

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e X)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	101
DIFESA (IV)	»	111
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	112
FINANZE (VI)	»	127
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	136
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	146
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	151
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	161

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	165
AFFARI SOCIALI (XII)	»	178
AGRICOLTURA (XIII)	»	209
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	265
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	270
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	305
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	306
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	307
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	309
<i>INDICE GENERALE</i>	»	310

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis/B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	6
Comunicazioni del Presidente	7

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori del Comitato.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che, non essendo ancora stato trasmesso dal Senato il testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 107 del 2011, recante disposizioni in materia di missioni militari, la trattazione di tale punto previsto all'ordine del giorno della seduta odierna, avverrà in una prossima seduta.

Propone altresì di procedere ad una inversione dell'ordine degli argomenti da esaminare, anticipando la trattazione del Testo unificato delle proposte di legge C. 841 e abb.

Il Comitato concorda.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, richiamato il contenuto dei singoli articoli di cui si compone il provvedimento, coincidenti in parte con quelli recati da una iniziativa legislativa sulla quale il Comitato si era già espresso nella XV legislatura, sottolinea il carattere omogeneo della disciplina di cui al testo unificato, che presenta evidenti analogie con la vigente normativa in tema

di patente a punti regolamentata nel codice della strada. Evidenziato come il testo elaborato dalla Commissione presenti ancora alcuni profili di criticità, in particolar modo per quanto concerne il coordinamento con la disciplina vigente, la genericità dei principi e criteri direttivi contenuti nella norma di delega recata dall'articolo 4 ed i rapporti con le fonti secondarie, passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta e ricordato che, in data 18 luglio 2007, il Comitato si era espresso sul progetto di legge C. 1579 recante *Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti*, i cui contenuti coincidono, in parte, con quelli recati dal provvedimento di cui all'oggetto;

rilevato altresì che:

esso reca un contenuto omogeneo in quanto, agli articoli 1 e 2, istituisce, a tutela della sicurezza della navigazione da diporto, la patente nautica a punti e reca disposizioni in materia di regolamentazione del punteggio, nonché di accertamento delle violazioni che ne comportino riduzioni; all'articolo 3, istituisce, sempre ai fini della tutela della sicurezza in mare, la banca dati dei conducenti e l'archivio nazionale delle unità da diporto; contiene, all'articolo 4, una delega legislativa per l'integrazione delle norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, « *nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale* » (rectius: « *nonché norme per il rilascio di un certificato di abilitazione professionale* »); all'articolo 5, reca norme per l'istituzione dello sportello telematico del diportista; all'articolo 6 contiene la disciplina transitoria, mentre, agli articoli 6-bis e 6-quater, introduce modifiche al codice della nautica da diporto concernenti l'aggiorna-

mento dei requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica e l'uso dei dispositivi per la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero; a tali finalità solo indirettamente si connette invece l'articolo 6-ter, in materia di attività certificative delle imprese di consulenza automobilistica;

sul piano del coordinamento con la legislazione vigente, il provvedimento – agli articoli 1, 2 e 6 – introduce una autonoma regolamentazione della patente nautica a punti, senza però apportare espresse modifiche alla normativa preesistente, contenuta all'articolo 39 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005; tale modalità di produzione normativa mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, soprattutto nel caso di specie, tenuto conto che le disposizioni in questione incidono sull'ambito materiale del codice della nautica da diporto, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

il testo unificato, all'articolo 4, che reca una delega al Governo volta all'integrazione della disciplina vigente in materia di sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento da parte dei conducenti di unità da diporto in possesso della patente nautica o dell'istituendo certificato di abilitazione professionale, al comma 1, enuclea, a tal fine, sei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, i quali, tuttavia – con la sola eccezione degli indirizzi contenuti alla lettera f) – sembrano limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare alcun criterio per la sua attuazione, né riguardo alle norme di comportamento, né riguardo alle sanzioni;

esso, all'articolo 5 – laddove affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista presso gli

sportelli dell'automobilista, i quali sono attualmente disciplinati dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 – prevede che un decreto ministeriale incida su un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, configurando così una procedura di cui appare dubbia la coerenza con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative;

il provvedimento, all'articolo 6-bis, comma 1, nel novellare l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, autorizza il Ministro delle infrastrutture « *ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica* »; i suddetti requisiti sono stati individuati, in attuazione del medesimo articolo 65, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ed emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni; al riguardo, mentre appare giustificata l'adozione di una procedura semplificata per la modifica di un aspetto specifico – i requisiti visivi ed uditivi necessari per il rilascio della patente nautica, oggetto del paragrafo 3 dell'allegato I al citato decreto ministeriale – non altrettanto può dirsi con riferimento alla qualificazione della natura non regolamentare del decreto: a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* »;

sotto il profilo della corretta formulazione del testo, il provvedimento contiene talune espressioni di cui andrebbe chiarita la portata normativa; in particolare, mentre all'articolo 2, comma 7, prevede che il ritiro della patente nautica consegue al « *provvedimento di sospensione* », all'articolo 3, comma 2, lettera b), contiene il riferimento alla « *sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente* », all'articolo 4, comma 1, lettera d), si riferisce ai casi di « *sospensione o di revoca della patente nautica* », e, alla lettera e), si riferisce alla « *sospensione* » o al « *ritiro* », utilizzando conseguentemente una terminologia non uniforme che può dare adito a dubbi interpretativi;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate la seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4 – ove si conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del certificato di abilitazione professionale – siano meglio esplicitati i principi e criteri direttivi, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega medesima, affinché si possa orientare il legislatore delegato nell'individuazione delle norme di comportamento la cui violazione determina la sola applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da quelle la cui violazione determina anche la decurtazione di punti dalle patenti nautiche, ovvero comporta l'adozione da parte dell'autorità competente di provvedimenti incidenti sul titolo abilitativo;

all'articolo 6-bis, comma 1, che demanda ad un atto di natura non regolamentare l'aggiornamento dei requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica – tenuto

conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa – sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina in questione sia definita da un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 1, 2 e 6 – ove si introduce una autonoma regolamentazione della patente nautica a punti – dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare le modifiche proposte con il testo in esame in termini di novella al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di inserire un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, unitamente alla previsione che i termini per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari decorrano dalla data di assegnazione piuttosto che dalla data di trasmissione degli schemi in questione;

all'articolo 5 – ove si demanda ad un decreto ministeriale l'ampliamento delle attività degli sportelli dell'automobilista, attualmente disciplinate dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 – valuti la Commissione l'idoneità del regolamento ministeriale ivi previsto ad incidere sul suddetto decreto n. 358, che ha natura di regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 7, all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), all'articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*), che richiamano gli istituti della sospensione, del ritiro e della revoca della patente, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, valuti la Commissione l'opportunità di utilizzare una terminologia uniforme. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis/B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carolina LUSSANA, *relatore*, dato conto dell'*iter* del disegno di legge, che, nel corso dell'esame al Senato, ha subito un drastico ridimensionamento, fa presente che, relativamente all'unico articolo attualmente recato dal provvedimento, il Comitato, a suo tempo, aveva espresso un'osservazione che non può però essere riformulata con riferimento al testo in esame essendo riferita ad una norma oggetto di deliberazione conforme da parte di entrambe le Camere.

Illustra dunque la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3209-bis/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 12 e 25 maggio 2010;

rilevato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato ampiamente modificato, essendo stati stralciati 43 dei 44 articoli in esso contenuti, risultando ora conseguentemente composto di un solo articolo, corrispondente, quasi integralmente, all'articolo 43 del testo approvato dalla Camera (ora divenuto l'articolo 1) e recante una norma di delega al Governo volta all'adozione di codici e testi unici di riassetto complessivo delle norme generali vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione;

osservato che il provvedimento, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, prevede, all'articolo 1, comma 1, alinea, che il termine per l'esercizio della delega dallo stesso prevista sia pari a dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di delega, mentre, al comma 1, lettere da *a*) a *d*), indica i testi normativi sui quali incidono le materie oggetto di codificazione e che da tale elenco è stato espunto, rispetto al testo approvato dalla Camera, il riferimento al codice dell'amministrazione digitale e ad altri decreti legislativi precedentemente previsti nell'ambito di articoli stralciati dal Senato, laddove, ai commi 2 e 3, riproduce integralmente le disposizioni dei corrispondenti commi dell'articolo 43 del testo approvato dalla Camera;

ricordato che nel parere espresso dal Comitato nella seduta del 12 maggio 2010, con riferimento all'articolo 30, poi divenuto l'articolo 43 a seguito delle modifiche apportate al provvedimento durante l'iter di esame alla Camera e, a seguito dello stralcio delle ulteriori disposizioni operato

dal Senato, ora corrispondente all'articolo 1, era stata espressa la seguente osservazione: «*all'articolo 30 – ove si definisce l'oggetto della delega finalizzata alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali, facendo riferimento sia alle materie (“attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti”) sia alle disposizioni contenute in atti normativi espressamente elencati – dovrebbe precisarsi che l'oggetto della delega riguarda le materie e che l'elenco degli atti è solo indicativo delle possibili partizioni dei futuri codici o testi unici*», e tenuto conto che la suddetta disposizione non è stata modificata dal Senato,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che l'onorevole Lino Duilio, secondo quanto già preannunciato, ha consegnato agli atti del Comitato una relazione dal titolo *Tendenze recenti della delegazione legislativa*, volta ad esporre gli esiti di una ricerca condotta su un tema quanto mai centrale nell'ambito delle attività del Comitato. Conformemente alla prassi seguita, tale documento sarà pubblicato nella sua versione definitiva in allegato al resoconto di una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

AVVERTENZA	8
------------------	---

Mercoledì 27 luglio 2011.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PRO-
POSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA
GIUNTA DELLE ELEZIONI*

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	9
Sull'ordine dei lavori	10
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Denis Verdini (doc. IV, n. 19) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Esame congiunto delle domande di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (docc. IV, nn. 20 e 21) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
AVVERTENZA	15

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha trasmesso alla Camera dei deputati una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità riguardante il collega Carmine Patarino. Questi era stato querelato da Nicola Putignano per avere sporto una denuncia nei suoi confronti nella quale si accusava il Putignano stesso di fare indebite pressioni sul consiglio comunale di Castellaneta Marina. Dallo stesso episodio fattuale l'autorità giudiziaria aveva fatto scaturire a carico di Patarino due imputazioni penalistiche, una per diffamazione e una per calunnia.

Secondo uno sviluppo procedurale non del tutto lineare, alla Camera era pervenuta una domanda d'insindacabilità relativa non già al fatto complessivamente inteso ascritto all'onorevole Patarino ma solo all'accusa formalmente ricondotta al reato di diffamazione. La contestazione sulla calunnia invece aveva dato luogo a un procedimento distinto che era continuato nonostante la trasmissione degli atti alla Camera per la parte del procedimento relativa alla diffamazione.

La Camera dei deputati, con delibera del 28 ottobre 2009, su conforme proposta della Giunta, aveva deliberato per l'insindacabilità sulla diffamazione, risultando chiarito tuttavia che tale delibera investiva il fatto complessivamente inteso a prescindere dalla sua parziale qualificazione giuridica. Per questo il Presidente della Camera, in data 29 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003, aveva comunicato l'esito della deliberazione sia al giudice che procedeva per la diffamazione sia al giudice che

procedeva per la calunnia. Quest'ultimo, vale a dire la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, trasmette ora nuovamente gli atti alla Camera ai fini di una deliberazione anche sull'imputazione di calunnia (proc. pen. n. 1316/2009 R.G. APP.).

La richiesta della corte d'appello è del tutto inammissibile in virtù del principio del *ne bis in idem*. La Camera dei deputati ha deliberato sull'intero fatto e tale deliberazione è vincolante anche per la Corte d'appello di Lecce. Ove ve ne fosse bisogno, conforto ulteriore del vigore di questo principio si trae dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2011 secondo la quale «*l'insindacabilità è una qualità che caratterizza in sé e ovunque l'opinione espressa dal parlamentare, la quale proprio per il fondamento costituzionale che l'assiste è necessariamente destinata a operare soggettivamente e oggettivamente erga omnes*». Analogamente si era già espressa la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2008. Gli atti verranno pertanto restituiti alla corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per il tramite del Presidente della Camera, in ragione della loro improcedibilità.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

Federico PALOMBA (IdV) auspica che si affronti e si definisca immediatamente la questione – oggi all'ordine del giorno – inerente alla domanda di insindacabilità del collega Belcastro per la causa che lo oppone all'onorevole Di Pietro.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, chiarisce che la domanda cui fa riferimento il collega Palomba non è la prima all'ordine del giorno. Vi si arriverà compatibilmente con la discussione dei punti precedenti. In caso di necessità, essa sarà rimessa all'ordine del giorno della prossima seduta.

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Denis Verdini.

(Doc. IV, n. 19).

(Esame e rinvio).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, riferendo introduttivamente sulla richiesta in titolo, fa presente che essa viene avanzata dal GIP presso il tribunale dell'Aquila, nell'ambito del procedimento penale n. 1113/10 RGNR. Si contesta al collega Verdini il tentativo in abuso di ufficio per aver cercato di intercedere presso varie autorità in favore del titolare di una società di lavori edilizi. La richiesta inerisce a tre conversazioni telefoniche del periodo maggio-giugno 2009. Una di queste conversazioni del deputato Verdini è peraltro interrotta giacché lo stesso Verdini passa l'apparecchio a Gianni Chiodi. Per questa parte, dunque, non v'è competenza della Giunta e della Camera a deliberare. Come il Presidente Castagnetti ha ricordato nella seduta del 20 luglio scorso, il deputato Verdini ha chiesto che l'autorizzazione domandata sia concessa. Siccome gli risulta che il collega Verdini è presente, si riserva di ascoltarlo e di avanzare successivamente una proposta.

Soltanto in via generale, osserva tuttavia, a proposito della disciplina delle intercettazioni, che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede la previa autorizzazione per la sottoposizione del parlamentare a intercettazioni. Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010 l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che vi ha dato attuazione *in parte qua* si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione e hanno riguardo solo al destinatario individuato in anticipo dalle operazioni di captazione.

Secondo il giudice richiedente le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sareb-

bero occasionali e non mirate perché l'onorevole Verdini non sarebbe stato il bersaglio delle captazioni, giacché le intercettazioni risalirebbero al maggio e al giugno 2009 mentre l'iscrizione al registro degli indagati del collega Verdini sarebbe di vari mesi successiva. Tuttavia, nel contestare il tentativo di abuso di ufficio, l'imputazione fa riferimento alla violazione di legge asseritamente consistita nell'aver contravenuto al decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto « codice dei contratti pubblici »). In pratica, il deputato Verdini avrebbe violato le norme sulla trasparenza dell'affidamento dei lavori versando in un conflitto d'interessi giacché egli vantava un credito nei confronti di Riccardo Fusi ed avrebbe interessenze in due società a responsabilità limitata con lo stesso imprenditore. Queste circostanze potrebbero rivelare la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta e quello in via indiretta. Osserva, inoltre, che il decreto di autorizzazione alle intercettazioni fa riferimento al reato di associazione per delinquere mentre invece la contestazione successiva è di tentato abuso d'ufficio, fattispecie per le quali le intercettazioni non sarebbero ammissibili.

(Viene introdotto il deputato Verdini).

Denis VERDINI (PdL) chiede che l'autorizzazione richiesta sia concessa giacché essa fa parte di un compendio documentale di 26 mila pagine che purtroppo egli conosce a memoria. Egli ha parlato più volte con le persone captate e le relative intercettazioni sono state già utilizzate nei modi più vari. Esse sono del tutto inconsistenti dal punto di vista penale perché trasformano fatti di vita in fatti criminosi. Egli è stato totalmente screditato e quindi vorrebbe che la completezza documentale gli servisse per difendersi in giudizio da un'accusa che giudica fantasiosa.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché nessuno intende porre domande, congeda l'onorevole Verdini.

(Il deputato Verdini si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, concordando la Giunta, sospende la trattazione della domanda in titolo e ne rinvia il seguito alla seduta di domani.

Esame congiunto delle domande di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese. (Docc. IV, nn. 20 e 21).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che — come è ormai ampiamente noto dagli organi di stampa che circolano da molti giorni — in data di sabato 23 luglio 2011 il pubblico ministero Vincenzo Piscitelli gli ha fatto pervenire una lettera con la quale è accompagnata la documentazione relativa alla revoca della misura cautelare nei confronti di Barbieri e Marchese. Il relatore Gava è stato immediatamente informato dell'arrivo degli atti. Avverte altresì che in data di ieri, 26 luglio, il collega Milanese ha presentato una memoria. Essa è stata immediatamente posta a disposizione di tutti i componenti. Lo stesso onorevole Milanese, ritualmente invitato a intervenire, gli ha fatto sapere di essere stato convocato per un impegno presso l'autorità giudiziaria e che sarà disponibile in altra data.

Risulta che nei giorni passati diversi componenti abbiano preso visione del materiale. Si tratta oggi di concordare su quale accessibilità darvi.

Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che si debba prendere le mosse dall'articolo 329 del codice di procedura penale che prescrive la segretezza degli atti solo fin quando l'indagato non ne abbia avuto conoscenza. Gli atti di cui si discute sono indubbiamente fuoriusciti dall'ambito di applicazione di tale disposizione. Tenuto anche conto che l'articolo 18, comma 1, del Regolamento impone alla Giunta e ai suoi componenti di farsi un'idea compiuta dell'affare assegnato e, quindi, di formu-

lare una proposta – oltretutto in termini da esso stesso definiti tassativi – gli sembra evidente che la documentazione deve essere offerta alla cognizione dei membri nel modo più ampio possibile. Crede che non possa aleggiare sui componenti la Giunta un aprioristico sospetto di divulgazione indebita dei documenti e quindi propone che siano fatte copie del materiale pervenuto in modo da consentire la più agevole consultazione anche da parte dei parlamentari che non risiedono a Roma. Quanto in particolare alla memoria del collega Milanese, non vede davvero problemi alla sua diffusione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), rifacendosi anche a quanto ha appena detto il Presidente circa la conseguita notorietà dei contenuti della documentazione sulla stampa quotidiana e in televisione, crede che debba esservi una *par condicio* quanto meno tra parlamentari e giornalisti. Espresso sdegno per il mercimonio di atti giudiziari praticato ovunque in Italia, pensa che sarebbe giusto riprodurre una copia per ciascun componente, eventualmente avvalendosi di accorgimenti tecnici volti a evitare manomissioni e il contenimento dei costi quali, per esempio, la « personalizzazione » delle copie o la loro resa in formato *PDF* contrassegnato da elementi distintivi. Circa la memoria si associa alla considerazione del collega Sisto.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che l'esame della Giunta deve sempre svolgersi sull'atto di cui si chiede l'autorizzazione all'esecuzione. Questo è pubblico e ciò dovrebbe porre tutti i componenti al riparo da sospetti e inconvenienti di sorta. La restante documentazione giudiziaria deve rimanere riservata. La memoria dell'onorevole Milanese dovrebbe invece essere distribuita.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che, una volta raggiunta la notorietà sui *mass-media*, i documenti perdano ogni carattere di segretezza e che quindi dovrebbero essere liberamente distribuiti.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con i colleghi che l'hanno preceduta quanto alla opportunità di riprodurre la memoria dell'onorevole Milanese.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si rammarica della diffusione indebita della documentazione avvenuta già prima che presso la Giunta fosse aperto il plico che la conteneva. Auspica che il collegio definisca sollecitamente le questioni deferitegli dal Presidente della Camera.

Antonio LEONE (PdL), nel ringraziare il Presidente Castagnetti per la sensibilità usata nel voler condividere la decisione circa la pubblicità da dare agli atti, concorda anch'egli sulla necessità di distribuire la memoria e si dichiara non contrario a una limitata distribuzione della restante documentazione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) teme che tutto questo preambolo sulla pubblicità degli atti sia un mero pretesto per procrastinare l'esame del merito della questione. In realtà il tema procedurale saliente di oggi è se il gruppo del PdL chiederà o meno la proroga del termine dei trenta giorni. Invita i componenti a concordare una linea definita sull'accessibilità degli atti e a passare poi senz'altro a una responsabile definizione del calendario dei lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, condivide il riferimento del collega Sisto all'articolo 329 del codice di procedura penale ma non può dimenticare che la materia è disciplinata anche dall'articolo 114 del medesimo codice, il cui comma 2 vieta la pubblicazione di atti d'indagine, i quali – quantunque non più segreti – pertengano a indagini preliminari ancora non concluse. Deve dunque ribadire il vigore della regolamentazione, formatasi negli anni in via di prassi, che ha esposto nella seduta del 9 marzo 2011 e che, pertanto, conferma. Gli atti pervenuti dal dottor Piscitelli saranno quindi offerti in consultabilità limitata ai soli membri della Giunta, che li esamineranno presso la

Giunta, previa firma per presa visione. Tale consultazione sarà agevolata da un limitato numero di copie che per nessun motivo potranno essere asportate. Viceversa, dispone che la memoria dell'onorevole Milanese, essendo un atto difensivo che l'interessato vuole sottoporre alla massima attenzione dei parlamentari, sia distribuita a ciascun membro.

(Così rimane stabilito).

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, riferendo sulle domande in titolo, rileva che, come il Presidente ha testé riferito, tra lunedì e martedì scorsi è stata acquisita copiosa documentazione. Per un verso, la procura di Napoli ha spedito documenti d'indagine e giudiziari anche in relazione ai coindagati Barbieri e Marchese; per altro verso, il deputato Milanese ha depositato una ponderosa memoria che or ora è stata consegnata ai componenti. In essa, munita di numerosi allegati, si propongono talune richieste istruttorie che sin d'ora egli pensa di dover accogliere. Più in particolare, il collega Milanese chiede che siano acquisite agli atti della Giunta le trascrizioni integrali delle intercettazioni telefoniche relative a Paolo Viscione tra il 15 e il 23 febbraio 2010.

Rammentato che l'inchiesta giudiziaria cui inerisce la domanda in titolo si snoda essenzialmente su due filoni, l'uno per una pretesa « vendita » dei posti nei consigli di amministrazione delle società partecipate dal ministero dell'economia e delle finanze e l'altro per un asserito sodalizio delinquenziale tra l'onorevole Milanese, il medesimo Viscione e altri, osserva che la scarcerazione, disposta dal GIP Amelia Primavera, del Barbieri e del Marchese costituisce un elemento di attenuazione delle esigenze cautelari anche a carico dello stesso deputato Milanese, quanto meno per il primo filone, pur se le osservazioni del GIP medesimo in parte differiscono dalle valutazioni espresse dal pubblico ministero nel parere sull'istanza di revoca della misura cautelare.

Premesso che il Viscione è persona dalle cospicue pendenze giudiziarie e seb-

bene egli si sia fatto già un'idea sul complesso della vicenda, crede di poter avanzare sin d'ora una proposta di concessione solo per quanto attiene all'acquisizione dei tabulati e alla perquisizione delle cassette di sicurezza. Quanto invece alla richiesta di autorizzazione all'arresto, auspicherebbe che su di essa la Giunta discutesse dopo aver preso compiuta conoscenza non solo della documentazione già disponibile ma anche di quella di cui il Milanese chiede l'acquisizione. Sicché, riepilogando, sulla richiesta di arresto propone di aderire alle richieste istruttorie del deputato interessato e avanza sin d'ora la proposta che la Giunta richieda al Presidente della Camera la proroga del termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara immediatamente favorevole alle proposte del relatore sui tabulati e sulle cassette di sicurezza. Invita la Giunta a deliberare su tali proposte già nella seduta odierna. Si oppone invece a ogni richiesta istruttoria, giacché presso la Giunta non si celebra il processo sul merito delle accuse. Espressa la contrarietà del gruppo del PD a ogni proroga del termine, chiede che si pervenga sollecitamente alla deliberazione anche sull'arresto.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che la Giunta è chiamata immediatamente dal medesimo relatore a pronunciarsi sulle richieste sugli atti d'indagine (perquisizione delle cassette di sicurezza e acquisizione dei tabulati). Chiede che si voti senz'altro sulle proposte di concessione. Per quanto concerne l'arresto, si può certamente lavorare nel prosieguo della settimana ed anche nella prossima.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda invece con la tempistica e le richieste istruttorie prospettate dal relatore.

Maurizio TURCO (PD), preso atto che il relatore ha avanzato la proposta di richiedere al Presidente della Camera la proroga del termine, crede pregiudiziale conoscere se il medesimo Presidente Fini porrebbe

subito all'ordine del giorno dell'Assemblea la domanda di arresto ove la Giunta ne esaurisse l'esame entro il 6 agosto. Diversamente, sarebbe inutile ogni sforzo di conclusione entro il termine ed egli appoggerebbe allora la proposta del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) è contrario a pervenire ai voti, sia sulle domande di autorizzazione agli atti d'indagine sia sulla domanda di arresto. Ha avuto soltanto da pochi minuti copia della memoria del collega Milanese, la quale fa chiaro riferimento al *fumus persecutionis*. Gli appare evidente che non si può decidere frettolosamente.

Maurizio PANIZ (PdL) non si oppone alle proposte del relatore inerenti ai tabulati telefonici e alle cassette di sicurezza, pur chiedendo che al voto si proceda nella prossima seduta. Il suo gruppo non appoggerà la richiesta di proroga ma si rimetterà alle valutazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), compiacendosi con il collega Paniz del fatto che neanche il gruppo di maggioranza relativa sosterrà la richiesta di proroga, rimarca che tale richiesta non è stata avanzata per il collega Papa e quindi sarebbe una chiara disparità di trattamento farne beneficiare il collega Milanese.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, deve far presente ai colleghi che la sua proposta di richiedere la proroga del termine con riferimento alla domanda di arresto non ha carattere dilatorio, tanto che ha già avanzato le proposte di merito sulle restanti domande di autorizzazione. Ribadisce che la sua posizione è motivata da una lettura attenta della memoria del collega Milanese.

Anna ROSSOMANDO (PD), apprezzato lo sforzo del relatore che consente di avviare l'esame delle domande in titolo, è fermamente contraria alla richiesta di integrazione documentale formulata nella memoria difensiva dal collega Milanese e fatta propria dal relatore. La memoria

svolge valutazioni che trascinano l'esame della Giunta sul terreno del merito processuale che non deve interessare il Parlamento. Si tratta di tematiche che tutt'al più possono concernere gli ordinari gravami nel procedimento penale e, forse, profili disciplinari dei magistrati procedenti. La Giunta dispone già di tutto ciò che le occorre per decidere.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) deve invece ribadire il suo appoggio alla posizione del relatore. L'onorevole Gava si mostra ragionevole sia nei confronti della Giunta, cui sottopone con onestà e schiettezza lo stato del suo approfondimento, sia verso l'opinione pubblica che comunque attende un segnale di serietà.

Donatella FERRANTI (PD) intende ribadire con nettezza la contrarietà del gruppo del PD a ogni ipotesi di proroga. La Giunta deve lavorare con serietà utilizzando tutto il tempo a sua disposizione. Potrebbe, d'altronde, votare oggi stesso sulle proposte di concessione avanzate dal relatore. Quest'ultimo, tuttavia, nel richiedere l'acquisizione dei documenti indicati dall'interessato, rischia di fuorviare il senso del lavoro della Giunta: si domanda, allora, perché non richiedere integrazioni documentali anche al pubblico ministero Piscitelli o, addirittura, ai pubblici ministeri dei diversi procedimenti penali cui si fa riferimento nella memoria; e, ancora, si chiede perché non acquisire atti anche dalle parti private di quei procedimenti. Le sembra chiaro che il sistema dell'allargamento a raggiera del materiale da acquisire non solo si risolve in una tattica dilatoria ma anche in una dispersione di energie del tutto immotivata rispetto alle competenze proprie della Giunta, che non deve duplicare l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria. Quest'ultima deve limitarsi a valutare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis* sulla base della documentazione originariamente trasmessa, che è ampiamente sufficiente a deliberare.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, osservato incidentalmente che la posizione

del relatore gli sembra ragionevole, poiché stanno per iniziare votazioni elettroniche in Assemblea rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta che convoca sin d'ora per domani, giovedì 28 luglio, alle ore 9.

La seduta termina alle 11.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) (Rel. Paolini).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (Doc. IV-ter, n. 20) (Rel. Sisto).

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI NEI CONFRONTI DI REMO DI GIANDOMENICO, DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI (DOC. IV, N. 10) (Rel. Castagnetti)

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA CATIA POLIDORI (NELLA QUALITÀ DI PERSONA OFFESA) (Doc. IV, n. 17) (Rel. Samperi)

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (Rel. Bernini Bovicelli).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso l'Ufficio del Giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GDP) (Doc. IV-ter, n. 21) (Rel. Santelli).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, nonché dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) 16

AUDIZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI. — Interviene il ministro degli affari esteri Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, nonché dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro GOZI (PD), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), Massimo VANNUCCI (PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Nicola FORMICHELLA (PdL), i senatori Massimo LIVI BACCI (PD) e Sergio DIVINA (LNP), i deputati Massimo POLLEDRI (LNP), Lino DUILIO (PD) e Matteo MECACCI (PD), nonché Lamberto DINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Il ministro Franco FRATTINI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'importante contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale COM(2011)146 definitivo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	17
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saggia.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla

riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.

COM(2011)146 definitivo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, Raffaello Vignali, presenta e illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (COM(2011)146 definitivo).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati;

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (COM(2011)146 def.);

preso atto del parere favorevole della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati,

premesso che:

la finalità della comunicazione della Commissione europea è quella di lanciare il dibattito politico con i soggetti interessati e le altre istituzioni in merito alla prossima revisione del pacchetto sugli aiuti di Stato sui servizi di interesse economico generale (SIEG), il cosiddetto « pacchetto Altmark », adottato nel 2005, che comprende tre strumenti noti come « la decisione sui SIEG », « la disciplina relativa ai SIEG », che scade a novembre 2011, « la direttiva sulla trasparenza », che definiscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi per il finanziamento di SIEG sono compatibili con il trattato;

la consultazione pubblica, che si dovrebbe concludere entro il mese di lu-

glio 2011, è il seguito di un processo di revisione che la Commissione europea ha avviato già nel 2008;

gli aiuti di Stato sono strumenti di politica economica utilizzati dagli Stati per raggiungere determinati obiettivi in campo economico e sociale; essi si sostanziano in finanziamenti pubblici destinati a favorire determinate imprese o produzioni, ma non tutti i finanziamenti statali di servizi pubblici di natura economica devono essere considerati aiuti di Stato;

gli aiuti di Stato possono causare distorsioni della concorrenza e limitazioni della libera circolazione delle merci e dei servizi. I principi di concorrenza e la libera circolazione delle merci sono principi cardine del mercato comune e dell'ordinamento comunitario, che pertanto ha provveduto a regolamentare la disciplina degli aiuti, in modo da conciliare tali strumenti con gli obiettivi fondamentali della Comunità;

i servizi d'interesse economico generale (SIEG), come vengono generalmente definiti nei trattati i servizi pubblici, svolgono un ruolo essenziale per i valori comuni dell'Unione europea, non solo promuovono la coesione sociale e territoriale e favoriscono il benessere delle persone in tutta l'UE, ma apportano anche un fondamentale contributo al suo sviluppo economico. Tali servizi spaziano dai servizi commerciali su vasta scala, con una chiara dimensione europea, quali i trasporti, te-

lecomunicazioni, fornitura di energia e servizi postali ad una ampia gamma di servizi sociali e sanitari, ad esempio i servizi di assistenza a persone anziane e disabili,

tenuto conto che:

la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato trova, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), la sua fonte primaria negli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); l'articolo 107, paragrafo 1, dichiara incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Tale divieto, però, non è assoluto; infatti, oltre alle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 2, nel quale si indicano quali siano le forme di aiuto compatibili con il mercato interno ed il paragrafo 3 che rimette alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità, vi è anche l'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE che prevede una deroga specifica applicata solo ai servizi di interesse economico generale (SIEG);

l'articolo 14 del TFUE stabilisce che, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale e del loro ruolo ai fini della promozione della coesione sociale e territoriale, l'UE e gli Stati membri, secondo i rispettivi poteri e le rispettive competenze «provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti»;

il trattato di Lisbona riconosce il ruolo essenziale dei servizi pubblici e, nel contempo, la loro diversità nel modello europeo di società. Tale duplice approccio viene ripreso nel nuovo protocollo 26 ai trattati, ai sensi del quale i valori comuni dell'Unione comprendono, in particolare «un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso uni-

versale e dei diritti dell'utente», «l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale» nonché «la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento»;

valutato che:

la Corte di giustizia, con la sentenza *Altmark* del luglio 2003, ha precisato che, quando un intervento statale rappresenti una compensazione delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie, per assolvere determinati obblighi di servizio pubblico, tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e, pertanto, poiché detto finanziamento non ha l'effetto di collocare le imprese medesime in una posizione più favorevole rispetto alle loro concorrenti, esso non ricade nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato;

la Corte ha, altresì, individuato i presupposti che consentono di escludere gli aiuti di Stato se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in modo chiaro; i parametri per il calcolo della compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non ecceda i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (essa può tuttavia comprendere un ragionevole profitto); e il beneficiario venga selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non ecceda i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico;

in passato la Commissione ha già sottolineato che i SIEG sono attività economiche per le quali gli Stati membri impongono obblighi specifici di servizio pubblico in virtù di un criterio di interesse generale. Tali obblighi devono essere im-

posti qualora le autorità pubbliche ritengano che le forze del mercato non siano sufficienti per fornire tali servizi o per fornirli a condizioni soddisfacenti. Pertanto, al di fuori dei settori per i quali la definizione di SIEG dipenda o sia in un modo qualsiasi limitata dal diritto dell'UE, il potere discrezionale degli Stati membri di definire i SIEG è oggetto di verifica da parte della Commissione, che garantisce l'assenza di errori manifesti;

L'obiettivo generale della riforma delle norme in materia di aiuti di Stato per i SIEG è quello di accrescere il contributo che i SIEG possono apportare ad una più ampia ripresa economica dell'UE. Gli Stati membri devono garantire determinati servizi a condizioni accessibili alla popolazione. Le autorità nazionali, regionali e locali hanno la responsabilità di fornire, commissionare e organizzare dei SIEG e nel farlo godono di un ampio potere di discrezionalità. Nel contempo è essenziale attribuire in modo efficace le risorse pubbliche destinate ai SIEG in modo da garantire la competitività dell'UE e la coesione economica tra gli Stati membri,

considerato che:

la Commissione sta valutando la possibilità di basare la riforma degli aiuti di Stato su due principi fondamentali: la chiarificazione di una serie di concetti chiave rilevanti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai SIEG; la definizione di un approccio diversificato e proporzionato, volto ad offrire una risposta diversificata e proporzionata ai diversi tipi di SIEG, in particolare attraverso la semplificazione dell'applicazione delle norme a determinati tipi di servizi pubblici come i servizi pubblici organizzati da comunità locali che sono di portata relativamente limitata ed hanno pertanto solo un'incidenza ridotta sugli scambi tra gli Stati membri e per determinati tipi di servizi sociali che presentano una serie di particolarità per quanto riguarda la struttura di finanziamento e gli obiettivi;

l'attuale pacchetto si applica in modo più o meno uniforme ad una gamma

di settori e di attori economici estremamente ampia. La Commissione europea, nell'ambito della prossima riforma, intende fare una più chiara distinzione tra i vari tipi di servizi in base alla gravità del rischio che gli aiuti di Stato in tali settori economici creino distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

la Commissione europea sta inoltre valutando in che misura sia necessario tenere maggiormente conto sia dell'efficienza che della qualità del servizio al momento di decidere di approvare misure di aiuto di Stato a favore dei SIEG,

rilevato che:

nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) si considera come prioritario il negoziato sulla riforma della disciplina degli aiuti in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG) e si evidenzia in particolare la questione della semplificazione delle attuali regole, con particolare riferimento alle ipotesi di SIEG di minore entità affidati da enti locali;

la Commissione intende facilitare l'applicazione del pacchetto e nel contempo garantire servizi pubblici di elevata qualità e un'efficiente attribuzione delle risorse statali, evitando in questo modo distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

nel 2010 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica in merito all'applicazione del « pacchetto Altmark ». Il Governo ha evidenziato come sia necessaria una revisione globale della impostazione complessiva dei SIEG, del loro ruolo e del loro rapporto con le norme sugli aiuti di Stato, in modo da rimediare alle rigidità attuali e favorire una maggiore flessibilità di applicazione ed ha, inoltre, sottolineato la necessità che, fermo restando il ruolo degli Stati membri nella individuazione, organizzazione, disciplina ed erogazione del servizio, le regole poste a salvaguardia della concorrenza siano

strutturate ed organizzate in coerenza con l'esigenza della massima certezza giuridica, secondo principi di immediatezza, trasparenza e semplicità e con l'esigenza della riduzione e della semplificazione degli oneri burocratici, il cui costo grava, in ultima analisi, sugli utenti dei servizi pubblici (pagamento delle tariffe) o sulla intera collettività (prelievo fiscale);

la consultazione pubblica ha messo in evidenza il fatto che le incertezze e i fraintendimenti in particolare in merito ai concetti chiave che sottendono alle norme sugli aiuti di Stato per i SIEG, possono essere tra i motivi per cui le norme vengono a volte applicate in modo scorretto ed ha, inoltre, dimostrato che in alcuni contesti, in particolare nel settore dei servizi sociali, il pacchetto Altmark non è sempre stato applicato come previsto, forse per via anche della complessità del pacchetto stesso. La consultazione ha indicato, inoltre, la necessità di strumenti più chiari, semplici, proporzionati ed efficaci per garantire un'applicazione più agevole delle norme e per favorire una prestazione più efficiente di SIEG di elevata qualità a beneficio degli abitanti dell'Unione europea;

la mancanza di certezza giuridica è il principale problema in ambito locale, dove gli elementi di indeterminatezza giuridica si sono manifestati con maggiore forza rendendo più difficile l'attuazione piena di un quadro regolatorio che è di difficile assimilazione ed applicazione;

richiamata l'opportunità anche di una riflessione sulla revisione della disciplina in materia di appalti pubblici, con riferimento in particolare ai profili della semplificazione delle regole per l'aggiudicazione dei piccoli servizi di interesse economico generale e dell'accesso agli appalti da parte delle PMI;

richiamato, con riferimento a tali ultimi profili, il documento finale approvato dalla VIII Commissione a seguito dell'esame del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in mate-

ria di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM(2011)15 definitivo);

rilevata, infine, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione XIV, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di invitare la Commissione europea a specificare, in relazione all'intendimento della stessa di adottare un approccio più diversificato volto a semplificare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per alcuni tipi di servizi, con quali metodi si intende raggiungere questo obiettivo specificando meglio, quindi, quali saranno le condizioni per le quali gli aiuti possono essere considerati « de minimis », quali saranno i tipi di servizio per i quali è richiesta la notifica individuale degli aiuti di Stato e se non si ritenga opportuno comunque modificare le soglie che stabiliscono l'applicazione della decisione relativa ai SIEG;

b) si consideri, inoltre, la possibilità di continuare ad esporre il problema di individuare possibili criteri, alternativi a quelli del pacchetto Altmark, di identificazione di SIEG contraddistinti da un limitato impatto che consentano di pervenire alla conclusione di assenza di aiuti di Stato senza gli oneri amministrativi che attualmente presentano i criteri del pacchetto; in tale contesto, si valuti l'opportunità di prospettare l'ipotesi secondo la quale il carattere puramente locale dei SIEG è idoneo a determinare una sorta di soglia di non rilevanza del SIEG stesso sotto il profilo comunitario;

c) in relazione ai piccoli servizi di interesse economico generale, si valuti l'opportunità di sollecitare, parallelamente alla semplificazione dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, il coordinamento di tale semplificazione con un rie-

same della normativa in materia di appalti, al fine di prevedere modalità di scelta del prestatore maggiormente semplificate e più flessibili; in particolare, in relazione agli appalti relativi a servizi pubblici organizzati da piccole amministrazioni locali, di portata inferiore alle soglie stabilite dalle direttive europee, si valuti l'opportunità di invitare la Commissione a prevedere, oltre alla procedura di aggiudicazione mediante gara d'appalto, anche forme di aggiudicazione più appropriate a selezionare il fornitore più idoneo allo svolgimento del servizio, garantendo sia i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, ma anche una necessaria flessibilità di scelta dell'operatore in relazione alla limitatezza degli importi ed alla tipologia dei servizi;

d) in tale contesto, si valuti altresì l'opportunità di invitare la Commissione europea a chiarire in via definitiva l'esclu-

sione dei servizi sociali dalla normativa relativa alle procedure d'appalto quando questi siano rivolti a soggetti svantaggiati ovvero impieghino prevalentemente personale appartenente alle categorie di svantaggio sociale;

e) si affronti infine il tema della disciplina degli aiuti di Stato applicabile alle piccole e medie imprese, coordinando la comunicazione in oggetto con quanto previsto in materia di accesso delle PMI agli appalti pubblici dallo *Small Business Act for Europe* (COM(2008) 394) e dalla comunicazione relativa al suo riesame (COM(2011)78);

f) si valuti infine l'opportunità di invitare la Commissione europea a tenere effettivamente in maggior conto l'efficienza e la qualità del servizio al momento di decidere di approvare misure di aiuto di Stato a favore dei SIEG.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
--	-----------

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Rilievi alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 24

ALLEGATO 1 (*Rilievi deliberati*) 33

SEDE REFERENTE:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. Nuovo testo C. 4130, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 28

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 36

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni*) 29

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 37

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 30

AVVERTENZA 32

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza
del presidente Donato BRUNO.*

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*).

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che il principale difetto dello schema in esame stia nell'assenza di un disegno complessivo di fondo delle misure di contrasto alla criminalità organizzata. Il provvedimento risulta inoltre incompleto, essendo stata tralasciata l'attuazione di diversi rilevanti punti della delega. Non è stata

prevista, tra l'altro, una disciplina in materia di misure antiriciclaggio e di contrasto all'accumulo delle risorse; non è stata recepita la convenzione europea contro la corruzione; non è stata rivista la fattispecie di reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-ter del codice penale, della quale la legge delega prevedeva una riformulazione più estensiva; né è stata data attuazione alla parte della delega che prevedeva la possibilità di raccogliere le dichiarazioni e le testimonianze nei processi mediante la videoconferenza.

Ciò premesso con riferimento a quanto manca nello schema in esame, rileva, con riguardo invece all'articolato, che agli articoli 13 e 18 si utilizza il termine improprio « sospetti », mentre sarebbe più corretto parlare di « indizi ». All'articolo 22, non viene stabilito con chiarezza quale sia il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. All'articolo 28 è prevista una norma che contrasta con la delega in quanto prevede l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale anche in caso di morte del proposto. All'articolo 34, si prevede una sorta di prescrizione breve, anche qui in contrasto con la delega, che dettava indirizzi precisi per il potenziamento della Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'articolo 66, infine, si prevedono disposizioni in materia di rapporti pendenti al momento del sequestro che rischiano di creare problemi e che sono in contrasto con l'intento della delega.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, ricorda che il parere nel merito del provvedimento compete alla Commissione giustizia, cui lo schema è assegnato in via principale, mentre la Commissione affari costituzionali deve limitarsi in questo caso a formulare rilievi alla Commissione di merito, con riferimento innanzitutto ai profili di costituzionalità e quindi principalmente al rispetto della norma di delega. A suo avviso, quindi, le considerazioni del deputato Naccarato dovrebbero più opportuna-

mente essere svolte nella Commissione giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 14.40.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Donata LENZI (PD) interviene per precisare i punti più qualificanti e i motivi fondanti della proposta di legge di cui è prima firmataria, anche ai fini dell'elaborazione di un testo unificato condiviso.

Il primo di questi punti è l'equiparazione dell'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato. Non ha più senso, a suo avviso, mantenere la differenza di età propria di una configurazione del Senato come « Camera dei saggi », quale era uscita dall'Assemblea costituente, specialmente nel momento in cui ci si sta orientando verso un Senato di stampo federale, con una composizione diversa da quella attuale. La discussione sul bicameralismo allo stato attuale conduce infatti ad evidenziare le differenze delle funzioni, non quelle inutili come l'età.

Un altro aspetto fondamentale è costituito dal fatto che il mondo giovanile — che si può racchiudere nella fascia di età tra i diciotto e i quaranta anni — soffre dell'assenza di rappresentanza. Per eliminare questa criticità non servono apposite quote ma va invece rimossa la barriera che preclude la possibilità di accesso alle cariche di rappresentanza di tale fascia d'età.

Un ultimo punto rilevante e obiettivo irrinunciabile è la previsione dell'accesso all'elettorato attivo a diciotto anni di età sia alla Camera che al Senato. Anche in questo caso la differenza vigente non ha più ragione d'essere nel contesto attuale.

Sesa AMICI (PD) osserva che i progetti di legge in esame spingono a riflessioni generali su una migliore partecipazione dei giovani alla vita politica. Una partecipazione che, a suo avviso non va enfatizzata, dovendosi invece ragionare su come l'equiparazione dell'accesso all'elettorato passivo favorisca la partecipazione. Dà atto al ministro di aver posto il problema con l'obiettivo di promuovere, partendo dalla rappresentanza, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, anche sul piano sociale. L'età, prevista dai Costituenti come elemento di differenziazione tra le Camere, in realtà non è mai stata tale e oggi non ha motivo di sussistere.

Osserva però che l'abbassamento dell'età per la partecipazione all'elettorato passivo previsto dal disegno di legge d'iniziativa del ministro della gioventù — come anche dal progetto di legge di riforma costituzionale dell'assetto dello Stato approvato dalla I Commissione in sede referente nella XV legislatura — non è invece previsto, a quanto sembra, dall'altro disegno di legge costituzionale che il Governo dovrebbe presentare al Parlamento per una riforma complessiva della parte II della Costituzione.

Rileva che il tema all'esame della Commissione e gli obiettivi delle proposte di legge sono condivisibili, anche se è necessaria una discussione articolata che conduca a una più accurata formulazione del testo. La risposta all'esigenza di parteci-

pazione dei giovani alla vita politica non può infatti essere demagogica: l'abbassamento dell'età non può risolvere da solo il problema.

Esprime perplessità sull'articolo 31-*bis* che il disegno di legge n. 4358 introduce in Costituzione, prevedendo una riserva di legge per la valorizzazione del merito: si tratta di un merito inteso, come precisa la relazione, in chiave individuale. La prima perplessità nasce dal fatto che il merito è difficilmente quantificabile, non esistendo parametri per esso. Inoltre, il principio della valorizzazione del merito deve essere inteso alla luce del dettato del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la partecipazione di tutti alla vita politica e sociale. In altre parole, prima di valorizzare il merito individuale, occorre mettere tutti in condizione di acquisire le competenze e le doti che costituiscono merito ai fini della partecipazione alla vita politica: i giovani vanno messi nelle stesse condizioni, al fine di evitare che si crei una meritocrazia al contrario. Il merito, quindi, non può, da solo, costituire una condizione della partecipazione alla vita politica e sociale.

Si dichiara, in conclusione, d'accordo con quanto affermato dalla collega Lenzi e da altri colleghi intervenuti in altre sedute: il tema in discussione non deve diventare una rivendicazione corporativa o una semplice rivendicazione « giovanilista ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) valuta favorevolmente la finalità dei progetti di legge in titolo, riservandosi considerazioni di dettaglio quando si passerà ad una successiva fase di esame del provvedimento. Ritiene infatti che oggi le differenze tra le due Camere in relazione alle età per l'elettorato attivo e per quello passivo non abbiano più motivo di esistere, essendo venute meno le ragioni storiche e non essendoci alcuna differenza di fatto tra le rappresentanze delle due Camere.

Reputa, invece, opportuno mantenere una differenza tra l'età dell'elettorato attivo e quella dell'elettorato passivo, es-

sendo dell'idea che, per essere pronti a svolgere le complesse funzioni della rappresentanza politica, occorra forse qualche anno di più della semplice maggiore età: questo non solo per poter conseguire la necessaria maturità, ma anche per sviluppare quell'insieme di competenze culturali e relazionali che sono indispensabili per questo ruolo.

Esprime perplessità, invece, rispetto alla proposta del Governo di inserire nella Costituzione un articolo 31-*bis* che chiami la Repubblica a valorizzare, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione: a parte l'inopportunità di stravolgere la numerazione dell'articolato della Costituzione aggiungendo un nuovo articolo, ritiene infatti che i giovani abbiano bisogno di norme di sostegno concreto e di politiche concrete a loro favore, piuttosto che di norme programmatiche e di principio. Se proprio, in ogni caso, si volesse rafforzare la tutela costituzionale dei giovani, meglio sarebbe, a suo avviso, intervenire su altri articoli, per fissare al legislatore ordinario alcuni indirizzi precisi in favore dei giovani: all'articolo 41, si potrebbe introdurre una norma di tutela della concorrenza nell'iniziativa economica; all'articolo 47, si potrebbe inserire un principio volto a favorire l'accesso dei giovani alla proprietà della casa; e all'articolo 97, si potrebbe richiamare espressamente il principio del merito nell'accesso alle pubbliche amministrazioni. Diversamente, l'enunciazione di un generico principio di protezione dei giovani rischia di restare senza effetti.

Gianclaudio BRESSA (PD) dà atto al ministro Meloni di aver affrontato con determinazione un argomento che in passato è stato spesso eluso. Osserva però che, mentre nel disegno di legge del Governo in esame è fatta una scelta chiara nel senso del ringiovanimento della classe politica parlamentare, questa scelta non sembra al momento confermata dal disegno di legge di revisione

costituzionale di portata più generale che il Governo si accingerebbe a presentare al Parlamento. È, questo, un problema che dovrà essere affrontato.

Nel merito, rileva che, non essendoci oggi significative differenze di funzioni o di composizione tra la Camera e il Senato, non c'è più neanche ragione di mantenere la differenza dei rispettivi corpi elettorali. Quanto alla differenza di età per eleggere ed essere eletti, personalmente è convinto che questa non debba esistere e che si debba quindi poter essere eletti alla maggiore età. Non ha peso, a suo avviso, l'argomento secondo cui, nei paesi europei nei quali si è eleggibili alla maggiore età, la percentuale dei parlamentari giovanissimi è comunque molto bassa o quasi insignificante: non è questo un motivo per non procedere a una riforma giusta nel principio.

Esprime invece perplessità sull'articolo 31-*bis*, che il disegno di legge del Governo vorrebbe introdurre nella Costituzione. A suo avviso, la norma proposta non è soltanto una tipica norma manifesto, che rischia di essere fine a se stessa, ma è anche una norma, a ben vedere, priva di contenuto precettivo, la quale rimette interamente al legislatore ordinario il compito di decidere cosa sia il merito dei giovani e cosa fare per promuoverlo. Che cosa dovrebbe fare il legislatore? E che cosa dovrebbe fare che non possa fare già ora? Si aggiunga che prescrivere al legislatore di valorizzare il merito nella politica significa probabilmente prescrivergli qualcosa di contrario ai capisaldi della democrazia, la rappresentanza politica non potendo essere fondata sul merito, senza contare che il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione già impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'uguaglianza tra i cittadini. Quali sono, poi, i giovani il cui merito andrebbe valorizzato: soltanto i diciottenni o anche i più vecchi? Chi è meno giovane, ma più capace, non dovrà essere tutelato? Sono questi, a suo avviso, solo alcuni dei problemi che pone la generica formulazione dell'articolo 31-*bis* proposto dal

disegno di legge del Governo. Se proprio si vuole intervenire sulla Costituzione per tutelare i giovani, appare più convincente la proposta del deputato Mantini di apportarvi modifiche volte a tutelare i più giovani in ambiti specifici.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

Nuovo testo C. 4130, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che la legge 3 agosto 2009 n. 117, ha disposto, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, il distacco di 7 comuni (Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

La proposta di legge n. 4130, approvata dal Senato, è volta a modificare conseguentemente i circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini.

Ai 7 comuni transitati dalle Marche dall'Emilia Romagna, era stato poi aggiunto, nel corso dell'esame al Senato, un ottavo comune, quello di Montecopiolo, rimasto nelle Marche, nella provincia di

Pesaro e Urbino, comune che si trova nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria.

A seguito di una modifica apportata dalla Commissione giustizia della Camera, il comune di Montecopiolo, anziché transitare nel circondario del tribunale di Rimini, è inserito del circondario del tribunale di Urbino.

I 3 articoli della proposta di legge n. 4130 intendono quindi rimodellare le circoscrizioni giudiziarie dei tribunali interessati, dettando l'opportuna disciplina transitoria e le necessarie misure organizzative.

L'articolo 1 interviene sulla tabella « A » allegata all'ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941), da un lato, sopprimendo nel circondario del tribunale di Pesaro il riferimento agli 8 comuni interessati; dall'altro, aggiungendo i 7 comuni transitati in Emilia-Romagna al circondario del tribunale di Rimini ed il comune di Montecopiolo al circondario del tribunale di Urbino.

Il comune di Montecopiolo è inoltre spostato dal mandamento del giudice di pace di Novafeltria a quello del giudice di pace di Macerata Feltria.

L'articolo 2 detta la disciplina transitoria per procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, prevedendo che le nuove disposizioni non modificano l'attuale competenza territoriale del giudice, fatta eccezione per i procedimenti penali in cui non sia stata esercitata l'azione penale.

L'articolo 3 prevede infine che con decreto del Ministro della giustizia (da emanare entro 2 mesi) l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari di Pesaro e Rimini, stabilendo l'invarianza finanziaria dell'operazione, che dovrà avvenire utilizzando le risorse di personale disponibili a legislazione vigente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che il testo unificato, all'articolo 1, comma 1, specifica le finalità della proposta, volta a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme e degli incidenti che ne possono derivare. Il comma 2 istituisce la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

L'articolo 2 dispone che alla patente a punti sia attribuito un punteggio di venti punti, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, che può subire delle decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dal decreto legislativo di cui all'articolo 5. Dell'accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia al personale addetto alla citata banca dati. Attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere riacquistati fino a sei punti sulla patente. La mancanza, per due anni, di violazioni di norme di comportamento da cui derivino decurtazioni, determina l'attribuzione di due punti, fino a un massimo di dieci punti. Alla perdita totale del punteggio, il titolare deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica.

L'articolo 3, comma 1, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o comando di natanti, di

imbarcazioni e di navi da diporto. Il comma 2 indica gli elementi informativi che, in relazione a ciascun soggetto, devono essere riportati nella banca dati, fra i quali il dato relativo alle violazioni commesse e alla incidentalità. Il comma 3 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un archivio nazionale delle unità da diporto, nel quale sono indicati: i dati relativi alla costruzione e alla identificazione; le eventuali modifiche tecniche; i dati relativi allo stato giuridico del costruttore; gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità. Il comma 4 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire – con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati e dell'archivio nazionale. Il comma 5 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione dell'articolo.

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; *b)* individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati; *c)* indicare le modalità di accertamento delle violazioni che comportano la decurtazione della patente a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevazione a distanza; *d)* prevedere i casi di sospensione o revoca della patente nautica; *e)* prevedere il rilascio di certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono professionalmente l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto; *f)* determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione.

Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto vengano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 3 dispone analoga procedura per gli schemi recanti modifiche ai decreti legislativi.

L'articolo 5 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'istituzione degli « sportelli telematici del diportista », presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista.

L'articolo 6 dispone che alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge venga attribuito il punteggio di venti punti.

L'articolo 6-bis, mediante una modifica all'articolo 65 del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi ed auditivi richiesti per il conseguimento della patente nautica.

L'articolo 6-ter modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 (legge n. 248 del 2006), in materia di autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, estendendo alle imprese di consulenza automobilistica la possibilità di autenticare le sottoscrizioni dei negozi relativi a tali beni, e delle ulteriori dichiarazioni, di estrarre copie conformi necessarie per l'annotazione degli atti, nonché, sulla base di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di registrare gli atti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), per via telematica.

L'articolo 6-quater aggiunge, infine, l'articolo 27-bis al Codice della nautica da diporto, prevedendo che l'uso dei dispositivi acustici e visivi di allarme è consentito

ai conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, ed agli organismi equivalenti, solo per espletamento di servizi urgenti di istituto.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che il disegno di legge in esame, è finalizzato – come evidenziato nella relazione illustrativa – ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario Nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, in particolare in quelli della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica, dei registri di rilevante interesse sanitario, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati.

L'esame in sede referente presso la XII Commissione affari sociali è iniziato il 18 maggio scorso; nella seduta del 21 luglio si è concluso l'esame degli emendamenti. Qui di seguito si fornirà un'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.

Esso si compone di 16 articoli suddivisi in 3 capi.

Il Capo I (articoli 1-5) reca norme in tema di *sperimentazione clinica e innovazione in sanità*. L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

L'articolo 2 ha lo scopo di circoscrivere la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, nell'ambito dei fondi destinati alla ricerca finalizzata.

L'articolo 3 sancisce la compatibilità del rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico degli IRCSS con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza. L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria, corrente e finalizzata, svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. In particolare viene destinata una quota pari a 45 milioni di euro per la realizzazione del progetto riguardante la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto, prevista per far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale. Il capo II (articoli da 6 a 11) detta disposizioni in tema di professioni sanitarie.

L'articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista.

L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in commissione, ricomprende le categorie professionali dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie di cui al Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e ne attribuisce l'alta vigilanza al Ministro della salute.

L'articolo 6-ter, anch'esso introdotto in corso d'esame, prevede la confisca obbligatoria delle cose e degli strumenti che servono o furono destinati a commettere il reato nei confronti del condannato per esercizio abusivo di una professione sanitaria.

L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure.

L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali.

L'articolo 9 abroga la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 al fine di consentire ai laureati in odontoiatria di accedere ai profili professionali dirigenziali, escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina.

L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie, al fine di: – rendere coerenti tra loro le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti; – specificare che, nell'ambito dei servizi di secondo livello offerti presso le farmacie, le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo comprendono anche gli esami strumentali (ad esempio, la misurazione della pressione arteriosa), oltre agli esami di natura chimico-analitica.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il nuovo articolo 102 consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti

abilitati alla prescrizione di medicinali (medici). Conseguentemente, la nuova norma limita l'incompatibilità di esercizio professionale in farmacia alle sole professioni di medico e di farmacista. Il capo III (articoli 12 e 13) detta norme in tema di *sanità elettronica*.

L'articolo 12, introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico (FSE), definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in commissione, prevede che il Ministero della salute avvii con le regioni un tavolo tecnico relativo alle attività di telemedicina e teleconsulto.

L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di istituire un sistema attivo di raccolta delle informazioni di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario.

È stato infine soppresso dalla Commissione l'articolo 14, che componeva il capo IV, recante disposizioni in materia di servizi trasfusionali.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3658 Lupi.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373)**RILIEVI DELIBERATI**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia » (atto n. 373);

rilevato che il contenuto del codice in esame risulta parziale rispetto al suo oggetto, atteso che numerose disposizioni della legislazione antimafia (relative, ad esempio, alla fase investigativa e a quella processuale, al trattamento carcerario dei condannati e ai collaboratori di giustizia) non vi risultano raccolte,

osservato, nel dettaglio, che:

le previsioni di cui all'articolo 2 (che eleva la pena della reclusione prevista per il reato di scambio elettorale politico-mafioso) e all'articolo 6 (che estende l'attenuante della collaborazione con la giustizia anche alle ipotesi di aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la sottrazione di risorse rilevanti) potrebbero esorbitare rispetto alla delega, atteso che i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega (n. 136 del 2010), prevedono soltanto la completa ricognizione della normativa penale sul contrasto alla criminalità organizzata, l'armonizzazione della stessa, il coordinamento con le altre disposizioni della legge n. 136 del 2010

(piano straordinario contro le mafie) e l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea;

l'articolo 34, comma 2, prevede che il decreto di confisca possa essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, laddove la norma di delega prevede che il sequestro « perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario » (articolo 1, comma 3, lettera a), n. 8.1);

l'articolo 62, comma 4, prevede che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento (su quel bene), nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi: tale disposizione deve essere valutata alla luce del criterio di delega che fa salvo il caso in cui dall'estinzione dei diritti reali derivi un pregiudizio irreparabile (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.1);

l'articolo 63 – che prevede che, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima redatta dall'amministratore – deve essere valutato alla luce del criterio di delega che pone il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.3);

l'articolo 68, comma 6 (*recte*: comma 5) – che prevede, per la presentazione delle domande di ammissione del credito un termine di decadenza di 90 giorni fissato dal giudice delegato anche prima della confisca e un termine di un anno dalla confisca definitiva in caso di ritardo incolpevole – deve essere valutato alla luce del criterio di delega secondo cui i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro devono, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole (articolo 1, comma 3, lettera *f*), n. 3.2);

l'articolo 94, comma 4 – che include alla lettera *c*), tra le situazioni da cui sono desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, il caso dell'omessa denuncia, salvo che ricorra il giustificato motivo, all'autorità giudiziaria da parte dei soggetti indicati dalla lettera *b*) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – deve essere valutato alla luce delle modifiche apportate all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), punto 1.9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106. La novella, all'interno della lettera *m-ter*) del citato articolo 38, ha soppresso le parole « , anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste », privando così l'articolo 94, comma 4, lettera *c*) di portata normativa autonoma, considerato che i soggetti « indicati dalla lettera *b*) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 », in quanto sottoposti a misura di prevenzione, sono già destinatari dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 94, comma 3.

Vanno, inoltre, verificate le ricadute ai fini di un efficace screening antimafia della riduzione del termine (da 3 ad 1 anno), pure introdotta dal citato decreto legge n. 70 del 2011.

all'articolo 97, comma 2, sarebbe preferibile prevedere che la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero fosse rilasciata dal prefetto della provincia « dove ha inizio l'esecuzione » dei contratti e subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti recanti misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 77, anziché – come attualmente previsto dallo schema – dal prefetto della provincia « dove hanno esecuzione » i medesimi contratti e attività: ciò al fine di evitare incertezze e lungaggini nella individuazione della prefettura competente al rilascio della comunicazione antimafia nei confronti di soggetti aventi residenza o sede all'estero;

sottolineato, infine, che non è prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni raccolte nel codice, nonostante l'articolo 1, comma 3, lettera *l*), della legge delega preveda « l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con il decreto legislativo », con la conseguenza che, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, disposizioni di contenuto identico o comunque sovrapponibile esisterebbero sia nel codice e sia in altre fonti di legge, con effetti negativi sul piano della chiarezza e quindi certezza del diritto,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

1) valuti la Commissione di merito la conformità alla delega delle previsioni di cui all'articolo 2 (che eleva la pena della reclusione prevista per il reato di scambio elettorale politico-mafioso) e all'articolo 6 (che estende l'attenuante della collaborazione con la giustizia anche alle ipotesi di aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la sottrazione di risorse rilevanti) dello schema in esame;

2) si valuti la conformità con la norma di delega (che prevede che il sequestro «perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario»: articolo 1, comma 3, lettera *a*), n. 8.1) dell'articolo 34, comma 2, dello schema, ai sensi del quale il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario;

3) si valuti la conformità alle disposizioni di delega (articolo 1, comma 3, lettera *f*), n. 3.1) dell'articolo 62, comma 4, il quale prevede che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento (su quel bene), nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi, senza eccezzuare — come invece previsto dalla norma di delega — il caso in cui dall'estinzione dei diritti reali derivi un pregiudizio irreparabile;

4) si valuti la conformità alle disposizioni di delega (articolo 1, comma 3, lettera *f*), n. 3.3) dell'articolo 63, che prevede che, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima redatta dall'amministratore: il criterio di delega prevede un limite per la garanzia patrimoniale costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

5) si valuti la conformità alle disposizioni di delega (articolo 1, comma 3, lettera *f*), n. 3.2) dell'articolo 68, comma 6 (*recte*: comma 5), che prevede, per la presentazione delle domande di ammissione del credito un termine di decadenza di 90 giorni fissato dal giudice delegato anche prima della confisca e un termine di un anno dalla confisca definitiva in caso di ritardo incolpevole: infatti la citata norma

di delega stabilisce che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro devono, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva (salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole);

6) all'articolo 94, comma 4) lettera *c*) sarebbe opportuno precisare che l'omissione, salvo il giustificato motivo, della denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, rileva ai fini della deduzione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa nel caso in cui, nei confronti dei soggetti indicati dalla lettera *b*) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non sia stato avviato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste nel medesimo articolo 38 lettera *b*).

7) all'articolo 97, comma 2, sarebbe preferibile prevedere che la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero fosse rilasciata dal prefetto della provincia «dove ha inizio l'esecuzione» dei contratti e subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti recanti misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 77, anziché — come attualmente previsto dallo schema — dal prefetto della provincia «dove hanno esecuzione» i medesimi contratti e attività;

8) appare necessario, infine, per la chiarezza e la certezza del diritto, prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni recanti norme che vengono riprodotte nel codice in schema, oltre che, in generale, della normativa incompatibile con il codice stesso, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *l*), della legge delega.

ALLEGATO 2

**Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini
(Nuovo testo C. 4130, approvata dal Senato)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4130, approvata dal Senato, recante « Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione);

rilevato, con riferimento all'articolo 2 (che prevede l'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti penali in cui non sia stata esercitata l'azione penale) che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25, primo comma, della Costituzione) quando la legge, sia pure con effetto anche sui

processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, secondo la Corte, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice « naturale » – che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente (sentenza n. 56/1967; nello stesso le sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/2002);

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni (Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica ed abbinata, recante « Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni »;

premesso che:

la nautica da diporto non è menzionata tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma;

la principale finalità perseguita dalla proposta in esame (riduzione delle infrazioni del codice nautico e, quindi, degli incidenti in mare) ed il suo stesso contenuto, permettono tuttavia di ricondurre il testo alla materia « ordine pubblico e sicurezza », demandata alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. h), della Costituzione,

rilevato che:

l'articolo 3, comma 3, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un archivio nazionale delle unità da diporto;

una disciplina in materia di registrazione delle unità da diporto è recata dal titolo II, capo I, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

rilevato altresì che appare necessario formulare con maggiore dettaglio il principio direttivo di cui alla lettera a) della delega legislativa di cui all'articolo 4, comma 1, e che, al principio di cui alla lettera e) del medesimo comma, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla portata della disciplina speciale che si intende introdurre per i soggetti che svolgono l'attività di conduzione di unità da diporto a livello professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario definire con maggiore dettaglio il principio direttivo della delega legislativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a): in particolare, è necessario che la norma indichi al Governo i criteri da seguire per la individuazione delle norme di comportamento da prescrivere e delle sanzioni in caso di relativa inosservanza;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni in materia di archivio nazionale delle unità da diporto, contenute nell'articolo 3, comma 3, del testo in esame, con le disposizioni relative ai registri delle unità da diporto contenute nel titolo II, capo I, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in particolare evitando la multipli-

cazione delle forme di registrazione delle unità da diporto;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il principio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per chiarire meglio la portata della disciplina speciale che si intende introdurre per i soggetti che svolgono l'attività di conduzione di unità da diporto a livello professionale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dell'IdV</i>)	49
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).	
Audizione del dottor Francesco Menditto, giudice della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli, nonché di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane e dell'Associazione nazionale magistrati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Documento depositato dal procuratore nazionale antimafia il 6 luglio 2011</i>) .	50

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Atto n. 376.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 luglio 2011.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, presenta una nuova ulteriore proposta di parere (*vedi allegato 1*). Osserva quindi come la nuova ulteriore proposta di parere, oltre a sintetizzare i rilievi emersi nel corso delle audizioni, rappresenti anche il frutto del dialogo e della ricerca di posizioni condivise da parte del relatore, del Governo e dei colleghi dell'opposizione, con particolare riferimento all'onorevole Capano, alla quale va riconosciuto di avere collaborato in modo estremamente costruttivo. Ritiene che con le indicazioni fornite dalla Commissione il legislatore delegato potrà sicuramente migliorare e rendere più efficace il testo del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa

di parere (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 luglio 2011*) e avverte che oggi anche il gruppo dell'IdV ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Cinzia CAPANO (PD) ringrazia il relatore ed il Governo per la disponibilità al dialogo, ma esprime rammarico per il fatto che il confronto, pur avendo determinato il recepimento di alcuni importanti rilievi mossi dall'opposizione, non abbia tuttavia consentito una sintesi completa delle posizioni. Sottolinea, in particolare, come per il suo gruppo sia indispensabile che il criterio di cui all'articolo 54, comma 4, lettera *b*) della legge delega sia estensivamente interpretato nel senso di prevedere che i vari procedimenti speciali debbano essere ricondotti ad uno dei tre modelli in considerazione della natura della posizione giuridica tutelata, non essendo possibile altrimenti pervenire ad una effettiva ed efficace opera di razionalizzazione ed unificazione. Senza il recepimento di questo rilievo in particolare, che dovrebbe tradursi in una condizione, non ritiene possibile esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Federico PALOMBA (IdV) riconosce al relatore di avere svolto il proprio lavoro nel migliore modo possibile, tenuto conto dell'imprecisione della delega e dei gravi difetti strutturali dello schema di decreto legislativo, che non apporta alcuna semplificazione. Preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa presentata dal proprio gruppo.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) condividendo l'intervento dell'onorevole Capano, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere del gruppo del PD.

Nicola MOLTENI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, riconoscendo all'opposizione di avere collaborato in modo costruttivo.

Angela NAPOLI (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando peraltro come le deleghe legislative debbano essere varate con maggiore oculatezza.

Lorenzo RIA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova ulteriore proposta di parere del relatore. Avverte che, in caso di approvazione di quest'ultima, non saranno poste in votazione le proposte alternative di parere.

La Commissione approva la nuova ulteriore proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 luglio 2011.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, osserva come la redazione di un « codice antimafia » sia stato più volte sollecitata a causa della necessità di armonizzare e rendere più efficace la normativa in materia, resa sempre più complessa, soprattutto negli ultimi quindici anni, da interventi legislativi che si sono stratificati nel tempo. Dà quindi atto al Governo di avere richiesto ed ottenuto una delega legislative unanimemente condivisa, sottolineando di non volere assolutamente disconoscere la sostanziale bontà degli intendimenti in ordine al lavoro sin qui svolto.

Anche in questo caso, così come in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 376, evidenzia la necessità che le deleghe legislative siano maggiormente ragionate ed approfondite, ricordando come nella relazione abbia illustrato le criticità relative allo schema di decreto, pur riconoscendo le difficoltà insite nella redazione di un « codice antimafia » che, peraltro, con riferimento al provvedimento in esame, riterrebbe preferibile definire « testo unico ».

Fa presente che è in corso di predisposizione una proposta di parere, che sarà presentata in modo da consentire alla Commissione di esprimersi nei tempi stabiliti.

Tuttavia, anche alla luce delle audizioni, ritiene che le criticità e le incongruenze del testo siano talmente tante e importanti che, forse, al fine di disporre del tempo adeguato per identificare tutti i necessari correttivi e per realizzare un articolato realmente efficace, la soluzione più logica sarebbe quella di prorogare il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dubita che non sussistano i tempi per un'iniziativa legislativa volta a prorogare il termine di scadenza della delega.

Donatella FERRANTI (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento e, in particolare, sulle disposizioni di cui al Libro I che, a suo giudizio, dovrebbero essere totalmente riscritte. Di fronte ad un testo tanto approssimativo in una materia di fondamentale importanza, ritiene che il Governo avrebbe già dovuto assumere tutte le opportune iniziative per ottenere la proroga del termine di esercizio della delega. Sottolinea come, a suo giudizio, attualmente l'unica possibile soluzione sia quella di sopprimere le disposizioni sostanziali del Libro I e, apportando tutti i necessari correttivi, redigere un testo unico delle sole misure di prevenzione.

Enrico COSTA (PdL) ricorda come vi siano dei tempi per l'espressione del parere ai quali la Commissione è vincolata e

sottolinea come la Commissione debba mettersi nelle condizioni di rispettare tali termini, salvo che il Governo non assuma altre iniziative.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come il parere della Commissione non sia vincolante e come il Governo, pertanto, potrebbe procedere anche nel caso in cui la Commissione decidesse di non esprimere il parere. Ritiene, ciononostante, di estrema importanza che la Commissione fornisca il proprio contributo, esprimendo il parere entro il termine previsto.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, osserva come la redazione della proposta di parere, in corso di predisposizione, sia particolarmente complessa. Assicura in ogni caso che la proposta di parere sarà presentata al più presto e, comunque, in tempo utile per consentire alla Commissione di esprimere il parere entro il 2 agosto prossimo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).

Audizione del dottor Francesco Menditto, giudice della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli, nonché di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane e dell'Associazione nazionale magistrati.

(Svolgimento e conclusione).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha auditato informalmente il Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, prima che venisse disposta l'indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno. Ritiene che sia opportuno acquisire agli atti dell'indagine conoscitiva il documento depositato dal procuratore, del quale ne autorizza quindi la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Francesco MENDITTO, *giudice della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli*, l'avvocato Francesco DE MINICIS, *componente della giunta dell'Unione delle camere penali italiane* e l'avvocato Renzo INGHILLERI, *compo-*

nente della giunta dell'Unione delle camere penali italiane.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI (PD), Angela NAPOLI (FLpTP), Marilena SAMPERI (PD) e Cinzia CAPANO (PD)

Risponde ai quesiti posti il dottor Francesco MENDITTO, *giudice della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli.*

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Luca PALAMARA, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

visti i principi e criteri di delega di cui all'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

rilevato che:

il provvedimento in esame merita apprezzamento, costituendo il primo rilevante intervento volto a semplificare la moltitudine di riti processuali in materia civile;

l'articolo 54, comma 4, lettera c) della citata legge n. 69 del 2009, prevede, tra i principi di delega, la necessità di conservare le « disposizioni previste dalla legislazione speciale [...] finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile »; tale disposizione costituisce una direttiva suscettibile di una duplice lettura;

il legislatore delegato ha interpretato il criterio direttivo nel senso che debba essere mantenuta ogni disposizione processuale speciale, essendo questa per definizione destinata a produrre un effetto (processuale) non conseguibile con la normativa ordinaria; in tal modo lo schema di decreto legislativo conserva, nelle singole disposizioni, tutte le peculiarità processuali presenti nelle norme originarie; seguendo questa prima interpretazione, inevitabilmente si conservano tutte le peculiarità processuali, ma si percorre una

strada che affievolisce l'impatto del provvedimento sulla riduzione e semplificazione dei riti;

esiste, tuttavia una diversa possibile interpretazione, che questa Commissione ritiene preferibile, secondo la quale devono essere salvaguardate soltanto « le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali »; rivisitando lo schema di decreto legislativo alla luce di questa seconda interpretazione, si conserverebbero soltanto le disposizioni particolari che prevedono specifiche tutele sostanziali e, quindi, si potrebbe attribuire al provvedimento una maggiore capacità di impatto sotto il profilo della unificazione delle discipline processuali e, conseguentemente, un maggiore effetto di semplificazione;

la ricognizione delle disposizioni che « non prevedono effetti sostanziali speciali » può cominciare, ad esempio, delle disposizioni relative ai termini processuali: si pensi, in particolare, ai termini per l'opposizione alle sanzioni amministrative che lo schema non unifica (articolo 5, comma 6, e articolo 6, comma 3), ripetendo esattamente le previsioni originarie; ovvero ai termini di cui agli articoli 9, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 3; in funzione dell'obiettivo, enunciato nella relazione che accompagna lo schema di decreto delegato, di « razionalizzare e semplificare la normativa processuale presente nella legislazione speciale », anche questi termini possono essere unificati;

lo schema di decreto non prevede, inoltre, una disciplina uniforme della sospensione dell'atto impugnato; tale operazione non appare inibita dal criterio di delega sopra illustrato, giacché non entrano in gioco norme processuali che prevedono delle « tutele sostanziali speciali »: così interpretando il principio direttivo sarebbe quindi possibile unificare anche i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria;

in sostanza, il criterio di cui all'articolo 54, comma 4, lettera c) della legge di delega, ove interpretato nel senso che si debbano conservare le sole disposizioni processuali che prevedono tutele sostanziali speciali, rende doveroso, quali obiettivi minimi della semplificazione, ricondurre ad unità i termini per proporre i ricorsi introduttivi nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, sempre che, naturalmente, specifiche esigenze non richiedano la previsione di termini differenziati;

appare anche opportuno prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

il legislatore delegato, peraltro, sempre facendo salve le tutele sostanziali speciali, sembra potere andare ben oltre l'obiettivo minimo sopra indicato; a titolo meramente esemplificativo, potrebbe valutare l'opportunità di unificare o, quantomeno, di armonizzare le procedure in materia di espulsioni, protezione internazionale e trattamenti sanitari obbligatori (articoli 16, 17 e 18); analoghe considerazioni valgono per la materia elettorale (articoli 19, 20 e 21),

osservato che:

fra i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione ve ne sono taluni che contemplano un provvedimento non impugnabile (articoli 12, 13 e 16);

il criterio di delega di cui all'articolo 54, lettera c), tuttavia, prevede l'esten-

sione del « procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile [...], restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario »; non sembra consentita quindi alcuna variazione rispetto al modello codicistico, esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario, con la conseguenza che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile deve essere applicato integralmente, anche con riferimento al peculiare sistema di appello previsto dall'articolo 702-*quater*; ciò appare tanto più vero se si considera che l'articolo 3 dello schema di decreto, nel dettare « disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione », prevede che non trovino applicazione unicamente i commi 2 e 3 dell'articolo 702-*ter* c.p.c.;

ne deriva che l'articolo 702-*quater*, dettato per l'appello, dovrebbe trovare applicazione in tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, laddove consentito dalle regole in tema di competenza, dovendosi fare eccezione solamente nei casi in cui le disposizioni attualmente in vigore già prevedano la competenza in unico grado; d'altra parte, se si accede all'interpretazione dei principi di delega secondo la quale devono essere salvaguardate solo le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali, appare evidente come la non impugnabilità del provvedimento finale non rientri tra le disposizioni volte a prevedere una tutela sostanziale speciale;

tale conclusione si configura come il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di un maggiore garantismo e la contrapposta esigenza di semplificazione delle forme, tenuto conto del fatto che, come chiarisce la relazione del provvedimento in esame, il procedimento sommario di cognizione si caratterizza per la natura piena della cognizione anche in primo grado, non potendosi desumere dalla mera semplificazione delle forme la conseguenza della sommarietà della cognizione;

ritenuto che:

la legge delega stabilisce che i procedimenti in cui siano prevalenti « caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione » debbano essere ricondotti al rito del lavoro; quelli in cui siano prevalenti « caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa » debbano essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione; gli altri procedimenti, nei quali non emergano questi caratteri prevalenti, devono essere ricondotti al rito ordinario (articolo 54, comma 4, lettera *b*) della legge di delega);

non appare peraltro chiara la ragione che ha determinato il legislatore delegato a ricondurre taluni procedimenti ad uno piuttosto che ad un altro modello processuale; ad esempio, non è chiaro per quale ragione siano stati ricondotti al modello del rito del lavoro (invece che a quello del rito ordinario) i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali o quelli di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; analogo discorso vale per gli articoli 5 e 6, relativi rispettivamente alle controversie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e all'opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, destando perplessità la presenza dei prevalenti caratteri dell'officiosità dell'istruzione o della concentrazione processuale;

quanto ai procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, potrebbe sembrare che il legislatore delegato abbia ritenuto la sussistenza del criterio della semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa tutte le volte in cui il procedimento speciale sia un procedimento camerale; tuttavia, le predette caratteristiche non sono legate tanto al modello processuale, quanto piuttosto alla natura della controversia;

desta quindi perplessità l'individuazione della prevalenza dei caratteri della « semplificazione della trattazione o del-

l'istruzione della causa » in una serie di ipotesi che, pure, lo schema di decreto legislativo annovera fra i procedimenti regolati dal procedimento sommario di cognizione: e così, ad esempio, nell'ipotesi dell'articolo 17, relativo all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento o revoca dello status di rifugiato; per le azioni popolari previste dall'articolo 19 in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali e dall'articolo 20 in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo; per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico di notai o dei giornalisti, prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 24 dello schema o, ancora, per i procedimenti in materia di discriminazione di cui all'articolo 25;

ancora, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 29 della legge n. 794 del 1942 in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati per prestazioni giudiziarie, riconduce anche tale procedimento al rito sommario di cognizione; tuttavia, questo procedimento veloce e semplificato si segue, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza e della dottrina, solo quando oggetto della causa sia la mera determinazione degli onorari degli avvocati in base all'applicazione delle tariffe, e cioè quando effettivamente la particolare natura della controversia richieda una trattazione ed un'istruzione semplificata; il medesimo procedimento, invece, non può essere seguito quando la controversia riguardi la stessa prestazione professionale, ovvero i presupposti stessi del diritto al compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

relativamente alle cause di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, parrebbe più coerente con la natura istruttoria del relativo procedimento la riconduzione al rito sommario in luogo di quello ordinario;

parimenti, per le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge n. 218 del 1995, parrebbe più adeguata la riconduzione al rito sommario di cognizione, poiché la trattazione con il rito ordinario ha dei tempi che non tengono conto della rilevanza internazionale di queste cause e sono comparativamente molto più lunghi di quelli generalmente necessari per ottenere una pronuncia negli altri paesi;

lo schema dovrebbe anche tenere conto di quale sia la tipologia di giudice al quale debba essere assegnata ogni singola categoria di controversie, per verificare se sia corretto assegnare a quel giudice un dato modello processuale;

sotto questo profilo, emerge una criticità che riguarda il giudice di pace; varie norme impiegano infatti il modello del lavoro o il modello sommario per controversie di competenza del giudice di pace (articoli 5, 6, 7, 11, 16); tuttavia nel sistema del codice, il giudice di pace si limita ad applicare il modello ordinario, per di più in una forma semplificata; sarebbe quindi preferibile che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace fossero trattati con il rito ordinario,

rilevato infine che:

l'articolo 4 disciplina il mutamento del rito; il comma 2, tuttavia, richiede ulteriori approfondimenti perché sembra escludere il potere del giudice di mutare il rito oltre la prima udienza, sebbene la relativa eccezione sia stata formulata tempestivamente *in limine litis*; quel che va fatto alla prima udienza è la proposizione dell'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà ben essere pronunciata in seguito, non potendosi il relativo potere certo precludersi alla prima udienza; il comma 3, invece, non chiarisce se, nel processo riassunto, restino ferme o meno le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

quanto ai procedimenti riconducibili al rito del lavoro, nelle disposizioni che regolano le opposizioni ad ordinanza ingiunzione (articolo 5) a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (articolo 6) e per i provvedimenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 9) lo schema di decreto delegato prevede un subprocedimento incidentale che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, consente di pronunciare fuori udienza un decreto di sospensione, il quale diviene però inefficace se non confermato con ordinanza, entro la prima udienza successiva o, in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto; l'adozione della sospensione mediante decreto vincola pertanto il giudice a fissare la prima udienza, ovvero comunque un'apposita udienza per la convocazione della controparte, entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, a pena d'inefficacia del provvedimento adottato *inaudita altera parte*; questo sbarramento temporale, rimesso esclusivamente al potere d'impulso processuale del giudice rischia di disincentivare il magistrato dal rendere la sospensione *inaudita altera parte*; appare quindi preferibile una soluzione che svincoli l'efficacia del decreto di sospensione dal decorso termine perentorio di sessanta giorni, disponendo, peraltro, certamente alla prima udienza l'adozione della pronuncia di conferma, ed individuandosi perciò in tale successiva udienza il termine finale di efficacia del provvedimento *inaudita altera parte*;

nei procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice protezione dati personali, l'articolo 9, comma 7, riafferma che la sentenza che definisce il giudizio può prescrivere le misure necessarie; pure in deroga al divieto di cui all'articolo 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati; va segnalato come, rispetto all'articolo 152, comma 12, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto delegato manchi il richiamo alla possibilità esplicita

per il giudice di disporre il risarcimento del danno, peraltro non eliminabile in un giudizio che abbia ad oggetto la tutela piena di diritti fondamentali;

relativamente alle controversie agrarie, l'articolo 11, comma 1, stabilisce che esse sono regolate dal rito del lavoro, secondo la disciplina descritta dall'articolo 2; ciò significa che a tali controversie non si applicano le disposizioni che l'articolo 2 dichiara espressamente inapplicabili, sulla base del rilievo che, come espressamente afferma la relazione di accompagnamento, sono tipiche del rito lavoro per le controversie di lavoro; in questo modo, però, il lavoratore agrario ha tutele differenti e minori rispetto agli altri lavoratori: ad esempio, non opera per lui il sistema della rivalutazione automatica dei crediti di cui all'articolo 429, comma 3; ciò che appare irragionevole e suscita dubbi di incostituzionalità;

l'articolo 33, comma 18, apporta delle modifiche agli articoli 13 e 14 della legge n. 286 del 1998, modificando il procedimento di convalida dei provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione presso i centri d'identificazione ed espulsione; si ritiene opportuno che la disposizione sia integrata sotto due profili: prevedendo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento (che può prolungarsi fino a sei mesi); estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, della citata legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea (articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 30 del 2007), trattandosi, come affermato dalla Corte di cassazione, di una misura identica alla convalida dell'accompagnamento coattivo dei cittadini extraeuropei,

ed essendone espressamente prevista la convalida da parte del Tribunale in composizione monocratica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano unificati i termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, salvo che esigenze particolari non richiedano termini differenziati;

2) sia prevista la possibilità di appello *ex* articolo 704-*quater* del codice di procedura civile per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, dovendosi fare eccezione solamente nei casi in cui le disposizioni attualmente in vigore già prevedano la competenza in unico grado;

3) all'articolo 11, che regola le controversie agrarie, siano assicurate al lavoratore agrario le medesime tutele previste per gli altri lavoratori, con specifico riferimento all'applicazione dell'articolo 429, terzo comma, c.p.c.;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

b) valuti il Governo l'opportunità di unificare o, quantomeno, di armonizzare le procedure nelle materie regolate dagli articoli 16, 17 e 18 nonché nella materia di cui agli articoli 19, 20 e 21;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace siano trattati con il rito ordinario;

d) valuti il Governo l'opportunità di ricondurre al rito sommario, in luogo di quello ordinario, le controversie in mate-

ria di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, nonché le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge n. 218 del 1995;

e) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 4, in modo da chiarire che alla prima udienza debba essere proposta l'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà essere pronunciata in seguito;

f) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 4, chiarendo se, nel processo riassunto, restino ferme le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 5, comma 9, 6, comma 8 e 9, comma 5, sopprimendo l'inciso «e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto»;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 9, comma 7, che il giudice possa disporre il risarcimento del danno;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 12, che lo speciale procedimento ivi previsto non può essere seguito quando la controversia riguardi i presupposti stessi del diritto al compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, con la previsione dell'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento;

m) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, della legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'IDV

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

il testo presentato costituisce una mera riproposizione di riti esistenti, senza alcuna capacità semplificativa ma, anzi, produce un effetto largamente di confusione da una parte, di grave complicazione interpretativa dall'altra;

considerato che ciò dipende in gran parte dalla confusione dello stesso testo di delega, già denunciata da Italia dei Valori in sede di approvazione della pdl contro la quale espresse voto contrario, ritenendola un'enfatizzazione sconveniente quale « riforma del processo civile di cui non aveva la dignità;

ritenuto, in particolare; che il testo presenta gravi lacune in molti aspetti, tra i quali la mancata unificazione dei termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché dei termini per l'impugnazione e del procedimento per inibitoria, la mancata tutela dei lavoratori agrari alla pari degli altri

e la mancata previsione della possibilità di impugnazione avverso le pronunce nel procedimento ex articolo 704, (carenze già segnalate dal relatore, ma che rendono in approvabile il testo), l'assoluta mancanza di chiarezza tra tutela ordinaria, tutela sommaria e procedimenti camerale con riferimento alla proposizione delle domande, ai riti, al contraddittorio, ai gravami;

che queste ed altre gravi lacune (che sarebbe troppo lungo enumerare e che discendono dall'inadeguatezza della delega e dalla conseguente farraginosità della regolamentazione dei riti, di cui rimane una meta e scoordinata elencazione senza possibilità di ricostruzione della disciplina effettiva, nella confusione tra norme esistenti e disposizioni aggiunte col testo in esame), rendono non emendabile il testo, e quindi ne sconsigliano l'adozione;

per questi motivi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Palomba.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).

**DOCUMENTO DEPOSITATO DAL PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA IL 6 LUGLIO 2011**

1 – Il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: la legge n. 136 del 2010.

L'articolo 1 della legge 136/10 prevede la delega ad adottare, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (comma 1) realizzando (comma 2):

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa;

c) il coordinamento della normativa con le ulteriori disposizioni della legge e con la normativa da adottare sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge;

d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

Con specifico riferimento alla normativa in materia di misure di prevenzione, la delega prevede la ricognizione, l'armonizzazione della disciplina vigente, nonché l'aggiornamento e modifica secondo numerosi principi e criteri direttivi (comma 3).

Innanzitutto, un forte elemento di ambiguità è rappresentato proprio dalla denominazione della legge delega, etichettata come « codice » nonostante la presenza di molteplici elementi di affinità con la fattispecie del testo unico.

Il termine, sebbene utilizzabile secondo diverse accezioni, dovrebbe in linea di principio essere riferito sempre ad interventi normativi che segnino una rottura culturale o un'innovazione. Innovazione che nella normativa in esame non apparirebbe così evidente, dal momento che prevalente è più che altro l'intenzione di garantire una riorganizzazione formale della materia.

2 – Lo schema di decreto legislativo: il metodo seguito nella redazione.

Il Governo ha demandato la redazione del testo del decreto agli Uffici del Ministero della Giustizia. Sono state convocate delle riunioni, cui hanno partecipato rappresentanti degli uffici legislativi dei ministeri interessati, dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati, un magistrato della Dna e nell’ultima riunione, risalente al 26 gennaio 2011, anche i titolari delle principali Procure distrettuali antimafia, i quali non hanno potuto che prendere atto della scelta di redigere un codice parzialmente riepilogativo (sempre sul versante processuale e sostanziale) del materiale normativo vigente, senza modifiche innovative e senza abrogare le norme richiamate dalle normative sottoposte a ricognizione (ad es. articolo 416-*bis* c.p.). Non si conoscono eventuali suggerimenti e proposte, anche perché dopo di allora non è stata convocata più alcuna riunione. Il timore di una crisi politica e di elezioni anticipate aveva consigliato di accelerare i lavori preparatori, completamente avocati dai Ministeri competenti (Giustizia, Interno, Economia eccetera).

Nel corso delle riunioni l’ufficio che dirigo, a più riprese, ha ribadito di non avere alcun interesse a figurare, peraltro in maniera parziale ed incompleta, tra i « Soggetti » di un codice antimafia, in cui fosse mancata un’analitica indicazione di tutti gli organismi che operano nel settore antimafia (Commissione centrale di protezione, CASGO, Servizi centrali, Segnalazione operazioni sospette, etc.). Ma la posizione iniziale dei redattori non è cambiata.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 9 giugno è stato approvato, diffuso e pubblicizzato uno schema di decreto costituito da 132 articoli.

Lo schema di decreto (composto di 131 articoli, con alcune modifiche al testo del 9 giugno) e i documenti di accompagnamento sono stati trasmessi alle Camere in data 15 giugno 2011; sono divenuti consultabili sui siti web della Camera e del Senato soltanto dal 21 giugno u.sc..

3 – L’esigenza e la difficoltà di un sistematico intervento legislativo per un’efficace azione di contrasto alle organizzazioni criminali ed i limiti di carattere generale dello schema di decreto in questione.

Nei trent’anni trascorsi dall’approvazione della legge Rognoni-La Torre (n. 646 del 1982) si registrano plurimi interventi legislativi, non di rado approssimativi e frettolosi (oltre che emergenziali), che hanno richiesto una costante attività della giurisprudenza diretta a colmare vuoti normativi e a tentare di rendere coerente il sistema.

Al fine di un’efficace azione di contrasto alle organizzazioni criminali nel rispetto delle garanzie, in effetti, non è più procrastinabile l’approvazione di un testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (più volte proposto ma mai realizzato), diretto a rendere coerente la normativa in questo delicato settore in una prospettiva di *risistemazione* del diritto penale sostanziale e proces-

suale nonché della pluralità degli interventi che hanno interessato il procedimento di prevenzione, che rappresenta una particolarità del sistema italiano nel panorama internazionale.

Il codice antimafia, insomma, dovrebbe, secondo l'intenzione di chi in questi anni l'ha proposto, completare, riorganizzare e potenziare la legislazione antimafia.

L'operazione di riordino e potenziamento della legislazione antimafia, come già anticipato, è stata resa difficile dalla complessità e disorganicità delle disposizioni vigenti presenti in vari testi, oltre che nel codice penale e nel codice di procedura penale, in leggi complementari e specificamente nel settore delle misure di prevenzione, che presenta anche nei testi vigenti veri e propri refusi legislativi, come ad esempio: l'articolo 2-ter, comma 13, legge 575/65 laddove parla di sentenza e non di decreto che dispone la confisca o l'articolo 104-bis disp. att. c.p.p. che parla di sequestro di società e non di quote sociali.

Proprio perciò, deve, in primo luogo, darsi atto dell'impegno profuso e dell'adeguatezza di molte soluzioni adottate nello schema di decreto nonostante alcuni limiti derivanti dalla delega.

Ma in un'ottica propositiva che tende a individuare le criticità e a offrire le soluzioni possibili, si possono preliminarmente individuare alcuni limiti di carattere generale, che si riflettono sull'intera opera realizzata.

Il primo limite emerge dalla scelta, non condivisa dal mio ufficio, di non procedere, nonostante la dizione della legge delega, alla stesura di un vero e proprio codice antimafia, esaustivo dell'intera materia penale (sostanziale e processuale), delle misure di prevenzione e delle varie leggi speciali. La mera verifica del contenuto complessivo del testo evidenzia la presenza di 10 articoli nel Libro I *La criminalità organizzata di tipo mafioso*, 80 articoli nel Libro II *Le misure di prevenzione*, 19 articoli nel Libro III, *Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, 12 articoli nel Libro IV su Procuratore nazionale antimafia NA, DIA e Agenzia Nazionale.

Un codice antimafia con 10 norme in materia penale (sostanziale e processuale) non può certo definirsi tale, sarebbe più rispondente alla realtà presentarlo, correttamente, come un codice delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia.

Un secondo limite discende dal fatto che la relazione illustrativa non è così ampia ed esaustiva da consentire di comprendere talune scelte e, soprattutto, di attribuire un possibile significato:

ad alcuni rilevanti interventi, quale – ad esempio – l'introduzione di una nuova misura patrimoniale (amministrazione giudiziaria dei beni personali) non prevista dalla delega;

ad alcune omissioni, come in tema di videoconferenza ed esecuzione all'estero del sequestro in materia di prevenzione, assenza di abrogazioni e di norme transitorie idonee eccetera;

ad alcune scelte che sembrano in evidente eccesso di delega, quale l'entità delle garanzie patrimoniali dei creditori in buona fede (previsto nella legge delega nella misura del 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento, limite non richiamato nello schema).

Un terzo limite deriva dall'evidente accelerazione finale dei lavori che non ha giovato alla completezza e precisione dello schema di decreto.

Prima le modifiche apportate al testo diffuso il 23 maggio, poi quelle inserite dopo il Consiglio dei ministri del 9 giugno (con riduzione degli articoli annunciati in precedenza e con numerose *cancellature* presenti sul documento trasmesso alle Camere (confronta articoli 119 e 120 presenti nel testo del 9 giugno e in quello del 15 giugno, ma qui cancellati, con modifica della numerazione successiva) evidenziano:

una relazione illustrativa che da un sommario esame sembra non completata (ad esempio a pagina 15 della relazione si legge un brano in cui era stato lasciato in bianco uno spazio poi non riempito nel testo licenziato: ... *all'articolo 89: le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della medesima legge 646/82 in tema di verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso o sottoposti a misure di prevenzione; in relazione a tali disposizioni è stato necessario precisare all'art che rimane vigente il disposto delle norme in questione per quanto riguarda le ulteriori fattispecie criminose*).

mancato coordinamento tra le disposizioni introdotte, non aggiornate al testo modificato e trasmesso alle Camere (Ad esempio l'articolo 54 (Gestione dei beni confiscati) al comma 1 prevede *1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 54, nonché sulla base....* Evidente il refuso in quanto il richiamo «in quanto applicabile all'articolo 54» (non potendo riferirsi a tale articolo, atteso che è inserito proprio nell'articolo 54) si vuole riferire all'articolo 50 (Gestione dei beni sequestrati); tale soluzione si desume dall'esame del testo trasmesso dalla Presidenza del consiglio il 23 maggio ove l'attuale articolo 54 corrispondeva all'articolo 60 (Gestione dei beni confiscati) che testualmente richiama *in quanto applicabile* correttamente l'articolo 54 di quel testo);

ripetizioni (Articolo 18, u.c. 8): Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

(Articolo 20, comma 1): 1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.)

norme incomplete (Articolo 131 (*Entrata in vigore*) 1. Le disposizioni dei Capi I, II, III e IV del Libro III entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 109, comma 1,

errori (ad esempio, all'articolo 64 dopo il comma 2 segue il comma 4).

imprecisioni, che rischiano di compromettere i procedimenti in corso. Come, a titolo di esempio alcune disposizioni sull'Agenzia nazionale, di cui non sempre sembra siano chiare le competenze, a pagina 4 della relazione illustrativa, nel descrivere la portata dell'intervento del decreto-legge 4/10, convertito dalla legge 50/10, costitutivo dell'Agenzia nazionale, si legge: *L'Agenzia sostituisce l'amministratore giudiziario nelle procedure di prevenzione patrimoniali e nei procedimenti penali in relazione ai quali è possibile applicare la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, anche se solo dopo l'emanazione del provvedimento di primo grado. Nella fase precedente l'Agenzia avrà il compito di coadiuvare l'autorità giudiziaria e l'amministratore giudiziario nella gestione dei predetti beni.*

L'Agenzia avrà pertanto l'incarico di amministrare e custodire tutti i predetti beni, incluse le aziende, dalla pronuncia di primo grado fino alla confisca definitiva.

Evidente il rifiuto, atteso che, sulla base del testo citato (decreto-legge 92/10, convertito dalla legge 50/10) l'Agenzia nazionale interviene:

a) nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., *anche* nel caso di applicazione dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 306/92, convertito dalla L. 356/92, dopo la conclusione dell'udienza preliminare.

b) nel corso del procedimento di prevenzione dopo la confisca definitiva.

Pertanto:

da un lato rientrano nella competenza dell'Agenzia solo parte dei beni sequestrati ai sensi dell'articolo 12-sexies;

dall'altro vi rientrano anche i beni sequestrati in un procedimento relativo ai medesimi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., ma ai sensi di disposizioni diverse dall'articolo 12-sexies.

omissioni, che si riflettono sulla natura e l'efficacia dei procedimenti. Solo a titolo di esempio si possono sottolineare alcune gravi dimenticanze in tema di procedimento di prevenzione, come la mancanza di norme di rinvio con riferimento alla competenza del Tribunale.

Un quarto grave limite è rappresentato dal tempo disponibile per modificare il testo.

Reso il parere dalle commissioni competenti delle Camere, da formulare entro il 15 agosto, il decreto (con le eventuali correzioni) deve essere approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Presidenza della Repubblica entro il 18 agosto, 20 giorni prima della scadenza per l'emanazione (7 settembre).

Se le commissioni parlamentari utilizzeranno tutto il tempo loro disponibile (decorso il quale, comunque, si può deliberare) al Governo rimarranno solo 2 giorni per eventualmente recepire le modifiche proposte.

Comunque, pur in presenza dei limiti evidenziati e delle concrete difficoltà esistenti occorre concentrare gli sforzi per approvare un testo che consenta di conseguire nella più ampia misura possibile le finalità della legge delega.

In ogni caso è necessaria una grande attenzione per evitare di adottare soluzioni che potrebbero incidere negativamente sull'operatività degli strumenti di contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso oggi utilizzati, potendo risultare tardivi gli interventi correttivi che il Governo potrà emanare nei tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (Articolo 1, comma 5, legge 136/10).

4 – Il Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso (articoli da 1 a 10)

Il Libro I, *La criminalità organizzata di tipo mafioso* (articoli da 1 a 10), contiene i tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza). Raccoglie, inoltre, le disposizioni prima contenute nelle leggi speciali (decreto-legge 306/92 e legge 55/90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni).

4.1 – L'assenza di principi e criteri direttivi in materia penale.

Nella relazione del Governo al disegno di legge si esplicitava l'esigenza di riordinare, razionalizzare e integrare l'intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia.... la redazione di un testo unico, che dovrebbe..... esaurire in sé tutta la disciplina della materia (al fine di) riordinare e innovare la normativa antimafia, ivi compresa quella già contenuta all'interno del codice penale e del codice di procedura penale.... frutto di una copiosa e frammentaria produzione legislativa, stratificatasi nel corso degli anni in numerosi provvedimenti ... (e al fine di) introdurre nuove disposizioni che consentano di rafforzare e rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto della criminalità organizzata.

Nel corso della (breve) discussione parlamentare si era evidenziato che, diversamente dai propositi contenuti nella relazione, dal testo del disegno di legge emergeva una diversa linea di intervento tra procedimento penale e di prevenzione, non essendo previsti principi e criteri direttivi nella materia penale.

Residua solo un potere di armonizzazione delle disposizioni della legislazione italiana a quelle dell'Unione Europea.

L'impostazione della legge delega non è stata modificata nel corso della brevissima discussione parlamentare, prevedendo oggi la legge 136/10 l'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento sia per il procedimento di prevenzione che per quello penale (articolo 1,

comma 2), laddove i principi e criteri direttivi relativi alle modifiche da introdurre sono riferiti esclusivamente alla disciplina delle misure di prevenzione (articolo 1, comma 3).

Per tradurre in pratica l'obiettivo esplicitato nella relazione al disegno di legge, di redigere un testo unico contenente l'intera normativa di contrasto alle mafie, sarebbe stato necessario precisare principi e criteri direttivi anche per la normativa penale antimafia (si pensi, ad esempio, alla necessità di coordinare in modo innovativo la materia dei sequestri di prevenzione e penale).

Il limite della legge delega si è tradotto con evidenza nella stesura del Libro I che contiene poche norme penali (sostanziali e di procedura) provenienti in parte dal codice penale e in parte da leggi speciali.

La scelta è illustrata nella relazione: il Libro I *contiene soltanto le norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso, sia perciò che concerne il diritto sostanziale che per quanto riguarda la normativa processuale....., con esclusione di tutte quelle disposizioni ritenute compiutamente e inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistematica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme* (Relazione illustrativa allo schema di decreto, pagina 1)

La soluzione adottata, come si vedrà nell'esame delle disposizioni, comporta notevoli problemi interpretativi per le norme sostanziali, estrapolate dal contesto codicistico di riferimento, e per le norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in plurime disposizioni (articoli 7 e 8 del codice, articolo 12-*sexies* decreto-legge 306/92 convertito in legge 356/92).

Va sottolineato che nello schema di decreto non si è ritenuto procedere all'adeguamento della legislazione penale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

Le disposizioni del Libro I dovrebbero limitarsi, secondo l'obiettivo esplicitato nella relazione illustrativa, a riprodurre alcune disposizioni vigenti in materia di normativa penale antimafia.

La scelta fa sorgere subito delle perplessità.

Solo un'opera una ricognizione esaustiva consente di coordinare le disposizioni creando un corpus unico coerente, tendenzialmente in grado di risolvere tutte le problematiche evitando problemi interpretativi.

Quando, invece, si estrapolano alcune norme da una legge organica o dal codice ovvero si *frammentano* disposizioni vigenti possono prodursi effetti non facilmente prevedibili.

I primi quattro articoli *I delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso* riproducono:

l'articolo 1, la fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso (articolo 416-*bis* c.p., ad eccezione del comma 7 che viene inserito nell'articolo 7 del codice),

l'articolo 2, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* c.p.),

l'articolo 3, l'applicazione delle misure di sicurezza (articolo 417 c.p.),

l'articolo 4, il delitto di assistenza alla criminalità organizzata (articolo 418 c.p.).

L'articolo 2 (scambio elettorale politico-mafioso), pur riproducendo la fattispecie vigente (articolo 416-ter), prevede l'applicabilità della pena stabilita all'articolo 1, comma 2, per i promotori dell'associazione (reclusione da 9 a 14 anni), laddove l'articolo 416-ter richiama la pena stabilita dall'articolo 416 comma 1, corrispondente all'articolo 1 comma 1 del codice (reclusione da 7 a 12 anni).

In evidente violazione di delega, dunque, si prevede una pena maggiore per il reato di scambio elettorale politico mafioso.

Sono riprodotte le *circostanze aggravanti e attenuanti per i reati connessi ad attività mafiose*:

l'articolo 5, procede la ricognizione delle aggravanti di mafia (articolo 7, decreto-legge 152/91 convertito in legge 203/91; articolo 7, comma 4, decreto-legge 419/91 convertito in legge 172/92 relativamente al solo articolo 416-bis c.p),

l'articolo 6, ripercorre le diminuenti di mafia (articolo 8 decreto-legge 152/91 convertito in legge 203/91).

Si disciplina la *Confisca* con l'articolo 7, che riproduce la confisca obbligatoria per i condannati di fattispecie mafiosa (articolo 416-bis, comma 7) e all'articolo 8 (che si esaminerà a breve) ipotesi particolari di confisca.

Infine, *Le indagini per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso*, al di là della definizione, si limitano a ripercorrere solo due norme vigenti:

l'articolo 9, riproduce la disciplina delle intercettazioni preventive di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 306/92 convertito in legge 356/92.

l'articolo 10, *estrapola* la normativa speciale in tema di controlli, ispezioni e perquisizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 55/90 con riferimento all'articolo 416-bis e alle aggravanti di mafia. Di conseguenza l'articolo 127 del codice modifica il citato articolo 27 legge 55/10.

4.2 – L'articolo 8: Ipotesi particolari di confisca. Gli effetti negativi.

L'articolo 8 (di cui vi è solo un fugace richiamo nella relazione) ripercorre testualmente la confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 306/92, convertito in legge 356/92 e dunque il relativo sequestro (preventivo ex articolo 321, comma 2, c.p.p, evidentemente riferibile anche all'articolo 8).

Con un'originale tecnica legislativa si *estrapolano* dal testo dell'articolo 12-sexies legge 356/92 l'articolo 416-bis (previsto al primo comma) e l'aggravante dell'articolo 7 legge 152/91 convertito in 203/91 (testualmente riprodotta nel comma due) – disposizioni oggi ripro-

dotte rispettivamente negli articoli 1 e 5 del codice – e si formula un'ulteriore ipotesi *particolare di confisca* ripercorrendo testualmente i presupposti del citato art 12-*sexies* legge 356/92.

Contestualmente si operano gli opportuni coordinamenti con gli articoli 120 (in tema di competenza dell'Agenzia nazionale) e 125 del codice (eliminazione di ogni riferimento all'articolo 416-*bis* c.p. e all'aggravante di mafia nei commi 1 e 2 dell'articolo 12-*sexies* legge 356/92).

Emergono, ancora una volta, il limite dell'intervento della legge delega e la scelta operata nello schema di decreto. Solo una contestuale rivisitazione di tutti gli strumenti penali di aggressione ai patrimoni delle mafie (unitamente agli istituti patrimoniali di prevenzione) avrebbe consentito di evitare possibili effetti negativi in una materia estremamente delicata.

L'opera di ricognizione, coordinamento e armonizzazione, deve produrre effetti positivi e non creare problemi interpretativi che possono sorgere proprio dalla scelta di *estrapolare* fattispecie, con ulteriore *frammentazione* delle misure patrimoniali antimafia, con una scelta che contrasta con la direzione di semplificazione e unificazione (della parte relativa all'amministrazione) seguita in questi anni, da ultimo con la legge 94/09 che opportunamente estendeva le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati in sede di prevenzione al corrispondente sequestro penale ex articolo 12-*sexies* legge 356/92.

L'intervento del codice sembra ignorare che nel sistema delle misure patrimoniali antimafia il carattere unificante è oggi costituito dall'oggetto, rappresentato dai beni sottratti *alla criminalità organizzata*.

È attribuita, infatti, all'Agenzia nazionale una specifica competenza (secondo le diverse modalità di intervento previste in base allo stato di avanzamento del procedimento, di prevenzione e penale) rispetto ai beni sequestrati e confiscati:

a) nel corso del procedimento di prevenzione;

b) nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., *anche* nel caso di applicazione dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 306/92, convertito dalla legge 356/92. Vale a dire:

1) ai sensi dell'articolo 12-*sexies* legge 356/92, per delitti elencati in tale norma e previsti anche dall'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p.: Articoli 416-*bis* c.p., 416 c.p., sesto comma, c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., 600 c.p., 601, c.p., 602 c.p., 630 c.p., delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell'articolo 7 della legge 203 del 1991).

L'articolo 12-*sexies* legge 356/92 elenca, peraltro, anche numerosi delitti non compresi nell'articolo 51 comma 3-*bis* cpp, per i quali i relativi sequestri non sono riferibili alla *criminalità organizzata* e non interviene l'Agenzia nazionale.

2) ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., anche per delitti compresi nell'articolo 51 comma 3-*bis* c.p. ma non inclusi nell'articoli 12-*sexies* legge 356/92. Non è consentito, infatti, il sequestro ex articolo 12-*sexies* legge 356/92 per due delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p: articolo 291-*quater* decreto del Presidente della Repubblica 43/73 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) e articolo 260 D.lvo 152/06 (Traffico illecito di rifiuti).

Lo schema di decreto invece di lasciare inalterato il quadro normativo (complesso e articolato, per quanto si vedrà oltre) opera una ulteriore frammentazione che, pur se la formula dell'articolo 8 ripercorre testualmente l'articolo 12-*sexies* legge 347/92, rischia di creare seri problemi interpretativi.

Una prima questione si pone con riferimento all'individuazione delle norme in materia di amministrazione e gestione dei beni, nulla essendo previsto per (il sequestro e) la confisca ex articolo 8, a differenza dell'articolo 12-*sexies* legge 356/92 che, al comma 4-*bis* (introdotto dalla legge 94/09), richiama le disposizioni della legge 575/65. Sul punto, d'altra parte, diverse sono le conclusioni nell'esaminare i delitti richiamati dall'8: *a)* delitto di associazioni di tipo mafioso ovvero *b)* delitti con l'aggravante di mafia:

a) nel caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 8 con riferimento al delitto di cui all'articolo 1 (Associazioni di tipo mafioso), l'articolo 128 comma 1 – secondo cui il riferimento all'articolo 416-*bis* nelle disposizioni previgenti corrisponde all'articolo 1 del codice – consente di sostenere che trovi comunque applicazione il comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* legge 356/92 che prevede l'operatività delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati della legge 575/65 anche per i sequestri adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p., tra cui è compreso l'articolo 416-*bis*;

b) per il sequestro adottato ai sensi dell'articolo 8 con riferimento ai delitti aggravati dall'articolo 5 comma 1 (agevolazione e modalità mafiosa), non vi è – però – alcuna norma di coordinamento che consenta di utilizzare il vigente testo dell'articolo 12-*sexies* legge 356/92 ove questi delitti aggravati sono invece oggi compresi.

L'assenza di interventi sullo schema predisposto rischia di causare rilevanti problemi applicativi.

Occorre, in ogni caso, prevedere testualmente quali norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione sono applicabili al sequestro e alla confisca ex articolo 12-*sexies* legge 356/92 ed ex articolo 8 del codice. Il richiamo contenuto all'articolo 12-*sexies*, comma 4-*bis*, legge 356/92 alla normativa della legge 575/65 (*articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575*) non può risolversi attraverso la disposizione di coordinamento dell'articolo 128, comma 3, del codice che prevede farsi riferimento alle corrispondenti disposizioni (Dalla data di cui al comma 1, i

richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto) infatti: da un lato l'opera di ricognizione delle citate norme della legge 575/65 corrispondenti a quelle del codice è particolarmente complessa per l'ampiezza dell'intervento, dall'altro vi sono norme (ad esempio in materia di tutela dei terzi) non presenti nell'attuale normativa. Emerge, ancora una volta, il limite dell'intervento contenuto nella delega e la scelta non appagante dello schema di decreto delegato. Solo un esempio: l'articolo 2-*nonies* legge 575/65 (richiamato dall'articolo 12-*sexies* comma 4-*bis*, perciò applicabile al sequestro di cui all'articolo 8 relativo al delitto di associazione mafiosa) prevede che *i beni confiscati sono devoluti allo Stato*, laddove la corrispondente norma del codice (articolo 55) prevede *A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, fatta salva la tutela dei terzi disciplinata dal titolo IV del presente decreto*. La differenza tra le due norme è sostanziale: se si ritiene interamente applicabile la nuova disposizione il giudice penale dovrà operare in modo corrispondente a quanto previsto in tema di prevenzione; se si limita il richiamo solo alla parte corrispondente testuale si deve concludere per l'assenza di tutela dei terzi, con evidenti profili di illegittimità costituzionale.

4.3 – La mancata abrogazione delle norme inserite nel codice.

Con una scelta non spiegata nella relazione illustrativa lo schema di decreto non opera alcuna abrogazione, ivi compresa quella delle disposizioni penali inserite negli articoli da 1 a 10, limitandosi a prevedere all'articolo 128 comma 1 che dalla data di entrata in vigore del decreto i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del codice.

Non sembra che la scelta sia determinata da limiti della delega, atteso che anche per la materia delle misure di prevenzione in cui vi è un'apposita disposizione (articolo 1, comma 3, lettera *l*) legge 136/10) si adopera una tecnica analoga.

Nel documento *Analisi tecnico-normativa* – premesso allo schema di decreto – si fa riferimento all'abrogazione implicita di numerose disposizioni tra cui quelle inserite nei primi articoli del codice.

La scelta, oltre a non essere condivisibile, fa emergere, ancora una, volta il limite dell'intervento che, riproducendo (e non innovando) alcune (e non tutte) disposizioni in materia penale antimafia si rischia di creare problemi interpretativi non facilmente prevedibili.

Nel novero dei c.d. delitti di « criminalità organizzata » si collocano, *in primis*, quelli indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p.: è su tale ultima norma, poi, che generalmente il Legislatore interviene quando si tratta di inserire un « nuovo » delitto di criminalità organizzata (in ultimo, è stato aggiunto il riferimento al delitto in materia di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 decreto legislativo n. 152/2006).

Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 *cit.*, infatti, varie norme fanno rinvio per l'applicazione di norme processuali (es. competenza del giudice: articolo 328 c.p.p.) o di altra natura (es. applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* O.P.) in materia di criminalità organizzata.

Pertanto, ci si sarebbe aspettato che un codice di leggi antimafia partisse proprio dall'articolo 51 comma 3-*bis*. Lo schema di decreto in esame prende invece le mosse dai « soli » articoli del codice penale (articoli 416-*bis* ss) e da quelli comunque aggravati dalla « finalità mafiosa », tralasciando tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p. La conseguenza più evidente è una « stratificazione » normativa con la creazione di una ulteriore « specie » di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel nuovo codice con la contestuale permanenza di quelli « originari » applicabili ad una più ampia platea di reati (vedi oltre con particolare riferimento agli articoli 9 e 10 T.U.).

Nel nuovo decreto legislativo si rileva, in particolare:

1) la mancanza della indicazione, per ogni articolo, delle corrispondenti norme di riferimento;

2) la mancanza di espresse abrogazioni, con particolare riferimento agli articoli del codice penale « interessati » dall'intervento legislativo (articoli 416-*bis*, 416-*ter*, 417, 418) nonché alle leggi n.1423/1956 e n. 575/1965 (in materia di misure di prevenzione), disposizioni che sono comunque da ritenersi di fatto, implicitamente quanto parzialmente, abrogate sulla base anche di quanto disposto dall'articolo 130 (Disposizioni di coordinamento) che prevede:

« 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del presente decreto.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto ».

I rinvii sopra indicati, oltre a rendere ancor più necessaria l'indicazione, per ogni articolo, delle corrispondenti norme di riferimento, appaiono anche complicare la concreta applicazione delle disposizioni in esame.

Ad esempio, nel momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di un soggetto per il delitto di associazione di tipo mafioso, la corretta norma di riferimento è quella prevista dall'articolo 1 T.U. ma non è da escludere — mancando una espresa

abrogazione – che possa continuarsi a fare riferimento all'articolo 416-*bis* c.p. Alla fine, in barba alla semplificazione si finiranno per contestare entrambi i titoli di reato.

Discorso più o meno analogo vale anche per il Casellario Giudiziale, cosa si dovrà iscrivere?

Si tratta di una situazione più o meno analoga a quella già esistente per quanto concerne le intercettazioni – più avanti specificate – previste dagli articoli 16, legge n. 646/1982 e 25-*ter* decreto-legge n. 306/92: tali forme di intercettazione sono da ritenersi indubbiamente di tipo preventivo (specie per i presupposti e le finalità in base alle quali possono essere disposte, per l'utilizzabilità degli elementi acquisiti e per la destinazione delle registrazioni) e, come tali, pertanto, si ritiene debbano considerarsi abrogate per effetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 decreto-legge n. 374/2001 (che ha, fra l'altro, sostituito l'articolo 226 disp. att. c.p.p. relativo, appunto, alle intercettazioni preventive): le disposizioni di cui ai citati articolo 16 e 25-*ter*, invece sono « indicate » come vigenti in vari testi e « rivivono » negli articoli 88 e 9 del T.U. in esame (confronta oltre);

3) la mancanza di interventi integrativi/modificativi su disposizioni che vengono, di fatto, modificate, con la conseguenza di determinare una ulteriore stratificazione normativa a seguito della quale alcuni « nuovi » istituti vanno a costituire una « specie » rispetto a quelli da cui originano (i quali ultimi rimangono in vigore per talune ipotesi di delitto) e, pertanto, ad essi si affiancano: in definitiva, quindi, un medesimo istituto (es. controllo e ispezione dei mezzi di trasporto) sarà disciplinato da diverse disposizioni a seconda del delitto di riferimento (in materia di stupefacenti dal T.U.L.P.S.; in materia di associazioni mafiose dal nuovo articolo 10 codice antimafia; in materia di riciclaggio dall'articolo 27 legge n. 55/90).

Ad esempio:

l'articolo 10 T.U. in materia di controlli e di perquisizioni va a costituire una specie rispetto agli articoli 27 legge n. 55/90 (che opera con riferimento ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* c.p. ed a quelli commessi in relazione ad esso nonché agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) e 25-*bis* decreto-legge n. 306/92 (che opera con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p. ed a quelli commessi per finalità di terrorismo): entrambe tali disposizioni rimarrebbero in vigore limitatamente a tutti i delitti ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 1 T.U. e di quelli aggravati *ex* articolo 5 T.U. (questi ultimi citati nell'articolo 10 T.U.);

l'articolo 8 T.U. che prevede particolari ipotesi di confisca per i delitti di cui all'articolo 1 nuovo codice o aggravati *ex* articolo 5 stesso codice e che costituisce una « specie » rispetto all'articolo 12-*sexies* decreto-legge n. 306/92 che resta, invece, in vigore per tutti gli altri delitti in esso contemplati nonché per quelli in materia di terrorismo;

l'articolo 128 T.U. il quale pur modificando l'articolo 23-*bis* legge n. 646/1982 non interviene sul medesimo articolo con riferimento alla citazione dell'articolo 416-*bis* c.p., il quale ultimo, per

quanto anche in precedenza esposto, non si ritiene debba più porsi come punto di riferimento in quanto « sostituito » dall'articolo 1 T.U.

Un discorso a parte deve essere effettuato con riferimento alle operazioni di intercettazione (articoli 9 e 88 T.U., rispettivamente titolati *Intercettazioni preventive* e *Intercettazioni telefoniche*).

Le disposizioni in questione sostanzialmente riproducono gli articoli 25-ter decreto-legge n. 306/92 (per quanto concerne l'articolo 9 T.U.) e 16, legge n. 646/82 (per quanto attiene l'articolo 88 T.U.).

Come già in precedenza accennato, a seguito di quanto disposto dal comma 2 (« 2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive ») dell'articolo 5 decreto-legge n. 374/2001, si ritiene debbano ritenersi abrogate le citate disposizioni (articoli 25-ter decreto-legge 306/92 e 16 legge n.646/82).

Le intercettazioni preventive sono, ora, disciplinate dall'articolo 226 Disp. Att. c.p.p., come sostituito dall'articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 374/2001 cit.

Le nuove disposizioni previste da T.U., pertanto, appaiono determinare una discrasia con la disciplina vigente. In particolare, l'articolo 9 T.U. che, fra l'altro, « apre » con « *Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271...* ».

Con l'articolo 9 T.U. il citato articolo 226 Disp. Att. c.p.p. viene parzialmente « abrogato » con riferimento al solo delitto di associazione di tipo mafioso o altro delitto aggravato da finalità mafiose mentre resta in vigore per quanto concerne gli ulteriori (rispetto a quelli ora indicati) delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. (es. 600, 601 eccetera) nonché per quelli di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 c.p.p..

Fra l'altro, il testo dell'articolo 25-ter decreto-legge n. 306/92 – sostanzialmente riprodotto nell'articolo 9 T.U. – operava con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. e non – come invece dispone l'articolo 9 T.U. – soltanto per quelli di cui all'articolo 1 o aggravati ex articolo 5 T.U.

Situazione sostanzialmente analoga per quanto concerne l'articolo 88 T.U., per la quale l'unica diversità si rileva con riferimento alla finalità delle operazioni tecniche: controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione disposte dall'A.G. non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione; analogo, invece, il regime degli elementi acquisiti (utilizzabili solo per la prosecuzione delle indagini e privi di ogni valore ai fini processuali) e delle registrazioni (destinate alla distruzione).

In conclusione, parrebbe opportuna una maggiore armonizzazione delle citate disposizioni in materia di intercettazioni preventive anche con l'articolo 226 Disp. att. c.p.p.;

4) la mancanza di una serie di disposizioni contenute nel c.p.p. e relative alla criminalità organizzata (es. in materia di competenza distrettuale del pm e del Giudice: articolo 51 comma 3-bis e 328; di

contrasti tra pm: articoli 54-ter e 54-quater; di notificazioni: articolo 148 ss con riferimento all'articolo 17 comma 6 decreto-legge n. 144/2005; di inversione dell'onere della prova: articolo 190-bis; di criteri di scelta delle misure cautelari: articolo 275; di intercettazioni anche ambientali per la ricerca del latitante: articolo 295; di proroga dei termini di durata delle indagini: articolo 406; di esclusione del cosiddetto patteggiamento: articolo 444; di rogatorie: articoli 724 e 727; di particolari modalità di svolgimento del dibattimento: 145-bis disp. att. per le aule di udienza protette, 146-bis e 147-bis disp. att. per la videoconferenza); Come è noto la legislazione antimafia ha creato una sorta di doppio binario che andrebbe preso tutto in blocco e riportato nel codice sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale.

5) la soltanto parziale «raccolta» delle norme attinenti la Direzione nazionale antimafia (sono riportati gli attuali att. 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis, 110-ter Ord. Giud. negli articoli 112 ss T.U.) mentre non si rinvencono quelle concernenti le attribuzioni e le competenze del PNA/della DNA (es. articolo 371-bis c.p., articolo 70 comma 6 Ord. Giud. nonché quelle in materia di gratuito patrocinio, di operazioni sospette, di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione nonché di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis O.P., di operazioni sottocopertura, della facoltà di effettuazione dei colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-bis O.P.) di carattere processuale e/o amministrativo.

Fra l'altro, alcune delle norme riportate nel T.U. risultano di natura più «ordinamentale» (es. articoli 112, 113 e 114) che processuale o amministrativa.

Inoltre nell'articolo 113 del presente schema di decreto legislativo manca anche l'adeguamento, per il Procuratore nazionale antimafia, al nuovo ordinamento giudiziario (PNA ancora indicato con la vecchia denominazione di magistrato di cassazione mentre ora corrispondente alla 5^a valutazione); mentre i sostituti sono correttamente indicati come magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità (ex magistrati di appello);

6) assenza di disposizioni (o di rinvio alle norme esistenti) in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, sia con riferimento alle misure di protezione che ai benefici penitenziari: in diverse norme in materia di collaboratori e testimoni (in specie: articolo 9, 11, 16-nonies decreto-legge n. 8/1991; decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 161) viene fatto riferimento ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. fra i quali si colloca anche quello di cui all'articolo 416-bis c.p.;

7) la mancanza di disposizioni in materia di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis O.P. (in specie: articoli 4-bis e 41-bis);

8) la mancanza di ogni riferimento ai colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-bis O.P. (finalizzati all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata);

9) la mancanza di ogni riferimento in materia di criminalità organizzata transnazionale di cui alla legge n. 146/2006.

10) La recente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli accessi ai cantieri, la rescissione dei contratti pubblici di appalto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denuncia di estorsione, i delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la modifica delle norme sugli agenti sottocopertura, i ritardati arresti e sequestri, le competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, la legge antiracket e anti usura, la legge in favore delle vittime di mafia, i delitti corrispondenti alle attività criminali tipiche delle associazioni di tipo mafioso. In conclusione sarebbe stato più utile una sorta di testo unico che raccogliesse tutta la legislazione antimafia con indicazione delle norme di riferimento, senza ulteriori problemi di applicazione e di interpretazione.

11) Infine si sperava, cosa impossibile con i limiti invalicabili della legge delega, che si potesse ulteriormente perfezionare e completare la legislazione antimafia con nuovi strumenti legislativi che agevolassero un'attività di bonifica della pubblica amministrazione e dei circuiti imprenditoriali. Le indagini recenti sempre di più pongono in luce che il consenso elettorale ed il rapporto imprenditore-politico-mafioso sono alla base di « comitati d'affari », di « cricche », di un sistema criminale integrato e articolato. Oltre al settore dell'edilizia pubblica, negli ultimi anni, il raggio d'azione si è esteso. Dalle energie alternative alla grande distribuzione, dalla sanità privata ad alta tecnologia allo smaltimento dei rifiuti. E tutto si fonda su accordi, compromessi, privilegi e complicità che uniscono imprenditori spregiudicati, liberi professionisti a libro paga, amministratori corrotti, politici votati ad una « raccolta del consenso » a qualsiasi costo, senza regole. Gli alti burocrati e i politici gestiscono il flusso della spesa pubblica e le autorizzazioni amministrative; gli imprenditori si occupano dell'accesso al mercato; i mafiosi riciclano capitali e mettono a disposizione, quando serve, la violenza, l'intimidazione o la corruzione di volta in volta necessarie per rimuovere gli ostacoli che intralciano il loro sistema di potere. Ecco perché nell'ambito di una concreta strategia di contrasto gli operatori di giustizia chiedono a gran voce norme che consentano di perseguire l'autoriciclaggio, il voto di scambio elettorale-mafioso con altre utilità oltre al denaro, condotte di assistenza agli associati mafiosi che meglio sanzionino le più moderne forme di collusione o di agevolazione, la tempestiva conoscenza da parte dell'ufficio del Procuratore nazionale antimafia degli atti d'indagine delle direzioni distrettuali antimafia, nonché delle rogatorie anche in materia di procedimenti di prevenzione o di provvedimenti di sequestro o di confisca da eseguire all'estero, l'inserimento nel reato del *12-quinquies* (trasferimento fraudolento di valori) anche della condotta di elusione dei provvedimenti di sequestro e confisca penali e non solo, secondo l'attuale previsione, delle misure di prevenzione antimafia, l'aumento del termine di 180 giorni per i collaboratori di giustizia di maggior rilievo criminale, tanto per citare alcuni esempi...

4.4 – Conclusioni.

Un sommario esame del Libro I del codice evidenzia i limiti che sono stati descritti, in parte derivanti dalla mancanza di principi e criteri direttivi in materia penale, dall'altra dalla scelta di rinunciare all'obiettivo fissato con la delega di una completa ricognizione della normativa *compresa quella già contenuta all'interno del codice penale e del codice di procedura penale*.

Sono inserite nel codice solo alcune disposizioni, con i rischi interpretativi indicati, senza che sia conseguito alcun concreto risultato in materia di razionalizzazione dei testi, rimanendo invariate numerose disposizioni in materia penale antimafia inserite altrove (a partire dal codice penale e dal codice di procedura penale).

Non vi è stato alcun intervento, possibile sulla base della delega, in materia di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

5 – Il Libro II. Disposizioni ricognitive e innovative.

Col Libro II è esercitata la delega relativa alle misure di prevenzione che, come si è detto, ha natura ricognitiva e innovativa sulla base di principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega.

Il libro II, dando organicità alla delega, si compone di cinque distinti titoli:

Le misure di prevenzione personali;

Le misure di prevenzione patrimoniali;

L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali;

Effetti, sanzioni e disposizioni finali.

6 – Il Libro II, titolo I: le misure di prevenzione personali (articoli da 11 a 25).

6. 1 – Le misure di prevenzione applicate dal Questore.

Gli articoli 11, 12 e 13 del codice operano una ricognizione e armonizzazione delle misure di prevenzione applicabili dal Questore (avviso orale e foglio di via obbligatorio) individuando i relativi destinatari.

Non essendo consentite innovazioni, per assenza di previsione di principi e criteri direttivi, si tratta della mera riformulazione e riorganizzazione delle disposizioni presenti negli articoli 1, 2 e 3 della legge 1423/56, con estrapolazione delle norme sanzionatorie inserite nell'apposito titolo V.

Sarebbe opportuna un'interpretazione dei presupposti necessari per l'avviso orale coordinata con i principi costituzionali espungendo dal testo (articolo 13, comma, ricognitivo dell'articolo 4 comma 1 legge 1423/56) il termine *sospetto* (sostituendolo, ad esempio, con *indizio*), in conformità alla giurisprudenza amministrativa secondo cui il provvedimento deve essere fondato su specifici e oggettivi elemento di fatto; pur non essendo richieste prove compiute della commissione di reati, sono sufficienti elementi di fatto, tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti i presupposti della misura di prevenzione, in caso di persistenza delle condotte segnalate.

6.2 – Le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria

L'esistenza di una pluralità di soggetti titolari del potere di proposta, dovrebbe fare riflettere, in particolare per le proposte patrimoniali che fanno riferimento generalmente a indagini penali, che il dominus dell'azione non può che essere il Procuratore distrettuale della Repubblica.

Lo schema di decreto evita di prendere posizione e si limita ad esercitare la delega attraverso una mera riformulazione del citato articolo 23 prevedendo all'articolo 126 che la comunicazione dell'inizio del procedimento per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* c.p. o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (oggi articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 309/90) vada data al PM (non territorialmente competente ma) presso il capoluogo del distretto dove dimora la persona (DDA). La disposizione sostanzialmente inutile in quanto l'esercizio dell'azione penale per i citati reati appartiene al Procuratore del capoluogo del distretto ai sensi dell'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p., titolare anche dell'azione di prevenzione. È noto, infatti, che nel caso di pericolosità manifestata ai sensi di tali disposizioni la competenza dell'organo proponente e del giudice si radica sulla base del luogo ove opera l'associazione che, dunque, coincide con quella del PM (e del giudice) in sede penale.

Lo schema di decreto opera all'articolo 14 una completa ricognizione delle categorie soggettive dei possibili destinatari (1).

(1) *a*) indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 1 (categoria prevista dall'originario articolo 1 della legge 575/65);

b) soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (categorie inserite nell'articolo 1 della legge 575/65 dal decreto-legge 92/08 convertito in legge 125/08 e dalla 94/09);

c) soggetti di cui all'articolo 11 (categorie previste dall'articolo 1 della legge 1423/56):
-coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
-coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
-coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

La portata dell'intervento, sostanzialmente ricognitivo, consente di ritenere applicabili tutti i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di pericolosità, di attualità della pericolosità, di indizio rilevante e di elementi di fatto utilizzabili nel giudizio di prevenzione, di autonomia del giudizio di prevenzione, di giudicato *rebus sic stantibus*, etc.

L'articolo 14 ripercorre le vigenti disposizioni, compresa quella relativa agli *indiziati* di numerosi delitti (lettera *b*) aggiunta recentemente (decreto-legge 92/08 convertito nella legge 125/08) alla *storica* categoria di indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso della legge 575/65.

6.3 – Tipologia delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione sono previste dagli articoli 16 e 18 attraverso un'apparente mera ricognizione delle disposizioni vigenti (rispettivamente, articolo 3 e articolo 5 della legge 1423/56).

d) coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale (categoria prevista dall'articolo 18 della legge 152/75);

e) coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un'attività analoga a quella precedente (categoria prevista dall'articolo 18 della legge 152/75);

f) coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza (categoria prevista dall'articolo 18 della legge 152/75);

g) coloro che, fuori dei casi indicati nelle lettere *d*), *e*) e *f*), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera *d*) (categoria prevista dall'articolo 18 della legge 152/75);

h) istigatori, mandanti e finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati (categoria prevista dall'articolo 18 della legge 152/75);

i) persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (categoria prevista dall'articolo 7 della stessa legge 401/89).

Non sono ricompresi i soggetti previsti dall'articolo 18, comma 4, legge 152/75 e succ. mod. che possono ritenersi possibili destinatarie della misura personale: *persone fisiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali*. Si è ritenuto, evidentemente, che tale ipotesi si riferisca all'applicazione delle sole misure patrimoniali (prevista all'articolo 26, comma 2), pur richiamando la norma sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

Con un'evidente graduazione le misure di prevenzione applicabili, per un periodo compreso tra uno e cinque anni, è, fra l'altro, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, misura principale che comporta una particolare vigilanza da parte dell'autorità e l'imposizione delle prescrizioni previste dall'articolo 18.

Nello schema di decreto, però, non si procede al coordinamento delle prescrizioni con i principi costituzionali, doveroso oltre che consentito nell'ambito dell'opera di armonizzazione.

Si continua a utilizzare il termine *sospetto* (di vivere col provento di reati – articolo 18 comma 3 – ovvero di non darvi ragione – articolo 18, comma 4) – che dovrebbe essere espunto da una normativa pienamente giurisdizionalizzata, perciò necessariamente rispondente ai principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Appare sconcertante nel 2011 adoperare un termine, quale *sospetto*, incompatibile con la valutazione giurisdizionale e che consentirà di alimentare quelle tesi, retaggio dell'originaria natura di polizia delle misure di prevenzione, secondo cui questa materia è fondata sulla cultura del sospetto. Deve ribadirsi che il giudice della prevenzione opera un giudizio sulla base di elementi sintomatici o rivelatori di tale pericolosità, ovviamente precedenti rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili (2) dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 192 c.p.p. (3). In tal senso è la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (4).

6.4 – L'Assenza di condizioni di procedibilità (avviso orale).

Modificando la disciplina vigente si esclude, in ogni caso, la necessità della previa notifica dell'avviso orale, prima richiesta (secondo l'interpretazione della giurisprudenza) solo nell'ipotesi di cui all'articolo 1, n. 3), legge 1423/56 (articolo 11, lettera *c*), del codice), dando unità e coerenza alla disciplina.

6.5 – La competenza dell'organo proponente, il coordinamento investigativo.

L'articolo 15 ripercorre la disciplina vigente dell'organo proponente, dando organicità a disposizioni disorganiche, particolarmente

(2) In tal senso la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 23 giugno 1956, n. 2; sent. 23 marzo 1964 n. 23; sent. 21 maggio 1975 n. 113) e della Cassazione (Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorgeri).

(3) S.C. sent. nn. 27655/07, 47764/08; SSU 13426/10 Cagnazzo.

(4) Confronta sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno, punto 37: *Inoltre, la Corte osserva che le giurisdizioni italiane non potevano basarsi su semplici sospetti: esse dovevano stabilire e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti e nulla nel fascicolo fa pensare che abbiano valutato in modo arbitrario gli elementi che sono stati a loro sottoposti.*

dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 92/08 convertito con legge 125/08 che avevano anche richiesto correzioni apportate con la legge 94/09.

Competenti a proporre le misure personali (5) sono:

il Procuratore nazionale antimafia, per persone dimoranti nell'intero territorio nazionale;

il Direttore della Direzione investigativa antimafia, per persone dimoranti nell'intero territorio nazionale;

il Questore, per persone dimoranti nella provincia in cui il Questore esercita le proprie funzioni;

il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto (Procuratore distrettuale), per le persone che ivi dimorano, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11 (categorie oggi previste dall'articolo 1 della legge 1423/56, c.d. pericolosi comuni) che dimorano in circondari diversi dal capoluogo del distretto;

il Procuratore della Repubblica del circondario, per le persone che ivi dimorano ricomprese nel citato articolo 11.

La pluralità di organi proponenti ha reso attuale, con sempre maggiore frequenza, il difetto di coordinamento investigativo, che incide sull'efficacia delle misure. La facoltà da parte di ciascun titolare di proporre la misura comporta dispiego di energie investigative, in particolare nel settore patrimoniale, potendo ciascun organo operare indipendentemente dall'altro. Non è rara l'ipotesi in cui al Tribunale pervengono proposte da diversi organi nei confronti del medesimo soggetto, oggetto di minute e attente indagini anche patrimoniali.

L'articolo 91, con un'opera ricognitiva dell'articolo 34 della legge 55/90, conferma l'istituzione di registri delle misure di prevenzione presso ogni procura ed ogni tribunale competente e i previsti obblighi di comunicazione a Procuratore della Repubblica competente da parte degli altri titolari della proposta.

È noto che la disposizione vigente è stata di recente modificata (legge 94/09) al fine di *facilitare il coordinamento* tra le diverse autorità proponenti per rendere più incisiva l'azione ed evitare le dispersioni di risorse. Si è previsto, pertanto, l'obbligo d'immediata comunicazione da parte del Questore e del direttore della DIA al Procuratore Distrettuale *dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali e patrimoniali nonché della proposta da presentare al Tribunale competente.*

La formulazione della norma consente un'interpretazione secondo cui la comunicazione va trasmessa fin dal momento in cui tali organi iniziano l'attività investigativa.

In ogni caso andrebbe esplicitato il potere di coordinamento in capo al Procuratore Distrettuale prevedendo che all'esito delle citate comunicazioni tale organo *se opportuno provvede al coordinamento.*

(5) Per una lettura delle norme sulla competenza, sul concetto di dimora e sull'eccezione di incompetenza, confronta Tribunale Napoli, decreto n. 27/11/A del 22.12.10/8.2.11, citato.

6.6 – La competenza del giudice.

La competenza per l'applicazione delle misure di prevenzione, pur dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, è attribuita al tribunale in composizione collegiale.

Precisa l'articolo 4 comma 2 della legge 1423/56 che la competenza appartiene al tribunale capoluogo di provincia (che può ricomprendere più circondari).

Non sembra rinvenirsi nel codice alcuna norma sulla competenza del Tribunale. In più norme si richiamano il Tribunale ovvero il Tribunale competente all'applicazione della misura senza mai specificarlo, addirittura nell'articolo 22 si attribuisce la competenza alle autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di residenza *al tribunale competente ai sensi dell'articolo 15*, pur se in tale articolo non vi è riferimento all'attribuzione della competenza di un Tribunale.

Se corretta questa lettura la lacuna va colmata per evitare gravissime incertezze applicative.

6.7 Il procedimento.

La legge delega in tema di procedimento fissa due criteri: il diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio; l'audizione dell'interessato o dei testimoni mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p..

L'articolo 17, comma 1, prevede la facoltà di chiedere la celebrazione di una udienza pubblica, già prevista all'esito della declaratoria di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2010 n. 93, emessa all'esito di tre sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo (6).

La norma sulla videoconferenza, opportunamente prevista nella delega (pur se a tale conclusione poteva pervenirsi in via interpretativa dopo che la legge 94/09 ha aggiunto all'articolo 41-*bis* dell'Ord. Pen. il comma 2-*septies* (7)) non si rinviene nello schema di decreto.

Pur in assenza di criteri e principi direttivi si apportano notevoli modifiche al procedimento, anche ignorando i delicati problemi esaminati dalla giurisprudenza che ha progressivamente ampliato le garanzie dell'interessato in presenza di misure che incidono in modo rilevante sulla libertà personale, conformemente alle disposizioni della CEDU e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (8).

Da un lato appaiono evidenti le carenze sulla possibile integrazione della disciplina del procedimento per renderlo compatibile con il diritto di difesa, dall'altro vi sono soluzioni non condivisibili.

(6) 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza, 8 luglio 2008, Pierre, gennaio 2010, Bongiorno.

(7) Articolo 41, comma 2-*septies*, Ord. Pen: « *Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271* »

(8) Confronta, ad esempio, la motivazione della sentenza 5.1.10, Bongiorno, cit.

Manca un richiamo all'applicabilità di norme previste per altri procedimenti che consente oggi, attraverso il riferimento dell'articolo 4, comma 6, legge 1423/56 alle norme del rito dell'esecuzione (9), di colmare le evidenti lacune della disciplina (egualmente presenti nello scarno articolo 17).

Gravissime le conseguenze di ordine pratico derivanti da tale omissione, ad esempio in tema di poteri istruttori del Tribunale, oggi desunti dall'applicazione dell'articolo 665 comma 5 c.p.p. (acquisizione d'informazioni, documenti, prove in contraddittorio).

La lacuna va necessariamente colmata per l'evidente incertezza che ne seguirebbe, non potendosi utilizzare le più articolate disposizioni sul dibattimento penale (finalizzate all'accertamento della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio) ed essendo non agevole il richiamo delle norme in materia di applicazione di misura di sicurezza (prevista espressamente, come oggi, per il procedimento d'appello).

Omesso il riferimento alle norme applicabili, l'articolo 17 ripercorre la scarna disciplina dell'articolo 4 legge 1423/56 prevedendo inoltre la fissazione dell'udienza da parte del presidente del Collegio (e non del Tribunale o della sezione eventualmente costituita) da notificarsi 10 giorni prima dell'udienza anche al difensore nominato anche d'ufficio (come avviene oggi) con facoltà di presentare memorie cinque giorni prima e la necessaria presenza di PM e difensore (esattamente come avviene oggi)

La partecipazione dell'interessato è espressamente disciplinata, prevedendosi la traduzione solo nel caso di detenzione nella circoscrizione del giudice (negli altri casi procederà all'audizione il Magistrato di Sorveglianza).

Peraltro, la giurisprudenza più attenta ritiene che nel procedimento di prevenzione debba essere assicurata la comparizione personale del proposto, detenuto fuori del circondario del tribunale procedente, che avanzi richiesta in tal senso:

nel caso di richiesta di essere sentito, provvede il magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il tribunale ritenga di disporre la traduzione per proprie esigenze;

se, invece, il proposto chiede di partecipare all'udienza, ne va garantita la presenza, in applicazione analogica del procedimento di riesame delle misure cautelari, al fine di evitare possibili censure d'illegittimità costituzionale, sia con riferimento al principio di eguaglianza, sia con riguardo all'inviolabilità del diritto di difesa (10).

Nulla di particolare va segnalato sulle impugnazioni, essendo riprodotte le disposizioni previgenti, se non una mera ripetizione contenuta negli articoli 18 comma 8 e 20 comma 1 (11).

(9) Operato attraverso il rinvio, contenuto nel sesto comma agli articoli 636 e 637 del codice abrogato e, quindi, agli articoli 678 e 666 del codice di procedura penale in vigore (Cass., Sez. I, 18 marzo 1997 n. 2242, ric. Dell'Arte; Sez. V, 25 ottobre 1993 n. 3311, ric. Ascione e altri, sent. N.36779/03).

(10) S.C. sent. n. 2531/96

(11) Articolo 18, u.c. 8: *Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.*

6.9 – Alcune osservazioni.

Si è più volte evidenziata la *timidezza* dello schema di decreto nel tentativo di ricondurre la normativa nell'ambito di testi rispondenti ai principi della Costituzione e della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Emerge, ancora, dalla lettura del complesso delle norme una non divisibile totale equiparazione tra le diverse figure di pericolosità delineate.

Nell'evoluzione della disciplina delle misure di prevenzione si è sempre avuta chiara la distinzione tra legge antimafia (c.d. pericolosità qualificata) e legge 1423/56 (c.d. pericolosità semplice).

Pur quando disposizioni di varia natura hanno previsto l'applicabilità della legge 575/65 ad altre tipologie di pericolosità, si è sempre avuta chiara un'ontologica differenza per le persone pericolose perché indiziate di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, per la diversa natura dell'accertamento della pericolosità (derivante dall'appartenenza all'associazione) e della sua attualità (12).

Lo schema di decreto prevede una totale assimilazione tra gli indiziati di mafia e le altre categorie soggettive (misura applicabile ed effetti), modificando l'attuale quadro normativo che tiene conto della *maggiore* pericolosità degli indiziati di mafia.

La diversa natura della pericolosità richiederebbe una disciplina più incisiva per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso.

Per tali soggetti, invece, non è neanche previsto come effetto automatico l'obbligo di soggiorno che costituisce una misura di prevenzione che discende proprio dal maggior grado di pericolosità della persona da cui deriva la necessità di adottare un'ulteriore misura che consente (attraverso la limitazione alla libertà del soggetto), un più penetrante controllo da parte degli organi della pubblica sicurezza.

La scelta del legislatore delegato contrasta, in tale punto, anche con l'interpretazione secondo cui è prevista per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso in aggiunta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale quella dell'obbligo di soggiorno (13); conclusione che discende anche dal dato testuale

Articolo 20, comma 1: *1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.*

(12) Si afferma generalmente una *presunzione di perdurante pericolosità* con la precisazione, da parte della giurisprudenza più attenta, che *essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio* (S.C sez. 1, 9 febbraio 1989, Nicoletti, Sez. 1, 26 aprile 1995, Guzzino, recentemente sent. n. 34150/06 cit).

In altre sentenze si legge che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività (sentenze nn. 950/99, 114/05, 499/09).

(13) A seguito delle modifiche della legge 125/08 l'obbligo di soggiorno (e la cauzione) andavano imposti obbligatoriamente anche ad altre categorie soggettive equiparate agli indiziati di mafia. Per tali categoria la *forzatura* di tali leggi opportunamente è limitata attraverso il ritorno alla facoltatività dell'obbligo di soggiorno

dell'articolo 2, comma 1, della legge 575/65 che prevede la possibilità di proporre *le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno*.

Altra conseguenza dell'equiparazione di tutte le diverse pericolosità è l'applicabilità anche agli indiziati di mafia del divieto di soggiorno, ipotesi esclusa dal testo vigente della legge 575/65 per le note ragioni sugli effetti negativi derivanti dalla previgente disciplina.

7 – Il Libro II, titolo II: le misure di prevenzione patrimoniali (articoli da 26 a 44).

7.1. – Premessa, i destinatari.

Il libro II disciplina le misure di prevenzione patrimoniali per le quali la delega fissa numerosi principi e criteri direttivi, in larga parte meramente ricognitivi delle disposizioni vigenti.

L'importanza del tema avrebbe richiesto un'adeguata illustrazione che, però, manca nella scarsa relazione introduttiva.

Nel testo si rilevano interventi significativi, mentre altri sono omessi; numerose le imprecisioni.

L'articolo 26 opera l'assimilazione tra destinatari di misure personali e patrimoniali.

Tutti i destinatari delle misure personali indicati nell'articolo 14 possano essere oggetto anche di misure patrimoniali,

- con l'aggiunta delle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;

- con la precisazione, per le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 401/89, che la misura di prevenzione patrimoniale può essere applicata solo ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa delle citate manifestazioni sportive.

Oltre a operare una ricognizione di quanto oggi previsto si aggiungono tra i destinatari anche *coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica* (previsti dal combinato disposto dell'articolo 14 lettera c) e 11 lettera c), oggi (soggetti di cui all'articolo 1, n. 3, legge 1423/56) esclusi dall'applicabilità delle misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 19 legge 152/75. Non si comprende se si tratti di una scelta legislativa in applicazione dei principi della delega che consentono di

definire in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (14), o di un mero errore di stesura della norma.

Sembra più verosimile quest'ultima ipotesi.

Inoltre va segnalato che dalla lettura del testo (articoli 14,15, 26 e 27) la titolarità del potere di proposta per le misure di prevenzione nei confronti delle «*persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 legge 401/89 (violenza sportiva)*» sembra sia attribuita alla Procura distrettuale e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona come per i soggetti previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera c) (ex articolo 19 legge 152/75). La possibilità di applicare la misura di prevenzione nei confronti di tali soggetti è stata introdotta dalla legge 4 aprile 2007 n.41 che ha inserito nel corpo della legge 401/89 l'articolo 7-ter nel quale è prevista anche la possibilità di applicare la confisca «*relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare in qualsiasi modo le attività di chi prende parte attiva ai fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive*».

L'attribuzione della titolarità di proposta al procuratore distrettuale per tali casi non trova giustificazione né pratica né giuridica, oltre all'inopportuno ulteriore aumento delle competenze distrettuali, la natura della misura e tipologia dei destinatari impone che sia il Procuratore territorialmente competente a valutare e formulare la proposta di prevenzione considerata la sua maggiore conoscenza dei soggetti potenzialmente destinatari poiché dimorano nel suo territorio.

In ogni caso, sia l'inserimento di nuove categorie di destinatari di misure patrimoniali sia l'ampliamento della competenza distrettuale in materia di prevenzione sembrano fuori dalla delega legislativa.

Un errore di stesura si rileva agli articoli 15 comma 2 e 27 comma 2 con riferimento al P.M. di udienza che nei casi indicati non può che essere quello presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona e solo nei casi di udienza di prevenzione antimafia può esser consentita anche la partecipazione di quest'ultimo al posto del P.M. distrettuale.

7.2 – La competenza dell'organo proponente, il coordinamento investigativo, le indagini patrimoniali.

Meramente ricognitive sono, in attuazione della delega, le disposizioni dell'articolo 27, sui titolari della proposta (oggi articolo 2 legge 575/65), da individuarsi sempre sulla base della residenza della persona:

il Direttore della Direzione investigativa antimafia, per persone dimoranti nell'intero territorio nazionale;

il Questore, per persone dimoranti nella provincia in cui il Questore esercita le proprie funzioni;

(14) Articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5), legge 136/10.

il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto (Procuratore distrettuale), per le persone che ivi dimorano, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11 (categorie oggi previste dall'articolo 1 della legge 1423/56, c.d. pericolosi comuni) che dimorano in circondari diversi dal capoluogo del distretto;

il Procuratore delle Repubblica del circondario, per le persone che ivi dimorano ricomprese nel citato articolo 11.

Quanto detto in tema di misure personali (15) sul necessario coordinamento investigativo tra gli organi proponenti assume maggiore rilevanza, essendo quanto mai necessario evitare diversi *filoni* investigativi che rischiano non solo di disperdere risorse ma anche di creare reciproche interferenze e una meno agevole decisione del Tribunale, costretto a esaminare diverse proposte semmai con esiti e richieste diverse.

Va, necessariamente, integrato l'articolo 91, prevedendo il coordinamento del Procuratore distrettuale (con riferimento alle sue competenze) che, essendo anche il titolare dell'azione penale, è in condizione di meglio organizzare l'attività investigativa, tenendo anche conto dello stato, delle necessità e delle emergenze del procedimento penale. Va tenuto conto dell'esigenza del coordinamento del Procuratore nazionale antimafia nel caso di indagini personali o patrimoniali avviate sulle medesime persone fisiche o giuridiche in distretti diversi del territorio nazionale.

7.3 – L'applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali.

L'ultima tesi, che sembra assumere assoluta prevalenza, può così riassumersi in presenza dei relativi presupposti (di cui all'articolo 2-ter, commi 2 e 3) possono applicarsi le misure patrimoniali (sequestro e confisca), anche indipendentemente dall'applicazione della misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto (16), facendovi rientrare, dunque anche le ipotesi:

di non applicabilità della misura personale, pur in presenza di una pericolosità già accertata (come affermato talvolta dalla giurisprudenza) o di una pericolosità (esistente ma) mai in precedenza accertata e non più attuale all'atto della confisca, indipendentemente dal fatto che la mancanza di attualità sia sopravvenuta nel corso del procedimento ovvero preesista alla proposta (articolo 2-bis, comma 6-bis, primo inciso);

di cessazione naturale o per revoca ex nunc della misura di prevenzione personale (sempre articolo 2-bis, comma 6-bis, primo inciso).

(15) Confronta par. 6.2.5.

(16) Questa sembra essere la posizione, espressa in motivazione, da S.C., sez. VI, M24.2.11, Meluzio.

Le misure di prevenzione patrimoniali divengono strumento di ablazione in favore dello Stato dei beni frutto dell'attività illecita della persona pericolosa, pur se non può farsi luogo alla misura di prevenzione personale (o questa è cessata), sempre che i presupposti della misura personale –pericolosità del soggetto (anche se non più attuale)- e di quella patrimoniale (commi 2 e 3 dell'articolo 2-ter) siano accertati.

Il sistema, dunque, conserva una sua intrinseca coerenza perseguendo l'obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti, peraltro da un ampliato numero di soggetti pericolosi, non attraverso il ribaltamento del nesso di accessorietà tra misura personale e patrimoniale (perché occorre sempre un accertamento giudiziale, eventualmente incidentale, della pericolosità del titolare del bene), ma facendo venire meno tale nesso perché non è più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale che può mancare per carenza non della pericolosità ma di un suo ulteriore presupposto (residenza all'estero, morte, cessazione dell'attualità della pericolosità, cessazione della misura).

7.4 – La disciplina contenuta nella legge delega e lo schema di decreto delegato.

In tale contesto, ancora in corso di assimilazione ed elaborazione dottrina e giurisprudenziale, la legge 136/10 ha posto alcuni principi e criteri direttivi idonei per un'adeguata sistemazione della materia.

L'articolo 1, comma 3, lettera a) nn. 3) e 4) richiama integralmente (sostituendo solo un impreciso *approvate ad applicate*) il vigente articolo 2-bis, comma 6-bis, legge 575/65: « *le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione (n. 3), le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa (n. 4) ».*

La natura anche ricognitiva del testo unico evitava la possibile implicita abrogazione dell'ipotesi (autonomamente disciplinata dall'articolo 2-ter, comma 11, legge 575/65) non richiamata nei principi direttivi della proposta avanzata nei confronti degli eredi o aventi causa non oltre i cinque anni dalla morte del soggetto che acquisì illecitamente i beni (all'epoca pericoloso), deceduto ancora prima della proposizione dell'azione.

L'articolo 28, che da attuazione alla delega, presenta gravi limiti prevedendo al comma 1, in chiara violazione della delega, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione*, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante (come detto coincidente con la norma vigente) « *al momento della richiesta della misura di prevenzione ».*

Il testo proposto consente di ritenere che l'applicazione della misura patrimoniale sia svincolata totalmente dall'esistenza (se pur non più esistente o tale da non consentire l'applicazione della misura personale) della pericolosità del soggetto, introducendo sostanzialmente un'ipotesi di espropriazione del bene fondata esclusivamente sui presupposti oggettivi del sequestro e della confisca che, naturalmente imporrebbe di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Nessun equivoco interpretativo può essere fondato sul principio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5), prima parte laddove prevede che sia *definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto*. È evidente che il richiamo del requisito della pericolosità sociale riferito alle sole misure personali va letto in stretta correlazione col precedente n. 3 che per le misure patrimoniali esclude la necessità della pericolosità sociale del soggetto *al momento della richiesta della misura di prevenzione*. Insomma, è chiaro che il legislatore delegato si limita ad accogliere il principio oggi vigente di applicazione disgiunta della misura patrimoniale, così come ricostruito in precedenza, consentendo il sequestro e la confisca di beni pur se il proposto non è più pericoloso (ma in passato lo è stato).

In sede di redazione definitiva dovrà necessariamente porsi rimedio all'omissione pena la questione di costituzionalità per eccesso di delega.

7.5 – L'esecuzione del sequestro.

L'articolo 31 disciplina l'esecuzione del sequestro:

si richiamano le modalità esecutive dell'articolo 104 disp. att. c.p.p. (oggi articolo 2-*quater* legge 575/65);

si prevedono l'immissione in possesso e l'*apprensione materiale dei beni* da parte dell'amministratore giudiziario (anche se i beni sono gravati da diritti personali o reali di godimento (17)) tramite l'ufficiale giudiziario, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria (oggi prevista come facoltativa). Vi è un'evidente ripetizione al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con un contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa (18);

(17) I diritti personali di godimento (articolo 1380) presentano tratti quasi analoghi ai diritti reali: come il diritto di godimento sulla cosa altrui che il contratto di locazione attribuisce al conduttore (articolo 1571) o il diritto di servirsi della cosa altrui che il contratto di comodato attribuisce al comodatario (articolo 1803).

(18) Articolo 31:

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia

si prevede lo sgombero (forzato) degli occupanti senza titolo ovvero con titolo privo di data certa anteriore al sequestro (tra cui rientrano i titolari di diritti personali di godimento).

La formulazione della disposizione, oltre a prevedere come necessario l'intervento dell'ufficiale giudiziario (non sempre utilizzato nella prassi, pur in presenza dell'univoco richiamo delle norme del codice di procedura civile), rende evidente l'intenzione di assicurare la reale apprensione dei beni, con spossessamento del proposto (salvo quanto previsto dal successivo articolo 50).

La norma va letta unitamente alle disposizioni relative ai titolari di diritti personali di godimento (come la locazione e il comodato) che sono chiamati in giudizio (articolo 33 comma 4) e possono fare valere i loro diritti (titolo IV).

7.6 – L'udienza camerale: citazione, svolgimento, termini.

Sono chiamati in giudizio oltre al proposto:

a) i terzi intestatari dei beni ritenuti nella disponibilità (indiretta) del proposto (articolo 33 del codice e *2-ter* legge 575/65);

b) i terzi che vantano diritti reali (19) o personali di godimento sui beni sequestrati (20), per i quali nel corso dell'udienza deve essere accertata l'eventuale fittizia intestazione (articolo 36). Solo nel caso di accertamento favorevole al terzo i terzi acquisiscono il diritto a un indennizzo (articolo 62 commi 4 e 5) secondo le modalità previste al titolo IV (estinguendosi, in ogni caso, i relativi diritti).

In violazione della delega (21) non è previsto che siano chiamati i titolari di diritti di proprietà, dovendo intendersi per tali i comproprietari (o partecipanti in comunione); tale categoria di soggetti è correttamente richiamata all'articolo 62 comma 7 in materia di riconoscimento dei diritti, per cui è necessario integrare la norma anche per consentire di valutare l'ipotesi di fittizia intestazione, presupposto per la disciplina prevista dal titolo IV in tema di tutela dei terzi;

c) i terzi che siano parte del giudizio avente a oggetto domande giudiziali precedentemente trascritte relative al diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene sequestrato (articolo 65, comma 3).

giudiziaria.

2. L'amministratore giudiziario viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria

(19) L'Enfiteusi, l'Usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù.

(20) Articolo 1, comma 3, n. 1) lettera f) legge 136/10.

(21) *Il citato articolo 1, comma 3, n. 1) lettera f) legge 136/10 prevede che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo.*

Non sono chiamati in giudizio i titolari di diritti reali di garanzia (22), oggi previsti dall'articolo 2-ter, comma 5 secondo periodo (23), essendo assorbita la relativa disciplina nel titolo IV.

Sull'udienza camerale per la confisca l'articolo 33 richiama le disposizioni vigenti per l'udienza relativa all'applicazione delle misure personali (articolo 32) e procede a una ricognizione delle disposizioni vigenti.

Deve ritenersi che i terzi possano chiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica, facoltà attribuita agli *interessati* (articolo 17 comma 1). Non si scioglie, però, il problema dell'eventuale contrasto tra proposto e terzi o tra più terzi sulla forma dell'udienza, dovendo in assenza di disciplina ritenersi la prevalenza della forma pubblica.

Il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale è fissato, in attuazione della delega (24), dall'articolo 34 comma 2 in un anno e sei mesi dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso d'indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.

La norma, ai sensi dell'articolo 129 u.c. si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato.

Non può sottacersi il sostanziale allungamento del procedimento di prevenzione, essendo dilatato (per scelta del legislatore delegante) l'attuale termine di un anno (decorrente dall'esecuzione del sequestro e non dall'immissione in possesso, operazioni che possono non coincidere).

Nello schema di decreto, a integrazione della delega, si prevede opportunamente – come previsto dalla disposizione vigente – che *Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 32, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili*. Tra le cause di sospensione del termine bisognerebbe annoverare, sia in primo grado che in appello, anche il tempo necessario per l'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico, attività che spesso determinano tempi lunghissimi, che vanno ben oltre la doppia proroga di sei mesi consentita dalla norma, soprattutto quando si tratta di ingenti patrimoni o di complesse questioni giuridiche.

Attraverso la nuova disciplina, viene introdotta una draconiana limitazione temporale del primo grado di giudizio del procedimento di prevenzione, che non potrà superare il termine di due anni e sei mesi.

Si tratta, all'evidenza, di una logica corrispondente a quella che ha ispirato i ben noti progetti di legge in materia di « processo breve ». Una logica che si fonda su un palese fraintendimento delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

(22) Ipoteca e pegno.

(23) Come introdotto dal decreto-legge 4/10 convertito in l. 50/10.

(24) Articolo 1, comma 3, lett a), n. 8.2) legge 136/10.

le quali comportano l'impegno dello Stato di completare il processo penale entro un termine non fisso ma elastico e ragionevolmente commisurato alla sua complessità e alla natura degli interessi in gioco, senza che comunque dalla inosservanza di tale termine possa derivare alcun pregiudizio per la tutela degli interessi della collettività e delle vittime dei reati, rimanendo soltanto da garantire il rimedio del risarcimento dei danni in favore delle parti processuali. La fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi per il primo grado di giudizio, potrebbe porsi in insanabile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione: è sufficiente passare in rassegna le più note confische di prevenzione realizzate nell'ultimo decennio, per rendersi conto che in tutti i casi nei quali si trattava di ingenti patrimoni, stratificatisi nel tempo, il suddetto termine è stato abbondantemente superato, pur in presenza di una conduzione delle attività processuali secondo ritmi assai sostenuti. Non è possibile contenere in limiti cronologici predeterminati astrattamente accertamenti approfonditi e complessi, che si snodano attraverso indagini bancarie, perizie contabili, rogatorie internazionali, audizioni di decine di collaboratori di giustizia in località protette.

Innovazioni come quella sopra descritta rischiano, da un lato, di indurre il giudice ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio (con i gravissimi effetti negativi che ne deriverebbero); e, dall'altro, di indurre il proposto a sperimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione, con un conseguente prolungamento della durata media dei procedimenti di prevenzione. Si profila, insomma, una vistosa eterogeneità dei fini, con il duplice risultato della riduzione dell'efficacia del sistema e del declino della cultura delle garanzie.

L'anomalia della nuova disposizione è accentuata dalla circostanza che l'obiettivo di evitare il degrado dei patrimoni sottoposti a misure di prevenzione antimafia è stato il principale motivo posto alla base della istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avvenuta con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2010, n. 50.

Al nuovo organismo sono stati attribuiti essenzialmente i compiti di coadiuvare l'Autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni nella fase anteriore alla confisca, di amministrare e custodire gli stessi nella fase successiva, e di provvedere alla loro destinazione finale, che viene inserita in una dimensione nazionale per valorizzarne pienamente le potenzialità. Se alla « prioritaria esigenza di rendere rapido ed effettivo l'utilizzo dei patrimoni per finalità istituzionali e sociali » si è cercato di venire incontro proprio con la costituzione di un nuovo ente finalizzato ad assicurare l'unitarietà degli interventi e a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, non si comprendono le ragioni della scelta di introdurre nel procedimento di prevenzione un termine perentorio di efficacia del sequestro, in controtendenza rispetto alla regolamentazione vigente per tutte le altre tipologie di misure cautelari reali.

In buona sostanza, sembra che la norma in questione si ponga in palese contraddizione con il proclamato intento di « coordinare e armonizzare » la normativa vigente in materia di misure di prevenzione con la legge istitutiva dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

7.6 – L’autonomia tra azione penale e azione di prevenzione. Il rapporto tra sequestro penale e sequestro di prevenzione.

L’articolo 39 stabilisce, in applicazione della delega (25), che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

La disposizione, di carattere generale perché relativa sia alle misure personali sia a quelle patrimoniali, prevede (conformemente alla disciplina vigente) che il PM (unico organo proponente titolare anche dell’esercizio dell’azione penale) promuove il procedimento di prevenzione (personale e/o patrimoniale) indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale (e/o anche con riferimento alla richiesta di sequestro e confisca dei beni in tale sede).

Quanto ai rapporti tra misura cautelare (penale) e misura patrimoniale di prevenzione, l’articolo 2-ter, comma 9, della legge 575/65, prevede la prevalenza del provvedimento emesso nel processo penale (26), con sospensione (di diritto) di quello di prevenzione. Nel caso in cui la confisca penale divenga definitiva cessano (di diritto) gli effetti del sequestro o della confisca di prevenzione. Naturalmente se non vi è piena coincidenza dei beni la sospensione e l’estinzione operano solo con riferimento ai beni oggetto di entrambi i provvedimenti.

L’articolo 40, in attuazione della delega (27), prevede la prevalenza del sequestro di prevenzione disciplinando i rapporti tra i due procedimenti (28).

(25) Articolo 1, lettera *a*), n. 1 legge 136/10.

(26) La disposizione si riferisce a qualsivoglia sequestro penale.

(27) Articolo 1, comma 3, lettera *e*) legge 136/10.

(28) *a*) nel caso di sequestro di prevenzione successivo al sequestro penale:
-quanto all’amministratore, di norma il Tribunale nomina l’amministratore giudiziario indipendentemente dal soggetto nominato custode nel procedimento penale; nell’ipotesi dell’articolo 104-bis disp. att. prosegue la propria attività (venendo, dunque, nominato anche dal Tribunale di prevenzione) l’amministratore nominato dal giudice penale, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato e sentita l’Agenzia Nazionale non provveda alla sua revoca e sostituzione.

Nel caso di revoca del sequestro di prevenzione il giudice penale provvede alla nomina di un nuovo amministratore, salvo che ritenga confermare quello precedente;

Conformemente ad altre disposizioni che individuano nel Tribunale la competenza a nominare e revocare l’amministratore giudiziario sarebbe coerente anche in questo caso parlare di Tribunale e non di giudice delegato. La disposizione, fondata sulla natura dinamica dell’amministrazione prevista dall’articolo 104-bis disp. att. c.p.p., e quindi sulle capacità professionali dell’amministratore nominato, dovrebbe essere estesa ai sequestri che hanno analoga finalità: articolo 8 del codice e articolo 12-sexies legge 356/92;

-quanto alla gestione, i beni sono affidati all’amministratore giudiziario (nominato ex novo o confermato nei casi previsti) del procedimento di prevenzione e si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e gestione di prevenzione. L’amministratore trasmette copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale previa autorizzazione del Tribunale; sarebbe più agile, oltre che coerente con i compiti previsti, attribuire la competenza al giudice delegato;

-quanto ai rapporti derivanti dalla definizione dei procedimenti:

7.7 – Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca.

Meramente ricognitive sono alcune disposizioni in tema di misure patrimoniali diverse dalla confisca, per le quali si applica il procedimento in precedenza descritto (salve apposite disposizioni):

a) cauzione e garanzie reali, nonché confisca della cauzione (articoli 41 e 42 del codice; articolo 3-*bis* legge 575/65, col solo inserimento della fattispecie penale nel titolo IV e della norma dell'articolo 3-*ter* nella parte relativa al procedimento);

b) amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica (articolo 44), così ridefinita La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni (articoli 3-*quater* e 3-*quinqüies* legge 575/65), con opportuni adattamenti in tema di procedimento (e inserimento della fattispecie penale nel titolo IV).

In assenza di delega si introduce un'ulteriore misura di prevenzione patrimoniale, l'Amministrazione giudiziaria dei beni personali (articolo 43):

applicabile nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h),

irrogabile in aggiunta a una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 16, ovvero in sua sostituzione se ritenuta sufficiente ai fini della tutela della collettività.

che comprende i beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva,

i cui presupposti consistono nell'esistenza di sufficienti indizi *che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa;*

che può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

1) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste per i beni confiscati in sede di prevenzione (titolo III del codice). Il giudice penale che successivamente deve dichiarare la confisca in quella sede, pronuncia declaratoria d'intervenuta esecuzione della confisca.

2) se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca di prevenzione definitiva, il Tribunale di prevenzione in luogo di disporre la confisca definitiva la dichiara già eseguita in sede penale. Sarebbe opportuno prevedere (pur imponendo al tribunale una pronuncia nel merito) che rimangano salvi gli effetti della confisca di prevenzione, potendo essere caducata quella penale;

b) nel caso di sequestro penale successivo al sequestro di prevenzione si applicano le medesime disposizioni. Sarebbe opportuno prevedere che nelle ipotesi di sequestri ex 104-*bis* disp. att. c.p.p. (oltre che di cui all'articolo 8 del codice e 12-*sexies* legge 356/92) la conferma da parte del giudice penale del medesimo amministratore nominato dal Tribunale di prevenzione (atteso che subentrerebbe in tale qualità nell'amministrazione nel caso di revoca del sequestro di prevenzione).

In ogni caso vanno trascritti entrambi i sequestri (articolo 40, comma 4 del codice).

Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 45.

Si tratta, in definitiva, di una misura che si tenta di costruire sulla scia dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica (articolo 44) ma riferibile a diverse pericolosità.

Appare singolare l'introduzione di una nuova misura patrimoniale, di cui non vi è menzione nella relazione, così incisiva, pur in assenza di principi o criteri direttivi, non rinvenibili nella disposizione generale sulla definizione in maniera organica della categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 1, comma 3, lettera a, n. 5 legge 136/10).

Sono prevedibili (oltre a questioni di costituzionalità per eccesso di delega) non pochi problemi applicativi.

8 – Il Libro II, titolo III: l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli da 45 a 61).

Il titolo III raccoglie le disposizioni vigenti in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con un'operazione generalmente meramente ricognitiva dell'attuale normativa ad eccezione del regime fiscale dei beni.

8.1 – l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati.

L'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati sono disciplinate dagli articoli da 46 a 53 che sono in gran parte ricognitivi della disciplina vigente contenuta negli articoli 2-*sexies* e ss legge 575/65.

8.2 L'amministratore giudiziario.

Si riportano solo le disposizioni più significative non meramente ricognitive.

Si prevede l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale dell'amministratore (articolo 45, comma 5), peraltro già desumibile dalla disciplina.

È indicato il contenuto minimo necessario della relazione dell'amministratore, individuato sulla base di alcune prassi (articolo 46).

Sono indicati (articolo 47) i compiti dell'amministratore sulla tenuta del registro delle operazioni (oggi previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1991, n. 293).

S'introduce la possibilità da parte dell'amministratore (ovviamente su autorizzazione del giudice delegato) di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali nelle controverse concernenti il procedimento di prevenzione, in attuazione della delega (29) (articolo 49).

(29) Articolo 1, comma 3, lettera d) legge 136/10.

Attualmente l'Avvocatura dello Stato interviene solo dopo la confisca definitiva, per difendere l'amministrazione, e con l'operatività della normativa dell'Agenzia Nazionale potrà difendere questa anche quando esercita le funzioni di amministrazione giudiziario.

La concentrazione delle difese dell'amministrazione in capo all'Avvocatura semplificherà la gestione delle azioni giudiziarie intraprese e subite e ridurrà le spese oggi sostenute per pagare professionisti privati.

Si prevede la possibilità di impugnare gli atti dell'amministratore giudiziario (compiuti in violazione del decreto) da parte del pubblico ministero del proposto e di ogni altro interessato, attraverso reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 (30) e seguenti del codice di procedura civile (articolo 50 comma 5).

8.3 – Beni sequestrati e Fondo Unico Giustizia.

Si coordinano le disposizioni vigenti con quelle del Fondo unico giustizia (articolo 47, commi 3 e 4). Si conferma che le somme derivanti dalla gestione di aziende non sono versate a tale fondo, sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

Il mero dato letterale della disposizione rischia di vanificare quelle interpretazioni (prevalenti) secondo cui non vanno devoluti al FUG le somme riscosse a qualunque titolo da beni immobili non riferibili a complessi aziendali; interpretazione idonea a fronteggiare gli evidenti problemi che comporta la gestione di tali beni, con necessità continua di disponibilità di somme per le spese di conservazione e mantenimento dell'immobile (ad esempio: spese di amministrazione straordinaria ricadenti sul proprietario).

8.4 – Il sequestro di azienda.

Si introducono alcune disposizioni innovative nel caso di sequestro di aziende (articolo 51)

Si prevede (così come avveniva nella prassi) che i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda siano regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

Si precisa che, nel caso in cui l'attività imprenditoriale non possa proseguire o riprendere, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, disponga la messa in liquidazione dell'impresa.

In caso di insolvenza, si applicano le norme sulla richiesta di fallimento (articolo 73, comma 1).

(30) Articolo 737 c.p.p.: *I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.*

Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:

a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.

La norma opportunamente chiarisce, conformemente all'orientamento maggioritario (31), che nel caso di sequestro di quote sociali (a differenza dell'ipotesi di sequestro di azienda dell'imprenditore individuale) l'amministratore giudiziario non subentra nella qualità di amministratore (e legale rappresentante) della società, potendo con la maggioranza necessaria convocare l'assemblea della società (nelle forme previste dal codice) e procedere alla sostituzione degli amministratori (secondo le indicazioni del giudice delegato).

La normativa è ancora carente con riferimento:

1) al rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali della/e impresa/e esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 dis. att. c.p.p.). È noto che per prassi spesso si procede al sequestro non solo delle quote sociali ma anche dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa (collettiva), con trascrizione sui beni immobili e mobili registrati di proprietà della società. Sarebbe opportuno precisare se tale sequestro è consentito solo nel caso in cui l'oggetto sia costituito dalla totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote;

2) al rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (ovviamente nel solo caso di sequestro maggioritario di quote). Nella prassi si è ritenuto che il coordinamento tra le norme codicistiche e quelle in materia di misure di prevenzione (specificamente del sequestro dei beni aziendali) comporta che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti.

3) agli effetti che derivano dal sequestro di quote di società di persone che sembrano essere diversificati anche in base alla qualità del socio le cui quote sono sequestrate;

4) agli effetti derivanti dal provvedimento di prosecuzione dell'impresa, con riferimento a tutte quelle attività che richiedono autorizzazioni e provvedimenti abilitativi di natura personale che rischiano di ritenersi caducati a seguito del sequestro e dell'estromissione del proposto ovvero del venir meno dei requisiti in capo al proposto (farmacie, tabaccherie, imprese edili, etc.).

(31) Confronta decreto 25 maggio 2011 del Tribunale di Napoli, pubblicato su <http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/671-trib-napoli-sez-misure-di-prevenzione-25-5-2011-dec-pres-ed-est-menditto-misure-di-prevenzione-patrimoniali/>

Il provvedimento del Tribunale, attestando la volontà di *proseguire l'impresa* sottoposta a sequestro ai sensi della legge antimafia, assume particolare rilievo anche perché consente il prosieguo dell'attività sotto la direzione degli organi dello Stato che devono garantirne l'allontanamento dal *circuito illegale*; vanno, pertanto, opportunamente coordinate le disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti del proposto e/o dei terzi intestatari da cui discende la cessazione dell'attività imprenditoriale conseguente all'infiltrazione criminale dovendo – comunque – essere assicurato il prosieguo dell'attività deliberata dal Tribunale.

8.5 – I beni ubicati all'estero.

L'articolo 1, comma 3, lettera b) n. 2) prevede di disciplinare l'ipotesi in cui « *la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero* ».

Si tratta di un'ipotesi più volte esaminata dalla giurisprudenza di merito e che *appare talvolta problematica* per le vigenti disposizioni internazionali che consentono generalmente il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento reale su beni esistenti all'estero solo se fondato sulla commissione di reati, non conoscendo altri sistemi la materia delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione rappresentano, sostanzialmente, un unicum nel panorama giuridico internazionale perché tendono a colpire il patrimonio della persona pericolosa indipendentemente dall'accertamento di un commesso reato.

La diffusa esigenza di introdurre misure svincolate all'accertamento di un nesso causale tra i beni da confiscare e il reato ha indotto alcuni ordinamenti a introdurre diversi sistemi non facilmente assimilabili alle misure di prevenzione (32).

Si possono ricordare alcune legislazioni di paesi anglosassoni che prevedono sistemi di confisca di beni attraverso azioni definite *actio in rem* che si sviluppano attraverso meccanismi probatori più assimilabili al diritto civile che al diritto penale, legati o meno all'accertamento della responsabilità penale.

L'assenza di una condanna in sede penale rende problematico il riconoscimento all'estero del sequestro e della confisca di prevenzione (33), sempre che non esista un apposito trattato bilaterale (34).

Nella pratica si registrano casi di esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali all'estero, fatti scaturire o dal richiamo nel

(32) Confronta diffusamente gli scritti di A. M. Maugeri, da ultimo in *Le Sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Giuffrè, 2008.

(33) Confronta, G. Melillo, *L'esecuzione all'estero delle misure di prevenzione patrimoniali*, in *Questione Giustizia*, 2004, pagg. 771 e ss.

(34) Come nel caso dell'*Accordo del 16 maggio 1990 tra Italia e Regno Unito in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e di confisca dei proventi*, ove si prevede espressamente l'eseguibilità anche dei decreti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali.

Il trattato è reperibile sul sito <http://untreaty.un.org/unts/120001-144071/6/10/00005018.pdf>

provvedimento di prevenzione dell'intervenuto parallelo accertamento operato con una sentenza penale di condanna (35) ovvero dall'assimilazione ad analoghi istituti (36).

Peraltro la dimensione economica transazionale che la criminalità organizzata sta assumendo, spinge l'ordinamento europeo e internazionale in una duplice direzione: l'introduzione o il rafforzamento di forme di *confisca allargata* assimilabili alle misure di prevenzione patrimoniali, e la tendenza ad adeguare la cooperazione tra gli Stati con il più ampio riconoscimento dei provvedimenti emessi secondo le diverse legislazioni nazionali (37).

Pur in presenza di un quadro problematico lo schema di decreto omette ogni regolamentazione lanciando un segnale non positivo in una materia che richiede soluzioni adeguate anche all'evolversi dei tempi e della legislazione internazionale di riferimento. Nel decreto legislativo non vi è alcuna norma con riferimento « *all'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea* » né all'esecuzione della *confisca localizzati al di fuori del territorio nazionale* nonostante la lettera *d*) del punto 2) dell'articolo 1 della legge 13 agosto 2010 n.136 prevede « l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea » la lettera *b*) del punto 9) dell'articolo 1 prevede « in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni che la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero »

Nessuna delle disposizioni adottate dall'Unione Europea in materia di sequestro e confisca dei patrimoni illeciti risulta recepita dall'Italia in particolare il riferimento è alle seguenti decisioni quadro adottate dal Consiglio dell'Unione Europea:

DECISIONE QUADRO 2005/212/GAI DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

9. – L'Agenzia Nazionale l'amministrazione nella fase del sequestro e nella fase di gestione dei beni confiscati in primo grado.

9.1 – La natura ricognitiva della delega.

Le norme sulla competenza dell'Agenzia sembrano risentire di una non piena consapevolezza del ruolo (molto importante) svolto da

(35) Caso Crisafulli (decreto del Tribunale di Milano del 13.11.98), esaminato dalla Corte di Cassazione francese con sentenza del 15.11.2003.

(36) Caso C.A. esaminato dal Tribunale federale della Svizzera con sentenza del 22.12.2010, secondo cui *la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Poiché essa presuppone l'esistenza di un'infrazione penale e un legame tra essa e i beni da confiscare, la stessa può essere assimilata a una "causa penale" ai sensi delle citate norme della AIMP.* Sentenza reperibile sul sito <http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.12.2010-1C-563/2010>.

(37) A.M. Maugeri, Relazione all'incontro di studi organizzato dal CSM, reperibile sul sito <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11482.pdf>.

questo organo di cui da tempo si chiedeva l'istituzione e che solo recentemente è in funzione (decreto-legge 4/10, convertito in legge 50/10), seppur con risorse estremamente limitate.

La legge 136/10 delega il Governo alla redazione del codice attraverso un'opera di ricognizione, coordinamento e armonizzazione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale (articolo 1, comma 3). Non è previsto alcun aggiornamento o modifica con riferimento all'Agenzia nazionale, non essendovi alcun principio o criterio direttivo in tale materia.

9.2 – La destinazione dei beni confiscati.

Gli articoli da 55 a 59 disciplinano la destinazione dei beni confiscati in via definitiva ripercorrendo in gran parte le norme vigenti (articoli 2-*nonies* e seguenti legge 575/65) con alcune innovazioni rilevanti che si evidenziano (omettendo ogni riferimento alla parte ricognitiva).

L'articolo 55 comma 1, con una norma che si invocava da tempo, precisa gli effetti della confisca definitiva che comporta l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato *liberi da oneri e pesi*.

Si chiarisce, univocamente, che con la confisca definitiva si estinguono i diritti reali di garanzia (e di godimento) gravanti sui beni, pur se trascritti anteriormente.

La questione è di notevole rilevanza con specifico riferimento al diritto reale di garanzia dell'ipoteca trascritto anteriormente al sequestro generalmente da istituti di credito a garanzia di mutui concessi al proposto o ai terzi intestatari, semmai con pignoramento immobiliare e proceduta di espropriazione in corso.

L'esistenza di questi gravami rendeva incerta e rallentava la destinazione dei beni, ragion per cui si invocava una disciplina che, fermo restando il riconoscimento della tutela della buona fede, liberasse i beni, con immediatezza e senza incertezze, da tali gravami per consentirne la destinazione.

Lo schema di decreto dà attuazione a una delega che presentava ampi margini d'incertezza.

Rinviando l'esame di tale problematica alla sede propria della tutela dei creditori, preme rilevare che, al fine di evitare qualsivoglia incertezza, che certamente sarebbe utilizzata in sede di ricorsi e impugnazioni, andrebbe modificato l'inciso *fatta salva la tutela dei terzi disciplinata dal titolo IV del presente decreto*, con una formulazione idonea a evitare interpretazioni riduttive proponibili innanzi al giudice civile cui i titolari di ipoteca potrebbero rivolgersi. Si suggerisce di riservare al comma 1 l'affermazione dell'acquisizione da parte dello Stato del bene e spostare in un successivo autonomo comma, così evitando ogni equivoco, il riferimento alla tutela dei terzi (38).

L'articolo 56 disciplina la restituzione per equivalente, prevedendo l'onere di pagamento a carico dell'amministrazione assegnataria del bene.

(38) Ad esempio:

La norma, che può causare rilevanti problemi di bilancio (oltre che di alea) agli enti locali destinatari, non considera che il bene sia di proprietà dello Stato, ragion per cui appare iniquo porre a carico dell'ente locale l'onere finanziario, peraltro sulla base di una valutazione (sulla restituzione per equivalente) rimessa al tribunale.

La destinazione del bene (art. 57) è sospesa fino all'ultimazione del procedimento relativo alla tutela dei creditori in buona fede, con l'inevitabile rischio di inaccettabili e lunghi differimenti (39).

Il procedimento di destinazione dei beni (articolo 57) è coordinato con la normativa del FUG, prevedendosi che le disposizioni sulla destinazione delle somme non si applicano ai beni aziendali, trattandosi di massa inscindibile.

Si prevede la vendita delle *partecipazioni societarie*, con una scelta che desta grandissime perplessità nel caso di sequestri maggioritari o totalitari, con aziende operative.

L'attuazione di questa norma comporta che in presenza di attività imprenditoriali gestite da società, le cui quote sono state confiscate, si procede sempre e comunque alla vendita (delle quote e, dunque, dei beni della società), vanificando la *funzione sociale* della confisca di prevenzione, che prevede per le aziende la vendita in alternativa all'affitto anche a titolo gratuito a cooperative.

La norma va rivista prevedendo la vendita delle sole partecipazioni minoritarie (ovvero all'ipotesi scarsamente probabile di quote di società prive di aziende) con modalità tali da garantire i livelli occupazionali.

Sarebbe opportuno prevedere la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi relativi all'eventuale assegnazione e utilizzazione, con periodico aggiornamento. L'attuale forma di pubblicità (parziale) demandata agli enti locali non sempre è assicurata in modo idoneo.

La trasparenza dell'assegnazione e utilizzazione dei beni è elemento essenziale per consentire il raggiungimento delle finalità sociali previste dalla legge.

Si prevede una specifica destinazione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili (*estrema ratio*) o dall'affitto o vendita delle aziende.

Appare eccentrica la scelta di lasciare in questa parte la disposizione relativa alla possibilità, da parte dell'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale beni sequestrati – mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili – agli organi di polizia anche per le esigenze di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. La norma andrebbe inserita nella

1 . A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68.

2 . La tutela dei terzi disciplinata dal titolo IV del presente decreto.
(39) Confronta par. 9.3.3.

parte relativa alla gestione dei beni sequestrati. Sarebbe opportuno prevedere la competenza in capo (non all'Autorità giudiziaria) al giudice delegato (essendovi oggi incertezze sul punto).

L'articolo 60 conferma l'attuale disposizione in tema di sospensione delle procedure esecutive (atti di pignoramento e provvedimenti cautelari) da parte di concessionari di riscossione pubblica, correggendo un refuso in cui si parlava di sequestro di società e non di partecipazioni societarie e di estinzione per confusione. La norma va coordinata con quella di carattere generale in tema di sospensione delle azioni esecutive (articolo 65).

L'articolo 61, in attuazione della delega (40), disciplina la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, affrontando un tema che aveva portato a opposte conclusioni.

In particolare:

a) i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano a essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917/86) con le medesime modalità applicate prima del sequestro;

b) se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 600/73;

c) in caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

Non si affronta il problema del pagamento dell'ICI che secondo un orientamento resta a carico del proprietario dell'immobile. Non si interviene in materia di tassazione di redditi delle persone giuridiche e di tassazione indiretta, imposte per le quali si è sempre ritenuta l'applicabilità delle norme vigenti.

10 – Il Libro II, titolo IV: la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (articoli da 62 a 75).

Il termine *terzi* nella materia della prevenzione può assumere diversi significati:

a) terzi formali intestatari dei beni ovvero terzi intestatari, sono i formali titolari del bene (sulla base delle disposizioni del diritto civile) ritenuto nella disponibilità indiretta del proposto. Si è ricordato

(40) Articolo 1, comma 3, lettera h) legge 136/10.

che sono chiamati nel procedimento per fare valere le proprie pretese in ordine alla effettiva titolarità del bene e ottenere la revoca del sequestro (articolo 33);

b) terzi interessati dal provvedimento, sono coloro che, senza assumere la qualità *sub a)* (ovvero di creditori), sono coinvolti dal provvedimento di sequestro per gli effetti che possono derivare dalla confisca definitiva. Sono i titolari di diritti reali o personali di godimento, chiamati in giudizio (articolo 33), ma anche i partecipanti in comunione;

c) terzi titolari di diritti di credito, garantiti o meno da diritti reali di garanzia, sono coloro che vantano un diritto di credito nei confronti del proposto o del titolare formale del bene sequestrato, sorto prima dell'esecuzione del sequestro. Possono essere titolari, a tutela del credito di un diritto reale di garanzia.

Il tema della tutela dei terzi di cui alle lettere *b)* e *c)*, perciò non destinatari del provvedimento, privo di espressa disciplina per lungo tempo, è stato oggetto di studio e proposte da parte della Commissione Fiandaca, operante nella XIII legislatura, e oggetto di numerose decisioni. Su di esso il legislatore è intervenuto parzialmente solo di recentemente (articolo 2-ter, comma 5, secondo periodo, legge 575/65 (41)) con una norma non ancora operativa.

La difficoltà della regolamentazione deriva dal problema di conciliare la tutela dei diritti dei terzi con la prevenzione dei rischi derivanti da preconstituzione di posizioni creditorie di comodo che consentano di aggirare gli esiti dell'azione di prevenzione. A ciò si aggiunge la necessità di evitare appesantimenti del procedimento di prevenzione derivanti dalla necessità di accertare la buona fede dei terzi ovvero di rallentare o bloccare il procedimento di destinazione dei beni confiscati definitivamente a causa di diritti di garanzia iscritti.

Va corretta la numerazione dell'articolo 64 (*Pagamento di crediti prededucibili*), risultando i commi 1, 2 e 4 che dovrebbe diventare 3.

In evidente violazione della delega (42) l'articolo 73 prevede il soddisfacimento nei limiti del valore dei beni e non *nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati al netto delle spese del procedimento*. La relazione non offre alcun chiarimento sul punto.

La norma tende a favorire in maniera eccessiva i creditori, spesso rappresentati da istituti di credito, e non considera che (qualora non sia stato richiesto il fallimento) l'esito della confisca potrebbe essere in perdita per lo Stato avendo sostenuto spese per l'amministratore e per altre somme anticipate dallo Stato nel corso del procedimento.

Né può ritenersi incostituzionale una disciplina che non assicuri una piena tutela ai creditori con titolo precedente al sequestro, come ritenuto da numerose decisioni, intervenendo un provvedimento ablatorio dello Stato su beni di provenienza illecita.

(41) Norma, introdotta dal decreto-legge 4/10, convertito dalla legge 50/10, non è ancora operativa, come già rilevato, in quanto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge citato, come convertito, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti previgenti fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4 dello stesso decreto-legge, ad oggi non ancora emanati.

(42) Articolo 1, comma 3, lettera *f)* n. 3.3 legge 575/65.

11 – Il Libro II – Le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

Per ragioni sistematiche si affronta in questa parte il tema delle abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di misure di prevenzione, disciplinata in modo carente nel Libro V.

11.1 – Le abrogazioni e le disposizioni transitorie. Le gravi carenze del testo.

La legge delega prevede che il decreto delegato contenga *una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo* (43) oltre che *l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo* (44).

Lo schema di decreto risulta, invece, gravemente carente sia sotto il profilo delle abrogazioni che per la disciplina transitoria.

Una corretta tecnica legislativa richiede l'espressa abrogazione delle disposizioni recepite o modificate dal nuovo intervento, in particolare in presenza di testi unici che si inseriscono in modo massiccio sul tessuto normativo. Solo l'abrogazione delle disposizioni previgenti consente di evitare problemi interpretativi che si riflettono seriamente sull'applicazione delle nuove disposizioni; ciò è ancora più necessario in una materia estremamente delicata, quale quella delle misure di prevenzione, che incide in modo significativo sulla libertà delle persone e consente di contrastare le organizzazioni criminali di tipo mafioso anche attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati. Manca del tutto la normativa sulle abrogazioni indicate come implicite solo in un documento tecnico di accompagnamento al decreto che, ovviamente, non produce alcuna efficacia.

Nello schema di decreto l'unico riferimento all'abrogazione implicita è contenuto nell'articolo 128 secondo cui i richiami alle disposizioni di alcune norme, tra cui quelle contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto (commi 2 e 3).

In ogni caso l'articolo 128 prevede, al più, un'abrogazione implicita solo delle disposizioni delle due leggi citate ma non consente di desumere le ulteriori e significative abrogazioni implicite che dovranno essere individuate dall'interprete, con i rischi evidenziati.

Maggiori effetti derivano dalla sostanziale assenza di norme transitorie.

Solo l'articolo 129 prevede una disciplina transitoria, ai primi 7 commi riproducendo le medesime disposizioni contenute nella legge 50/10 per l'Agenzia nazionale, e al comma 8 stabilendo che i termine d'efficacia del sequestro (articoli 34 comma 2 e 37 comma 6) si

(43) Articolo 1, comma 3, lettera *i*) legge 136/10.

(44) Articolo 1, comma 3, lettera *l*) legge 136/10.

applicano solo ai procedimenti per i quali la proposta sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato.

L'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le (numerosissime) norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione.

È noto che le norme in materia di prevenzione trovano applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima della loro entrata in vigore. Dovendo essere espresso un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto, si deve necessariamente fare riferimento al momento attuale della decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pregresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico.

Medesime conclusioni sono raggiunte per le proposte di sequestro e confisca avanzate ai sensi di nuova normativa, nel senso che possono essere oggetto della misura patrimoniale i beni che risultino acquisiti al patrimonio del soggetto in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disposizione (45).

11.2 – La mancanza di disciplina transitoria sulla tutela dei terzi, in particolare i titolari di diritti di garanzia.

Gli effetti dell'immediata applicabilità dell'intero codice delle misure di prevenzione emergono in tutta la loro evidenza con riferimento alla tutela dei terzi e al relativo procedimento che dovrebbe essere attivato in tutti i casi in cui il procedimento di prevenzione non si è ancora concluso con la confisca definitiva, con un notevole e non sostenibile aggravio.

Dovrebbe prevedersi l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi titolari di diritti di credito almeno per i procedimenti per i quali il sequestro è eseguito successivamente all'entrata in vigore del decreto. Solo per i titolari di diritti reali di garanzia è opportuno procedere diversamente (confronta oltre).

La disposizione non potrebbe essere ritenuta incostituzionale per disparità di trattamento, limitandosi a differire gli effetti della nuova normativa, confermando quella preesistente, che riconosce tutela ai soli titolari di diritti reali di garanzia.

(45) Anche in questo caso operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui è consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa anche prima dell'entrata in vigore della legge numero 646 del 1982, che ha introdotto tali misure sempre che, ovviamente, ricorrano le ulteriori condizioni poste dal legislatore (tra le tante: S. C. sent. nn. 680/86, 423/87, 329/89, 3070/92, 4436/93). Tali conclusioni si desumono, non solo dall'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da ulteriori considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui "la regola dell'applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante".

In ogni caso è opportuna una specifica disposizione transitoria per la disciplina dei titolari di diritti reali di garanzia

Si è spiegato in precedenza quali rimedi ha individuato la giurisprudenza a tutela di tali terzi (proposizione di incidente di esecuzione al giudice della prevenzione, ammissibile in ogni tempo, con onere di dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento nella concessione del credito) e l'effetto che deriva sulla destinazione del bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente che non viene destinato perché si chiede generalmente all'ente destinatario di impegnarsi a pagare l'importo eventualmente liquidato in favore del creditore all'esito del procedimento di riconoscimento della buona fede.

Si legge nella Rapporto 2011 *Un anno di attività* dell'Agenzia nazionale (46) che la più rilevante criticità rilevata per la destinazione dei beni confiscati è rappresentata dall'esistenza di ipoteche. Al 31.12.2010 vi sono 2.944 beni immobili da destinare, di cui 1.457 con ipoteche (991 volontarie e 335 giudiziarie).

Il codice rappresenta un'occasione unica per affrontare il problema delle ipoteche gravanti sui beni sequestrati e su quelli confiscati in via definitiva, attraverso opportune norme transitorie legittimate dalla delega e dalla nuova disciplina.

Per i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto è opportuno prevedere l'applicabilità delle nuove disposizione, quindi anche quelle in tema di riconoscimento della buona fede.

Deve, comunque, essere disciplinato l'esito dei procedimenti in corso (iniziati innanzi al tribunale quale giudice dell'esecuzione) non ancora definiti, prevedendo la prosecuzione sulla base delle disposizioni previgenti per evitare un ulteriore rallentamento della procedura, eventualmente richiamando le disposizioni introdotte in tema di presupposti della buona fede.

Per i beni confiscati definitivamente all'atto dell'entrata in vigore del decreto è opportuno prevedere che i titolari di ipoteca siano tenuti ad attivare il procedimento di riconoscimento della buona fede.

Potrebbe prevedersi di procedere sulla base della nuova disciplina, opportunamente modulata con istanza proposta al giudice delegato, anche se sembra più rispondente ai principi ritenere applicabile il diritto vivente previgente, con istanza da presentare, ai sensi dell'articolo 665 c.p.p. innanzi al giudice dell'esecuzione della prevenzione (47), entro un termine determinato, fissato a pena di decadenza, indicato nel decreto decorrente dall'entrata in vigore del decreto ovvero dalla messa in mora da parte dell'Agenzia, con applicabilità delle nuove disposizione in tema di presupposti della buona fede.

Una norma di questo tenore indurrebbe gli istituti di credito a scegliere se attivare o meno il procedimento, preferendo spesso lasciare inalterata la situazione che consente di contabilizzare il credito, seppur *in sofferenza*, laddove il rigetto dell'istanza comporta il passaggio del credito concesso a perdita (48).

(46) Reperibile su <http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/relazioni/relazione2010.html>

(47) Intervenendo, così, su alcune incertezze giurisprudenziali anche sul rito da seguire.

(48) Nel citato rapporto 2011 dell'Agenzia nazionale si quantifica in euro 554.098.258 (circa mille

Sarebbe quanto mai opportuno prevedere, nel caso di rigetto della domanda, la comunicazione del decreto all'Autorità preposta alla vigilanza degli istituti di credito (Banca d'Italia), in presenza di un provvedimento giurisdizionale che attesta la mancanza di buona fede nella concessione del credito a soggetti pericolosi (49).

miliardi delle vecchie lire) il valore dei gravami iscritti per ipoteche e pignoramenti sui beni confiscati al dicembre 2011.

(49) Significativa la vicenda esaminata dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 1235/05 inedito.

Rileva, inoltre, il Collegio che l'esame della documentazione prodotta fornisce ulteriori elementi in ordine alla non ipotizzabilità della buona fede da parte del che, pur operando nel caso in esame in una zona in cui notoriamente insistevano associazioni camorristiche, e vigente fin dal 1982 la legge n. 646/82, approvata sulla scia dell'omicidio dell'on. La Torre, diretta a prevenire l'illecito arricchimento di appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso, ignorava (attraverso i suoi dipendenti) alcuni segnali che concretamente emergevano dall'istruttoria svolta, ritenendo, invece, di soffermarsi su un superficiale esame contabile, peraltro ampiamente lacunoso per quanto in precedenza evidenziato.

Un primo segnale di attenzione emergeva nel 1980 quando ... imputato per omicidio, veniva poi prosciolto. Tale circostanza risultava al che revocava i fidi concessi a seguito dell'imputazione ascrivita al (che delegava tutti i poteri alla moglie) con immediata riattivazione degli stessi fidi a seguito del suo proscioglimentoL'atteggiamento dell'istituto bancario, e in particolare dei responsabili delle filiale competente emerge con chiarezza dalla lettura della nota istruttoria del in cui si « minimizza » la grave vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il xxx: nel procedere al consueto esame dei bilanci si propone la « conferma della linea di credito in favore » il cui titolare veniva colpito da « disavventure giudiziarie » che, però « non avevano alcuna connessione con l'attività economica del sig.(l'imputazione infatti era di concorso in omicidio) »; il redattore della nota (funzionario della filiale di zona) prosegue rilevando che non fu accolta la proposta della filiale di non revocare i fidi (poi avvenuta il 25.3.80) e propone la riattivazione dei fidi, all'esito dell'esame del bilancio « considerata la solidissima situazione patrimoniale della parte ».

.....
Nessuna traccia vi è negli atti prodotti dalla Banca di altro episodio di carattere pubblico cui fu oggetto ilin data 16.7.81, ancora prima che la direzione generale sollecitasse l'attenzione per le sue vicende giudiziarie: in tale data il xxx e xxxx mentre si trovava in auto furono raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco che provocarono la morte del secondo e il ricovero in prognosi riservata del xxxx. Trattasi, indubbiamente, di episodio eclatante e che certamente ebbe risalto in xxx, luogo di operatività del xxxx, ove era ubicata la filiale del xxx con cui costui operava, ma che non risulta ufficialmente evidenziato negli atti prodotti dall'istante.

Dei citati episodi, comunque, il xxxx venne a conoscenza (o fu in condizione di venire a conoscenza), atteso che nella proposta di fido all'xxxx della filiale xxx alla Direzione Generale del 24.5.91 (alla pagina 23) si annota, « Sul grado di rischio della relazione. La solidità della struttura patrimoniale del gruppo e il merito creditizio autonomo aziendale nonchè l'impegno fidejussorio dei garanti confortano, a nostro parere, il rischio accordato.

.....
Il dott. xxx, all'epoca direttore della Filiale di xxxx, da cui dipendeva la filiale di xxxx ove il xxx intratteneva i rapporti, il 25.9.1992 veniva colpito alle gambe con colpi di arma da fuoco esplosi da due giovani. In una conversazione con i Carabinieri il xxxx (che, poi, si rifiutava di sottoscrivere il verbale perché timoroso per l'incolumità sua e dei familiari) riferiva di non avere subito minacce e che nel settembre aveva ricevuti pressioni al fine di non estinguere i rapporti bancari del xxxx; precisava di avere conosciuto il xxx nel febbraio 92, quando aveva assunto la direzione della Filiale, presentatogli quale personaggio con solida disponibilità economica; impressionato dai modi « arroganti e sicuri » del xxx e dei figli aveva deciso di esaminare personalmente i rapporti bancari e i bilanci del gruppo xxx rilevando una non ortodossa movimentazione: insoluti superiori al 50% e grosse movimentazioni; decise perciò di porre in liquidazione i fidi concessi, con un maggior controllo sugli stessi.

Nello stesso decreto si evidenzia che il dott. xxx aveva chiesto e ottenuto il trasferimento dalla Filiale di xxx a seguito delle minacce telefoniche subite.

Dall'esame delle ultime vicende ricordate appare logico desumere che quando un funzionario della banca volle esaminare compiutamente e seriamente i bilanci e le movimentazioni del gruppo xxx, pur se risalente il rapporto creditizio nel tempo, si rese conto con evidenza delle anomalie esistenti e assunse i primi provvedimenti adeguati. D'altra parte il comportamento complessivo del xxx evidenzia da un lato la scarsa diligenza dei funzionari che in passato provvidero a esaminare i dati contabili del gruppo xxx, dall'altro il reale « peso » dello stesso xxx nei rapporti con i funzionari bancari locali da cui nei pregressi rapporti non era stato trattato con lo stesso rigore.

Il Libro III, *Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia* (articolo da 92 a 111), razionalizza, secondo l'intenzione del Governo, il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia.

12 – Il Libro IV – Titolo I – Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (articoli da 112 a 124), raccoglie le disposizioni sulla Direzione distrettuale antimafia, la Procura nazionale antimafia, il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, la Direzione investigativa antimafia, l'istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

13 – Libro IV – Titolo II – Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia Nazionale.

Il Libro IV si limita a raccogliere le disposizioni vigenti in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le sole modifiche (essenzialmente in ordine ai riferimenti interni) dettate dalla necessità di rendere il testo compatibile con la sua nuova collocazione.

Il libro è composto da due distinti titoli:

a) il primo, relativo alle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, raccoglie le vigenti disposizioni sulla Direzione distrettuale antimafia (articolo 70-*bis* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), sulla Procura nazionale antimafia (articoli 76-*bis*, 76-*ter*, 110-*bis* e 110-*ter* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia (articoli 1, 3, 3-*bis*, 4 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in l. 30 dicembre 1991, n. 410).

Non sembra opportuno, in considerazione del limite complessivo evidenziato del testo unico, trasferire nel codice (non esaustivo) disposizioni che più puntualmente devono essere contenute nell'ordinamento giudiziario;

b) il secondo contiene tutte le disposizioni del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in l. 31 marzo 2010, n. 50, relative all'istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

14 – Il Libro V, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento (articoli da 125 a 131) contiene le norme transitorie, di coordinamento, di abrogazione e di modifica della legislazione vigente ritenute necessarie a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia.

15 – Libro V – Modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento.

Nel Libro V sono raccolte le norme transitorie, di coordinamento, di abrogazione e di modifica della legislazione vigente ritenute necessarie.

L'articolo 128, più volte menzionato, invece di provvedere all'abrogazione di norme si limita a prevedere (tra l'altro) che dalla data di entrata in vigore del decreto:

i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto (comma 1);

i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto (comma 2);

-i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto (comma 3).

L'articolo 129 conferma la disciplina transitoria prevista per l'Agenzia dal decreto-legge 4/10 convertito in legge 50/10 e prevede la ricordata norma transitoria in materia di termini di efficacia del sequestro di prevenzione.

L'articolo 130 prevede disposizioni finanziarie.

L'articolo 131 *Entrata in vigore* interviene solo sul Libro III con una disposizione incompleta *Le disposizioni dei Capi I, II, III e IV del Libro III entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 109, comma 1.*

Nell'esame dei Libri I e II si è evidenziata la gravità della scelta di non operare abrogazioni espresse e di non prevedere opportune norme transitorie.

16 – Conclusioni.

L'obiettivo della redazione di un testo unico delle leggi antimafia (penali e di prevenzione) va condiviso. È utile e necessaria l'organica sistemazione della delicata e complessa materia.

Un corpo normativo unico agevola l'azione di contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso consentendo un pieno coordinamento

tra tutte le disposizioni, evitando sovrapposizioni e incertezze interpretative, semplificando l'inserimento organico delle modifiche successive.

Lo schema di decreto legislativo, anche per i limiti derivanti della legge delega — che non prevede principi e criteri direttivi in materia penale — e per l'oggettiva difficoltà di procedere a un'opera meramente ricognitiva, non interviene in maniera significativa sull'articolata legislazione penale antimafia, inserendo nel codice solo poche disposizioni *estrapolate* dal codice penale e da leggi speciali.

L'operazione, peraltro, comporta notevoli problemi interpretativi che vanno risolti con la stesura definitiva, al fine di evitare effetti negativi sui procedimenti in corso.

La parte relativa alle misure di prevenzione, anche grazie a un'articolata delega, rappresenta un *corpo* organico che, oltre a coordinare la normativa vigente, introduce nuove disposizioni, in particolare in materia di tutela dei terzi.

La problematicità della materia e il non sufficiente approfondimento sono le principali ragioni di numerose criticità che possono essere risolte nella stesura definitiva evitando così di disperdere l'opportunità costituita dalla creazione di un unico testo normativo che riduca problemi interpretativi e applicativi.

È necessario, inoltre, tenere conto delle maggiori competenze del Tribunale della prevenzione, procedendo a opportune modifiche (oltre che prevedere un potenziamento di questo settore) per consentire un'adeguata risposta alle nuove esigenze.

Sullo sfondo si pone il problema della razionalizzazione degli strumenti (penale e di prevenzione) di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati.

Si sovrappongono disposizioni (penali e di prevenzione) che è problematico coordinare, con conseguente dispiego di energie investigative nei diversi procedimenti oltre che nelle successive fasi. Le stesse garanzie delle persone interessate rischiano di essere travolte da strumenti proponibili successivamente sulla base di diversi presupposti.

Manca un disegno tendente a ridisegnare gli istituti con l'obiettivo prioritario di contrastare l'accumulazione illecita, in particolare mafiosa, ragion d'essere del delitto, rendendo più efficienti le misure patrimoniali, tenendo compiutamente conto delle garanzie da riconoscere ai soggetti interessati.

Per perseguire tale obiettivo occorre una complessiva riforma e razionalizzazione della normativa disciplinando in maniera autonoma il procedimento patrimoniale, coniugando l'efficienza con le garanzie, in stretto collegamento col procedimento penale.

Un piccolo passo in avanti viene compiuto con la legge 23 agosto 2010 n. 136 e con lo schema di decreto delegato con riferimento alle misure di prevenzione, anche se la disciplina penale sembra creare rilevanti problemi di funzionalità. Non può che sottolinearsi l'importanza della legislazione nella lotta alla mafia: i maggiori successi dell'attività giudiziaria contro la criminalità organizzata sono da sempre strettamente connessi ai passi avanti compiuti dal legislatore. Il problema, è che in Italia non sempre il legislatore è riuscito ad arrivare in tempo e questo ha enormemente rallentato l'efficacia delle

misure di contrasto alle mafie. Una lotta alla mafia realmente efficace non può dunque prescindere dalla legislazione, che oggi deve necessariamente tenere conto dell'evoluzione delle dinamiche mafiose. La criminalità agisce a livello nazionale e internazionale, avvalendosi di strumenti sempre più sofisticati. Sempre più diffuso è l'utilizzo delle opportunità offerte dall'informatica per i traffici mafiosi, un problema da affrontare a livello giudiziario e legislativo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	101

RISOLUZIONI:

7-00650 Renato Farina: sulla situazione umanitaria nel Corno d'Africa (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00140</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore formulazione approvata dalla Commissione</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011 — Presidenza del presidente Stefano STEFANI – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.

Variazione nella composizione della Commissione

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Piero Fassino (PD) ha cessato di far parte della Commissione e che gli è subentrato l'onorevole Jean Leonard Touadi (PD). Rinnova quindi al collega Fassino il ringraziamento per il suo prezioso contributo ai lavori della Commissione, già rivoltogli in Assemblea all'accettazione delle sue dimissioni, e indirizza un saluto di benvenuto al nuovo collega commissario.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, osservando come l'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e la Giordania costituisca un significativo superamento della precedente dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei ed agevola la creazione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'UE e la Giordania nel cui ambito i vettori degli Stati aderenti all'intesa potranno liberamente stabilirsi, fornire i loro servizi,

competere su una base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti ed armonizzate.

Fa presente che l'accordo in esame è il secondo stipulato con un paese non europeo, dopo quello con il Marocco (ratificato dal nostro Paese con la legge n. 158 del 2009) sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore, in vista della creazione di uno spazio aereo euro mediterraneo comune.

Ricorda lo stretto legame tra l'accordo in esame e l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e la Giordania, in vigore dal 1° maggio 2002, che ne costituisce in qualche modo la cornice normativa di riferimento. Come ha avuto già modo di sottolineare in occasione della ratifica di un altro accordo con il Regno hascemita, oggi più che mai, l'Unione europea sostiene la Giordania nel suo processo di democratizzazione e stabilizzazione tenendo conto del difficilissimo contesto regionale a cui appartiene.

Passa quindi al contenuto dell'accordo in esame, esso si compone di un preambolo, 29 articoli suddivisi in tre titoli e 4 allegati. L'articolo 1 provvede ad illustrare le terminologie ed i concetti utilizzati nel testo dell'Accordo, una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di « licenza di esercizio », quella di « convenzione » – che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 –, nonché la precisa delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso nonché della SESAR (attuazione tecnica del progetto della Commissione « Cielo unico europeo »).

Con riferimento al Titolo I dell'Accordo, che è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli da 2 a 12, segnala che l'articolo 11 riconosce ai vettori aerei il potere di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.

Con riferimento al Titolo II, che tratta della cooperazione normativa ed è com-

posto dagli articoli da 13 a 19, segnala che, in base al disposto dell'articolo 15, le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » alla Giordania e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

Con riferimento al Titolo III, composto dagli articoli 21-29, che contiene le disposizioni istituzionali, segnala l'istituzione di un comitato misto per la gestione e la corretta attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti. La risoluzione delle controversie va invece sottoposta al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo CE-Giordania., salva successiva procedura arbitrale. L'Accordo, stipulato a tempo indeterminato ma modificabile nel tempo, è oggetto di registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il Segretariato delle Nazioni

Per quanto concerne gli allegati, rileva che il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'Allegato II fissa una serie di disposizioni transitorie. L'Allegato III fissa le norme applicabili per l'attuazione dell'accordo mentre l'Allegato IV elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

In conclusione, prende atto che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento esclude che dalla ratifica del presente accordo possano derivare oneri finanziari per l'Italia e sollecita un celere iter di ratifica.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che

è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011 — Presidenza del presidente Stefano STEFANI — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.10.

7-00650 Renato Farina: Sulla situazione umanitaria nel Corno d'Africa.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00140).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), illustrando la risoluzione in qualità di cofirmatario, evidenzia la gravità della siccità che sta colpendo il Corno d'Africa e che si profila essere la peggiore dell'ultimo secolo, con conseguenze molto pesanti sull'allevamento, l'alimentazione e la mortalità infantile. Ritiene che la situazione sia catastrofica e richieda la massima mobilitazione della comunità internazionale. Auspica pertanto la definizione di un urgente piano umanitario per tutta l'area, includendo Somalia, Etiopia e Kenya. Osserva però come nella zona di Mogadiscio l'emergenza sia più grave. Richiamando l'appello di Papa Benedetto XVI, si augura che il Governo possa accettare gli impegni indicati nella risoluzione in titolo.

Michele SCANDROGLIO (PdL) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente, anche da cattolico impegnato, che il Governo si è mosso con sollecitudine per affrontare la crisi umanitaria in atto ben prima dell'appello papale. Dà quindi conto delle iniziative italiane, ricordando come il fenomeno della siccità si ripeta periodicamente nella regione a rischio desertificazione, pur essendo aggravato per la Somalia dalla guerra civile e dalla mancanza dello Stato.

Evidenzia quindi come la regione del Corno d'Africa stia attraversando una delle più gravi siccità degli ultimi 60 anni, dovuta principalmente all'effetto combinato di scarsità delle precipitazioni delle ultime due stagioni delle piogge con il limitato accesso al cibo per via della crescita dei prezzi alimentari di base. Nelle aree maggiormente colpite di Etiopia, Kenya, Somalia e Gibuti si contano oramai 11,3 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria urgente, mentre continua ad aumentare il numero di profughi, in particolare somali, che cercano riparo ed accoglienza nei campi situati nei paesi confinanti.

Particolarmente allarmante è lo scenario della situazione umanitaria in Somalia dove, in alcune zone (Bakool meridionale e basso Shabelle), lo stato di carestia è una realtà. Le Nazioni Unite hanno definito la situazione in Somalia come la più severa crisi alimentare nel mondo oggi e la più grave crisi umanitaria nel paese da dieci anni a questa parte. L'onere dell'accoglienza dei nuovi flussi di rifugiati somali risulta sempre più insostenibile per i paesi confinanti, primo fra tutti il Kenya con l'affollatissimo agglomerato di Dadaab.

Dichiara che il Governo non può ovviamente rimanere insensibile innanzi a questa tragica situazione. Il Ministro Fratini attribuisce da sempre massima priorità alla regione del Corno d'Africa, dove, anche a causa dei nostri legami storici, siamo sempre stati in prima linea per aiutare quelle popolazioni ad uscire da una crisi e da un'instabilità che purtroppo perdurano da vari decenni.

Ricorda che, soltanto nell'ultimo biennio, l'impegno umanitario della nostra cooperazione in quella regione, di un valore di circa 13,5 milioni di euro, ha consentito l'avvio di progetti di sicurezza alimentare e nutrizionale, sanità, accesso all'acqua, educazione e sostegno agli sfollati e alle fasce più vulnerabili della popolazione, realizzati per lo più per il tramite delle più importanti Agenzie delle Nazioni Unite e con il concorso di varie ONG.

Tra le iniziative in corso menziona in particolare: il progetto a favore del sopra citato campo profughi gestito da UNHCR a Dadaab, nel Kenya orientale, dove sono ospitati rifugiati somali. L'intervento, del valore di circa 1,1 milioni di euro, prevede attività di perforazione di pozzi e ammodernamento del sistema di distribuzione dell'acqua, costruzione di un nuovo mattatoio e miglioramento delle condizioni igieniche delle infrastrutture di macellazione, nonché la realizzazione di strutture scolastiche e la formazione per il personale docente; un progetto del valore di 900.000 euro eseguito da UNHCR e rientrante nell'ambito dell'Appello Consolidato delle Nazioni Unite del 2010, volto alla protezione degli sfollati e degli altri gruppi vulnerabili; i contributi per complessivi tre milioni di euro a favore di Somalia ed Etiopia erogati ad OCHA, l'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari, per sostenerne il fondamentale ruolo di coordinamento della risposta umanitaria nei settori della salute, nutrizione, accesso alle risorse idriche e emergenze sanitarie; l'affidamento ad UNICEF nel 2010 di un'iniziativa in Somalia del valore di 1,4 milioni di euro per il trattamento specifico e la prevenzione della malnutrizione acuta.

Aggiunge che sono in definizione nuove iniziative che, da subito, possono contare su una copertura finanziaria dell'ordine di circa 5,2 milioni di Euro, di cui 500.000 in erogazione in questi giorni come contributo volontario al Programma Alimentare Mondiale per rispondere alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla siccità in Somalia del 20 luglio 2011. All'impegno finanziario della Cooperazione allo Sviluppo si aggiunge quello di diversi attori

del Sistema Italia che la Farnesina sta mobilitando. Tra questi merita particolare cenno l'iniziativa di sensibilizzazione mediatica e raccolta fondi attivata da A.G.I.R.E. (Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze che raggruppa varie nostre ONG) sulla base del Protocollo d'Intesa che questa ha stipulato con la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri nel giugno 2009.

Rivendica il fatto che l'Italia sia anche in prima linea per favorire la più ampia mobilitazione internazionale attorno alla crisi. Il Ministro Frattini ha lanciato l'altro ieri, proprio nel giorno in cui la FAO ospitava a Roma una riunione d'emergenza sulla siccità nel Corno d'Africa, un pressante appello affinché la Comunità internazionale favorisca l'apertura di corridoi umanitari verso le popolazioni bisognose. L'azione di sensibilizzazione internazionale dell'Italia ha anche prodotto importanti impegni della Commissione Europea. Il Commissario agli aiuti umanitari Georgeva, attualmente nella regione, ha già annunciato aiuti immediati per 27,8 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo, cui l'Italia contribuisce con una quota percentuale pari al 12,86 per cento. Questi fondi vanno ad aggiungersi ai 70 milioni di aiuti umanitari già erogati dall'inizio dell'anno. Il Commissario Georgeva ha proprio ieri annunciato impegni per ulteriori 60 milioni, portando l'aiuto complessivo della UE nel 2011 a 158 milioni di euro.

Precisa poi che il forte impegno dell'Italia nel Corno d'Africa non si ferma ai soli aspetti strettamente umanitari. Siamo stati da sempre in prima linea per ricordare all'intera Comunità internazionale come tali crisi, che si ripetono periodicamente, possano contenersi solo se si affrontano quelle che, proprio ieri, il Segretario Generale dell'ONU ha definito le cause sottostanti. Siamo dunque impegnati sia a livello bilaterale che a livello multilaterale a propiziare e appoggiare l'avvio a soluzione i conflitti della regione (il principale dei quali resta quello somalo), nella consapevo-

lezza che la loro risoluzione potrà avere delle ripercussioni decisive sulle condizioni di vita delle popolazioni residenti.

Ricorda di aver recentemente condotto dall'otto al dodici luglio una missione, che ha toccato Juba, Nairobi, Mogadiscio e Addis Abeba, volta ad approfondire i principali temi politici regionali e raccogliere informazioni di prima mano sulla grave crisi umanitaria in corso. In tale contesto ha presieduto una riunione dell'*IGAD Partners Forum* (IPF), proprio per stimolare la cooperazione regionale, in particolare auspicando un coinvolgimento dell'IPF più incisivo nelle problematiche somale. Uno dei pilastri della strategia italiana per la regione è infatti il rafforzamento dell'organizzazione inter-statuale del Corno d'Africa, l'*InterGovernmental Authority on Development* (IGAD), al cui Segretariato abbiamo assicurato un finanziamento di 1,5 milioni di euro.

Segnala che, per favorire la stabilizzazione somala, la nostra azione si sviluppa, inoltre, attraverso interventi, per un totale dal 2009 ad oggi di 3,8 milioni di euro, a beneficio di alcuni uffici chiave delle autorità transitorie della Somalia: quello del Presidente e del Primo Ministro nonché i Ministeri degli Esteri, dell'Interno (con particolare focalizzazione sui servizi alla popolazione), delle Finanze, Informazione (per contrastare la propaganda degli estremisti islamici), Sanità e Sicurezza Nazionale. Per favorire la sicurezza delle popolazioni civili, abbiamo inoltre erogato dal 2009 ad oggi ulteriori finanziamenti per complessivi 12 milioni di euro, per sostenere le forze di sicurezza del GFT e l'operazione di pace dell'Unione Africana AMISOM.

A suo avviso, la complessità e la molteplicità delle cause alla base dell'instabilità somala, richiedono anche un intervento a sostegno quelle realtà regionali autonome. L'obiettivo in questo caso è quello di favorire dal basso quei processi di democrazia clanica che hanno saputo riportare stabilità e governabilità a territori strategici quali il Puntland e il Galgaduud. Nel suo recente incontro con il Presidente del Puntland Farole, a proposito della crisi alimentare, ricorda di aver

fatto anche esplicito riferimento alla necessità di attuare politiche per lo sviluppo del settore della pesca e dell'industria di trasformazione del pesce, anche usufruendo di fondi stanziati dal Governo italiano alla FAO. Tali programmi potrebbero prendere in considerazione in principio il porto di Eyl, di cui le Autorità del Puntland hanno recentemente ripreso il controllo. Ricorda altresì come lo stesso presidente Farole abbia espresso il desiderio che l'italiano diventi la seconda lingua del suo Paese.

Ribadisce che l'azione italiana, tuttavia, non si può fermare qui. Siamo perfettamente consapevoli del nostro ruolo storico e pertanto continueremo, con la consueta ferma determinazione, a fornire la nostra assistenza diretta alla Somalia e al Corno d'Africa e a proseguire nella nostra essenziale opera di sensibilizzazione e mobilitazione internazionale. A quest'ultimo riguardo rende noto che il Ministro Frattini ha deciso di alzare ulteriormente il livello della nostra azione e si è fatto promotore, congiuntamente con i suoi omologhi del Regno Unito e dell'Uganda, dell'organizzazione di una riunione a livello Ministeriale sulla Somalia in settembre a New York al margine della prossima Assemblea Generale dell'ONU. Sarà quella l'occasione per fare, ad alto livello, il punto sulla situazione politica e umanitaria della Somalia e per orientare l'azione della Comunità internazionale verso la ricostruzione di uno stato somalo efficace.

Osserva, infatti, criticamente come a tutt'oggi il sistema dell'ONU si sia rivelato lento e farraginoso nell'erogazione degli aiuti alla Somalia, nonostante l'impegno del Rappresentante speciale del Segretario generale. Segnala invece positivamente l'efficacia della CRI.

Nel rinnovare l'impegno italiano per la nomina di un Rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, sottolinea il nostro ruolo nel Gruppo di contatto e dà notizia dell'apertura di un'«antenna» diplomatica presso il quartier generale di AMISOM. Ritiene infatti che si debba aiutare la Somalia non solo sul piano finanziario ed umanitario, a anche su

quello politico sostenendo il governo transitorio perché consolidi la statualità del Paese nell'anno di tempo che gli è stato accordato a Kampala.

Conclusivamente, ribadisce la priorità per l'Italia della stabilizzazione dell'area non solo per il legame storico, ma anche per l'attuale quadro della sicurezza globale. Nel rammentare il suo impegno più che decennale sul tema, ritiene che la Comunità internazionale debba avviare un bilancio complessivo dell'efficacia della sua azione in una realtà come quella somala che resta fortemente caratterizzata dalla struttura clanica, pur non conoscendo divisioni sul piano etnico, religioso e linguistico.

Franco NARDUCCI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione in esame, ringrazia il sottosegretario Mantica per l'esauriente intervento che integra la risposta fornita ad un recente atto di sindacato ispettivo del suo gruppo. Auspica che l'Italia possa contribuire efficacemente alla democratizzazione del Corno d'Africa.

Francesco TEMPESTINI (PD) manifesta interesse ad un approfondimento da parte del sottosegretario Mantica anche con riferimento al Sudan e al Sud Sudan, dove pure si è recato in occasione della recente missione africana.

Renato FARINA (PdL) riformula la risoluzione in titolo nel senso di arricchire ed aggiornare la parte motiva e di espungere dalla parte dispositiva il riferimento a specifiche organizzazioni non governative (*vedi allegato 1*). Sottolinea l'importanza di aver definito nel dispositivo l'emergenza in atto come carestia, ricordando il precedente del Sahel del 1984 di cui fu direttamente testimone e di cui l'opinione pubblica mondiale si accorse con molto ritardo. Motiva, infine, il richiamo alle parole del Santo Padre come rafforzativo morale ed universale dell'obiettivo della risoluzione.

Gianpaolo DOZZO (LNP) fa presente come la crisi somala sia di lunga data ed abbia conosciuto alterne vicende, nonostante gli appelli spesso ridondanti del-

l'ONU e della FAO. Propone quindi al collega Farina di riformulare ulteriormente il testo precisando nelle dichiarazioni del Ministro Frattini il riferimento al « corridoio umanitario », chiedendogli infine di chiarire il senso delle sue parole sulla « responsabilità storica ».

Renato FARINA (PdL), nell'accogliere la proposta di riformulazione del collega Dozzo, precisa che il richiamo alla storia, confermato dall'interesse per la nostra lingua appena menzionato dal sottosegretario Mantica e da numerose altre tracce culturali, intende riaffermare la fratellanza universale e non certo attribuire la colpa della crisi in atto.

Gianpaolo DOZZO (LNP) propone pertanto che si faccia riferimento ai legami storici e non alle responsabilità così da fugare ogni equivoco.

Renato FARINA (PdL) riformula ulteriormente la risoluzione da lui presentata sostituendo le parole « corridoio umanitario » alle parole « cordone umanitario aereo » nonché le parole « particolari legami storici » alle parole « responsabilità storica ».

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime il consenso del Governo sul testo della risoluzione come da ultimo riformulata, con particolare riferimento agli impegni del dispositivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00650, come successivamente riformulata, che assume il n. 8-00140 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45. alle 10.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00650 Renato Farina: Sulla situazione umanitaria nel Corno d'Africa**NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la gravissima siccità che sta affliggendo il Corno d'Africa mette a rischio la vita di circa 10 milioni di persone, che non sono in condizione di approvvigionarsi di cibo ed acqua per il triplicarsi dei prezzi;

secondo i dati ONU, riferiti dalla *Caritas internationalis*, si tratta della peggiore siccità degli ultimi 60 anni e coinvolge 3,2 milioni di persone in Kenya, 2,6 in Somalia, 3,2 in Etiopia, 117 mila a Gibuti, ed anche parte della popolazione in Eritrea; la cifra complessiva della popolazione in pericolo è ormai, secondo la FAO, di 12 milioni;

in alcune aree il prezzo del grano è aumentato addirittura del 100-200 per cento e la disponibilità di generi alimentari si va riducendo di giorno in giorno;

si teme che l'emergenza travolga anche Tanzania e Sud Sudan. Si registra anche la perdita di molti capi di bestiame, mentre preoccupano gli operatori umanitari i grandi spostamenti di persone che stanno attraversando tutto il Corno d'Africa verso il Kenya, dove il campo profughi di Dadaab, al confine con la Somalia, accoglie ogni settimana 10.000 nuovi somali in cerca di rifugio, superando la cifra di 380.000 ospiti, ospitati in condizioni drammatiche;

le vittime sono soprattutto i bambini. In Somalia ad esempio la denutrizione, che affligge già in tempi normali un terzo dell'infanzia, è raddoppiata di inten-

sità. Per citare anche un solo caso riferito dall'*Ansa*, il numero dei piccoli afflitti dalla « fame », accolti e curati presso i centri di nutrizione di *Save the Children* nel Puntland, nel Nord della Somalia, è negli ultimi sei mesi passato dai 1.800 di gennaio agli attuali 3.500;

l'UNICEF parla di più di due milioni di bambini in stato di necessità, di cui mezzo milione in pericolo di vita;

la riunione della FAO per affrontare l'emergenza del Corno d'Africa, svoltasi il 25 luglio, a Roma, ha lanciato un gravissimo allarme, e il Direttore della FAO, Jacques Diouf, ha quantificato in almeno 120 milioni di dollari le risorse per i soccorsi urgentissimi e in 1,6 miliardi di dollari le necessità di aiuto per l'anno in corso; manca pertanto all'appello più della metà del denaro occorrente;

all'*angelus* di domenica 17 luglio il papa Benedetto XVI ha lanciato un forte appello affinché « cresca la mobilitazione internazionale per inviare tempestivamente soccorsi a questi nostri fratelli e sorelle già duramente provati, tra cui vi sono tanti bambini. Non manchi a queste popolazioni sofferenti la nostra solidarietà e il concreto sostegno di tutte le persone di buona volontà »,

il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-Moon, il 25 luglio, ha affermato: « Manca cibo, mancano farmaci... Occorre una mobilitazione generale »;

il ministro degli affari esteri, Franco Frattini, raccogliendo questi inviti,

il 25 luglio, ha dichiarato che: « l'Italia ha già fatto molto mettendo a disposizione fondi immediati per l'emergenza umanitaria. Io credo che sia urgente e indispensabile un cordone umanitario aereo per portare beni di prima necessità sfidando, se occorre, i terroristi *shabab* per i quali purtroppo la vita delle persone non conta niente »;

impegna il Governo:

a mettere a disposizione delle organizzazioni internazionali aiuti utili a fronteggiare questa emergenza – carestia, accogliendo l'invito del Santo Padre;

a contribuire alla forte campagna di informazione in atto per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana alla tragedia di luoghi verso cui abbiamo responsabilità storiche;

a incrementare lo sforzo diplomatico per dare alle popolazioni del Corno d'Africa sistemi statuali e Governi stabili e democratici.

(7-00650) « Renato Farina, Pianetta, Nastri, Picchi, Nirenstein, Polledri, Toccafondi, Centemero, Pagano, Sisto, Torrisi, Scapagnini ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00650 Renato Farina: Sulla situazione umanitaria nel Corno d'Africa**ULTERIORE FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la gravissima siccità che sta affliggendo il Corno d'Africa mette a rischio la vita di circa 10 milioni di persone, che non sono in condizione di approvvigionarsi di cibo ed acqua per il triplicarsi dei prezzi;

secondo i dati ONU, riferiti dalla *Caritas internationalis*, si tratta della peggiore siccità degli ultimi 60 anni e coinvolge 3,2 milioni di persone in Kenya, 2,6 in Somalia, 3,2 in Etiopia, 117 mila a Gibuti, ed anche parte della popolazione in Eritrea; la cifra complessiva della popolazione in pericolo è ormai, secondo la FAO, di 12 milioni;

in alcune aree il prezzo del grano è aumentato addirittura del 100-200 per cento e la disponibilità di generi alimentari si va riducendo di giorno in giorno;

si teme che l'emergenza travolga anche Tanzania e Sud Sudan. Si registra anche la perdita di molti capi di bestiame, mentre preoccupano gli operatori umanitari i grandi spostamenti di persone che stanno attraversando tutto il Corno d'Africa verso il Kenya, dove il campo profughi di Dadaab, al confine con la Somalia, accoglie ogni settimana 10.000 nuovi somali in cerca di rifugio, superando la cifra di 380.000 ospiti, ospitati in condizioni drammatiche;

le vittime sono soprattutto i bambini. In Somalia ad esempio la denutrizione, che affligge già in tempi normali un terzo dell'infanzia, è raddoppiata di inten-

sità. Per citare anche un solo caso riferito dall'*Ansa*, il numero dei piccoli afflitti dalla « fame », accolti e curati presso i centri di nutrizione di *Save the Children* nel Puntland, nel Nord della Somalia, è negli ultimi sei mesi passato dai 1.800 di gennaio agli attuali 3.500;

l'UNICEF parla di più di due milioni di bambini in stato di necessità, di cui mezzo milione in pericolo di vita;

la riunione della FAO per affrontare l'emergenza del Corno d'Africa, svoltasi il 25 luglio a Roma, ha lanciato un gravissimo allarme, e il Direttore della FAO, Jacques Diouf, ha quantificato in almeno 120 milioni di dollari le risorse per i soccorsi urgentissimi e in 1,6 miliardi di dollari le necessità di aiuto per l'anno in corso; manca pertanto all'appello più della metà del denaro occorrente;

all'*angelus* di domenica 17 luglio il papa Benedetto XVI ha lanciato un forte appello affinché « cresca la mobilitazione internazionale per inviare tempestivamente soccorsi a questi nostri fratelli e sorelle già duramente provati, tra cui vi sono tanti bambini. Non manchi a queste popolazioni sofferenti la nostra solidarietà e il concreto sostegno di tutte le persone di buona volontà »,

il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-Moon, il 25 luglio, ha affermato: « Manca cibo, mancano farmaci... Occorre una mobilitazione generale »;

il ministro degli affari esteri, Franco Frattini, raccogliendo questi inviti,

il 25 luglio, ha dichiarato che: « l'Italia ha già fatto molto mettendo a disposizione fondi immediati per l'emergenza umanitaria. Io credo che sia urgente e indispensabile un corridoio umanitario per portare beni di prima necessità sfidando, se occorre, i terroristi *shabab* per i quali purtroppo la vita delle persone non conta niente »;

impegna il Governo:

a mettere a disposizione delle organizzazioni internazionali aiuti utili a fronteggiare questa emergenza – carestia, accogliendo l'invito del Santo Padre;

a contribuire alla forte campagna di informazione in atto per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana alla tragedia di luoghi verso cui abbiamo particolari legami storici;

a incrementare lo sforzo diplomatico per dare alle popolazioni del Corno d'Africa sistemi statuali e Governi stabili e democratici.

(8-00140) « Renato Farina, Pianetta, Nastri, Picchi, Nirenstein, Polledri, Toccafondi, Centemero, Pagano, Sisto, Torrisi, Scapagnini, Scandroglio, Narducci ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Difesa e Relazioni internazionali del Parlamento della Repubblica del Kenya	111
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 27 luglio 2011.

**Incontro con una delegazione della Commissione
Difesa e Relazioni internazionali del Parlamento
della Repubblica del Kenya.**

L'incontro informale si è svolto dalle
8.50 alle 10.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2364 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 112

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05179 Gioacchino Alfano: Riduzione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento delle attività di demolizione dei manufatti abusivi 114

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 125

5-05178 Baretta e Rubinato: Iniziative per l'erogazione del saldo delle risorse spettanti a favore delle scuole d'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 .. 114

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 124

5-05177 Bitonci e Fugatti: Modalità e strumenti per la verifica della gestione e dell'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale 115

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 115

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 117

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 117

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2364 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preliminarmente ricorda che la Commissione giustizia ha trasmesso dieci proposte emendative riferite alla proposta di legge in oggetto, approvate in linea di principio dalla medesima Commissione nella seduta del 6 luglio 2011. Per quanto concerne i profili finanziari, segnala, in primo luogo, l'emendamento Ferranti 15.1, nuova formulazione, che attribuisce al Ministro della giustizia la determinazione delle indennità spettanti ai componenti degli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura, di cui al comma 4 dell'articolo 15. Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se le indennità di cui sopra siano corrisposte esclusivamente ai componenti degli organismi di cui al comma 4, tenuto conto che per i componenti degli organismi di conciliazione costituiti presso gli enti pubblici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15, trovano applicazione le disposizioni dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, che escludono la corresponsione di compensi, rimborsi spese o indennità. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se le indennità siano poste a carico del soggetto che richiede l'intervento dell'organismo. In caso contrario, osserva che potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi per la finanza pubblica qualora le indennità fossero a carico delle camere di commercio presso le quali gli organismi di conciliazione sono costituiti. Con riferimento all'emendamento Contento 20.6, nuova formulazione, segnala che esso attribuisce al Ministro della giustizia il potere di determinare le tariffe spettanti ai professionisti che svolgono le funzioni di organismo di composizione della crisi nel periodo transitorio che precede l'entrata in vigore della disciplina recata dal testo in esame, stabilita anch'essa con decreto del

Ministro. Al riguardo, al fine di escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica, appare opportuno che il Governo chiarisca se le tariffe in esame siano poste o meno a carico del soggetto che richiede l'intervento. Quanto alle restanti proposte emendative, le stesse non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con l'opportunità di condizionare il parere favorevole sugli emendamenti 15.1 e 20.6 alla precisazione che gli oneri relativi alle prestazioni professionali siano posti a carico dei soggetti che ricorrono alle rispettive procedure.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo del progetto di legge C. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

considerata l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni professionali di cui agli articoli 15, commi 3 e 4, e 20, comma 2, siano posti a carico dei soggetti che ricorrono alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ivi previste,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 15.1 (*nuova formulazione*) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere, in fine, le parole: , a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

sull'emendamento 20.6 (*nuova formulazione*) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere, in fine, le parole: , da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti approvati in linea di principio dalla II Commissione. »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.30.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05179 **Gioacchino Alfano: Riduzione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento delle attività di demolizione dei manufatti abusivi.**

Gioacchino ALFANO (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gioacchino ALFANO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo e chiede di svolgere un'analisi, avvalendosi delle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno al fine di stabilire i danni finanziari per i comuni interessati, così da evitare dichiarazioni di dissesto finanziario.

5-05178 **Baretta e Rubinato: Iniziative per l'erogazione del saldo delle risorse spettanti a favore delle scuole d'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.**

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come in Veneto circa 95.000 bambini frequentano scuole dell'infanzia paritarie e come, a quanto si apprende da notizie di stampa, all'inizio del prossimo anno scolastico si prospetti la chiusura di numerose istituzioni scolastiche, che svolgono un servizio educativo essenziale e che consentono allo Stato risparmi ingenti, quantificabili in oltre 500 milioni di euro annui.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come circa 150 scuole rischino la chiusura dal momento che non si prospetta alcun reintegro delle risorse tagliate dalle recenti manovre finanziarie e che l'assegnazione delle risorse sarà tra l'altro completata al termine dell'anno 2011, quando l'anno scolastico al quale le stesse si riferiscono sarà chiuso da tempo. Rilevando come non si sia neppure proceduto all'attribuzione delle risorse di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 e che la Regione Veneto non abbia fornito alcun ulteriore sostegno, ritiene che non potrà evitarsi

una serrata delle scuole parrocchiali del Veneto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, osserva come le questioni poste dall'onorevole Rubinato siano particolarmente rilevanti, evidenziando come vi sia la necessità di una riflessione sulle procedure attuative delle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità per il 2011. Osserva, in proposito, che i ritardi esistenti hanno precluso l'attribuzione delle risorse stanziare per i lavori socialmente utili.

5-05177 Bitonci e Fugatti: Modalità e strumenti per la verifica della gestione e dell'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando il testo depositato.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel dichiararsi soddisfatto, rinuncia alla replica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.

Atto n. 385.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 26 luglio 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento alle osservazioni formulate dall'onorevole Borghesi nella seduta di ieri sullo schema di provvedimento in oggetto, rileva quanto segue. In merito all'osservazione relativa all'applicazione agli apprendisti delle disposizioni sull'assicurazione e la previdenza sociale, precisa che lo schema di decreto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, si limita a ribadire quanto già previsto dalla legislazione vigente. Osserva che non è pertanto prevista alcuna variazione rispetto al quadro normativo attualmente in vigore. Con riferimento all'osservazione in materia di pubblici impieghi, segnala che le previsioni introdotte dallo schema di provvedimento non intendono modificare le modalità previste dalla legislazione vigente per l'accesso ai settori di lavoro pubblici. In ogni caso, il comma 8 dell'articolo 7 dello schema di decreto, demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del reclutamento e dell'accesso al lavoro pubblico in relazione all'apprendistato. Rappresenta, infine, che la previsione contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del provvedimento in esame non incide sul limite numerico all'assunzione di apprendisti stabilito dall'articolo 2, comma 3, che peraltro viene espressamente richiamato dal citato articolo 2, comma 1, lettera *i*). In ordine alla richiesta di chiarimenti circa la compensatività delle modifiche introdotte rispetto al testo originario, fa presente che la stessa deriva, come evidenziato nella relazione tecnica, dalla circostanza per cui è prevista la riduzione da sei a tre anni della durata massima dell'apprendistato professionalizzante, ovvero a cinque anni per

specifiche figure dell'artigianato. Rileva che ciò comporta una riduzione della platea dei soggetti interessati e, in particolare, di coloro per i quali la durata del contratto avrebbe superato i tre anni, con contestuale riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che tali effetti risultano, quindi, idonei a compensare la possibilità di estendere a quattro anni la durata massima dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nei soli casi di percorso formativo di diploma professionale quadriennale, sottolineando che la durata del contratto è legata agli anni necessari al compimento del percorso formativo.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, osservando come i chiarimenti da ultimo forniti dal sottosegretario Cesario consentano di superare i rilievi critici formulati dall'onorevole Borghesi nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo – riferiti, in larga parte, al testo dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, allegato, unitamente ad una nuova relazione tecnica, allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della Commissione – in base ai quali:

a) le uniche disposizioni del provvedimento suscettibili di determinare un potenziale aumento della platea dei beneficiari concernono: l'articolo 3, comma 1, che prevede l'innalzamento da quindici a venticinque anni dell'età massima dei soggetti che possono stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale e l'estensione da tre a quattro anni della durata del contratto; l'articolo 5, comma 1, che dispone l'utilizzabilità del contratto di apprendistato per la pratica delle professioni ordinarie;

b) a fronte di tale ampliamento occorre considerare la riduzione della platea dei beneficiari determinata dall'abbassamento da sei a tre anni della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, prevista dall'articolo 4, comma 2. Sotto il profilo finanziario, gli effetti della predetta riduzione, sono idonei a compensare i possibili maggiori oneri derivanti dalle misure di ampliamento della platea dei beneficiari indicate alla lettera a);

c) effetti finanziari positivi derivano anche dalle misure di cui alla lettera a), in quanto l'allargamento alle professioni ordinarie può determinare maggiori entrate per lo Stato, considerato che il contratto di apprendistato introduce un versamento contributivo e previdenziale non previsto dall'istituto del praticantato, mentre, l'estensione a quattro anni della durata massima del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e la possibilità di stipulare il contratto cosiddetto « di primo livello » rappresentano misure suscettibili di determinare maggiori entrate;

d) a fronte delle suddette maggiori entrate risultano pressoché irrilevanti gli oneri connessi alla sterilizzazione dei taluni periodi di vita dell'apprendista (malattia, infortunio o altra causa involontaria) ai fini del computo del rispetto della durata massima del contratto in quanto si tratta di opzioni già ampiamente diffuse nella prassi della contrattazione collettiva e quindi non devono essere computate nell'ambito dei saldi finanziari;

e) le disposizioni del provvedimento non sono volte a modificare le modalità previste dalla legislazione vigente per l'accesso ai settori di lavoro pubblico e, in ogni caso, il comma 8 dell'articolo 7 dello schema di decreto demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del reclutamento e dell'accesso al lavoro pubblico in relazione all'apprendistato;

f) la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera i), non incide sul

limite numerico delle assunzioni di apprendisti stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 2, espressamente richiamato dal citato articolo 2, comma 1, lettera i);

considerato che il testo dello schema di decreto legislativo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi non determina conseguenze negative per la finanza pubblica;

considerato, altresì, che il testo dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, alla luce dei chiarimenti sopra illustrati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione, a parità di voti, respinge la proposta di parere del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, invita il relatore a formulare una nuova proposta di parere, che sarà esaminata nella seduta che sarà convocata alle ore 20.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 26 luglio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe

concludere l'esame del provvedimento nella giornata odierna e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per le ore 20.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 19.50.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.

Atto n. 385.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta pomeridiana.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, formula la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo – riferiti, in larga parte, al testo

dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, allegato, unitamente ad una nuova relazione tecnica, allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della Commissione – in base ai quali:

a) le uniche disposizioni del provvedimento suscettibili di determinare un potenziale aumento della platea dei beneficiari concernono: l'articolo 3, comma 1, che prevede l'innalzamento da quindici a venticinque anni dell'età massima dei soggetti che possono stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale e l'estensione da tre a quattro anni della durata del contratto; l'articolo 5, comma 1, che dispone l'utilizzabilità del contratto di apprendistato per la pratica delle professioni ordinistiche;

b) a fronte di tale ampliamento occorre considerare la riduzione della platea dei beneficiari determinata dall'abbassamento da sei a tre anni della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, prevista dall'articolo 4, comma 2. Sotto il profilo finanziario, gli effetti della predetta riduzione, sono idonei a compensare i possibili maggiori oneri derivanti dalle misure di ampliamento della platea dei beneficiari indicate alla lettera a);

c) effetti finanziari positivi derivano anche dalle misure di cui alla lettera a), in quanto l'allargamento alle professioni ordinistiche può determinare maggiori entrate per lo Stato, considerato che il contratto di apprendistato introduce un versamento contributivo e previdenziale non previsto dall'istituto del praticantato, mentre, l'estensione a quattro anni della durata massima del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e la possibilità di stipulare il contratto cosiddetto « di primo livello » rappresentano misure suscettibili di determinare maggiori entrate;

d) a fronte delle suddette maggiori entrate risultano pressoché irrilevanti gli

oneri connessi alla sterilizzazione dei taluni periodi di vita dell'apprendista (malattia, infortunio o altra causa involontaria) ai fini del computo del rispetto della durata massima del contratto in quanto si tratta di opzioni già ampiamente diffuse nella prassi della contrattazione collettiva e quindi non devono essere computate nell'ambito dei saldi finanziari;

e) le disposizioni del provvedimento non sono volte a modificare le modalità previste dalla legislazione vigente per l'accesso ai settori di lavoro pubblico e, in ogni caso, il comma 8 dell'articolo 7 dello schema di decreto demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del reclutamento e dell'accesso al lavoro pubblico in relazione all'apprendistato;

f) la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera i), non incide sul limite numerico delle assunzioni di apprendisti stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 2, espressamente richiamato dal citato articolo 2, comma 1, lettera i);

considerato che il testo dello schema di decreto legislativo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi non determina conseguenze negative per la finanza pubblica;

considerato, altresì, che il testo dello schema di decreto legislativo sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, alla luce dei chiarimenti sopra illustrati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di consentire alla Commissione bilancio di esprimersi sui testi che verosimilmente saranno adottati in via definitiva, si invita il Governo a richiedere alle Camere di esprimere il proprio parere sui testi sui quali è stata acquisita l'intesa

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'osservazione proposta dal relatore nella nuova proposta di parere è da considerarsi relativa ai comportamenti che il Governo andrà ad assumere in futuro.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolineando come il testo sia il frutto di un proficuo lavoro che ha coinvolto tutti i gruppi parlamentari e recepisca molte proposte emendative presentate dalla maggioranza e dall'opposizione.

Antonio MISIANI (PD) ricorda come il proprio gruppo si sia astenuto in occasione della votazione sulla proposta di parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e preannuncia che, pertanto, si asterrà an-

che in questa sede. Pur osservando come le disposizioni in materia di premi e sanzioni rappresentino un elemento di chiusura indispensabile del sistema fiscale federale introdotto con la legge n. 42 del 2009, rileva tuttavia che il testo che risulterebbe dal recepimento della proposta di parere approvata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale presenta ancora taluni limiti. Ritiene, peraltro, che il parere approvato dalla Commissione bicamerale determini un indubbio miglioramento del testo presentato dal Governo, osservando, tuttavia, che permangono giuridicamente fragili, anche sotto il profilo costituzionale, alcuni meccanismi sanzionatori, previsti in particolare dall'articolo 2 del provvedimento. Ritiene, altresì, che siano evidenti i limiti incontrati da un decreto che introduce modifiche, pur apprezzabili, alla disciplina del patto di stabilità interno all'interno di un contesto che non consente il raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge

Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea come quello in discussione sia l'ottavo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della legge n. 42 del 2009 e ringrazia il Ministro Calderoli per la sua pervicace abilità nel perseguire tale importante traguardo soprattutto in un momento politico e finanziario così delicato e complesso.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il suo gruppo ha votato a favore della proposta di parere presentata dal relatore per le ragioni richiamate anche dall'onorevole Bitonci, sottolineando come siano state recepite molte proposte dell'Italia dei Valori. Evidenzia come, per il suo gruppo, sia sempre stato importante sancire il principio di premiare chi bene amministra e punire chi genera danni. Ricorda altresì che l'Italia dei Valori ha votato anche a favore della legge delega convinta della bontà della direzione intrapresa. Lamenta tuttavia che, nella successiva attuazione della delega, la maggioranza ed il Governo

non hanno ritenuto di percorrere sempre coerentemente tale direzione, in particolare delegando a soggetti diversi dal Parlamento la definizione di taluni rilevanti aspetti della riforma. Ricorda che in tali occasioni il suo gruppo ha votato contro i pareri sui relativi schemi di decreto legislativo. Evidenzia come tutto ciò non impedisca oggi di votare a favore di un provvedimento giudicato condivisibile e chiede rispetto per tale orientamento come garantisce rispetto per chi ha deciso di astenersi.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamando per le considerazioni di carattere generale l'intervento del collega Misiani, si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 8 della condizione del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che reca una correzione della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, in materia di spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992. Al riguardo, richiamando il contenuto di una proposta emendativa presentata dal proprio gruppo alla proposta di parere dei relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, segnala la necessità di prevedere una deroga dall'applicazione della disciplina del patto di stabilità interno per le spese sostenute dagli enti locali in relazione al verificarsi di calamità naturali. In proposito, richiama i contenuti della mozione n. 1-00693 (*nuova formulazione*) approvata oggi dalla Camera dei deputati, sottolineando come, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 225 del 2010, gli enti locali si trovino nella difficile condizione di non poter provvedere al pagamento delle spese di somma urgenza sostenute per far fronte a gravi calamità naturali. Nell'apprezzare l'impegno del relatore ad introdurre una specifica osservazione al riguardo nella sua proposta di parere, ritiene tuttavia che sarebbe stato preferibile intervenire con una precisa condizione già in questa sede,

rilevando l'estrema urgenza di un intervento normativo.

Massimo BITONCI (LNP) chiede una breve sospensione per valutare il recepimento di tali osservazioni nella proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 20.15, riprende alle ore 20.25.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di specificare la possibilità, in riferimento all'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, per gli enti locali colpiti da calamità naturali di affrontare le spese relative ai lavori di somma urgenza.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, pur manifestando la sua disponibilità a riformulare il parere nel senso auspicato dall'onorevole Vannucci, esprime la perplessità che una tale modifica possa fare ricadere tali spese nell'ambito del patto di stabilità creando maggiori difficoltà per gli enti interessati.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le perplessità espresse dal Ministro non abbiano fondamento e che anzi lo spirito della modifica proposta è proprio quello di fornire agli enti locali colpiti da calamità una maggiore semplicità nella realizzazione dei lavori di somma urgenza. Ricorda che sull'argomento oggi la Camera ha votato una mozione e auspica che il senso della richiesta possa essere recepito nel testo del decreto.

Maino MARCHI (PD) osserva come le disposizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale relativamente all'esclusione per le regioni delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano nel complesso soddisfacenti e ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno introdurre analoga disciplina anche per gli enti locali.

Il Ministro Roberto CALDEROLI si dichiara disponibile a valutare l'impatto anche finanziario del recepimento dell'osservazione relativa alle spese degli enti locali connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

le disposizioni in materia di partecipazioni delle province al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 10, comma 1, risultano di contenuto identico a quelle previste, con riferimento ai comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, come modificate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2010;

considerato che la partecipazioni dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è limitata, ai sensi del decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2011, ad una quota delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni, si può ritenere che le valutazioni che saranno effettuate in sede di emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame non si discosteranno dal citato decreto del 23 marzo 2011;

l'attuazione del comma 3 dell'articolo 10 non comporta ulteriori oneri per le province in quanto le stesse sono già da tempo collegate al sistema Siatel2-

PuntoFisco e accedano ai dati anagrafici e reddituali presenti nell'Anagrafe tributaria;

risulta opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni in materia di collaborazione nella gestione organica dei tributi previste dall'articolo 11 e in particolare:

a) al comma 1, precisare che i tributi e le partecipazioni di cui si tratta sono quelli provinciali e che all'ente provincia è riconosciuta l'autonomia organizzativa nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione;

b) al comma 3, precisare che gli introiti da ripartire sono quelli derivanti dall'attività di recupero dell'evasione alla quale concorrono le province;

rilevata l'opportunità che, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione finanziaria degli enti territoriali, tutte le Regioni, le province e i comuni e non solo le Regioni assoggettate a un piano di rientro dalla spesa e gli enti locali che si trovino in una situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, presentino obbligatoriamente una relazione di fine mandato che rechi una descrizione dettagliata delle attività amministrative svolte durante la legislatura e la consiliatura;

visto il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 27 luglio 2011:

l'articolo 13-*bis*, contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, attiene a materia oggetto della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica e può essere più propriamente disciplinata attraverso le deleghe legislative previste da tale legge, tenendo anche conto di quanto previsto

dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111;

l'articolo 13-*quater*, contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha ad oggetto iniziative non attinenti a materia espressamente disciplinata dalla legge delega e rispetto alle quali, in assenza di una relazione tecnica, non si può escludere che abbiano riflessi di carattere finanziario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni, sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.;

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 11, comma 1, di precisare che i tributi e le compartecipazioni di cui si tratta sono quelli provinciali e che all'ente provincia è riconosciuta l'autonomia organizzativa nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione

valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 11, comma 3, di precisare che gli introiti da ripartire sono quelli derivanti dall'attività di recupero dell'evasione alla quale concorrono le province;

valuti il Governo l'opportunità di collocare in un altro provvedimento gli articoli 13-bis e 13-*quater* oggetto della condizione presente nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

valuti il Governo l'opportunità di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare con proprio decreto deroghe ai limiti posti dal patto di stabilità interno per le spese di somma urgenza sostenute dagli enti locali in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza ».

Il Ministro Roberto CALDEROLI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO 1

5-05177 Bitonci e Fugatti: Modalità e strumenti per la verifica della gestione e dell'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Fugatti e Bitonci chiedono quali siano le modalità e gli strumenti con i quali le Autorità competenti al controllo, indicate nel comma 5, dell'articolo 47 della legge 7 luglio 2009, n. 88, effettuano la verifica sulla corretta gestione ed utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

Al riguardo si fa presente che il citato articolo 47, comma 5, della legge n. 88 del 2009, stabilisce che « Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea di cui all'articolo 6, del citato Regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza ».

Con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato esercita la sua attività di verifica nei confronti dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) aventi sede in Italia, all'atto della predisposizione dello Statuto, in base a quanto previsto dal citato articolo 47.

Per i Gruppi europei di cooperazione territoriale cui partecipano enti pubblici

nazionali, inoltre, il controllo amministrativo/contabile del Dipartimento della Ragioneria generale è esercitato attraverso i propri rappresentanti nel collegio dei revisori dei conti e mediante l'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti generali.

Per quanto riguarda i controlli effettuati dal Comando della Guardia di finanza, quest'ultimo ha comunicato che dall'esame degli atti d'ufficio non risultano pervenute segnalazioni di risultati di servizio conseguiti nei confronti di Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

Conformemente a quanto previsto dal citato articolo 47, le specifiche funzioni di controllo demandate alla Guardia di finanza sono svolte nell'ambito delle sue attribuzioni e ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli sui finanziamenti comunitari.

Ne deriva, pertanto, che i Gruppi europei di cooperazione territoriale, alla stregua di ogni altro beneficiario e/o gestore di finanziamenti comunitari, possono essere sottoposti a controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2001, nell'ambito delle ordinarie attività di polizia economico-finanziaria e giudiziaria che i reparti del Corpo svolgono a tutela delle uscite di bilancio e per l'accertamento degli aspetti di danno erariale eventualmente correlati.

ALLEGATO 2

5-05178 Baretta e Rubinato: Iniziative per l'erogazione del saldo delle risorse spettanti a favore delle scuole d'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Baretta e Rubinato pongono quesiti in ordine alle risorse finanziarie spettanti alle scuole paritarie.

Sulla questione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che per l'anno 2010, nonostante la difficile congiuntura economica, sono state reperite risorse aggiuntive per il sostegno alle scuole non statali, rispetto agli stanziamenti ordinari, per un totale di 522 milioni di euro. Per l'anno 2011, nello stato di previsione dello stesso Ministero figura uno stanziamento di 251.876.591 euro, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 245 milioni previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità nell'ambito di utilizzo del fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009.

Del suddetto stanziamento ordinario di 251.876.591 euro, una somma corrispondente agli 8/12, relativi al periodo gennaio-agosto 2011, sono stati assegnati con decreto ministeriale agli uffici scolastici regionali. La somma residua, relativa ai 4/12 pari a 83.958.000 euro, sarà ripartita per il periodo settembre-dicembre 2011.

Per quanto riguarda lo stanziamento aggiuntivo di 245 milioni di euro, ne è stato autorizzato l'utilizzo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2011. Nelle more dell'assegnazione delle predette risorse al Ministero dell'istruzione sul cap. 1299 di nuova istituzione, al fine di accelerare la procedura prevista dall'articolo 2, comma 47 della legge n. 203 del 2008, è stato

predisposto lo schema di decreto interministeriale di ripartizione della predetta somma, sul quale è previsto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il criterio seguito per il riparto della somma è lo stesso adottato per l'assegnazione degli 8/12 dello stanziamento del cap. 1477 e cioè la consistenza delle sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi della scuola dell'obbligo.

Per quanto riguarda il Veneto, sono stati assegnati, nell'ambito dei citati 8/12, 20.307.626 di euro. Tale importo è commisurato alle quote unitarie di euro 5.144,65 per scuola più euro 6.110,56 per ogni sezione riconosciuta. Sempre per il Veneto sono in corso di assegnazione finanziamenti per complessivi 573.423 euro, a fronte di progetti finalizzati all'integrazione degli alunni con *handicap* nelle scuole per l'infanzia paritarie (fondi derivanti dalla legge n. 440 del 1997).

Oltre ai contributi statali, la Regione Veneto prevede contributi propri per il sostegno alle scuole paritarie.

Con riferimento, infine, alla richiesta di escludere dalle regole del patto di stabilità interno i contributi erogati dalle regioni e dai comuni per il funzionamento delle scuole paritarie, si fa presente che tale esclusione determinerebbe oneri in termini di saldi di finanza pubblica pari al valore dei contributi esclusi, e quindi, la stessa può aver seguito solo se sono rinvenute idonee risorse a salvaguardia degli equilibri finanziari.

ALLEGATO 3

5-05179 **Gioacchino Alfano: Riduzione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento delle attività di demolizione dei manufatti abusivi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Gioacchino Alfano, nel segnalare che l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire un fondo di rotazione per la concessione ai comuni di anticipazioni per il finanziamento di interventi di demolizione di opere abusive, chiede quali siano le somme effettivamente impegnate annualmente e quelle che si prevede di recuperare togliendo i trasferimenti agli enti locali interessati.

Al riguardo, si fa presente che il comma 12, del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, demanda ad un apposito decreto interministeriale (decreto ministeriale 23 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2004, n. 218) la disciplina delle modalità per la concessione delle anticipazioni in questione, nonché per il successivo recupero delle stesse da parte della Cassa depositi e prestiti.

Tale decreto, in particolare, dispone che le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, unitamente alla corrispondente quota delle spese per la gestione del Fondo per la demolizione delle opere abusive (0,1 per cento in ragione d'anno sul capitale anticipato), sono rimborsate dai comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. Lo stesso decreto prevede, poi, che trascorsi cinque anni dalla data di conces-

sione delle anticipazioni il rimborso in questione è comunque dovuto a carico dei comuni.

Qualora gli stessi comuni non ottemperino al predetto obbligo, spetta al Ministero dell'interno provvedere alla restituzione delle somme direttamente alla Cassa depositi e prestiti, attraverso la riduzione dei trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai comuni interessati previa apposita comunicazione della stessa Cassa.

Infine, il citato decreto interministeriale sancisce l'obbligo per la Cassa depositi e prestiti di rendicontare sull'amministrazione del Fondo per la demolizione delle opere abusive nell'ambito della gestione separata.

Per quanto attiene, invece, al quesito finalizzato a conoscere a quanto ammonitino le risorse da recuperare attraverso il taglio dei trasferimenti erariali, si precisa che le citate riduzioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario vanno effettuate in attuazione del comma 16, dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non già sui trasferimenti erariali a qualsiasi titolo dovuti ai predetti enti, bensì a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Si soggiunge infine, che il recupero delle somme in questione non produce effetti sull'indebitamento dei comuni interessati, in quanto l'operazione in esame non rientra tra quelle sottoposte al limite

di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla questione la Cassa depositi e prestiti ha comunicato che la citata normativa (decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2004) è stata integrata dalle circolari attuative n. 1254 del 28 ottobre 2004, n. 1264 del 2 febbraio 2006 e, da ultimo, dalla circolare n. 179 del 22 settembre 2010.

Le modalità operative del fondo demolizioni possono così riassumersi.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione del Fondo di rotazione (denominato Fondo per la demolizione delle opere abusive) da costituire presso la Cassa depositi e prestiti medesima, l'importo massimo di 50 milioni di euro, per la concessione ai Comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizioni delle opere abusive.

Le anticipazioni, unitamente alla quota delle spese di gestione del Fondo pari allo 0,1 per cento in ragion d'anno sul capitale erogato, sono rimborsate dai Comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione da parte degli stessi nei confronti degli esecutori degli abusi.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di anticipazione, il Comune rilascia a

Cassa depositi e prestiti per tutta la durata dell'anticipazione una delegazione di pagamento, come da apposito modello previsto dalla circolare n. 1254 del 28 ottobre 2004.

Il rimborso del capitale erogato è comunque dovuto dai Comuni trascorsi cinque anni dalla data di concessione. Qualora il rimborso non avvenga nei termini previsti la Cassa depositi e prestiti informa il Ministero dell'interno che provvede alle restituzione delle somme anticipate, unitamente alla quota di spese di gestione del fondo e degli interessi di mora, trattenendo poi le somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni inadempienti.

La dotazione del Fondo è stata incrementata, con la legge finanziaria 2008, di 10 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio 2010, la Cassa depositi e prestiti ha concesso, a valere sulle risorse del Fondo, n. 72 anticipazioni per un totale di 3.998.149,04 euro, con un notevole incremento, sia in termini numerici che di volumi, nel secondo semestre. In particolare, nel primo semestre la Cassa depositi e prestiti ha concesso sette anticipazioni, per un importo totale pari a euro 374.124,63, mentre nel secondo semestre ha concesso sessantacinque anticipazioni, per un importo totale pari a 3.624.024,41 euro.

Per un maggiore dettaglio si riporta la seguente tabella:

ZONE GEOGRAFICHE	N. CONCESSIONI	IMPORTO CONCESSO	% SUL TOTALE CONCESSO
COMUNI PROVINCIA DI NAPOLI	29	2.037.049,85	50,94982277
COMUNI PROVINCIA DI CASERTA	7	636.903,26	15,92995293
COMUNI PROVINCIA DI CATANIA	3	174.370,91	4,361290894
COMUNI PROVINCIA DI LECCE	5	169.422,58	4,237525372
COMUNI PROVINCIA DI SALERNO	28	980.402,44	24,52140804
	72	3.998.149,04	100

Per quanto concerne le erogazioni, esse nel corso del 2010 sono risultate pari a 1.340.609,61 euro.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05180 Pagano: Regime tributario applicabile ai premi al traguardo erogati agli allevatori di cavalli da corsa	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	131
5-05181 Fluvi: Problematiche relative alla cessione al comune di La Spezia dell'area demaniale denominata ex Fusione Tritolo	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	132
5-05182 Lo Monte ed altri: Possibilità per il soggetto comodante di immobili di optare per il nuovo regime fiscale della cedolare secca sugli affitti	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	133
5-05183 Barbato: Iniziative per contrastare i fenomeni speculativi sui mercati finanziari e per la riforma del sistema tributario italiano	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	134

RISOLUZIONI:

7-00649 Bernardo ed altri: Interventi sulle agenzie di <i>rating</i> (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	129
Sui lavori della Commissione	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative ai giochi ed alle scommesse, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	129
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05180 Pagano: Regime tributario applicabile ai premi al traguardo erogati agli allevatori di cavalli da corsa.

Alessandro PAGANO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro PAGANO (Pdl) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario.

5-05181 Fluvi: Problematiche relative alla cessione al comune di La Spezia dell'area demaniale denominata ex Fusione Tritolo.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), nel ringraziare il sottosegretario, stigmatizza tuttavia l'atteggiamento del Governo, il quale si ostina a non rispondere nel merito dei quesiti posti dagli atti di sindacato ispettivo, limitandosi a una sterile esposizione della normativa vigente, in tal modo riducendo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione a un inutile rito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che solleciterà il Governo affinché agli atti di sindacato ispettivo siano fornite risposte più puntuali ed esaurienti.

5-05182 Lo Monte ed altri: Possibilità per il soggetto comodante di immobili di optare per il nuovo regime fiscale della cedolare secca sugli affitti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara insoddisfatto della risposta, evidenziando come la tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui il re-

gime tributario opzionale della cedolare secca sugli affitti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo municipale, non si applica ai comodanti che non siano titolari di diritti reali sugli immobili locati, non sia giustificata dal tenore della disposizione di legge richiamata e si ponga in contraddizione con la *ratio* del legislatore.

5-05183 Barbato: Iniziative per contrastare i fenomeni speculativi sui mercati finanziari e per la riforma del sistema tributario italiano.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, la quale non affronta in alcun modo la tematica oggetto dell'interrogazione. In particolare, considera inaccettabile che il Governo si limiti a richiamare le iniziative assunte dalla CONSOB, nonché da altri Paesi europei, per contrastare i fenomeni speculativi in atto sui mercati finanziari, senza indicare quali siano le intenzioni dell'Esecutivo, in particolare del Ministero dell'economia, su tale cruciale tematica.

Ricorda, infatti, che la Borsa di Milano è stata coinvolta nei giorni scorsi da un vero e proprio crollo delle quotazioni azionarie, in larga parte dovuto all'incapacità della maggioranza e del Governo di tranquillizzare i mercati, fornendo segnali chiari circa le linee di politica economica e tributaria che si intendono seguire per rilanciare la crescita economica del Paese ed assicurare l'effettiva stabilità dei conti pubblici.

Sottolinea quindi con forza l'esigenza che il Governo dia al Parlamento risposte su queste tematiche, evidenziando come il Ministro dell'economia, il quale si trova certamente in una condizione di personale

difficoltà, a causa dello scontro politico in atto con il Presidente del Consiglio e delle indagini penali che interessano il deputato Marco Milanese, suo stretto collaboratore, non possa trascinare, con la sua inerzia, il Paese alla rovina.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

7-00649 Bernardo ed altri: Interventi sulle agenzie di rating.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione il rappresentante del Governo ha espresso una valutazione favorevole sulla risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) chiede al sottosegretario di indicare alla Commissione quale sia la base normativa in forza della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito una sede presso la Villa Reale di Monza.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si impegna a fornire gli elementi di informazione richiesti dal deputato Fluvi nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative ai giochi ed alle scommesse, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele FERRARA, *Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL) e Gianfranco CONTE, *presidente*, a più riprese, ai quali risponde, rispettivamente,

Raffaele FERRARA, *Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Interviene per porre quesiti il deputato Maurizio FUGATTI (LNP), ai quali rispondono Antonio TAGLIAFERRI, *Direttore della Direzione per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*, e Raffaele FERRARA, *Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Silvana Andreina COMAROLI (LNP), ai quali risponde Raffaele FERRARA, *Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Intervengono, svolgendo considerazioni e quesiti, i deputati Francesco BARBATO

(IdV), Luciano Mario SARDELLI (PT), Gianluca FORCOLIN (LNP), Gerardo SOGLIA (PT) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Raffaele FERRARA, *Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Dopo interventi di Gerardo SOGLIA (PT) e di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Raffaele FERRARA, *Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Ferrara e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-05180 Pagano: Regime tributario applicabile ai premi al traguardo erogati agli allevatori di cavalli da corsa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al *question time* in esame, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato quanto segue.

In linea generale, i premi e le provvidenze finalizzate all'incremento e alla selezione della produzione ippica corrisposte agli allevatori di cavalli di razza si dividono in due categorie:

1) provvidenze erogate a favore degli allevatori quale incentivo alla loro attività di allevamento, con importo variabile in percentuale sull'ammontare dei premi vinti dai cavalli allevati nelle singole corse;

2) « premi al traguardo » spettanti agli allevatori-proprietari di cavalli in quanto esercenti attività agonistica.

In considerazione delle caratteristiche dei due tipi di trattamenti premiali, ancorché entrambi collegati all'esito di ogni corsa, si ritiene che gli stessi siano da assoggettare ad un differente trattamento tributario.

Le provvidenze di cui al punto 1) trovano disciplina fiscale nell'articolo 5 del decreto-legge n. 417 del 1991 il quale prevede, al comma 1, l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto o a titolo d'imposta a seconda che il percipiente eserciti o meno un'attività commerciale.

In altri termini, nell'ipotesi in cui l'attività di allevamento si qualifichi come

agricola, le provvidenze sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta. Diversamente, qualora l'attività di allevamento si configuri come commerciale, le medesime provvidenze saranno assoggettate ad una ritenuta a titolo di acconto.

Si ricorda, al riguardo, che la qualificazione dell'attività di allevamento come agricola ovvero commerciale deve essere effettuata facendo riferimento alle ordinarie regole previste dal TUIR. In particolare, per la qualificazione dell'attività agricola occorre far riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 32 del TUIR che prevede la tassazione del reddito agrario su base catastale.

In tale ipotesi, la percezione delle « provvidenze » in esame, non configurandosi come estranea all'attività agricola, non costituisce reddito autonomamente tassabile rispetto a quello catastale.

Con riferimento ai premi al traguardo di cui al punto 2), l'Agenzia delle Entrate ed il Comando Generale della Guardia di finanza, invece, rilevano che la risoluzione del 13 aprile 1981, n. 317, ha chiarito che tali premi spettanti agli allevatori-proprietari di cavalli da corsa in quanto esercenti attività agonistica, sono estranei alla fase allevatoria (e, quindi, alla normale attività agraria) e costituiscono in ogni caso reddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario.

ALLEGATO 2

5-05181 Fluvi: Problematiche relative alla cessione al Comune di La Spezia dell'area demaniale denominata ex Fusione Tritolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede quali siano i tempi per l'emanazione, ai sensi del comma 17 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70/2011, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione dei termini e delle modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi e delle intese aventi ad oggetto il trasferimento di beni di proprietà demaniale agli Enti territoriali, al fine di definire la vendita dell'area denominata « ex Fusione Tritolo » al comune di La Spezia.

L'immobile citato, insieme ad altri beni già in uso al Ministero della difesa, è stato inserito nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 maggio 2009 tra il predetto Dicastero, il Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Agenzia del demanio e il comune de La Spezia per la riqualificazione e razionalizzazione di alcuni immobili appartenenti al demanio dello Stato e al demanio militare presenti nel territorio comunale.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che, relativamente al predetto immobile e ad altri tre cespiti, è stata prevista la vendita a valore di mercato a favore del comune di La Spezia, da

attuarsi da parte della medesima Agenzia, anche gradualmente, con separati atti.

Ad oggi, dei quattro immobili da alienarsi a cura della Filiale Liguria dell'Agenzia del demanio è stato completato il trasferimento al comune di due cespiti.

Inoltre, l'Agenzia ha riferito che, relativamente ad uno dei rimanenti cespiti il comune è stato invitato alla stipula dell'atto e, relativamente all'immobile Ex Fusione Tritolo, sono in fase di completamento le operazioni di valutazione estimale a cura della predetta Filiale. Pertanto, l'attività attuativa del protocollo è proseguita anche se la modifica legislativa introdotta dal comma 17 dell'articolo 4 del decreto legge n. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha novellato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85/2010, relativamente al trasferimento agli Enti territoriali degli immobili oggetto di accordi o intese tra lo Stato e i medesimi Enti, anche in tal caso, come per la generalità delle intese sottoscritte, ha imposto la necessità di una riflessione volta a correlare la cennata attività istruttoria dell'Agenzia con gli adempimenti e gli atti scaturenti dalla novella normativa, alla cui adozione sono coinvolte molteplici Amministrazioni.

ALLEGATO 3

5-05182 Lo Monte ed altri: Possibilità per il soggetto comodante di immobili di optare per il nuovo regime fiscale della cedolare secca sugli affitti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti hanno chiesto se ai locatori di abitazioni, come per esempio ai comodanti, ancorché non titolari di un diritto reale sull'immobile, spetti la possibilità di optare per il nuovo regime fiscale della cedolare secca sugli affitti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che l'articolo 3 del citato decreto legislativo prevede tale regime a decorrere dall'anno 2011 in alternativa facoltativa rispetto a quello ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF, per « il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo », e che il relativo canone di locazione « può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali,

nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione ».

L'Agenzia ha riaffermato, con il provvedimento direttoriale del 7 aprile 2011 e con la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, che il regime opzionale della cedolare secca è riservato « al locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile ».

Detta prassi amministrativa è aderente al dettato normativo il quale richiede che l'opzione per la cedolare secca può essere validamente esercitata soltanto da una persona fisica che sia anche titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene locato.

Pertanto, secondo l'Agenzia la disciplina opzionale vigente non è applicabile al caso prospettato dagli onorevoli interroganti, ossia ai soggetti che non assumino le predette qualità.

ALLEGATO 4

5-05183 Barbato: Iniziative per contrastare i fenomeni speculativi sui mercati finanziari e per la riforma del sistema tributario italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto attiene il quesito relativo ai tempi di presentazione alle Camere del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale ed assistenziale, approvato dal Consiglio dei ministri del 30 giugno 2010, si rappresenta che il provvedimento, debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, all'analisi tecnico normativa ed all'analisi dell'impatto della regolamentazione, è stato trasmesso come da prassi alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo iter del provvedimento.

Per quanto attiene le iniziative per contrastare le pratiche speculative improprie che stanno minando la stabilità dei mercati finanziari, la CONSOB ha fatto presente che con comunicato stampa del 10 luglio u.s., ha reso noto di aver adottato la delibera n. 17862 (di pari data) tramite la quale è stato introdotto un nuovo regime di trasparenza in materia di vendite allo scoperto in virtù del quale, a partire dall'11 luglio 2011 e sino al 9 settembre 2011, «gli investitori che detengano posizioni ribassiste rilevanti sui titoli azionari negoziati sui mercati regolamentati italiani sono tenuti a darne comunicazione alla Consob. Con ciò la normativa italiana viene allineata a quella in vigore nei principali Paesi europei, Germania *in primis*. Il provvedimento rafforza i poteri di vigilanza della Consob nell'attuale fase di mercato, caratterizzata da un elevato livello di volatilità nell'andamento delle quotazioni. In particolare, dovranno essere rese note alla Consob le posizioni nette corte relative ai titoli azionari delle società quotate in Italia, quando superino deter-

minate soglie quantitative. Il primo obbligo di comunicazione scatta al raggiungimento di una posizione netta corta uguale o superiore allo 0,2 per cento del capitale dell'emittente. Successivamente l'obbligo si attiva per ogni variazione pari o superiore allo 0,1 per cento del capitale ».

Il provvedimento in questione ha avuto lo scopo di far fronte alle eccezionali condizioni di mercato e, in particolare, all'elevata volatilità dei prezzi che ha caratterizzato le negoziazioni svoltesi nelle sedute del 24 giugno e dell'8 luglio 2011.

La Consob ha infatti ritenuto che l'assenza in Italia di obblighi di comunicazione in materia di posizioni nette corte avrebbe potuto acuire la pressione speculativa in atto sui titoli negoziati sui mercati regolamentati italiani.

Per questa ragione, unitamente al fatto di voler garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, la Commissione ha dunque reputato necessario e indifferibile introdurre temporaneamente i predetti obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari.

Per completezza informativa, la CONSOB ha fatto presente che la citata delibera n. 17862 ha avuto, inoltre, l'effetto di allineare la normativa italiana in materia di vendite allo scoperto a quelle in vigore nei principali Paesi europei, che può essere sintetizzata come segue:

in Francia, il 1° febbraio 2011 l'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF) ha introdotto un regime di *disclosure* delle posizioni nette corte riferibili a tutti gli emittenti le cui azioni sono quotate sul

mercato regolamentato francese (*Euronext Paris*), o sul *multilateral trading facility* (*Altemext Paris*). Tale regime di *disclosure* prevede, in particolare, un obbligo di comunicazione all'Autorità delle posizioni superiori allo 0,2 per cento del capitale sociale dell'emittente e un obbligo di comunicazione al pubblico di tali posizioni qualora esse superino lo 0,5 per cento del capitale;

in Germania, il 31 gennaio 2011 la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BAFIN) ha prorogato le misure già introdotte il 4 marzo 2010 in materia di *reporting* e trasparenza delle posizioni nette corte. Il sistema in vigore in Germania delinea le medesime soglie di rilevanza sopra indicate, sebbene esso preveda un ambito di applicazione oggettivo limitato a 10 emittenti del comparto finanziario, quotati sul mercato tedesco;

in Gran Bretagna, il 18 settembre 2008, all'indomani del *default* di Lehman Brothers, la *Financial Services Authority* (FSA) ha introdotto un regime di *disclosure* delle posizioni nette corte su azioni. Tali misure sono state in seguito prorogate, a tempo indeterminato, il successivo 26 giugno 2009. Il regime in vigore nel Regno Unito prevede una soglia di rilevanza pari allo 0,25 per cento del capitale dell'emittente ed è limitato, con riferimento all'ambito di applicazione, a 30 titoli del comparto finanziario.

Per quanto di competenza il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha fatto presente che alcune valutazioni sull'attuale situazione dei mercati finanziari internazionali e le risposte del Governo possono essere tratte dalla Testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Ignazio Visco sul decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, resa presso il Senato della Repubblica il 13 luglio scorso.

Si riporta di seguito una breve sintesi.

Il differenziale tra il rendimento dei BTP decennali e quello dei corrispondenti titoli tedeschi, dopo aver superato i 300 punti base, si colloca ancora oggi su livelli

prossimi a tale soglia. Nell'immediato i costi dell'aumento dei differenziali per il nostro paese sono limitati, ma se l'attuale livello degli *spread* persistesse ne deriverebbero oneri ingenti per i conti pubblici: nonostante la sensibilità del bilancio alla variazione dei tassi d'interesse si sia ridotta negli ultimi anni grazie all'allungamento della vita media residua e all'incremento della quota degli strumenti di debito a tasso fisso, uno spostamento verso l'alto della curva dei rendimenti di 100 punti base comporta un incremento della spesa per interessi pari a circa 0,2 punti percentuali di PIL nel primo anno, e a 0,4 e 0,5 punti rispettivamente nel secondo e nel terzo anno.

In queste circostanze è necessario che l'Italia, come tutti i paesi dell'area dell'euro, rassicuri gli investitori sulla sostenibilità delle proprie finanze pubbliche. La decisione del Governo, già nell'aprile scorso, di perseguire il sostanziale pareggio di bilancio nel 2014 e la volontà di anticipare a prima della pausa estiva la definizione delle misure necessarie a questo scopo (stimate in 2,3 punti percentuali del PIL) sono pertanto da valutare molto positivamente.

Gli interventi definiti con il citato decreto-legge dello scorso 6 luglio sono stati rafforzati nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione in legge. Inoltre, l'entità delle risorse che dovranno essere recuperate con l'attuazione della legge delega è stata resa più certa grazie all'introduzione di un meccanismo automatico (cosiddetta clausola di salvaguardia) che prevede un taglio lineare dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale qualora la delega fiscale e assistenziale non venga esercitata nel tempo e per gli importi stabiliti. Si stima ora che la correzione riduca l'indebitamento netto rispetto al tendenziale di 2,1 miliardi nel 2011, 5,6 nel 2012, 24,4 nel 2013 e 48 nel 2014.

Sebbene nei programmi iniziali si prefigurasse una correzione sostanzialmente basata su tagli di spesa, le misure sulle entrate determinerebbero una quota rilevante dell'aggiustamento nel 2013 e nel 2014.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	137
Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	138
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	143
RISOLUZIONI:	
7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	138
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	139
SEDE REFERENTE:	
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (<i>Esame e rinvio</i>)	141
ERRATA CORRIGE	142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza
del presidente Valentina APREA. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato per i beni e
le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di procedere all'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), e, indi, a quello dei restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice nella precedente seduta, pur segnalando il proprio imbarazzo per la persistente mancanza del Ministro per le politiche dell'Unione europea, come già evidenziato nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria, approvato con il voto favorevole anche del suo gruppo. Ritiene che in tal modo vi sia l'impossibilità per il Governo italiano di rispettare gli obiettivi che l'Unione europea si propone di raggiungere nell'anno 2020. Auspica, quindi, un riequilibrio delle politiche condotte in sede europea a be-

neficio dell'area del Mediterraneo, considerato che negli ultimi anni vi è stata un'attenzione prevalente per l'area dell'Europa orientale.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, nel ribadire la proposta di parere favorevole, ricorda come il ministro Gelmini abbia, in questi anni, varato importanti riforme in materia di istruzione e di università che tendono ad allineare l'Italia ai livelli qualitativi degli altri Paesi dell'Unione europea. Rileva, d'altra parte, l'importanza di favorire lo sviluppo ulteriore di Partenariati strategici con soggetti fondamentali nel mondo, nell'ottica dell'acquisizione di competenze connesse con l'occupabilità e per l'incentivazione dell'iniziativa *Faro Youth on the move*. Aggiunge che una sfida delle tre presidenze sarà l'esame e il raggiungimento di un accordo, unitamente al Parlamento europeo, sul futuro finanziamento di questi settori. Considera inoltre necessario promuovere anche il tema dell'educazione alla cittadinanza democratica, prendendo come punto di partenza una delle otto competenze chiave definite nella Raccomandazione 2006 – relativa a competenze sociali e civiche – nell'ambito della quale si esaminerà come contribuire a far progredire i concetti di democrazia, giustizia e eguaglianza, cittadinanza e rispetto dei diritti civili e umani, nonché di accesso equo all'istruzione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.

Atto n. 377.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato*).

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 26 luglio 2011.

Paola GOISIS (LNP) riterrebbe opportuno fosse chiarito ulteriormente l'esito dell'eventuale approvazione della risoluzione in discussione sul seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 1373 Motta e abb., con particolare riferimento alla possibilità di

procedere alla loro definitiva approvazione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione nella seduta di ieri ha deliberato all'unanimità di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 1373 e abb., per procedere alla discussione delle risoluzioni in titolo. Ribadisce quindi che la scelta dell'uno o dell'altro percorso è preclusiva, a meno che non intervengano modifiche significative nel testo della risoluzione o in quello delle proposte di legge citate.

Paola GOISIS (LNP), alla luce dei chiarimenti ricevuti, riterrebbe opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta della risoluzione in titolo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), in qualità di primo firmatario della risoluzione, concorda con la richiesta dell'onorevole Goisis, rimettendo la questione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimersi al riguardo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO si dichiara favorevole.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, come risultante dall'approvazione dagli emendamenti, è finalizzato, come evidenziato nella relazione illustrativa, ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario Nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, in particolare in quelli della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica, dei registri di rilevante interesse sanitario, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati. Rileva che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 5, reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione in sanità. In particolare, l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. L'articolo 2 ha lo scopo di circoscrivere la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, nell'ambito dei fondi destinati alla ricerca finalizzata. L'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di

elevato livello, al fine di trasferire i risultati della collaborazione stessa nell'ambito delle linee di ricerca perseguite dal singolo istituto. L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria, corrente e finalizzata, svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'articolo 5 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. In particolare viene destinata una quota pari a 45 milioni di euro per la realizzazione del progetto riguardante la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto, prevista per far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale.

Osserva quindi che il capo II, composto dagli articoli da 6 a 11, detta disposizioni in tema di professioni sanitarie. L'articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista. L'articolo 6-*bis* reca disposizioni sull'ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo. L'articolo 6-*ter* aggiunge, dopo l'articolo 348 del codice penale, l'articolo 348-*bis*, ai sensi del quale, nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato. L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure. L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali. L'articolo 9 abroga la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al fine di consentire ai laureati in odontoiatria di accedere ai profili professionali dirigenziali,

escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina. L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie, al fine di rendere coerenti tra loro le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti e specificare che, nell'ambito dei servizi di secondo livello offerti presso le farmacie, le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo comprendono anche gli esami strumentali – ad esempio, la misurazione della pressione arteriosa – oltre agli esami di natura chimico-analitica. L'articolo 11 sostituisce l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il nuovo articolo 102 consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, cioè i medici. Conseguentemente, la nuova norma limita l'incompatibilità di esercizio professionale in farmacia alle sole professioni di medico e di farmacista. Rileva, poi, che il capo III, composto dagli articoli 12, 12-bis e 13, detta norme in tema di sanità elettronica. L'articolo 12, introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico (FSE), definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. L'articolo 12-bis, in materia di assistenza sanitaria on line, prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di

istituire un sistema attivo di raccolta delle informazioni di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario.

Per quanto concerne, in particolare, le competenze della Commissione cultura, segnala che il comma 2 dell'articolo 2, come modificato, inserisce all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 6, il comma 6-bis, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca di cui al comma 6, da parte degli enti di ricerca, delle università, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zoo profilattici sperimentali, dei policlinici e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusa l'eventuale clausola di cofinanziamento della ricerca, nonché le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca qualora venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato. Inoltre, il nuovo comma 1 dell'articolo 3, in materia di Direttori scientifici e personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, introduce all'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, il comma 3-bis, ai sensi del quale il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi NICOLAIS (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge, di identico contenuto, dispongono l'estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense in provincia di Napoli e il trasferimento del relativo patrimonio all'amministrazione comunale. Ciò è motivato dalle relazioni illustrative con il venimento della funzione educativa svolta dall'ente e con la grave situazione finanziaria. Ricorda, al riguardo, che l'Istituto SS. Trinità e Paradiso, fondato nel XVII secolo per volontà del Vescovo di Vico Equense con la finalità di provvedere all'educazione delle fanciulle, fa parte del complesso degli Istituti pubblici di educazione femminile, sorti in Italia in tempi diversi e poi disciplinati negli anni Trenta. In particolare, il Regio Decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 ha dettato le disposizioni sull'organizzazione e la gestione degli istituti. In seguito, il Regio Decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 ne ha predisposto un elenco articolato per tipologia, ovvero Reali educandati, Conservatori della Toscana, Collegi di Maria della Sicilia, altri istituti pubblici di educazione femminile; in tale ultimo ambito è compreso l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense. Le disposizioni recate dai due regi decreti – recente-

mente abrogati nell'ambito delle misure legislative finalizzate alla semplificazione normativa – erano poi confluite in parte nell'articolo 204 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Le disposizioni dettate dall'articolo 204 citato si applicano agli educandati femminili statali e, per la parte non esclusivamente riferibile a strutture statali, agli istituti pubblici di educazione femminile. Osserva, quindi, che, con riguardo specifico all'istituto SS. Trinità e Paradiso, il relativo complesso monumentale venne costruito per ospitare un ordine monastico. Nel 1676 venne fondato l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso », come Conservatorio Femminile. Successivamente, fu riconosciuto pubblico Istituto Femminile di Educazione, dipendente dal Ministero della Educazione. Il patrimonio, come si evince dalla relazione illustrativa della proposta di legge n. 3772, comprendeva un fabbricato di 4000 metri quadri, l'annessa chiesa, inagibile dopo il terremoto del 1980, e numerosi fondi agricoli, ora ceduti. Le risorse economiche erano costituite da: rendite patrimoniali, contributi ministeriali, rette delle convittrici. L'istituto ha gestito scuole materne ed elementari, un istituto magistrale ed un liceo linguistico, per un complesso di 500 allievi; si è avvalso di personale docente religioso e laico, reclutato in modo discrezionale. Segnala che dall'anno scolastico 2000/2001 l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » non esercita alcuna attività scolastica o educativa; tuttavia la gestione ha continuato ad essere affidata ad un consiglio di amministrazione di nomina del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in presenza di alcune circostanze sostituito da un commissario straordinario. Attualmente sono alle dipendenze dell'istituto un responsabile ed un assistente amministrativo, inquadrati secondo i livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale del comparto della scuola. Il conto consuntivo dell'ente per l'anno 2009 è stato chiuso con un disavanzo di amministrazione di euro 847.867,75. L'unica entrata di competenza discende

dalla riscossione dei canoni derivanti dalla gestione del patrimonio; le spese sono quasi esclusivamente imputabili ai costi del personale dipendente e del consulente commercialista. Informa, quindi, Nella struttura monumentale trovano sede oggi la biblioteca comunale, un centro anziani, l'associazione teatrale « Teatro Mio », la scuola materna comunale, parte dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione « De Gennaro », l'oratorio « Don Bosco », l'Università della Terza Età (UNITRE).

Osserva, quindi, con riguardo al contenuto dei provvedimenti in esame, che l'articolo 1 di entrambe le proposte di legge stabilisce l'estinzione dell'istituto, al comma 1, ed il trasferimento del suo patrimonio mobiliare e immobiliare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica al comune di Vico Equense, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, ai sensi del comma 2. Si prevede, inoltre, al comma 3, che alla consegna all'amministrazione comunale di Vico Equense provvedano il presidente del consigli di amministrazione dell'istituto ed il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Campania. Si prescrive, infine, che il patrimonio dell'ente è utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo. Ricorda, infine, che l'articolo 2 di en-

trambe le proposte di legge dispone l'esenzione da ogni tributo del trasferimento dei beni dell'ente al Comune, nonché dei relativi atti, tra cui, come sembra desumersi dalla lettera della disposizione, le forme di imposizione indiretta – bollo, registro, ipotecarie e catastali – cui sono ordinariamente sottoposti i trasferimenti. Osserva, al riguardo, che, come di prassi, anche in tale circostanza viene quindi applicato il principio di neutralità fiscale per determinate vicende straordinarie coinvolgenti enti e società, quali la trasformazione, fusione o liquidazione e il conseguente trasferimento di patrimoni.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 517 del 26 luglio 2011, a pagina 141, seconda colonna:

alla trentunesima riga dopo la parola: « legge, » aggiungere la seguente: « non »;

alle righe trentunesima e trentaduesima sopprimere dalla parola: « , nonostante » a quella: « emerse ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 20 e 21 luglio 2011;

tenuto conto del parere favorevole approvato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) nella seduta del 21 luglio 2011;

considerato che tutte le procedure concorsuali, dalle quali la procedura in esame, come già era accaduto per gli enti locali, mutua l'attenzione per il profilo finanziario della crisi – in quanto già nella denominazione si parla di dissesto finanziario, poi l'articolo 2 dello schema individua tra i presupposti l'incapacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili verso i terzi – hanno un substrato funzionale comune rappresentato dal soddisfacimento dell'interesse dei creditori, con crescente valorizzazione nel tempo di tecniche di intervento volte al risanamento e alla conservazione delle entità produttive, la paventata disciplina del dissesto delle università pare strutturata in modo eccessivamente rigido e penalizzante per gli interessi dei veri creditori dell'ente cioè gli studenti, visti come utenti im-

mediati dei servizi didattici, e più in generale la società civile, vista come destinataria finale della missione di alta formazione culturale ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;

ritenuto necessario prevedere una scansione più articolata della regolamentazione inerente agli atenei in stato di crisi finanziaria, che analizzi i risultati degli atenei in termini dinamici, focalizzandosi sull'evoluzione in corso nei risultati contabili, e fornisca adeguata considerazione all'attuazione di un efficace piano di rientro;

considerata l'opportunità, a tal fine, di riservare il rigoroso regime del dissesto previsto dallo schema di decreto in esame per gli enti che non hanno ancora introdotto gli strumenti di risanamento previsti nel decreto stesso e, invece, di prevedere, per chi sta fornendo chiari segnali di miglioramento e si sia già dotato di un adeguato piano di risanamento, di una sorta di amministrazione di sostegno che, con adeguate forme di vigilanza, accompagni e certifichi per un certo periodo la concreta presenza di un risanamento in corso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Si preveda un regime di vigilanza – sulla base di un piano quinquennale di rientro validato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con verifica annuale da parte di detti ministeri sul-

l'efficacia delle misure di risanamento messe in atto –, per quelle università che abbiano già adottato gli interventi previsti dall'articolo 4 dello schema di regolamento, le cui risultanze di bilancio degli ultimi due anni evidenzino una tendenza al miglioramento nei parametri di riferimento per la dichiarazione di dissesto e risultati in termini di ricerca e didattica, così come calcolati ai fini del conferimento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), introducendo inoltre, a tal fine, accanto a dei valori deficitari, dei valori critici dei parametri presi in considerazione nell'ambito dei criteri previsti all'articolo 2 utilizzati per verificare la situazione patrimoniale e finanziaria degli atenei, in modo da riservare la dichiarazione di dissesto finanziario esclusivamente ai casi più gravi di superamento dei valori deficitari dei parametri valutati anche con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari;

2. Con riferimento alla condizione n. 1, si stabilisca altresì che, nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e il Ministero dell'economia e delle finanze rilevino ritardi o mancanze nell'attuazione del piano quinquennale di rientro, l'università viene senz'altro dichiarata in stato di dissesto qualora permangano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, considerato che il superamento dei parametri deficitari di cui alla condizione n. 1, anche tenuto conto del loro andamento relativo agli ultimi due esercizi finanziari, conduce, infatti, alla constatazione che non si sono realizzati gli obiettivi previsti nel regime di vigilanza o che comunque la gravità della situazione è tale per cui la dichiarazione di dissesto risulta inevitabile;

3. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 5, venga specificato che la revisione e la razionalizzazione dei corsi universitari e delle sedi universitarie decentrate può essere attuata anche attraverso processi di razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo, con pieno utilizzo del personale docente e ricercatore in servizio

e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale, limitando altresì l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo retribuito a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

4. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 2, venga affidata al commissario la valutazione inerente la corresponsione dei compensi di produttività al personale non dirigenziale;

5. Con riguardo all'articolo 8, comma 1, vengano previste competenze più elevate in ambito normativo, economico, gestionale e scientifico-culturale in capo ai soggetti che possono essere designati quali commissari, da individuare, fra l'altro, non solo tra i dipendenti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, bensì tra tutti i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione, degli organi costituzionali e della magistratura amministrativa e contabile, con esperienza nel settore;

6. Venga riconosciuto in capo all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario della Ricerca (AN-VUR) la competenza a proporre al Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, anche su richiesta dello stesso, la valutazione di possibili ipotesi di fusione o federazione dell'ateneo commissariato con altri atenei o eventuali sue sedi distaccate;

7. Si preveda che la stima dei beni delle università possa essere affidata a un perito privato ovvero, in alternativa, alla competente Agenzia del territorio;

8. Venga previsto che la disciplina in esame non si applica alle università non statali, in coerenza con il dettato normativo e autorizzatorio di tali università;

9. Si colleghino le forme di mobilità dei docenti, di cui all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010, al miglioramento dell'offerta formativa, valutata in un'ottica di

sviluppo di sistema, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

10. Con riguardo all'articolo 7, comma 1, si chiarisca l'inciso «al massimo», poiché la Commissione può essere composta da un numero minimo di 2 e un numero massimo di 3 membri;

11. Con riguardo all'articolo 13, si specifichi che la relazione predisposta dall'organo commissariale sostituisce anche la relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

12. Con riguardo all'articolo 13, comma 1, si chiarisca a quale termine si intende fare riferimento;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un fondo di rotazione, a sostegno delle situazioni di dissesto, che offra prestiti a tasso agevolato per far fronte a temporanee carenze di liquidità dell'ateneo in difficoltà, da restituirsi nel termine massimo di dieci anni;

b) si valuti l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, punto 1, di utilizzare l'espressione «procedure concorsuali e di valutazione comparativa», che non sembrerebbe più attuale alla luce dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, nonché, alla lettera *e)*, punto 1, di utilizzare il termine «facoltà», in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge 240 del 2010 ha previsto l'attribuzione ai dipartimenti sia delle funzioni di didattica che di quelle di ricerca, disponendo che gli atenei pos-

sono istituire fra più dipartimenti strutture di raccordo, «comunque denominate», e di far riferimento anche ai corsi di laurea magistrale;

c) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 12, di indicare i termini per lo svolgimento delle relative attività;

d) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 15, che disciplina la chiusura del commissariamento, che è disposta con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale e, comunque, non prima di aver ricevuto il rendiconto della gestione commissariale, di chiarire tale ultima specifica, lasciando infatti intendere l'articolo 14 che la relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale sono inviati contestualmente;

e) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni con riferimento a eventuali responsabilità derivanti da omessa vigilanza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ateneo da parte dei componenti del collegio dei revisori dei conti in carica nel periodo in cui si sono determinate le condizioni che hanno condotto alla suddetta situazione;

f) si valuti l'opportunità di prevedere compensi adeguati a remunerare il lavoro dei commissari, considerata l'attuale previsione secondo cui gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A (Parere alla II Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta su emendamenti</i>)	147
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Esame emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A	148
---	-----

AVVERTENZA	148
------------------	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza
del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo,
approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Commissione Bilancio, che si aggiunge ai pareri delle Commissioni I, II, VII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, già trasmessi. Formula, al fine di recepire le condizioni recate dai pareri delle Commissioni I, II e V, nonché l'osservazione

inserita nel parere della XIII Commissione, gli emendamenti 3.10, 3.11, 7.10, 7.11 e 7.12 (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.10, 3.11, 7.10, 7.11 e 7.12 del relatore.

Carmen MOTTA (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sul mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, auspica che nel corso dell'esame in Assemblea vengano attentamente rivalutate proposte emendative già presentate dal suo gruppo nel corso dell'esame in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, all'unanimità di conferire al relatore, on. Alessandri, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato in esame, come modificato dagli emendamenti testè approvati. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A.

(Parere alla II Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione — Nulla osta su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio al testo C. 2364-728-1944-2564-A.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio, riferiti al testo adottato come testo base dalla II Commissione in sede legislativa recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento, che è il testo che la stessa II Commissione aveva licenziato per l'Assemblea in sede referente (C. 2364-728-1944-2594-A).

Richiama i pareri favorevoli espressi dalla Commissione sui diversi testi elaborati dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente delle citate proposte di legge, ritenendosi di particolare interesse la disposizione che, novellando l'articolo 135 del cd. Codice dei contratti pubblici, stabilisce che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Nel segnalare che tale disposizione (articolo 5) non ha subito alcuna modifica con gli emendamenti approvati in linea di principio, i quali incidono su ambiti che non sembrano in alcun modo di competenza della VIII Commissione, propone che la Commissione esprima il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di nulla osta presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 luglio scorso.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur riconoscendo che i criteri utilizzati ai fini del riparto di risorse indicate nel provvedimento sono quelli dei precedenti esercizi finanziari, fa notare come nello schema di decreto in esame vengano riconosciute ai parchi risorse esigue che consentiranno, a suo avviso, la sola sopravvivenza degli enti parco con conseguenze negative per il territorio.

Alessio BONCIANI (PdL) preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 27 luglio 2011.

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Esame emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Alle Commissioni riunite III e IV: DL 107/11 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

RISOLUZIONI

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

7-00360 Pili: Stralcio del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu dall'elenco ufficiale delle aree protette.

ALLEGATO 1

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Testo unificato C.
3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « piano nazionale che » aggiungere le seguenti: « , sentita la Conferenza Stato-Regioni,.

3. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. 11. Il relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: « , che può essere considerato » fino alla fine della lettera con le seguenti: « ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti

dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali ».

7. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4 premettere le seguenti parole: « Salvo che il fatto non costituisca reato ».

7. 11. Il relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente: Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 12. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 384).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 384);

considerato che:

l'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 ha previsto la soppressione delle spese obbligatorie dalla tabella C della legge di stabilità e l'articolo 52, comma 1, della medesima legge ha disposto che le spese obbligatorie restano contestualmente determinate dalla legge di bilancio;

in conseguenza delle citate disposizioni, è stato istituito – nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare – il capitolo 1552 *Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*, in cui è stata trasferita la maggior parte delle risorse del capitolo 1551 e che è volto a garantire la copertura dei costi fissi degli Enti Parco;

il presente schema di riparto si basa sui criteri già utilizzati ed approvati nel 2010;

evidenziata la necessità di assicurare la salvaguardia e lo sviluppo dei parchi nazionali e di adottare misure volte a gratificare gli Enti Parco che adottano politiche di migliore programmazione territoriale tesa a raggiungere un equilibrio ottimale tra economia e ambiente e di maggiore efficacia della spesa pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04494 Marco Carra: Gravi disservizi nel recapito della posta nel comune di Curtatone .	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	155
5-04542 Codurelli: Disservizi postali nel territorio della provincia di Lecco e generali criticità nell'espletamento del servizio universale, anche alla luce delle modifiche introdotte nel contratto di programma 2009-2011	152
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	156
5-04854 Iannuzzi: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa.	
5-04930 Crosio: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa	152
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	158
5-05016 Viola: Destinazione di risorse finalizzate a superare i disservizi nella ricezione dei canali Rai conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale	153
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	154

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.05.

5-04494 Marco Carra: Gravi disservizi nel recapito della posta nel comune di Curtatone.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, di cui si dichiara parzialmente soddisfatto, sottolinea che in ciascuno degli atti di sindacato ispettivo a propria firma presentati sulla materia, ad essere chiamati in causa come responsabili dei disservizi postali non sono gli operatori, che peraltro svolgono il servizio in maniera disagiata, con continue sostituzioni, ma la società Poste italiane. Quest'ultima appare infatti incapace di gestire in modo efficace il servizio di recapito della posta a cittadini e imprese, ossia un servizio che, costituendo un ob-

bligo di servizio universale, andrebbe privilegiato rispetto ad altre attività di tipo bancario e finanziario che la società svolge. Quanto alla questione posta nell'interrogazione in oggetto, fa presente che il servizio postale nella provincia di Curtatone, che si era normalizzato nei giorni immediatamente successivi alla presentazione dell'interrogazione in oggetto, nei giorni scorsi ha fatto di nuovo registrare alcuni disservizi. Ritiene che ciò dovrebbe indurre il ministero vigilante a monitorare costatemente la situazione e a indicare a Poste soluzioni efficaci e definitive, come ad esempio la stabilizzazione del maggior numero possibile di portalettere.

Silvia VELO, *presidente*, osserva che la situazione riportata nell'interrogazione dal deputato Carra si verifica in decine di altri comuni in tutto il territorio nazionale, dove, a causa delle sostituzioni effettuate soprattutto durante il periodo estivo e in zone ad elevata affluenza turistica, il recapito della posta subisce disservizi assai gravi. Ritiene che, al di là delle risposte che il Governo fornisce sulle singole questioni poste negli atti di sindacato ispettivo, debba essere fatta una riflessione più generale sul perimetro degli obblighi che la società Poste italiane deve rispettare, stabilendo precisi parametri all'interno del contratto di programma derogabili soltanto in casi di reale emergenza, come non sembra essere la sostituzione del personale per ferie estive.

5-04542 Codurelli: Disservizi postali nel territorio della provincia di Lecco e generali criticità nell'espletamento del servizio universale, anche alla luce delle modifiche introdotte nel contratto di programma 2009-2011.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatta, giudicandola sbrigativa e con-

notata da una scarsa conoscenza dei reali problemi del territorio. Nell'esprimere, quindi, un forte rammarico per le modalità con le quali il Governo, in qualità di organo di vigilanza della società Poste italiane, affronta i gravi disservizi che si registrano sul territorio in ordine al recapito postale, ricorda che in una precedente interrogazione il Governo stesso aveva risposto che le questioni denunciate sarebbero state prontamente risolte, cosa che invece non è avvenuta. Fa presente che, mentre dalla risposta sembra non emergere alcun profilo di criticità nella consegna della corrispondenza a Robbiate, continuano lì a permanere ritardi e disservizi tanto che, all'interno del comune, lo stesso sindaco è accusato dalle opposizioni di essere responsabile dei malfunzionamenti nel servizio postale. Nel sottolineare che i territori oggetto dell'interrogazione sono ad alta densità abitativa e industriale, giudica assai gravi i ritardi continui e ripetuti che si registrano nella consegna della corrispondenza, che mettono in difficoltà cittadini e imprese. Tali ritardi, pur essendo stati in parte risolti rispetto al momento della presentazione dell'interrogazione in oggetto, sostanzialmente permangono ancora e rendono la qualità del servizio molto inferiore alla soglia minima prevista dal contratto di programma. Auspica, in conclusione, che il Governo metta in atto ogni utile iniziativa volta a far rispettare gli accordi sottoscritti nel contratto di programma con Poste italiane e vigili affinché sia prestato un servizio efficiente e di qualità.

5-04854 Iannuzzi: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa.

5-04930 Crosio: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che le due interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, prende atto della risposta resa dal rappresentante del Governo, ma esprime una forte preoccupazione per l'episodio che si è verificato all'inizio del mese di giugno, che ha visto 4 mila uffici postali in una situazione sconcertante di caos a causa del blocco dell'erogazione di ogni tipo di servizio. Ritiene che, al di là della risposta burocratica testè fornita, il ministero, nella sua qualità di organo vigilante, sia chiamato ad una riflessione più generale sul funzionamento del servizio postale sul territorio e attui una forte azione nei confronti della società affinché venga reso un servizio più rispettoso dei cittadini. Giudica altresì necessaria una risposta esemplare sull'accaduto, attraverso un risarcimento integrale dei danni subiti dai cittadini, e tale da sottolineare il carattere di irripetibilità dell'evento. Nel fare presente che non si è trattato di un episodio circoscritto, essendosi bloccati un gran numero di uffici postali in tutto il Paese, giudica necessario che il meccanismo di risarcimento sia chiaro, celere ed efficace. Osserva, infine, che la motivazione addotta nella risposta di un guasto causato dalla sostituzione del *software* con il quale vengono gestiti i servizi postali non appare giustificare i disagi che si sono verificati, che avrebbero potuto essere evitati se ci fosse stata un'adeguata programmazione di tale sostituzione, con verifiche preliminari di funzionamento.

Jonny CROSIO (LNP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, che ritiene tuttavia più una difesa d'ufficio della società Poste italiane che non una reale risposta alle questioni poste nell'interrogazione in oggetto. Nel condividere le considerazioni del collega Iannuzzi, ritiene assolutamente inaccettabile ricondurre il grave disservizio che si è verificato per diversi giorni all'inizio del mese di giugno ad un guasto nel *software*

installato sui computer degli uffici postali, dal momento che il sistema informativo utilizzato dalla società è a suo parere ridondante. In via più generale, nel condividere le considerazioni espresse dalla presidente, fa presente che in alcune aree del Paese, come ad esempio in provincia di Sondrio, l'affluenza turistica porta in certi periodi dell'anno a decuplicare la popolazione presente, facendo registrare disservizi inaccettabili nella consegna della posta e agli sportelli degli uffici postali, fornendo agli stranieri che soggiornano in Italia un'immagine del servizio postale italiano di pessima qualità. Ritiene quindi che vada fatta una riflessione più generale sulle modalità di svolgimento del servizio da parte di Poste italiane e giudica indispensabile che la problematica citata venga ricondotta ad un tavolo politico che veda protagonisti il Governo e il Parlamento, al fine di scongiurare il fallimento del sistema postale italiano.

5-05016 Viola: Destinazione di risorse finalizzate a superare i disservizi nella ricezione dei canali Rai conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, che tuttavia non affronta la questione posta nell'interrogazione. Nel fare presente che la Rai ha tenuto una posizione assai rigida nei confronti dei cittadini del Veneto orientale, invitandoli a modificare a proprie spese la direzione delle antenne, giudica grave che il Governo, azionista unico della società, avalli tale comportamento che di fatto impedisce ad alcuni territori la ricezione dei canali Rai, ledendo il diritto dei cittadini al pluralismo dell'informazione. Nel ricordare che il Governo ha accolto un ordine del giorno al decreto-legge n. 225 del 2010, con il quale si impegnava l'Esecutivo a destinare risorse per favorire il

passaggio al digitale terrestre in alcuni territori, tra i quali il Veneto, evitando così oneri per i cittadini, osserva che non è stata effettuata nessuna azione conseguente e non sono state trovate soluzioni tecniche che permettano ai cittadini del Veneto orientale di ricevere i canali della Rai. Facendo presente che la situazione sul territorio è assai grave, dal momento che i cittadini stanno mettendo in campo varie iniziative – dall'avvio di azioni legali nei confronti della società all'interruzione del pagamento del canone di abbonamento – ritiene indispensabile un intervento deciso da parte del Ministero volto a pervenire ad una rapida soluzione del problema che si sta trascinando ormai da molti mesi e che mette a rischio l'immagine dello stesso Governo, ritenuto dai cittadini inadempiente rispetto ai poteri di vigilanza cui è tenuto.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli.

(Svolgimento e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto CASTELLI, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Vincenzo GAROFALO (PdL), Mario LOVELLI (PD), Giacomo TERRANOVA (PdL), Settimo NIZZI (PdL), Marco DESIDERATI (LNP) e il presidente, Mario VALDUCCI.

Roberto CASTELLI, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti per il suo intervento e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-04494 Marco Carra: Gravi disservizi nel recapito della posta nel comune di Curtatone.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Durante lo scorso mese di febbraio, in coincidenza della scadenza contrattuale dell'unità a tempo determinato applicata allo svolgimento del servizio di recapito, nel comune di Curtatone si è registrata qualche criticità, risolta tempestivamente mediante il ricorso agli ordinari strumenti gestionali, come ad esempio, la flessibilità operativa.

Nel successivo mese di marzo, il recapito della corrispondenza nel Comune in oggetto, è stato affidato ad una nuova unità assunta a tempo determinato, meno esperta del territorio, che ha incontrato qualche difficoltà legata all'insufficiente toponomastica e alle caratteristiche del territorio di tipo « rurale ».

In particolare si evidenzia che, nonostante le oggettive difficoltà descritte, i portalettere di Poste Italiane pongono sempre il massimo impegno nell'effettuare

la consegna puntuale della corrispondenza, spesso grazie anche alla conoscenza diretta delle zone e dei destinatari.

Naturalmente quando il portalettere viene sostituito da un nuovo operatore, come nel caso di specie, è possibile che si verifichino ritardi nello svolgimento del servizio, legati all'inesperienza e all'insufficiente conoscenza delle zone da parte di quest'ultimo.

Concludendo si segnala che allo stato attuale la situazione nel comune di Curtatone si è normalizzata e non si registrano particolari criticità nella consegna della corrispondenza.

Resta fermo che sarà esperita ogni azione utile affinché non si ripeta una situazione di crisi quale quella rappresentata nel presente atto di sindacato ispettivo.

ALLEGATO 2

5-04542 Codurelli: Disservizi postali nel territorio della provincia di Lecco e generali criticità nell'espletamento del servizio universale, anche alla luce delle modifiche introdotte nel contratto di programma 2009-2011.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il territorio del comune di Merate, insieme ad altre località limitrofe, è servito dall'omonimo Centro Primario di Distribuzione, che si articola in 37 zone di recapito.

A tal riguardo, Poste Italiane ha evidenziato che, a seguito della generale riorganizzazione del servizio di recapito, è stata inaugurata la nuova sede del citato Centro Primario e che, al fine di consentire una più efficiente gestione delle attività e delle risorse, è stato previsto l'accorpamento delle zone di recapito nei seguenti Comuni: Calco, Rovagnate, Montevecchia, Robbiate, Paderno d'Adda, Osnago, Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Lomagna, Cernusco Bombardone.

Al riguardo, la società Poste Italiane precisa che il rallentamento nello svolgimento del servizio nelle predette aree è stato causato dall'implementazione del nuovo modello organizzativo e dalla connessa ridefinizione delle zone di competenza dei portalettere, che ha comportato la necessità di procedere ad un aggiornamento della formazione del personale, al fine di permettere una conoscenza approfondita della nuova ripartizione della logistica.

Poste Italiane evidenzia, inoltre, che le fasi iniziali della nuova organizzazione sono state rese particolarmente difficoltose dalla concomitanza di lunghi periodi di malattia che hanno riguardato tre addetti al recapito. La situazione è stata, comunque, prontamente fronteggiata con l'immediato ricorso all'impiego di personale a tempo determinato e l'applicazione di op-

portune iniziative di carattere gestionale che hanno favorito un progressivo smaltimento delle giacenze, permettendo un graduale ritorno al regolare svolgimento del servizio.

Con riferimento all'Ufficio di Robbiate, esplicitamente citato nell'atto in esame, l'Azienda fa presente che, da appositi accertamenti sul territorio, non sono emersi elementi di particolare criticità nello svolgimento del servizio ed i tempi di attesa risultano essere rispondenti agli standard di qualità previsti.

Per ciò che concerne gli aspetti del Contratto di Programma 2009/2011 di interesse dell'Onorevole Interrogante, Poste Italiane precisa quanto segue.

Il recapito del servizio universale a giorni alterni rappresenta una mera eventualità, peraltro in linea con la normativa europea di settore, la cui effettiva attuazione è soggetta, tra l'altro, al rispetto dei rigorosi parametri relativi alla densità abitativa e alle caratteristiche orografiche del territorio, indicate dall'art 7 del Contratto di Programma.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di contrattazione, ha ritenuto essenziale la necessità di armonizzare le iniziative, le innovazioni, le razionalizzazioni contenute nel Contratto di Programma con i principi comunitari trasposti nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n.58/11 che ha recepito la direttiva comunitaria 2008 /6/CE.

In tale sede è stato, inoltre, previsto sia il sostanziale mantenimento della rete ter-

ritoriale costituita da circa 14.000 uffici territoriali che costituiscono un punto di riferimento per la coesione sociale e in particolar modo per i comuni più piccoli e/o montani, sia che il Fornitore del Servizio Universale sia sottoposto ad una verifica per ogni periodo di affidamento di cinque anni, in osservanza degli indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento e improntati al miglioramento del servizio.

In merito ai paventati esuberanti di personale, a cui l'On.le Interrogante fa riferimento, Poste Italiane evidenzia che l'Accordo del luglio 2010, in cui sono previsti specifici programmi di riqualificazione per gli addetti al recapito, ha strutturato un complessivo piano di gestione delle eccedenze, valorizzando le potenzialità offerte dalle sinergie fra i diversi asset aziendali, prevedendo, altresì, il ricorso a soluzioni che privilegiano la volontarietà, al fine di venir incontro alle aspettative delle risorse interessate.

Le azioni gestionali di ricollocazione delle eccedenze, attraverso la riqualificazione professionale, sono state condivise con tutte le Organizzazioni Sindacali fir-

matarie del CCNL anche a livello territoriale, con specifici incontri sindacali svolti nelle singole Regioni, nel corso delle quali è stato puntualmente analizzato ogni aspetto della riorganizzazione e sono stati individuati i processi di valorizzazione e di inserimento delle risorse nell'ambito della Funzione Mercato Privati.

Si segnala, inoltre, che altri interventi gestionali messi in atto da Poste Italiane prevedono un incentivo economico per agevolare le uscite volontarie dall'Azienda, la favorevole valutazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, nonché il ricorso al Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane SpA, istituito con decreto del Ministero del Lavoro n.178/2005.

Il Ministero dello sviluppo economico, comunque, non mancherà nell'ambito delle proprie competenze, di effettuare monitoraggi e sopralluoghi nelle zone segnalate nell'interrogazione in esame, al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio universale.

ALLEGATO 3

5-04854 Iannuzzi: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa.

5-04930 Crosio: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Nei primi giorni dello scorso mese di giugno, come noto, si sono verificati gravi disservizi presso tutti gli uffici postali dislocati sul territorio nazionale, con gravi disagi e difficoltà per l'utenza e che hanno inciso pesantemente su aspetti fondamentali della vita di tutti i giorni, come il pagamento delle pensioni e dei bollettini delle utenze.

Tali disagi sono stati causati da un guasto al software sui sistemi IBM e HP, che gestiscono l'operatività della rete postale. Circa 4.000 dei 13.000 uffici abilitati all'erogazione dei servizi non hanno completato le normali procedure di chiusura dell'attività, pur avendo previsto il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico.

Nei giorni interessati dai disagi, comunque, sono state effettuate mediamente circa 6 milioni di transazioni finanziarie e postali, sono stati accettati oltre 1,5 milioni di bollettini al giorno e sono state pagate giornalmente, allo sportello, circa 250.000 pensioni.

Inoltre, tutti i 6.000 sportelli automatici (ATM) hanno regolarmente funzionato, così come i canali on-line hanno garantito l'erogazione dei relativi servizi.

Per ripristinare la regolare fruibilità dei servizi da parte della clientela, la società Poste Italiane è intervenuta con i tecnici specializzati delle due società e dall'8 giugno è ripresa la piena funzionalità del *software*, necessario per il funzionamento dei 60.000 sportelli postali.

Il Governo, ben consapevole dei disagi e dei danni derivati a un gran numero di utenti, si è subito attivato per pervenire a una regolare ripresa della funzionalità del servizio postale.

La gestione di tale eccezionale evento è stata condotta con una serie di azioni, tra cui il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, con la corresponsione di prestazioni straordinarie agli addetti; la garanzia di una dichiarazione di mancata fruizione del servizio, nel caso il Cliente non avesse potuto attendere per l'espletamento del servizio stesso, nonché l'istituzione di una task force territoriale per il corretto supporto agli uffici postali.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della sua attività di vigilanza, ha immediatamente predisposto un'azione straordinaria di verifica ispettiva su tutto il territorio nazionale, tramite gli organi territoriali, per accertare la precisa entità dei disservizi verificatisi e le responsabilità per i gravi disagi recati all'utenza, anche ai fini della valutazione di eventuali provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del Fornitore del servizio universale, fino a 1.5 milioni di euro previsti dal contratto di programma.

Il MiSE ha, inoltre, chiesto all'Amministratore delegato di Poste Italiane, di fornire informazioni puntuali sulle cause che hanno determinato l'irregolare operatività della rete e sull'immediato ripristino della fruibilità dei servizi postali per gli utenti.

È stata infine acquisita da Poste Italiane una relazione tecnica sugli eventi relativi al malfunzionamento della rete postale, contenente una descrizione dello schema funzionale dell'infrastruttura *Service Delivery Platform* con i principali elementi innovativi introdotti sulla piattaforma informatica.

Il Ministero ha assicurato, in occasione del tavolo di Conciliazione dello scorso 9 giugno, la piena collaborazione alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendosi disponibile a fornire ogni informazione utile, acquisita nella propria attività di vigilanza, per agevolare la risoluzione delle controversie con l'utenza in caso di rimborso di danni ed indennizzi.

Nella successiva riunione del 17 giugno scorso, Poste Italiane ha definito, d'intesa con le stesse Associazioni dei consumatori, le modalità e i tempi di presentazione delle domande di conciliazione, per il rimborso a favore dei cittadini che hanno subito danni a causa dei problemi verificatisi.

La procedura di conciliazione sarà gratuita e sarà riconosciuto un rimborso a

tutti coloro che abbiano subito un danno documentabile tra il 1° e il 10 giugno. I cittadini potranno richiedere il rimborso a partire dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre prossimo, consegnando le domande direttamente agli uffici postali, o presso le sedi delle Associazioni, dove potranno essere reperiti i relativi moduli, che potranno, comunque, essere scaricati anche via Internet.

Tali richieste verranno valutate al tavolo di Conciliazione, composto da un rappresentante dell'Azienda e dal rappresentante dell'Associazione scelta dal cliente.

Infine, il Ministero ha dato piena ed immediata disponibilità al gruppo di lavoro sui servizi postali del C.N.C.U. (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) per fornire tutti gli elementi messi a disposizione sia da Poste Italiane, sia emersi nel corso dell'attività di vigilanza dei propri organi territoriali e che siano utili alla definizione delle procedure di conciliazione dirette a dare agli utenti una risposta celere in termini di rimborsi ed indennizzi.

ALLEGATO 4

5-05016 Viola: Destinazione di risorse finalizzate a superare i dis-servizi nella ricezione dei canali Rai conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come già segnalato nella risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo, per effetto dello *switch off* avvenuto in Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2010, nonché da verifiche effettuate sul territorio, risulta che tale Regione sia servita dal segnale del Multiplex 1 che, oggi, veicola RAI 1, RAI 2, RAI 3, con i contenuti regionali veneti e RAI news.

Gli utenti residenti nel Veneto orientale e, in particolare, nella provincia di Venezia, possono ricevere il Mux1 con i contenuti regionali veneti, dall'impianto di Monte Venda sul canale 5 VHF (canalizzazione europea) in polarizzazione orizzontale.

Secondo quanto comunicato dalla RAI, al fine di ricevere correttamente tale segnale è necessario:

1. disporre di antenna VHF banda III opportunamente orientata;
2. valutare il corretto funzionamento di filtri di canale, ove presenti;
3. sintonizzare il decoder, esterno o integrato, sulla frequenza di interesse.

Per ricevere le reti RAI, come asserisce la stessa RAI, con i contenuti regionali veneti non è, quindi, necessario installare una nuova antenna sul ripetitore di Pordenone Castaldia che, attualmente, come in analogico, trasmette esclusivamente i contenuti regionali friulani.

La RAI precisa, inoltre, che il segnale risulta ricevibile nelle zone indicate e non è necessario inserire negli impianti di Udine e di Pordenone – non di Piancavallo – un ulteriore contenuto regionale.

Tale intervento, infatti, provocherebbe il decadimento della qualità dei segnali della Rai del Multiplex 1 in tutto il Friuli Venezia Giulia – dove, a differenza delle altre Regioni, è presente, oltre a Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News anche Rai 3 bis – e non consentirebbe la diffusione dei segnali Rai ad un livello qualitativo accettabile, in linea con i criteri previsti per lo svolgimento del servizio pubblico.

Il Ministero dello sviluppo economico, comunque, non mancherà di verificare, attraverso gli Ispettorati Territoriali competenti, la persistenza dei disagi denunciati, valutando congiuntamente con la RAI, soluzioni tecniche idonee per risolvere in maniera celere e definitiva le problematiche rappresentate.

Comunque, è necessario sottolineare che è in corso di approvazione il DM di attuazione del decreto di regolamentazione della ripartizione dei fondi per il passaggio al digitale terrestre, ai sensi della legge finanziaria 2007, che lo ha istituito. Tale DM prevede, tra l'altro, una quota di fondi per l'aggiornamento e l'ammodernamento degli impianti RAI, nell'ambito della quale poter consentire anche un eventuale intervento in favore dei territori maggiormente colpiti dai disagi nella ricezione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	161
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica. COM(2011)370 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	161

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, comunica che è stato assegnato alla Commissione, in congiunta con la Commissione Ambiente, l'atto del Governo n. 386 concernente uno schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. Su tale atto le citate Commissioni dovrebbero esprimere un parere entro il 31 agosto 2011. In considerazione del fatto che l'atto è stato assegnato con riserva poiché privo del parere della Conferenza

Stato-regioni, nonché dell'evidente difficoltà per le Commissioni di riunirsi nel mese di agosto, chiede al sottosegretario Saglia la disponibilità del Governo ad attendere il prossimo mese di settembre per l'acquisizione del parere, assicurando al contempo che l'esame dell'atto in questione sarà immediatamente incardinato alla ripresa dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA assicura che non sussistono problemi a rinviare al prossimo mese di settembre l'espressione del parere della X Commissione sull'atto n. 386.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica.

COM(2011)370 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia quindi l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, osserva che la proposta di direttiva di cui la Commissione inizia l'esame nell'odierna seduta può costituire un'occasione preziosa per fare il punto sulle problematiche relative all'efficienza energetica, tema di importanza strategica per il Paese.

Rileva che, nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea con il « pacchetto clima-energia », e successivamente ribaditi con la Strategia Europa 2020, il conseguimento di un risparmio energetico nella misura del 20 per cento entro il 2020 assume un rilievo particolare alla luce delle caratteristiche e delle vocazioni del sistema produttivo nazionale. Accanto a tale obiettivo, il « pacchetto clima-energia » individuava anche quelli della riduzione delle emissioni di gas serra nella misura del 20 per cento, e dell'incremento della quota di energie rinnovabili sempre nella misura del 20 per cento.

L'ordinamento nazionale, come può evincersi anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, già prevede una serie di misure volte a sostenere l'efficienza energetica. Particolare importanza riveste in questo ambito la previsione della detrazione, nella misura del 55 per cento, delle spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Si tratta di una misura agevolativa della massima importanza che già si è dimostrata utile e che può concorrere in misura decisiva a favorire la realizzazione di numerosi interventi da parte di una larga platea di soggetti. Questi interventi, pur essendo di importo contenuto, possono tuttavia complessivamente consentire di realizzare significativi risultati in termini di riduzione dei consumi energetici.

La peculiarità più rilevante che si registra nel comparto delle imprese attive sul versante dell'efficienza energetica è costituita dalla netta prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni, spesso a carattere artigianale, che si avvalgono di tecnologie interamente nazionali, a differenza di quanto avviene nel settore delle fonti rinnovabili dove invece risulta nettamente prevalente il ricorso a tecnologie di origine straniera. È di tutta

evidenza, quindi, l'interesse che il nostro Paese nutre per privilegiare l'efficienza energetica fra gli obiettivi del « pacchetto clima-energia ». In tale prospettiva, l'adozione di una disciplina a livello di Unione europea rappresenta un'occasione essenziale per canalizzare l'azione di sostegno che le istituzioni europee possono svolgere in direzione degli interventi a favore del risparmio energetico. È questo un caso esemplare in cui le amministrazioni nazionali dovranno procedere in piena integrazione e con la massima coerenza, coordinando l'azione sia a livello nazionale che in sede di negoziati presso le istituzioni europee.

Sottolinea che anche il Parlamento può fornire un valido supporto a tal fine, non limitandosi a esaminare puntualmente la proposta di direttiva, ma suggerendo possibili correzioni e integrazioni migliorative. Venendo più puntualmente ai contenuti della proposta, rileva che la stessa non impone vincoli specifici per gli Stati membri, rimettendo a ciascuno di essi la scelta di adottare le misure più opportune e adeguate per conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 per cento di energia entro il 2020.

Sulla concreta possibilità di realizzare tale obiettivo, osserva che la bozza di Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica, recentemente predisposta dal Ministero per lo sviluppo economico e oggetto di una larga consultazione intesa a coinvolgere tutti i possibili attori interessati, evidenzia talune criticità rilevando che, allo stato, risulterebbe conseguibile una riduzione nella misura del 14 per cento nel 2020. Occorre, quindi, rafforzare le misure già esistenti e, in tal senso, si tratta di valutare se i contenuti della proposta di direttiva siano adeguati e sufficienti. Di grande rilievo è sicuramente la previsione dell'obbligo di ristrutturare annualmente il 3 per cento della superficie totale degli immobili pubblici in modo che gli stessi corrispondano ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE. Ricorda che l'ordinamento nazionale già stanziava alcune risorse da destinare a tale scopo. Ritiene

opportuno, tuttavia, che il Governo chiarisca se tali risorse siano sufficienti a corrispondere al vincolo quantitativo previsto dalla proposta di direttiva e se, dal punto di vista amministrativo, sia praticabile l'obbligo posto a carico di ciascun Stato membro di effettuare una puntuale ricognizione degli edifici pubblici indicando la superficie in metri quadrati e la prestazione energetica di ciascun edificio.

Sottolinea l'esigenza di un'attenta valutazione della sostenibilità, sia amministrativa che finanziaria, anche con riferimento alle altre misure previste dalla proposta di direttiva e, in particolare, alla previsione dell'obbligo degli enti pubblici di acquistare esclusivamente prodotti, servizi e immobili ad alta efficienza energetica; all'impegno, posto a carico dei distributori di energia e delle società di vendita di energia al dettaglio, di conseguire risparmi energetici pari all'1,5 per cento annuo; all'imposizione, a carico delle grandi imprese, dell'obbligo di effettuare un *audit* energetico e dell'obbligo di adottare, entro il 1° gennaio 2014, piani nazionali che valorizzino le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento. Giudica evidente che sulla bontà di tali misure non si può non convenire. Si tratta, piuttosto, di capire se esse siano interamente praticabili o se non comportino, sia per lo Stato e gli enti pubblici che per le imprese private, adempimenti impegnativi e onerosi non sostenibili in assenza di misure di sostegno e incentivi specifici.

Si pone, quindi, l'esigenza di sollecitare le istituzioni europee ad un'azione più coraggiosa attraverso lo stanziamento di risorse da destinare allo scopo, eventualmente mediante il coinvolgimento di strumenti e istituti, quali la Banca Europea per gli Investimenti. In sostanza, ritiene che la proposta di direttiva non sia carente quanto all'indicazione delle possibili priorità da conseguire ma, più in generale, nella mancata individuazione di strumenti adeguati ad assicurare la concreta traduzione di quegli obiettivi.

Laura FRONER (PD) segnala l'opportunità di procedere ad audizioni.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA osserva che, se la Commissione ritenesse opportuno fornire indicazioni al Governo anche nell'ambito di una politica industriale orientata all'efficienza energetica, ambito in cui l'Italia (diversamente da quanto accade per le fonti energetiche rinnovabili) vanta una posizione leader rispetto ad altri Paesi europei, ciò potrebbe essere di notevole utilità per il Ministero dello sviluppo economico.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, concordando con la proposta avanzata dalla collega Froner, segnala l'opportunità di limitare la platea dei soggetti da audire. Recependo la sollecitazione del sottosegretario Saglia, propone di svolgere audizioni con rappresentanti della Federazione italiana delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e Affine (ANIMA), di Assotermica, di Confindustria e di Rete Imprese Italia.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364-728-1944-2564-A.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio e relativi al provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, osserva che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Giustizia sugli emendamenti da questa approvati in linea di principio in relazione al testo recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione ».

Ricorda che la X Commissione ha già espresso il suo parere per due volte sul testo in esame: si tratta di un parere favorevole con osservazione (del novembre 2009) e di un successivo parere favorevole sul testo modificato (del luglio 2010). La II Commissione in sede legislativa ha quindi approvato ulteriori emendamenti sul testo che, come previsto dal regolamento, devono essere inviati alle Commissioni competenti in sede consultiva prima di essere definitivamente recepiti. In relazione a tali emendamenti, osserva che essi non toccano le competenze della X Commissione

e sono volti ad un maggiore coordinamento delle disposizioni della proposta di legge.

Richiamando la sostanziale condivisione, già precedentemente espressa, delle finalità del testo in questione, propone quindi di esprimere alla II Commissione un nullaosta.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	165
Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Paladini e Aniello Formisano</i>) ...	173

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini. C. 4130, approvato dal Senato (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, attesa l'urgenza del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di

apprendistato, propone – se non vi sono obiezioni – di passare immediatamente allo svolgimento della seduta per l'esame di atti del Governo, per poi proseguire con i restanti punti iscritti all'ordine del giorno della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.

Atto n. 385.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – secondo quanto concordato per le vie brevi tra i gruppi – si è convenuto di concludere nella corrente seduta l'esame del provvedimento in titolo, che sarà conseguentemente espunto dall'ordine del giorno della seduta di domani.

Comunica, quindi, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e che è stata altresì depositata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Paladini e Aniello Formisano (*vedi allegato 2*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione della propria proposta di parere, definita sulla base del dibattito svoltosi in Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, considerata la previsione di misure tese ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, garantendone una formazione interna alle aziende. Ritiene altresì importante che il relatore, nella propria proposta di parere favorevole, abbia comunque auspicato un ulteriore miglioramento dei profili normativi di tale fattispecie contrattuale, tra cui quelli relativi alla durata, nella fase di attuazione dell'intesa, definendo un quadro uniforme di normative, riferito più ai profili professionali che ai settori di appartenenza.

Preannuncia, per tali ragioni, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Luigi BOBBA (PD), premesso che il rappresentante del suo gruppo esprimerà successivamente una posizione complessiva sul provvedimento in esame, formula un preliminare giudizio positivo sul testo, frutto di un'apprezzabile procedura di concertazione con le parti sociali e con il

sistema regionale, ritenendo tuttavia opportuno soffermarsi sugli elementi di criticità presenti in alcune parti dell'articolato.

In primo luogo, dichiara di non condividere la scelta, operata dal Governo, di rinviare la definizione degli standard per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e per l'alta formazione a un decreto dei ministeri competenti, d'intesa con le regioni: considerato, infatti, che lo Stato non dovrebbe rinunciare ad una propria funzione prioritaria, avrebbe ritenuto opportuno che il decreto delegato indicasse gli standard formativi direttamente all'interno del testo normativo. Ritenuto, altresì, pericoloso che il provvedimento non fissi un termine minimo per la durata del contratto di apprendistato, esprime talune perplessità sull'utilizzo di tale tipologia contrattuale per i lavoratori in mobilità, non tanto con riferimento alla concessione di questa opportunità ai lavoratori stessi, che giudica corretta e condivisibile, quanto per l'assoluta mancanza di indicazioni in ordine alle modalità e alle forme di attuazione della norma. Segnalata, infine, la necessità che lo schema di decreto in esame risolva la questione delle forme di cumulabilità tra diversi contratti di apprendistato e tra contratti di apprendistato e altre tipologie contrattuali, manifesta le proprie riserve circa la durata del contratto di apprendistato professionalizzante.

Per le ragioni esposte, riterrebbe opportuno che il relatore riformulasse la propria proposta di parere, includendovi l'indicazione delle questioni testé sollevate.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che l'esigenza di favorire la definitiva adozione di un importante provvedimento come quello in esame, attraverso l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, possa far passare in secondo piano gli aspetti problematici tuttora presenti nello schema di decreto, che peraltro costituisce uno dei pochi atti definiti dal Governo in carica con un largo consenso delle parti sociali.

Valutato, in ogni caso, in termini positivi l'impianto sostanziale del provvedimento, richiama, quindi, la necessità di « blindarne » il contenuto rispetto ad eventuali proposte di modifica provenienti dalle parti non firmatarie dell'accordo, da lui ritenute potenzialmente peggiorative del testo attuale, soprattutto laddove si intende prevedere un allungamento della durata del contratto di apprendistato. Manifestata, altresì, soddisfazione per la parte della proposta di parere del relatore riferita al tema dei lavoratori in mobilità, laddove si invita a rinviare alla fase della contrattazione collettiva la risoluzione della questione del sotto-inquadramento retributivo, ed espresso un generale compiacimento per le positive indicazioni tese a valorizzare il ruolo delle parti sociali in sede di applicazione dell'intesa, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta di parere.

Giovanni PALADINI (IdV) fa presente che il suo gruppo ha deciso di presentare una proposta di parere alternativa a quella del relatore, non tanto per esprimere una contrarietà di fondo rispetto al provvedimento in esame, quanto nella prospettiva di offrire utili spunti di riflessione, diretti al miglioramento del testo. In particolare, ritiene che siano da chiarire taluni aspetti dello schema di decreto riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di formazione e la definizione dei relativi standard, nonché il possibile ripristino nel testo in esame di talune disposizioni della legge n. 25 del 1955, che rimangono tuttora valide, in quanto in grado di disciplinare adeguatamente profili previdenziali e retributivi del rapporto di lavoro. Giudica, altresì, opportuno fare chiarezza sulle modalità di applicazione delle norme in esame rispetto ai lavoratori in mobilità, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di incidere negativamente sulla loro iscrizione alle liste di mobilità, nonché sul loro trattamento economico e normativo, invitando il Governo a fornire maggiori informazioni circa gli aspetti del provvedimento che fanno riferimento ai per-

corsi di laurea e dottorato, non facilmente ricollegabili ad esperienze di apprendistato.

Raccomandata, in conclusione, l'approvazione della propria proposta alternativa di parere, preannuncia che il suo gruppo non potrà che votare contro la proposta di parere favorevole del relatore.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un punto di svolta nel piano di rilancio occupazionale del Paese, favorendo l'avvio di processi virtuosi di accesso dei giovani al mercato del lavoro e ponendo le condizioni ideali per la loro formazione professionale e un loro immediato inserimento nei contesti produttivi. Ritenuto preferibile garantire ai giovani la possibilità di una concreta esperienza di lavoro sul campo, piuttosto che incanalarli lungo un percorso universitario che potrebbe rivelarsi lungo, faticoso e improduttivo, giudica positivamente il provvedimento in esame, manifestando soddisfazione per l'ampia condivisione registratasi tra gli schieramenti politici e le forze sociali e territoriali, pur a fronte della presenza nel testo di taluni limitati aspetti problematici.

Nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro di sintesi e di mediazione svolto, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole presentata.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel giudicare efficace il provvedimento in esame, anche in vista di un miglioramento della situazione occupazionale dei giovani, manifesta grande soddisfazione per l'ampio livello di condivisione raggiunto in Commissione sul testo, che ha visto l'adesione del principale gruppo parlamentare di opposizione a questa utile e importante iniziativa legislativa, valutando, altresì, in termini positivi il ricorso alla concertazione tra le parti sociali e con il sistema territoriale.

Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si procederà ora alla votazione della proposta di parere del relatore, ricordando che, in caso di sua eventuale approvazione, risulterà conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paladini e Aniello Formisano.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paladini e Aniello Formisano.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, conferma la proposta, già formulata nella precedente seduta, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) ribadisce le perplessità già espresse ieri sul provvedimento in esame, ritenendo che esso sia stato

completamente svuotato, nel corso dell'iter al Senato, del suo significato originario e che nella parte rimanente, attualmente all'esame della Camera, esso presenti aspetti particolarmente problematici. Pertanto, pur condividendo talune delle osservazioni svolte dal relatore nella propria relazione introduttiva, ritiene di non potersi esimere dal preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Giovanni PALADINI (IdV), associandosi alle considerazioni testé svolte, valuta negativamente il provvedimento in esame, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la II Commissione ha trasmesso – per l'espressione del parere di competenza – una serie di emendamenti, approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa della proposta di legge n. 2364-728-1944-2564-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già approvata dal Senato, alla quale sono state abbinare diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare: si tratta di un provvedimento, ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari, che è ora in fase di definitiva approvazione in Commissione, la quale – come detto in precedenza – sta svolgendo

la discussione nella sede legislativa. Al riguardo, nel ricordare che la XI Commissione si è già espressa in senso favorevole sul complesso del provvedimento, in occasione dell'esame svolto nel novembre 2009, fa notare che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito presentano quasi tutti una natura meramente formale ovvero di integrazione delle disposizioni esistenti; per quanto concerne i profili di più immediata competenza dalla XI Commissione, peraltro, segnala esclusivamente l'emendamento 15.1. (*Nuova formulazione*) Ferranti, che al comma 3 dell'articolo 15 intende inserire una condivisibile precisazione circa l'esigenza di determinare le indennità spettanti agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che viene affidata a un regolamento d'iniziativa del Ministro della giustizia.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla II Commissione.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore con riferimento agli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito, dichiara di ritenere particolarmente importante anche la proposta emendativa riferita all'articolo 20, laddove si prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possano essere anche svolti da professionisti o, in ogni caso, da soggetti in possesso di requisiti qualificati.

Preannuncia, per tali ragioni, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini.

C. 4130, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla II Commissione sul progetto di legge in titolo, già approvato dal Senato, recante le modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini: ricorda, infatti, che in seguito ad un *referendum*, la legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco di una serie di comuni dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna; la mutata situazione territoriale ha determinato, quindi, la necessità di adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, essendo innegabile l'interesse dei cittadini ad avere un riferimento nel Capoluogo della Regione. Per tali ragioni, fa presente che l'articolo 1 del provvedimento, come risultante a seguito degli emendamenti approvati in Commissione, apporta modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che i comuni passati alla Regione Emilia-Romagna cessino di appartenere alla circoscrizione della corte d'appello di Ancona e del tribunale di Pesaro e siano aggregati alla circoscrizione della corte d'appello di Bologna e del tribunale di Rimini: rispetto a tali comuni, peraltro, è stato aggiunto quello di Montecopiolo che, per evitare un problema di natura tecnica, è stato dislocato in diversi circondari e mandamenti del giudice di pace, ossia Urbino e Macerata Feltria.

Soffermandosi, quindi, sui profili di più diretta competenza della XI Commissione, mette in evidenza l'articolo 3, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia siano apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

Considerate le limitate modifiche apportate dalla Commissione al testo approvato dal Senato e vista la natura strettamente tecnica del progetto di legge, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base (*vedi allegato 3*). Al riguardo, nel

ritenere comunque utile che le proposte emendative presentate siano state tempestivamente portate a conoscenza della Commissione, invita i gruppi a svolgere su di esse i necessari approfondimenti, chiedendo, altresì, al rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di procedere sin d'ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti o se non ritenga preferibile rinviarne l'esame ad una seduta da fissare dopo la sospensione dei lavori parlamentari per la prevista pausa estiva.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo riterrebbe preferibile rinviare l'esame degli emendamenti al mese di settembre, dopo la prevista sospensione dei lavori parlamentari.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'unanime condivisione che si registra in ordine alla richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
(Atto n. 385).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385);

preso atto che esso attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto « collegato lavoro »), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il 1° gennaio 2009) per l'esercizio di alcune importanti deleghe (già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247), l'ulteriore attuazione delle quali potrà consentire un ampio intervento di riordino del mercato del lavoro e di riforma degli ammortizzatori sociali;

considerato che, con il decreto, trovano piena operatività i tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente al fine di valorizzare le potenzialità del relativo contratto per una più efficace integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, nell'ottica della occupabilità dei giovani e della qualità e produttività del lavoro;

apprezzato che il provvedimento recepisce gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione);

osservato che la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento: la prima, come originariamente approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali (19

maggio 2011); la seconda, come risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011);

preso atto in termini positivi che anche la seconda stesura del testo, frutto degli accordi interistituzionali e con le parti sociali, ha già ricevuto la « bollinatura » da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);

valutato positivamente che il Governo, nella predisposizione del nuovo testo unico in materia di apprendistato, si sia attenuto al metodo della leale collaborazione con le regioni e della piena valorizzazione del negoziato con le parti sociali, come previsto anche nella legge di delegazione, acquisendo sulla definizione di regole condivise l'intesa con tutte le regioni e con una qualificata rappresentanza di organizzazioni imprenditoriali nonché delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

preso atto che talune organizzazioni, incluse quelle che non hanno firmato l'intesa, hanno presentato le proprie osservazioni;

auspicato che per le organizzazioni non firmatarie suddette si determinino le condizioni per aderire all'intesa, eventualmente in una fase successiva, in presenza di un quadro normativo che sia rispettoso delle esperienze e delle tradizioni nel campo dell'apprendistato, ma pure in grado di regolare in modo uniforme profili professionali equipollenti anche se appar-

tenenti a settori merceologici differenti e inquadrati in contratti collettivi diversi;

richiamato il valore del ricorso alla contrattazione collettiva anche nell'ulteriore fase di gestione delle norme applicative; in tale ambito, potrà essere risolta, nel quadro delle regole generali, la questione dell'inquadramento retributivo dei lavoratori in mobilità assunti con un contratto di apprendistato;

considerato che — alla luce della possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato anche nei percorsi di accesso alle professioni ordinistiche, per le quali siano istituite specifiche gestioni previdenziali — si pone il problema di chiarire quale regime sia applicabile durante il rapporto di apprendistato;

osservato che in relazione all'apprendistato a cicli stagionali andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'eventuale applicabilità della nuova disciplina al settore agricolo, in quanto per esso non trovava

applicazione la normativa previgente, mentre il testo attuale all'esame della Commissione fa riferimento a tutti i settori pubblici e privati;

riconosciuta, peraltro, l'esigenza di valorizzare le « buone pratiche » compiute nella contrattazione collettiva e per iniziativa delle regioni e delle province autonome;

ritenuto presupposto essenziale che il Consiglio dei ministri — come peraltro assicurato dal dicastero competente — proceda, in via prioritaria, alla definitiva approvazione della seconda stesura del provvedimento, frutto dell'accordo con enti territoriali e parti sociali, a conclusione di un dibattito che, pur evidenziando taluni aspetti problematici, ha concordemente giudicato importanti le intese realizzate e meritevoli di una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
(Atto n. 385).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
PALADINI E ANIELLO FORMISANO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (n. 385);

rilevato che lo schema di decreto legislativo:

attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il primo gennaio 2009) per l'esercizio di alcune deleghe contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 (norme di attuazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007);

recepisce gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione), quest'ultima prevedendo la necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie;

dispone una disciplina organica dell'apprendistato, contenente elementi di novità rispetto alla precedente disciplina;

la definizione di apprendistato include – accanto a quella « occupazionale » – la finalità della « formazione », che non era espressamente inserita nel testo dello schema approvato dal Governo, ma che è stata introdotta dopo il confronto con le parti sociali. Questa circostanza è indice

dell'idea che il Governo ha del contratto di apprendistato e della poca attenzione che pone alla formazione dei giovani;

prevede che all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (disciplinato dall'articolo 3), possono accedere persone tra i 15 e i 25 anni, con ciò consentendo di svolgere l'apprendistato in sostituzione dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo;

è molto aleatorio nelle parti relative alla parte formativa del contratto di apprendistato, non essendo sufficiente che essa sia rimessa alla contrattazione tra i soggetti indicati e agli « standard formativi » individuati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6;

la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento, la prima come approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali, la seconda risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) il Consiglio dei ministri approvi in via definitiva il testo risultante dalle modifiche apportate al testo originario a

seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011);

b) il Governo chiarisca se vengono modificate le disposizioni relative alla contribuzione previdenziale e assistenziale degli apprendisti, che oggi sono più basse di 3 punti percentuali rispetto a quella per la generalità dei lavoratori dipendenti;

c) il Governo chiarisca se la possibilità di utilizzare contratti di apprendistato nel settore pubblico, non rischi di aggirare le norme sull'accesso al posto di lavoro pubblico mediante concorso, garantito dalla Costituzione, considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

d) la componente « formativa » sia svolta sempre in un luogo diverso dal luogo di lavoro, per evitare di incorrere in abusi o che non venga svolta per nulla;

e) sia sempre previsto il coinvolgimento della scuola come parte degli accordi, in particolar modo per quanto riguarda l'apprendistato degli infra-sedicienni, che dovessero svolgere in questo modo l'ultimo anno dell'obbligo scolastico;

f) siano formulati programmi formativi con una base uguale per tutte le tipologie di apprendistato, che includa anche un adeguato e imprescindibile numero di ore di formazione umanistica;

g) sia previsto un idoneo sistema di verifica della formazione acquisita;

h) nel testo vengano reinserite quelle parti della legge n. 25 del 1955, recante la disciplina dell'apprendistato e abrogata dal presente schema, che rimangono tuttora valide. In particolare, l'articolo 8, laddove prevede che « I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività ». L'articolo 10 laddove specifica che « Le ore destinate all'insegnamento complementare

sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro ». L'articolo 11, laddove elenca gli obblighi del datore di lavoro *a)* di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; *b)* di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico; *c)* di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; *g)* di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza; *h)* di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio). L'articolo 12, laddove indica l'obbligo per l'apprendista di « *d)* frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare »;

i) nel testo sia chiarito, con riferimento alla possibilità che i lavoratori in mobilità possono essere assunti come apprendisti « ai fini della loro qualificazione o riqualificazione »: *a)* se per il lavoratore in mobilità valgano i limiti anagrafici previsti dagli articoli 3 (15-25 anni) e 4 (18-29 anni); *b)* se il lavoratore in mobilità possa essere assunto come apprendista anche per lo svolgimento della stessa attività per il quale sia già qualificato; *c)* se il lavoratore conservi o meno l'iscrizione nelle liste di mobilità e se non sia il caso di prevederlo; *d)* l'esatto significato del rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*; *e)* che la retribuzione complessiva percepita da apprendista non possa essere mai inferiore a quella che veniva percepita quando era in mobilità;

l) con riferimento all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, vengano stabilite e previste da subito rigide regole di monitoraggio e controllo da parte del Ministero dell'istruzione, università e ri-

cerca e da parte del Parlamento, in particolare prevedendo che a quest'ultimo sia presentata una relazione annuale;

e con la seguente osservazione:

si rinnova l'espressione della contrarietà alla sostituzione dell'ultimo anno di scuola dell'obbligo con un anno di appren-

distato, ritenendo che esso non rappresenti in alcun modo un modo efficace per contrastare l'abbandono scolastico da parte dei giovani, come invece sostiene il Governo, e che sia invece necessaria un investimento importante nella scuola e nella formazione dei giovani.

« Paldini, Aniello Formisano ».

ALLEGATO 3

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).

EMENDAMENTI**ART. 1.**

Al comma 1, sostituire i capoversi da 2-bis a 2-quinquies, con i seguenti:

2-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 possono scegliere di proseguire il rapporto di lavoro comunicandolo per iscritto al datore di lavoro e all'ente della previdenza obbligatoria competente entro tre mesi prima della data prevista per il pensionamento di vecchiaia.

2-ter. La prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo ha durata di due anni, decorrenti dal compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

2-quater. Nel corso del biennio, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro nel rispetto delle leggi vigenti sul licenziamento dei lavoratori.

2-quinquies. La pensione del lavoratore che opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 2-bis è calcolata alla data del pensionamento secondo le disposizioni vigenti.

1. 1. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 1, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 1° agosto;

b) sopprimere le parole da: dandone preavviso fino a: di vecchiaia;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'apertura della finestra prevista dalle vigenti disposizioni per la decorrenza del trattamento pensionistico, il lavoratore può proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 previo consenso del datore di lavoro.

1. 2. Fedriga, Munerato.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità).

1. Per il periodo 2010-2012, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera *i*), la seguente:

«*i-bis*). le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa ».

1. 01. Fedriga, Munerato.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono

destinati all'introduzione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommitenza.

2. 1. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 2, lettera b), alinea sostituire le parole: definire il ruolo delle parti nella con le seguenti: affidare alle parti la.

2. 2. Fedriga, Munerato.

Al comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole: con il datore di lavoro, inserire le seguenti: fino alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.

2. 3. Fedriga, Munerato.

Al comma 2, lettera b), punto 3) dopo le parole: in modo automatico inserire le seguenti: fino alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa vigente.

2. 4. Fedriga, Munerato.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 1. Paladini, Aniello Formisano.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	178
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	178
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	184

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	179
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo e C. 4477 Binetti <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	180

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) <i>(Deliberazione di un conflitto di competenza)</i>	180
--	-----

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	182
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Sandro Oliveri è entrato a far parte della Commissione.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nella scorsa seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Andrea SARUBBI (PD) osserva che l'effettuazione di controlli, specie se preventivi, su chiunque noleggi o conduca, a qualsiasi titolo, piccole imbarcazioni, secondo quanto prevede la proposta di parere del relatore, appare una misura poco realistica e, forse, eccessiva.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che, come diversi colleghi hanno sottolineato, proprio le imbarcazioni per le quali non è previsto l'obbligo della patente nautica sono responsabili della maggior parte degli incidenti in mare. Precisa, inoltre, che i controlli cui si fa riferimento nella sua proposta di parere non avranno, di norma, natura preventiva. Rileva, infine, che l'inasprimento delle sanzioni nei confronti dei conducenti di questo tipo di imbarcazioni appare pienamente giustificato dalla loro già evidenziata pericolosità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, non essendo ancora giunti in Commissione i

relatori degli altri provvedimenti all'ordine del giorno, propone di procedere all'inversione dello stesso, al fine di passare immediatamente all'esame, in sede referente, del provvedimento in titolo e, quindi, della proposta di legge sul trapianto parziale di polmone tra persone viventi, per procedere, successivamente, all'esame, in sede consultiva, della proposta di legge recante disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e, infine, all'esame, in sede referente, del progetto di legge in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

La Commissione concorda. Prosegue, quindi, l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara, innanzitutto, di condividere, in linea di massima, le finalità della proposta di legge in esame, poiché ritiene che i problemi di ordine etico sollevati dall'eventuale utilizzo degli embrioni abbandonati per fini di ricerca non debbano impedire una riflessione seria sulla possibilità di impiantare questi embrioni, quando una coppia ne faccia richiesta. Segnala, peraltro, che l'utilizzo del termine « adozione » non deve far perdere di vista la specificità della pratica clinica in discussione e, in particolare, la necessità di consentire alla coppia di acquisire elementi di conoscenza sulle condizioni di salute dei genitori biologici e, entro certi limiti, del nascituro, anche al fine di evitare che la cosiddetta « adozione » si concluda con l'interruzione volontaria di gravidanza in seguito alla scoperta di malformazioni gravi del feto.

Carla CASTELLANI (PdL), premesso di condividere le linee di fondo della proposta di legge in esame, sottolinea la necessità di conciliare la giusta esigenza evidenziata dal presidente Palumbo con i principi della legge n. 40 del 2004.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo per una breve precisazione, chiarisce di aver volutamente evitato di fare

riferimento alla diagnosi preimpianto, che, peraltro, è attualmente consentita a seguito di una nota sentenza della Corte costituzionale. Ciò, tuttavia, non fa venire meno l'esigenza di fornire alla coppia interessata informazioni, almeno di carattere anamnestico, sui genitori biologici, pur nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo e C. 4477 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 21 luglio 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4477 Binetti, recante norme per consentire il trapianto di polmone da persona vivente a bambino. Poiché la suddetta proposta verte su materia identica a quella della proposta di legge n. 4003 Palumbo, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra brevemente la proposta di legge n. 4477 Binetti, osservando come le disposizioni in essa contenute fossero già comprese, in larga parte, nella proposta di legge n. 4003, precedentemente illustrata. Peraltro, la proposta di legge n. 4477 reca, all'articolo 2, disposizioni interessanti in materia di promozione dell'informazione sulla donazione di organi da persone viventi a bambini, che potrebbero essere recepite nel prosieguo dell'esame. Esprime, invece, perplessità sulla novella dell'articolo 5 del codice civile, di cui all'articolo 1 della proposta di legge, poiché la norma di deroga ivi introdotta mal

si coordina con le altre disposizioni vigenti in materia di donazione del rene.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), premesso di condividere le finalità delle proposte di legge in esame, che prendono atto delle pratiche rese possibili dai progressi della tecnologia medica, sottolinea l'esigenza di assicurare che tali trapianti siano effettuati solo presso centri di eccellenza.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di concordare con quanto rilevato dal collega Di Virgilio, ricordando, peraltro, come la normativa in materia di trapianti preveda già che questi siano effettuati presso i centri di riferimento regionali. Sottolinea, quindi, la necessità di rivedere, per renderlo più favorevole, l'insieme delle disposizioni a favore sia dei donatori di organi sia dei soggetti trapiantati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL), *relatore*, ricorda che la Commis-

sione è chiamata a esprimere alla X Commissione il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 3107 Milanato e abbinate, recante disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche, come risultante dagli emendamenti approvati. Illustra, quindi, brevemente il contenuto del progetto di legge, di cui dichiara di condividere pienamente le finalità. Ritiene, infatti, che sia necessario stabilire i requisiti di qualificazione professionale al cui possesso deve essere subordinata la possibilità di svolgere l'attività di estetista, come definita dall'articolo 2 della proposta in esame. Osserva, tuttavia, che la materia di tale proposta di legge rientra ampiamente nell'ambito di competenza della Commissione, come dimostra il comma 5 del medesimo articolo 2, che esclude dall'attività di estetista gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico. La difficoltà di definire il carattere propriamente terapeutico di una prestazione, però, rischia di rendere questa norma inadeguata rispetto alla finalità di evitare i frequenti sconfinamenti degli estetisti nel campo delle pratiche mediche. Evidenzia, altresì, i delicati profili di ordine sanitario connessi ad attività quali l'applicazione dei cosiddetti « *filler* » e le tecniche di abbronzatura artificiale, le quali richiederebbero, a suo avviso, un'adeguata supervisione medica. Invita, in conclusione, la Commissione a valutare l'opportunità di sollevare un conflitto di competenza, al fine di richiedere che il provvedimento in titolo sia assegnato alle Commissioni riunite X e XII, in considerazione dei rilevanti profili di competenza di quest'ultima Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, premesso di condividere l'esigenza di una disciplina più stringente e rigorosa dell'attività di estetista, evidenziata dal relatore, invita i colleghi a pronunciarsi sull'opportunità di elevare un conflitto di competenza, atteso che, in effetti, il provvedimento in esame presenta significativi pro-

fili di interesse della Commissione, al cui parere sono, comunque, riconosciuti gli effetti rinforzati di cui all'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di condividere le perplessità espresse dal relatore e sottolinea l'esigenza di tutelare i cittadini dai rischi connessi ad alcune attività estetiche e ai messaggi promozionali, talvolta ingannevoli, che le pubblicizzano.

Luciana PEDOTO (PD) richiama l'attenzione dei colleghi e del Governo sulla necessità di approfondire alcuni aspetti, in parte già sottolineati dai colleghi che l'hanno preceduta, del progetto di legge in esame, le cui finalità dichiara, peraltro, di apprezzare. Ricorda, quindi, come il suo gruppo abbia presentato una proposta di legge volta a rendere più rigorosa la disciplina dei trattamenti abbronzanti, anche al fine di prevenire l'insorgenza di melanomi. Sottolinea, altresì, la necessità di contrastare la tendenza di alcuni estetisti ad applicare dispositivi chirurgici, quali i cosiddetti « *filler* », auspicando che il Governo risponda in tempi rapidi alla sua interrogazione sui requisiti professionali degli operatori estetici e, in particolare, sulla possibilità di riservare ai medici questa tipologia di interventi.

Antonio PALAGIANO (IdV), dopo avere ricordato come in alcuni Paesi dell'Unione europea i trattamenti abbronzanti siano vietati ai minori, ricorda che studi autorevoli hanno evidenziato il nesso tra l'esposizione a questo genere di trattamenti e l'insorgenza del melanoma. In proposito, sottolinea, altresì, la necessità di sottoporre a controlli adeguati i centri in cui vengono effettuati tali trattamenti. Rileva, inoltre, come il problema dell'applicazione dei cosiddetti « *filler* », già sollevato da alcuni colleghi, riproponga l'esigenza di stabilire con chiarezza i limiti entro cui deve contenersi l'attività di estetista. Sottolinea, in conclusione, la necessità di approfondire adeguatamente il

provvedimento in titolo e, in particolare, i profili problematici emersi.

Lucio BARANI (Pdl) ritiene che la Commissione debba assolutamente elevare conflitto di competenza, al fine di ottenere che la proposta di legge in esame sia assegnata alle Commissioni riunite X e XII, in considerazione dei rilevanti profili sanitari evidenziati dai relatori e dai colleghi intervenuti.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di condividere la proposta di elevare un conflitto di competenza, essendo evidenti i profili sanitari del progetto di legge in esame. Sottolinea, quindi, la necessità di disciplinare in modo stringente l'attività dei centri estetici, anche in considerazione del fatto che in alcuni di questi centri vengono utilizzati o venduti prodotti di dubbia provenienza o contraffatti.

Il sottosegretario Francesca MARTINI rileva che, essendo chiaramente quella di estetista una professione non sanitaria, la competenza del suo dicastero trae origine dalla necessità di evitare gli sconfinamenti e l'esercizio improprio di pratiche mediche. Negli ultimi anni, inoltre, si è verificato un fenomeno di esercizio abusivo della stessa professione di estetista, che comporta, a sua volta, il rischio di una grave carenza dei requisiti igienico-sanitari. In proposito, ricorda che il Governo è intervenuto, sin dal 2008, per vietare, con apposita ordinanza, l'effettuazione di massaggi sulle spiagge, al fine di prevenire l'abusivismo e di garantire le condizioni igieniche e la salute dei cittadini. Di recente, il Ministero della salute ha, altresì, emanato il decreto 12 maggio 2011, n. 110, sull'utilizzo dei macchinari con finalità estetiche, che risponde ad alcune preoccupazioni espresse dai deputati intervenuti in ordine, per esempio, ai trattamenti abbronzanti. Ritiene, più in generale, che, nell'ambito dell'esame di un provvedimento volto a disciplinare in modo più rigoroso l'esercizio della professione di estetista, la Commissione debba svolgere un ruolo incisivo, in considera-

zione dei rilevanti profili sanitari emersi. Osserva, infine, come, in tale contesto, andrebbe valutata l'opportunità di inasprire le sanzioni per i casi di esercizio abusivo della professione medica, anche in riferimento all'applicazione dei cosiddetti « *filler* » da parte di personale non medico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del regolamento, nel senso di richiedere che le proposte di legge in esame siano assegnate alle Commissioni riunite X e XII.

La seduta termina alle 14.45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.45.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato delle proposte di legge n. 1172 e abbinato, adottato come testo base nella seduta del 29 giugno 2011 (*vedi allegato 2*).

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, rileva che, nonostante l'ampio e costruttivo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni dei quali contengono certamente spunti interessanti per il miglioramento del testo. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno rinviare l'esame degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, per consentire ai colleghi, al Governo e allo stesso relatore di approfondirne il contenuto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara di concordare con la proposta di rinvio formulata dal relatore, dal momento che anche il Governo, in uno spirito di piena collaborazione con la Commissione, ha bisogno di tempo per valutare attentamente gli emendamenti presentati.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di concordare con la proposta di rinvio avanzata dal relatore, dal momento che, evidentemente, il testo ampio ed equilibrato che, a suo giudizio, il Comitato ristretto ha saputo elaborare non ha impedito la presentazione di numerose proposte emendative.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che le numerose proposte emendative riferite al testo elaborato, attraverso lunghe e approfondite discussioni, dal Comitato ristretto nascano dalla volontà di sovraccaricare il testo di contenuti ultronei. Ritiene, pertanto, che, al fine di consentire una proficua prosecuzione dell'*iter*, sarebbe necessario accogliere esclusivamente gli emendamenti pertinenti all'oggetto proprio del provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di concordare con la proposta di rinvio avanzata dal relatore, ritiene che sarebbe opportuno sottoporre il testo adottato come testo base alla valutazione delle regioni e degli enti locali, in considerazione delle significative ricadute che esso è destinato ad avere sul sistema delle autonomie.

Lucio BARANI (PdL) preannuncia che, anche in considerazione dell'ampiezza e della complessità del provvedimento in esame e delle numerose proposte emendative presentate, il suo gruppo, al fine di accelerarne l'*iter*, ne proporrà, al termine dell'esame in sede referente, il trasferimento alla sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa, rivolto all'onorevole Laura Molteni, che i profili di compatibilità con le competenze delle regioni e degli enti locali potranno essere valutati, al termine dell'esame degli emendamenti, dalla I Commissione e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta, recante « Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni », quale risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto che la Commissione di merito ha ritenuto di non introdurre l'obbligo del patentino nautico per la conduzione di natanti per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica;

rilevato, peraltro, che la gran parte dei natanti presenti in Italia non richiede il possesso della patente nautica da parte del conducente e che proprio a questo tipo di natanti si deve il maggior numero di incidenti in mare;

rilevata, altresì, la necessità di garantire la sicurezza e la salute dei bagnanti,

anche con riguardo ai possibili incidenti causati, specie sotto costa, dai natanti per cui non è previsto l'obbligo di patente nautica, inasprendo le sanzioni per la violazione delle norme di comportamento commesse dai conducenti di tali natanti e incrementando i controlli delle autorità competenti anche su questa tipologia di imbarcazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di delegare il Governo a inasprire anche le sanzioni per la violazione delle norme di comportamento commesse dai conducenti dei natanti per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica, con particolare riguardo alle norme volte a garantire una conduzione responsabile, in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe.

ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) animale d'affezione: cani o gatti, tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

2. 28. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) animale d'affezione: i cani o i gatti tenuti dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per la *pet therapy* e per la riabilitazione;.

2. 2. Raisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o destinati ad essere tenuti.

2. 1. Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura

economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di animali d'affezione, l'attività di toelettatura, *dog-sitter* e *cat-sitter*, l'attività di educazione e di addestramento di cani, l'attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di animali d'affezione, eccettuate quelle considerate attività agricole;.

2. 6. Raisi.

Alla lettera d), sopprimere la seguente parola: qualsiasi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: uno o.

2. 5. Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: di negozi di vendita di animali d'affezione.

2. 4. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: di addestramento.

2. 3. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche tramite Internet, ad eccezione delle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349.

2. 26. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non riferibile ad un proprietario o detentore;

2. 8. Raisi.

Al comma 1, lettera h) dopo la parola: territorio, aggiungere le seguenti: o il presidio multizonale di igiene urbana veterinaria competente per territorio, organizzato in presidi multizonali come indicato al successivo articolo 8 della presente legge.

2. 9. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati o soccorsi sul territorio;

2. 10. Raisi.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: cani e gatti randagi con le seguenti: cani randagi e gatti.

2. 11. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché rivolta alle pratiche di sterilizzazione quale misura prioritaria per il controllo della popolazione di cani e gatti vaganti.

2. 12. Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **2. 13.** Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

* **2. 14.** Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **2. 15.** Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **2. 16.** Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cane che vive, con le seguenti: che di peso superiore ai 25 chilogrammi che vive.

2. 17. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti: per particolari esigenze territoriali e secondo le indicazioni impartite dai servizi veterinari regionali.

2. 19. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: su cui un privato cittadino o una associazione riconosciuta ai sensi della lettera g) esercita un ruolo tutoriale.

2. 18. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) cane di comprovata pericolosità: cane così definito sulla base di determinati comportamenti ripetuti, identificati con apposito provvedimento dal Ministero della salute.

2. 25. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: comprovata con la seguente: sospetta.

2. 27. Il Relatore.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 30 giorni.

2. 20. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: giorni, aggiungere le seguenti: o valutato tale dai servizi veterinari pubblici a seguito di accertamento comportamentale.

2. 21. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) organizzazioni e sindacati di categoria: società scientifiche e associazioni professionali di operatori di qualsiasi attività di natura economica o commerciale con animali di affezione presenti in una o più regioni.

2. 22. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) organizzazioni di categoria: sindacati, società scientifiche e associazioni professionali di operatori di qualsiasi attività di natura economica o commerciale con animali d'affezione, presenti in una o più regioni.

2. 24. Raisi.

Al comma 1, dopo lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) servizi veterinari regionali: i servizi veterinari delle regioni con compiti

di programmazione, regolazione e verifica regionale delle attività connesse alla presente normativa.

2. 23. Viola, Grassi, Miotto.

ART. 3.

(Doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 11. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia.

3. 1. Raisi.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia.

3. 2. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **3. 3.** Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **3. 4.** Raisi.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) provvedere alla sua cura, garantendogli la possibilità di riparo dalle intemperie, cibo e acqua sufficienti al suo

fabbisogno fisiologico e tutti gli interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria obbligatori;

3. 5. Raisi.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3. 6. Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione. Qualora non si proceda alla sterilizzazione chirurgica deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate;

3. 9. Raisi.

Al comma 3, lettera d) dopo la parola: affezione, inserire la seguente: preferibilmente.

3. 10. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 3, lettera d) sopprimere le seguenti parole: attraverso la sterilizzazione chirurgica.

3. 8. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché farsi carico della loro adozione consapevole.

3. 11. Palagiano, Mura.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) portare con sé il documento di cui all'articolo 4, comma 4, quando conduce l'animale d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirlo a richiesta dell'autorità competente. Ove l'autorità competente accerti che il responsabile non abbia con sé il documento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo, o esibirne

copia tramite lettera raccomandata o posta certificata, entro 10 giorni presso l'ufficio dell'autorità che ha effettuato il controllo.

3. 12. Raisi.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: tenuto a esibirlo entro con le seguenti: tenuto a farlo pervenire entro.

*** 3. 14.** Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: tenuto a esibirlo entro con le seguenti: tenuto a farlo pervenire entro.

*** 3. 13.** Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la seguente parola: altresì.

3. 7. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non si impegni a garantire quanto previsto al comma 3, lettera c); tale misura non si applica ai gestori di allevamenti;

3. 15. Raisi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il proprietario di un animale d'affezione, iscritto all'anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve dare comunicazione, anche tramite lettera raccomandata o posta certificata, al servizio veterinario pubblico entro 10 giorni. Chi riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 10 giorni, con atto attestante l'origine dell'animale.

3. 16. Raisi.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: dichiarando la provenienza originaria dell'animale stesso.

3. 17. Giammanco, Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 9, dopo le parole: servizio veterinario pubblico *aggiungere le seguenti:* e alla polizia locale.

3. 18. Mannucci, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È tenuto altresì, in caso di ritrovamento, a dare comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico entro il termine di tre giorni.

3. 22. Il Relatore.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. È vietato pubblicizzare sotto qualsiasi forma la cessione di animali d'affezione da parte di soggetti privati, ad eccezione delle attività economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), di quelle agricole, degli allevamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), dei canili, dei rifugi e delle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*).

* **3. 19.** Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È vietato pubblicizzare sotto qualsiasi forma la cessione di animali d'affezione da parte di soggetti privati, ad eccezione delle attività economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), di quelle agricole, degli allevamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), dei canili, dei rifugi e delle associazioni riconosciute ai cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*).

* **3. 20.** Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201, il Ministro della salute, con proprio decreto non regolamentare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, individua le razze canine a cui è consentito l'intervento di caudotomia, stabilendo, altresì, le modalità di tale intervento.

3. 21. Nola.

ART. 4.

(Anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale).

Sopprimerlo.

4. 1. Stefani, Stucchi, Negro.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli *standard* concertati con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul *web*, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale.

1-bis. Il sito *internet* del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche date regionali.

4. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione dell'anagrafe felina, ai fini dell'iden-

tificazione e della registrazione di cui all'articolo 3, comma 1. Ogni passaggio di proprietà o possesso di cani e gatti devono essere comunicati, anche tramite i veterinari liberi professionisti, ai servizi veterinari pubblici competenti, con atti attestanti sia l'origine che la destinazione degli animali.

4. 4. Raisi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina e dell'anagrafe canina, ai fini dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 3 comma 1.

4. 2. Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 5. Mannucci, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 2, dopo la parola: microchip aggiungere le seguenti: effettuata per i cani sul lato sinistro del collo e per i gatti nello spazio intrascapolare.

4. 16. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far inoculare il *microchip* dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari liberi professionisti accreditati, entro il termine di un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 17. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del *microchip* rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina e l'origine dell'animale. Tale documento che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà è denominato carta d'identità dell'animale d'affezione.

4. 6. Raisi.

Al comma 4, sostituire la parola: applicazione con la seguente: inoculazione.

4. 7. Cazzola, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Repetti, Frassinetti.

Sopprimere il comma 6.

4. 9. Raisi.

Al comma 6, dopo le parole: una banca dati nazionale aggiungere la seguente: informatizzata.

4. 12. Mura, Palagiano.

Al comma 6 sostituire le parole: nella quale sono raccolti con le seguenti: che raccorda.

4. 10. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 6, sostituire la parola: autorizzati con la seguente: accreditati.

4. 8. Cazzola, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Repetti, Frassinetti.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: , attraverso autonomi sistemi informativi ovvero utilizzando il sistema informativo « *vetinfo* » del Ministero della salute, accessibile dal portale *internet* del Ministero medesimo.

4. 18. Il Relatore.

Al comma 7 sostituire la parola: *confluenza con la seguente:* scambio.

4. 11. Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministero della salute, con proprio decreto, determina le caratteristiche dei dispositivi di identificazione, di cui al comma 8, stabilendo altresì le modalità operative idonee ad assicurare la completezza e la interoperabilità in tempo reale delle anagrafi canine regionali con l'anagrafe nazionale degli animali d'affezione di cui al comma 6. Predispone altresì il modello della carta d'identità dell'animale d'affezione di cui al comma 4.

4. 19. Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il *microchip* di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti che siano stati iscritti in un apposito registro istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute. All'atto dell'iscrizione nel registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, il ministero della salute assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal ministero della salute, fatta eccezione per gli animali provenienti da altri Paesi per i quali il *microchip* è inoculato nel Paese d'origine.

4. 13. Raisi.

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: La polizia municipale,.

4. 14. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il veterinario libero-professionista è abilitato al rilascio del Passaporto Europeo, previsto dal regolamento CE 998/2003, capitolo II, articolo 5, lettera *b*), secondo modalità di autorizzazione definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 20. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: di affezione.

5. 1. Mura, Palagiano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizio veterinario pubblico, *sostituire la parola:* e con la seguente: o.

* **5. 2.** Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: veterinario pubblico *sostituire la parola:* e con la seguente: o.

* **5. 4.** Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: e alla polizia *con le seguenti:* o alla polizia,.

* **5. 5.** Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni organizzano il servizio di soccorso, attraverso il Servizio Veterinario Pubblico con numero unico di attivazione;

5. 6. Viola, Grassi, Miotto.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: in caso di decesso dell'animale, è tenuto aggiungere le seguenti: a trasmettere la certificazione veterinaria attestante la causa di morte oppure.

6. 3. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: con contestuale presentazione del certificato di morte redatto da un medico veterinario.

6. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo la parola: soppressi, aggiungere le seguenti: a spese del proprietario.

6. 4. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: possono essere soppressi, inserire le seguenti: con oneri a carico del proprietario dell'animale.

6. 5. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole: e carcasse degli animali con le parole: le spoglie degli animali.

6. 2. Palagiano, Mura.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Attività di prevenzione e controllo delle morsicature).

1. Le regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle.

7. 1. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 2, dopo le parole: lettera n) aggiungere le seguenti: e un medico veterinario designato dalle associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti degli animali d'affezione.

7. 3. Il Relatore.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un medico veterinario designato dalle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

7. 2. Raisi.

ART. 8.

(Formazione).

Sopprimerlo.

8. 2. Viola, Grassi, Miotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Presidi di igiene urbana veterinaria e formazione).

1. Le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione.

2. Tale struttura organizzativa, anche di bacino multizonale, è finalizzata alle funzioni di gestione della Anagrafe, del servizio di soccorso ed accalappiacani, della gestione canile sanitario, ed alle altre attività di Igiene Urbana Veterinaria individuate dalla presente legge.

3. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, inquadrati nelle discipline di Sanità animale e Igiene degli allevamenti, in materia di comportamento e benessere degli animali, anche attraverso il finanziamento di specifiche Scuole di specializzazione.

4. Gli studenti del corso di laurea in Medicina veterinaria possono acquisire crediti formativi per attività formative svolte presso canili e gattili sanitari o rifugi che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le facoltà di Medicina veterinaria.

8. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Sopprimere il comma 1.

8. 4. Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 3, dopo le parole: svolte presso aggiungere le seguenti: attività economiche con animali d'affezione.

8. 5. Raisi.

Al comma 3, dopo la parola: rifugi aggiungere le seguenti: o allevamenti.

8. 1. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il proprietario di un cane responsabile di morsicature o aggressioni è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per eventuali ulteriori danni causati dall'animale.

9. 5. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco, qualora il proprietario o detentore di un cane dichiarato comprovatamente pericoloso ai sensi del comma 3 non partecipi ai corsi di cui al comma 9 o, pur avendo partecipato a tali corsi, non rispetti le prescrizioni impartite dal servizio veterinario pubblico, provvede alla confisca amministrativa del cane. Il cane confiscato è mantenuto nei canili sanitari o in rifugi, è sottoposto ad adeguati corsi di recupero comportamentale e, se il servizio veterinario pubblico ne dichiara cessata la pericolosità, può essere ceduto in adozione.

9. 7. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la parola: adotta con le seguenti: può adottare.

9. 1. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di rischio elevato può altresì rinunciare alla proprietà dell'animale. In tal caso l'animale è affidato, a spese del nuovo proprietario, ad apposite strutture, che garantiscono l'in-

columità delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell'animale e del suo recupero.

9. 2. Raisi.

Al comma 6, sostituire le parole: è affidato con le seguenti: può essere affidato.

9. 3. Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 6, sostituire le parole: è affidato, a spese del proprietario, ad apposite strutture con le seguenti: può essere affidato;.

9. 4. Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , o a canili sanitari o rifugi.

9. 6. Il Relatore.

ART. 10.

(Canili e gattili sanitari).

Al comma 1, sostituire le parole: I responsabili con le seguenti: I servizi veterinari ASL, responsabili.

10. 1. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.

10. 2. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, sostituire la parola: adozione con la seguente: affido.

10. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trascorso il termine di 30 giorni l'affido diviene adozione definitiva e l'animale dovrà essere sottoposto ad intervento di sterilizzazione di cui al comma 1, lettera d).

10. 5. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli adottanti devono garantire condizioni di benessere degli animali stabilite con apposito protocollo dal Ministero della salute. Essi devono altresì impegnarsi a fornire, se richieste, informazioni sulle condizioni degli animali stessi.

10. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 40 giorni con le seguenti: 30 giorni.

10. 6. Frassinetti, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti.

Sopprimere il comma 4.

10. 7. Raisi.

Al comma 5, sostituire la parola: 60 con la seguente: 90.

10. 10. Frassinetti, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti.

Al comma 5, sostituire le parole da: i requisiti tecnico-strutturali fino alla fine del comma con le seguenti: le linee guida che le regioni devono rispettare nella definizione dei requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari.

10. 11. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 5, sopprimere le parole: per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di almeno 8 metri quadrati di spazio calpestabile di cui almeno il 50 per cento coperto e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti.

10. 8. Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 5, sostituire le parole: 8 metri con le seguenti: 4 metri.

10. 12. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti.

10. 9. Raisi.

Sopprimere il comma 7.

10. 13. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 7, dopo le parole: garantito un servizio aggiungere le seguenti: di reperibilità e.

10. 18. Il Relatore.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 1, lettera d), e il comma 6, e all'articolo 15, comma 3, sopprimere le parole: che devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni riconosciute, preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.; conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, sopprimere la lettera b).

10. 16. Stefani, Stucchi, Negro.

Sopprimere il comma 8.

* **10. 14.** Viola, Grassi, Miotto.

Sopprimere il comma 8.

* **10. 15.** Raisi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I Comuni adottano misure volte a promuovere la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), presso i canili e i gattili sanitari.

10. 17. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali anche in raccordo con le associazioni riconosciute.

11. 1. Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tramite accordi con le seguenti: anche tramite eventuali accordi.

11. 2. Raisi.

Sopprimere il comma 2.

11. 3. Raisi.

Sopprimere il comma 3.

11. 4. Raisi.

Al comma 4, sopprimere la parola: quotidiano.

11. 5. Raisi.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'orario di apertura non deve essere inferiore a sei ore nei giorni feriali e otto ore nei giorni festivi e deve essere reso pubblico con mezzi idonei.

11. 6. Ceccacci Rubino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono poter avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista accreditato, in qualità di direttore sanitario e all'occorrenza di un medico veterinario « esperto » in medicina comportamentale, i quali devono garantire la reperibilità in caso di bisogno.

11. 7. Raisi.

Al comma 5, sostituire la parola: avvalersi con le seguenti: garantire la quotidiana assistenza veterinaria avvalendosi.

11. 11. Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.

11. 8. Raisi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I comuni adottano misure volte a promuovere la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) presso i rifugi.

11. 9. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 6, dopo le parole: la presenza aggiungere la seguente: quotidiana.

11. 12. Il Relatore.

Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: convenzionata con i Servizi veterinari competenti per territorio.

11. 10. Viola, Grassi, Miotto.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Raisi.

Sopprimere il comma 1.

12. 4. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comune affida il cane randagio ad un canile sanitario o rifugio o, in alternativa, alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali si assumono l'onere di ricoverarlo in luogo adeguatamente recintato nelle ore notturne, di alimentarlo, di provvedere alle principali esigenze etologiche e di controllarne le condizioni di salute, assicurandogli adeguata assistenza sanitaria.

12. 6. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

Al comma 1, dopo lo parola territorio aggiungere le seguenti: su richiesta di un'associazione riconosciuta o di un privato cittadino, *conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole:* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali *con le seguenti:* o al privato cittadino, i quali.

12. 12. Il Relatore.

Al comma 1 e ovunque ricorrano sostituire le parole: cane libero accudito *con le seguenti:* cane randagio *conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* cane randagio.

12. 3. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 1, sostituire le parole da: alle associazioni riconosciute *fino alla fine del comma con le seguenti:* ad un canile sanitario o rifugio o, in alternativa, alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali si assumono l'onere di ricoverarlo in

luogo adeguatamente recintato nelle ore notturne e di sorvegliare i suoi spostamenti nelle ore diurne, di alimentarlo, di provvedere alle principali esigenze etologiche e di controllarne le condizioni di salute, assicurandogli adeguata assistenza sanitaria.

12. 7. Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 1, dopo le parole: alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) *aggiungere le seguenti:* o a cittadini autorizzati dal comune stesso.

12. 8. Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere le parole: in modo da non imbrattare il suolo pubblico.

12. 5. Mura, Palagiano.

Al comma 2, sostituire le parole: cane libero accudito *con le seguenti:* cane randagio.

12. 9. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole: cane libero accudito *con le seguenti:* cane randagio.

12. 11. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole da: a nome del *fino alla fine del comma con le seguenti:* e portare una medaglietta di riconoscimento.

12. 10. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti: , da cui risultino i recapiti del privato cittadino o dell'associazione che si prende cura dell'animale.

12. 13. Il Relatore.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Vanalli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il comune provvede alla sistemazione dei cani vaganti ritrovati o catturati sul territorio del comune presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico.

15. 5. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 1, dopo le parole: cani vaganti, sopprimere la parola: e.

15. 4. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e ha l'obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico, il sindaco.

15. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo la parola: rifugio aggiungere le seguenti: autorizzato, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario,.

15. 6. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, dopo la parola: responsabile aggiungere le seguenti: anche economicamente.

15. 7. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei gatti randagi.

15. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni, avvalendosi delle ASL, promuovono campagne di sterilizzazione della popolazione vagante di cani e gatti. Promuovono altresì campagne di adozione, assicurando l'informazione e favorendo la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto con gli animali di affezione e la conoscenza delle strutture che li ospitano sul territorio.

15. 8. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo la parola: rifugi, ovunque ricorra, inserire la seguente: pubblici.

15. 10. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , avvalendosi delle risorse previste dalla presente legge.

15. 9. Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni concedono, alle associazioni riconosciute, terreni in comodato, destinati alla realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali.

15. 33. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindaco è sempre responsabile degli animali ospitati nelle strutture presenti sul territorio, nonché degli animali ospitati in regime di convenzione in strutture poste al di fuori del comune stesso. Le regioni, anche avvalendosi delle associazioni venatorie, promuovono il monitoraggio della popolazione di cani da caccia, al fine della piena applicazione dell'anagrafe canina e al fine di contrastare l'abbandono degli animali. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero della salute i dati relativi ai piani di monitoraggio di cui sopra.

15. 11. Mura, Palagiano.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I Comuni, singoli o associati, gestiscono i rifugi direttamente o tramite convenzione con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), o con soggetti privati.

15. 12. Raisi.

Al comma 3, dopo le parole: i comuni, singoli o associati, gestiscono aggiungere le seguenti: i canili e i gattili sanitari e.

15. 34. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: con altri soggetti pubblici o privati.

15. 14. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 3, sostituire le parole da: con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: con altri soggetti pubblici o privati ai quali partecipino anche volontari delle associazioni riconosciute, preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.

15. 13. Rondini, Molteni, Vanalli.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con le modalità previste all'articolo 11, comma 6.

15. 15. Viola, Grassi, Miotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I comuni possono adottare appositi regolamenti per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi.

15. 16. Raisi.

Al comma 4, dopo le parole: appositi regolamenti aggiungere le seguenti: sulla tutela degli animali e.

15. 17. Repetti, Ceccacci, Catanoso, Gianmanco, Mannucci, Cazzola, Frassinetti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La mancata applicazione di tale regolamento o le inadempienze agli obblighi e ai divieti previsti dall'articolo 11 della presente legge, da parte del responsabile dei rifugi, comporta l'immediata revoca della convenzione con il comune che provvederà, in tempi brevi, a riassegnare a soggetti che diano maggiori garanzie di ottemperamento l'affidamento dei servizi di mantenimento e gestione di animali d'affezione.

15. 18. Ceccacci Rubino.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

15. 19. Molteni, Vanalli, Rondini.

Sopprimere il comma 6.

***15. 20.** Molteni, Vanalli, Rondini.

Sopprimere il comma 6.

***15. 21.** Stucchi, Stefani, Negro.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. I comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l'istituzione di una tariffa comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell'abbandono quali: incentivi per l'adozione di animali d'affezione, prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici-veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni. Il regolamento che istituisce l'imposta determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni

o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti. Sono sempre e comunque soggetti esclusi dal pagamento di tale tariffa le attività economiche con animali e le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

15. 22. Raisi.

Al comma 6, dopo le parole: i proprietari di cani e gatti aggiungere le seguenti: non sterilizzati.

15. 35. Il Relatore.

Al comma 6, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Sono esclusi dal pagamento della tariffa comunale i cittadini che abbiano adottato un cane o un gatto dalle strutture comunali o convenzionate con i comuni.

15. 23. Mura, Palagiano.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I Comuni possono istituire un elenco in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare contemporaneamente almeno 3 cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi. A coloro ai quali sono dati in adozione gli animali d'affezione, il comune fornisce, per un periodo massimo di 12 mesi, la dotazione di cibo necessaria per il sostentamento dei cani o dei gatti.

15. 37. Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I comuni possono istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad ospitare temporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi.

15. 24. Raisi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: albo con la seguente: elenco.

15. 36. Il Relatore.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: almeno tre cani o gatti con le seguenti: un numero minimo di cani o gatti.

15. 25. Vanalli, Molteni, Rondini.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***15. 27.** Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***15. 38.** Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 7, sostituire le parole: il comune corrisponde un contributo per il pagamento delle spese sanitarie e del cibo con le parole: il comune corrisponde cibo e prestazioni veterinarie per concorrere al benessere dell'animale.

15. 28. Palagiano, Mura.

Sopprimere il comma 8.

15. 29. Rondini, Vanalli.

Al comma 8, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

***15. 39.** Mancuso.

Al comma 8, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

***15. 30.** Raisi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

***15. 31.** Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: Tutti i comuni devono altresì individuare una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione, che hanno accesso ad esse soltanto sotto la sorveglianza del responsabile. L'utilizzo di tali aree deve essere soggetto ad apposito regolamento.

15. 32. Ceccacci Rubino.

ART. 16.

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: ai rifugi.

16. 5. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, primo periodo sostituire le parole da: garantire livelli fino alla fine del periodo *con le seguenti:* tener conto in primo luogo dell'interesse pubblico, ma anche garantire livelli minimi per la tutela e il benessere degli animali, tenere conto della qualità dei servizi e devono premiare la permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture.

16. 1. Raisi.

Al comma 1, dopo le parole: qualità dei servizi *aggiungere le seguenti:* del livello di benessere garantito agli animali.

16. 2. Repetti, Ceccacci, Gianmanco, Catanoso, Mannucci, Cazzola, Frassinetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

16. 3. Raisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'eventuale trasferimento fuori dal territorio regionale deve avvenire previo consenso della regione ricevente.

16. 4. Mura, Palagiano.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La distribuzione gratuita di prodotti alimentari alle associazioni animaliste riconosciute avviene dopo che siano state soddisfatte le esigenze delle organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a scopo di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari e pasti alle persone indigenti.

17. 1. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai responsabili dei rifugi.

17. 3. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: che accudiscono colonie feline, *aggiungere le seguenti:* o cani liberi assistiti.

17. 2. Mura, Palagiano.

ART. 18.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio della autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano specifici requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 5.

18. 5. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali necessari ed

accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia.

18. 1. Raisi.

Al comma 4, dopo le parole: organizzazioni veterinarie aggiungere le seguenti: , associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione.

18. 6. Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: organizzazioni veterinarie aggiungere le seguenti: delle organizzazioni di categoria.

18. 2. Raisi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I titolari delle attività con animali d'affezione devono poter avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista, il quale deve garantire la reperibilità in caso di bisogno, per assicurare adeguata assistenza sanitaria agli animali medesimi.

18. 3. Raisi.

Al comma 8, dopo la parola: vigilanza, aggiungere la seguente: sanitaria.

* **18. 4.** Mura, Palagiano.

Al comma 8, dopo la parola: vigilanza, aggiungere la seguente: sanitaria.

* **18. 7.** Il Relatore.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: addestramento di cani, aggiungere le seguenti: di dog-sitter e cat-sitter,.

19. 6. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis « La vendita di cani e gatti è consentita solo negli allevamenti autorizzati ».

19. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 2, sostituire la parola: vendita con le seguenti: la cessione a qualsiasi titolo.

19. 2. Raisi.

Al comma 2, dopo la parola: vendita aggiungere le seguenti: e la cessione a qualunque titolo.

19. 7. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

19. 3. Raisi.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis: « È vietata l'esposizione e il mantenimento di animali d'affezione nei negozi di animali. La permanenza nell'attività commerciale di animali d'affezione è limitata al tempo necessario alla consegna all'acquirente e non deve superare le otto ore.

19. 4. Ceccacci Rubino.

Sopprimere il comma 5.

19. 5. Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'attività di commercio via internet avente ad oggetto animali da affezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. n. 114/1998 e all'articolo 68 del D.lgs. n. 59/2010.

19. 8. Il Relatore.

ART. 20.

Sopprimere il comma 1.

20. 1. Raisi.

Al comma 2, sostituire le parole: vendita diretta e indiretta con le seguenti: cessione in loco di animali d'affezione a qualsiasi titolo.

20. 2. Raisi.

Al comma 2, dopo le parole: vendita diretta e indiretta aggiungere le seguenti: e della cessione a qualunque titolo.

20. 7. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

20. 3. Raisi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietato offrire animali in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico.

20. 4. Raisi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 3 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la copertura vaccinale e l'effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti.

20. 5. Raisi.

Al comma 5, sostituire le parole: 4 mesi con le seguenti: 3 mesi.

20. 8. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare, cani con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate da un medico veterinario, salvo i cani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già subito il taglio della coda.

20. 9. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d'affezione con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni certificate da un medico veterinario. Sono esclusi da tale prescrizione i soggetti provenienti da Paesi esteri che hanno subito interventi consentiti dalle norme vigenti nel Paese d'origine.

20. 6. Raisi.

ART. 21.

Al comma 1, dopo la parola: evitando aggiungere le seguenti: nel limite del possibile.

21. 1. Raisi.

Sopprimere il comma 2.

*** 21. 2.** Raisi.

Sopprimere il comma 2.

*** 21. 3.** Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì vietato condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento, siano essi a motore o a trazione meccanica o animale.

21. 6. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

21. 4. Raisi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Sui mezzi di trasporto pubblico può essere consentito dal gestore il trasporto di animali purché all'interno del mezzo di trasporto siano preposti a questo scopo appositi spazi.

21. 5. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 3, dopo le parole: trasporto pubblico aggiungere le seguenti: o che forniscono un servizio aperto al pubblico.

21. 7. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23. 1. Raisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: quotidiano.

23. 2. Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga.

23. 12. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività, fatta eccezione per la guardia, difesa e utilità, o ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi opera-

zione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività;

23. 3. Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **23. 4.** Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **23. 5.** Raisi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: animali d'affezione con la seguente: cani.

23. 13. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: tenere i gatti legati,.

23. 6. Cazzola, Ceccacci Rubino, Catanoso, Gianmanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: habitat naturale inserire le seguenti: se non per esigenze di igiene pubblica.

23. 7. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: o lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

23. 8. Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

23. 9. Raisi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) importare cani di età inferiore ai 3 mesi.

23. 14. Il Relatore.

Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine della lettera.

*** 23. 10.** Raisi.

*Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del *microchip*.*

*** 23. 11.** Stucchi, Stefani, Negro.

*Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del *microchip*.*

*** 23. 15.** Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o materiale esplosivo.

24. 4. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per le esche contro topi, ratti e lumache di libera vendita per uso civile, agricolo o domestico.

24. 2. Raisi.

Al comma 3, sopprimere la parola d'affezione, conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola d'affezione.

24. 1. Palagiano, Mura.

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere la parola d'affezione, conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola d'affezione.

25. 1. Mura, Palagiano.

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole immediata comunicazione al aggiungere le seguenti sindaco e al.

25. 3. Il Relatore.

All'articolo 25, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

25. 4. Il Relatore.

All'articolo 25, comma 3, sopprimere le seguenti parole di tracce.

25. 5. Il Relatore.

*All'articolo 25, comma 5, sostituire le parole *do* di cui al comma 4 fino a tempestivamente con le seguenti di cui al comma 1, provvede ad attivare entro 48 ore.*

25. 2. Il Relatore.

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole e l'antidoto.

26. 1. Il Relatore.

ART. 27.

Al comma 1, alinea sostituire le parole prestazioni medico-veterinarie con le seguenti le prestazioni medico-veterinarie di cui all'articolo 10, comma 1.

27. 7. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) cani e gatti randagi catturati nel territorio di competenza e giacenti presso i canili e gattili sanitari.

27. 1. Raisi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: del territorio di competenza.

27. 2. Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **27. 3.** Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **27. 4.** Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **27. 5.** Raisi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole cani liberi accuditi con le seguenti cani randagi.

27. 6. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Vanalli, Rondini.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con la seguente: possono promuovere, con loro risorse, e sopprimere le parole da: indirizzate a fasce socialmente svantaggiate fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono prestazioni con le seguenti: sono considerate prestazioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

28. 3. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, con loro risorse.

28. 4. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

28. 7. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole da: indirizzate a fasce socialmente svantaggiate fino alla fine del comma.

28. 2. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2 sostituire le parole: sono prestazioni con le seguenti: sono considerate prestazioni.

28. 5. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

Sopprimere il comma 4.

28. 6. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

29. 2. Il relatore.

ART. 30.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il servizio veterinario pubblico ha funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito della presente legge.

30. 1. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: possono avvalersi.

30. 2. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta attività è svolta in raccordo con l'ente locale territorialmente competente.

30. 3. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del regio decreto 1931 n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento annuale organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e delle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), mediante docenze tenute da soggetti idonei e di comprovata esperienza.

30. 4. Raisi.

Al comma 2, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere la seguente: anche e sopprimere le parole da: ovvero organizzati fino alla fine del periodo.

30. 5. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

ART. 31.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

(Associazioni per la protezione degli animali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione di albi per l'iscrizione delle associa-

zioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

31. 2. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Sopprimere il comma 1.

31. 1. Raisi.

ART. 32.

Sopprimerlo.

31. 1. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

All'articolo 32, comma 1, dopo le parole da parte dei comuni aggiungere le seguenti e dei servizi veterinari pubblici.

32. 2. Il Relatore.

ART. 33.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Gli interventi previsti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione e le province autonome, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie, le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) e le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).

33. 1. Raisi.

ART. 37.

Sopprimerlo.

37. 1. Vanalli.

Al comma 6 e al comma 7, sostituire le parole: da 300 euro a 900 euro con le seguenti: da 50 euro a 100 euro.

37. 2. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Chiunque ometta di adempiere agli obblighi previsti all'articolo 19, commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

37. 3. Raisi.

Sopprimere il comma 14.

37. 4. Raisi.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agisca in violazione dell'articolo 20, commi 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

37. 5. Raisi.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agisca in violazione dell'articolo 20, comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro.

37. 6. Raisi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all'articolo

21, comma 1, della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

37. 7. Raisi.

Al comma 17, sostituire le parole: da 250 euro a 1.000 euro con le seguenti: da euro 50 ad euro 200.

37. 8. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

All'articolo 37, comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di guardia particolare giurata, guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la revoca del decreto di nomina o dell'autorizzazione.

37. 9. Il Relatore.

ART. 38.

Sopprimerlo.

38. 1. Negro, Vanalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel primo anno di applicazione della presente legge, i fondi destinati alla sua copertura finanziaria, sono finalizzati a interventi straordinari di sterilizzazione. Tali interventi sono condotti dai veterinari delle ASL, o da veterinari liberi professionisti presenti sul territorio, con cui i comuni possono stipulare apposite convenzioni.

38. 2. Palagiano, Mura.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05189 Delfino: Sul finanziamento delle associazioni provinciali degli allevatori	210
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	219
5-05190 Callegari: Sul rilancio del settore serricolo e il superamento del problema del costo del gasolio	210
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	221
5-05191 Nastri: Sul funzionamento della filiera frutticola, con particolare riferimento al differenziale tra prezzi alla produzione e al consumo	211
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	222
5-05192 Cenni: Sugli orientamenti del Governo in merito alle coltivazioni OGM, a seguito della sentenza del TAR del Lazio	211
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	223

INTERROGAZIONI:

5-04674 Delfino: Misure per fronteggiare la crisi del settore primario a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio	212
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	225
5-03905 Nastri: Sugli infortuni mortali in agricoltura	212
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	226
5-04385 Cenni: Iniziative per favorire l'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura, con particolare riferimento a quella denominata « Banca della terra », promossa in Toscana .	212
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	227
5-04312 Trappolino: Iniziative per l'introduzione della categoria di « olio extravergine di oliva di alta qualità »	212
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	229
5-05115 Marco Carra: Per la restituzione delle somme pagate dai produttori di latte che hanno aderito ai programmi di rateizzazione per il pagamento delle sanzioni relative alle quote latte	212
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	230
Sui lavori della Commissione	213

RISOLUZIONI:

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00141</i>)	213
<i>ALLEGATO 10 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	231
7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini, 7-00646 Di Giuseppe e 7-00660 Dima: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00142</i>)	214
<i>ALLEGATO 11 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	235

7-00654 Callegari: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco (<i>Rinvio della discussione</i>)	214
7-00641 Trappolino e 7-00644 Delfino: Interventi per la crisi del settore del tabacco (<i>Discussione e rinvio</i>)	214
Sui lavori della Commissione	215
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	215
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 383 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
Comunicazioni del Presidente sugli esiti della riunione delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo (Bruxelles, 12 luglio 2011)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
ERRATA CORRIGE	218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.10.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-05189 Delfino: Sul finanziamento delle associazioni provinciali degli allevatori.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'illustrare la sua interrogazione, ricorda che da parte del Governo erano state date assicurazioni rispetto alla disponibilità delle risorse e alla possibilità che alla loro erogazione si potesse provvedere direttamente, senza ricorrere allo strumento legislativo.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), facendo presente che la Conferenza Stato-regioni sta per definire una forma di cofinanziamento che consentirà di erogare al settore 55 milioni di euro nel 2011, di cui 25 a carico dello Stato.

Teresio DELFINO (UdCpTP) preso atto che il Governo, pur nelle attuali difficoltà di bilancio, ha preannunciato un intervento di cofinanziamento Stato-regioni per il 2011, che consentirà di mantenere sul territorio l'attività degli allevatori nel settore specifico, si dichiara soddisfatto per la parte della risposta relativa all'intervento previsto per il 2011, ma preoccupato per la prospettiva che si apre per il 2012, soprattutto per il fatto che, non potendo disporre di prospettive di medio e lungo periodo, gli operatori incontreranno difficoltà nella programmazione degli investimenti nel settore.

5-05190 Callegari: Sul rilancio del settore serricolo e il superamento del problema del costo del gasolio.

Corrado CALLEGARI (LNP), nell'illustrare la sua interrogazione, chiede al

Governo di svolgere un ruolo attivo per il superamento del problema del costo del gasolio per la coltivazioni sotto serra, che vedono gli agricoltori italiani nettamente sfavoriti rispetto ai loro colleghi degli altri Paesi europei che sostengono costi energetici notevolmente inferiori.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Corrado CALLEGARI (LNP) ringrazia il Governo per aver prospettato una soluzione del problema in sede europea, al fine di qualificare come *de minimis* l'aiuto percepito dal serricoltore e di ridurre l'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre, con finalità ambientali. Auspica pertanto che il Governo riesca a mettere in campo tali misure alternative per aiutare un settore, assai rilevante per alcune economie locali, che versa in gravi difficoltà.

5-05191 Nastri: Sul funzionamento della filiera frutticola, con particolare riferimento al differenziale tra prezzi alla produzione e al consumo.

Gaetano NASTRI (PdL) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Fa inoltre presente che nella riunione con la filiera, che si terrà nella giornata di domani, presso il Ministero, saranno annunciate ulteriori iniziative a sostegno del consumo delle pesche e delle nettarine.

Gaetano NASTRI (PdL), nel ritenersi soddisfatto della risposta del Governo, auspica che le iniziative preannunciate giungano a buon fine e che nel corso del prossimo autunno possano essere anche definiti specifici interventi per il sostegno finanziario per rilanciare i consumi e contrastare la crisi della filiera.

5-05192 Cenni: Sugli orientamenti del Governo in merito alle coltivazioni OGM, a seguito della sentenza del TAR del Lazio.

Susanna CENNI (PD) nell'illustrare l'interrogazione, ricorda di aver presentato sulla stessa materia altre tre interrogazioni, a giugno e luglio 2010 e a marzo 2011. Ribadisce la propria richiesta di conoscere gli orientamenti del Governo circa la situazione venutasi a creare dopo la pronuncia della sentenza n. 5532/2011 del TAR del Lazio, e su come intenda agire alla luce della manifesta volontà della Conferenza Stato-regioni di utilizzare la clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Susanna CENNI (PD) si dichiara soddisfatta per la prima parte della risposta, laddove il Governo ha ritenuto di proporre appello al Consiglio di Stato con riferimento alla sentenza n. 5532/2011 del TAR del Lazio. Ritiene di non potersi dichiarare soddisfatta della seconda parte della risposta laddove il Governo fa presente che la clausola di salvaguardia non può essere attivata in mancanza della necessaria documentazione scientifica. In particolare, non comprende se il Governo abbia intenzione di intraprendere questa strada, promuovendo le necessarie attività scientifiche.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.30.

5-04674 Delfino: Misure per fronteggiare la crisi del settore primario a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, fa presente che l'argomento, già trattato nella precedente interrogazione a risposta immediata sulla stessa materia, non meriterebbe alcuna aggiunta, tranne la richiesta al Governo di mettere in pratica i buoni propositi manifestati. Ritiene che sarà ovviamente necessario condurre una vera battaglia in Europa per rendere evidente il pesante differenziale di costi energetici tra l'Italia e gli altri Paesi e per far accettare una misura indispensabile per l'agricoltura italiana. Pertanto, si dichiara soddisfatto della rappresentazione della situazione fornita nella risposta all'interrogazione, ma insoddisfatto per la insufficienza delle risorse messe in campo dal Governo, che relega l'agricoltura ad un ruolo marginale da « Cenerentola ».

5-03905 Nastri: Sugli infortuni mortali in agricoltura.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-04385 Cenni: Iniziative per favorire l'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura, con particolare riferimento a quella denominata « Banca della terra », promossa in Toscana.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Susanna CENNI (PD), replicando, manifesta la sua totale insoddisfazione per la risposta fornita dal Governo, che fa riferimento agli strumenti del subentro e del premio di primo insediamento, ampiamente noti alla Commissione, senza rispondere al quesito se intenda fornire a livello nazionale un contributo alle iniziative portate avanti in sede locale, come chiesto dall'interrogazione. In questo senso, si sarebbe aspettata una diversa risposta.

5-04312 Trappolino: Iniziative per l'introduzione della categoria di « olio extravergine di oliva di alta qualità ».

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta, soprattutto per il fatto che essa non tiene conto che la sua interrogazione è stata presentata prima della fissazione del nuovo limite massimo di alchil esteri in 75 milligrammi per chilo, che potrà essere contenuto negli oli di oliva, pur considerando tale valore accettabile, in una prima fase, come compromesso. Auspica però che il Governo sostenga in sede europea la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite massimo o di individuare una varietà di olio extravergine di oliva di alta qualità con un limite massimo di alchil esteri ancora minore, al di sotto di 30 milligrammi per chilo, al fine di tutelare meglio le produzioni nazionali.

5-05115 Marco Carra: Per la restituzione delle somme pagate dai produttori di latte che hanno aderito ai programmi di rateizzazione per il pagamento delle sanzioni relative alle quote latte.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Marco CARRA (PD), replicando, fa presente che l'interrogazione prendeva le

mosse dalle dichiarazioni rilasciate dai Ministri Bossi e Calderoli – che troppo spesso dettano l’agenda del Governo – secondo i quali l’Italia non avrebbe mai superato la quota assegnata per la produzione di latte. A suo giudizio, se ciò fosse stato vero, gli allevatori non avrebbero dovuto procedere al pagamento del prelievo supplementare per esuberi della quota di produzione e, conseguentemente, il Ministero avrebbe dovuto attivare una procedura per la restituzione delle somme ai produttori di latte che le avevano pagate. Prende atto che oggi la risposta del Governo, che afferma che gli accertamenti svolti non hanno fatto emergere irregolarità, smentisce le dichiarazioni dei citati Ministri. Pertanto, non si deve provvedere alla restituzione di quanto è stato pagato e, allo stesso modo, chi non ha pagato dovrà farlo. Sottolinea che così si supera un’evidente contraddizione esistente all’interno della maggioranza e del Governo. Per quanto lo riguarda, continuerà ad incalzare il Governo perchè le leggi siano rispettate.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che nella seduta di ieri, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo, si è svolta – per la prima volta in Commissione Agricoltura – l’audizione di una giornalista. Al riguardo, deve esprimere alcune sue perplessità, avendo anche rilevato una certa insoddisfazione nella Commissione. Infatti, premesso di non essere pregiudizialmente contraria all’audizione di giornalisti, ritiene tuttavia, tenuto conto del ruolo esercitato dalla stampa, che tale scelta debba avvenire semmai sulla base di metodologie e di criteri ben definiti preliminarmente.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la sollecitazione del deputato Servodio sarà sottoposta all’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00141).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 20 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando che nella precedente seduta era emersa la possibilità di pervenire ad un’intesa tra i gruppi, avverte che è stata presentata una risoluzione unitaria, che recepisce il contenuto dei diversi atti presentati (*vedi allegato 10*).

Giuseppina SERVODIO (PD), illustrando la risoluzione unitaria, fa presente che essa recepisce anche la raccomandazione formulata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta a prevedere interventi compatibili con l’ordinamento comunitario. Si è perciò cercato di individuare un impegno al Governo che, sulla base del riconoscimento dello stato di crisi del settore, rimetta alla discrezionalità del Governo medesimo l’individuazione degli strumenti più adeguati per intervenire.

Sottolinea inoltre che, con riferimento alle azioni da condurre presso le istituzioni europee, la risoluzione impegna il Governo ad operare affinché sia introdotto l'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio e sia adottata una regolamentazione europea specifica per il settore cunicolo, che ne è tuttora privo.

Desidera infine richiamare l'attenzione sull'importanza del comparto cunicolo, sia sul piano economico sia per le eccellenti caratteristiche qualitative e salutistiche della carne di coniglio.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO esprime parere favorevole sulla risoluzione unitaria.

La Commissione approva infine la risoluzione unitaria, che assume il numero n. 8-00141.

7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini, 7-00646 Di Giuseppe e 7-00660 Dima: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00142).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 20 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando che nella precedente seduta era emersa la possibilità di pervenire a un'intesa tra i gruppi, avverte che è stata presentata una risoluzione unitaria, che recepisce il contenuto dei diversi atti presentati (*vedi allegato 11*).

Sandro BRANDOLINI (PD) illustra il lavoro svolto da tutti i presentatori delle risoluzioni per pervenire alla risoluzione unitaria.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO esprime parere favorevole sulla risoluzione unitaria.

La Commissione approva infine la risoluzione unitaria, che assume il numero n. 8-00142.

7-00654 Callegari: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco.

(Rinvio della discussione).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede il rinvio della discussione ad altra seduta, in modo da poter approfondire la questione oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione.

7-00641 Trappolino e 7-00644 Delfino: Interventi per la crisi del settore del tabacco.

(Discussione e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) fa presente che i presentatori e i gruppi stanno lavorando all'elaborazione di una risoluzione unitaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, considerato che la risoluzione comune è in corso di predisposizione e che il rappresentante del Governo dovrà a breve recarsi al Senato, ritiene che il seguito della discussione possa essere rinviato alla prossima settimana.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ZUCCHI (PD) fa presente – con riferimento al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, approvato dalla Commissione – che su *Il Corriere della sera* di oggi è apparso un articolo secondo il quale in tale documento si prevederebbe di consentire l'abbattimento dei lupi. A suo giudizio, l'articolo non ha colto il senso dell'attività della Commissione e del documento conclusivo approvato all'unanimità. Chiede pertanto al Presidente di operare per la necessaria smentita di quanto non correttamente attribuito alla Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide la sollecitazione del deputato Zucchi.

La seduta termina alle 15.15.**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Gottardo ha svolto la relazione introduttiva e si è aperto il dibattito.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ribadisce quanto dichiarato nella seduta di

ieri, rispetto alla necessità di approfondire il contenuto del provvedimento. Ricorda poi che, in sede di esame del disegno di legge sulla competitività del sistema agroalimentare (C. 2260), la Commissione aveva già approfondito alcuni problemi incontrati dalle imprese del settore lattiero-caseario in merito, per esempio, all'obbligo di produrre in proprio il latte concentrato utilizzato in alcune lavorazioni. Occorre quindi valutare come procedere alle audizioni in relazione ai tempi di esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente di aver verificato in via informale con il Governo che la Commissione potrebbe concludere l'esame del provvedimento anche dopo la pausa estiva e, in ogni caso, entro la settimana 19-22 settembre, ferma restando la necessità di acquisire preventivamente il parere della Conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, la Commissione dovrebbe procedere alle audizioni entro la settimana precedente. Invita pertanto ad avanzare proposte circa le audizioni da svolgere.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, propone che la Commissione incontri i rappresentanti dell'Assolatte.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i gruppi a formulare eventuali ulteriori proposte di audizione. Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 383.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Negro ha svolto la relazione introduttiva e si è aperto il dibattito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia che il suo gruppo non potrà esprimersi in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto, in quanto non sono chiarite le ragioni dell'erogazione di un ulteriore stanziamento per contributi ad enti e altri organismi del settore agricolo alimentare e le proporzioni seguite nel riparto dei contributi. Inoltre, lo schema dispone contributi che saranno destinati a coprire la gestione ordinaria, non finalizzati agli obiettivi che tali enti dovrebbero realizzare. Ritiene tra l'altro che, operando in tal modo, non sarà possibile per la Commissione esercitare alcuna vigilanza né sugli enti né sulle modalità di spesa dei contributi.

Osserva inoltre che il Governo, mentre in questo periodo ha chiesto sacrifici, nello stesso tempo ha previsto di aumentare i fondi a tali enti, rispetto alla spesa storica e ha proceduto, anche con motivazioni meno rilevanti di quelle qui ricordate, a commissariare l'AGEA. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe semmai riflettere sull'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva in materia di riduzione degli enti e dell'adempimento dei loro obblighi statuari.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che le perplessità del deputato Oliverio meritino attenzione, soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche. A tal fine, propone a nome del suo gruppo che la Commissione effettui un approfondimento sull'argomento. In mancanza di ciò preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione del parere.

Giovanna NEGRO (LNP) fa presente che è già stata operata una semplificazione degli enti e una loro fusione, che ha avuto riflessi sugli stanziamenti.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Comunicazioni del Presidente sugli esiti della riunione delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo (Bruxelles, 12 luglio 2011).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il 12 luglio 2011 ha partecipato, in rappresentanza della Commissione, ad un incontro interparlamentare delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, dedicato alle prospettive della politica agricola comune (PAC) verso il 2020, che si è svolto a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo. All'incontro, organizzato dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo in cooperazione con la Presidenza polacca dell'Unione europea di turno per il secondo semestre 2011, hanno partecipato 51 membri dei Parlamenti nazionali in rappresentanza di parlamenti di 22 Stati membri dell'Unione. Inoltre, molti Parlamenti nazionali hanno espresso la loro posizione attraverso contributi scritti nel quadro del dialogo politico informale con la Commissione: è stato in proposito osservato che l'agricoltura è l'area dove i Parlamenti nazionali hanno inviato il maggior numero di pareri motivati e contributi.

Il dibattito che si è svolto a Bruxelles – che ha preceduto di pochi mesi la presentazione delle proposte legislative della Commissione europea sulla riforma della PAC, prevista per ottobre 2011 – ha preso le mosse dalla precedente discussione avviata in Europa, riassunta nella Comunicazione della Commissione sulla PAC verso il 2020 (adottata nel novembre 2010) e nella risoluzione del Parlamento europeo sulla Politica agricola comune verso il 2020 (rapporto Dess, adottato nel giugno 2011). Si è altresì discusso della proposta della Commissione europea sul quadro finanziario pluriennale (QFP) (presentata il 29 giugno scorso)

La riunione è stata introdotta dal Presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro, che ha fatto presente, con riferimento al quadro finanziario pluriennale, che il congelamento del bilancio in termini nominali corrisponde a una riduzione in termini reali e che il Parlamento europeo avrebbe cercato di modificare la proposta al fine di assicurare adeguate risorse finanziarie per una PAC forte, capace di affrontare le sfide della sicurezza alimentare, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio territoriale.

Intervenendo a nome della presidenza dell'Unione europea, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica di Polonia, Jerzy Chroscikowski, ha assicurato che il futuro della PAC è una delle priorità della presidenza polacca, che si propone in particolare di promuovere criteri più oggettivi per la ripartizione dei pagamenti diretti.

È altresì intervenuto il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș, che ha ribadito i tre obiettivi che la Commissione europea ha posto alla base del processo di riforma della PAC – una produzione alimentare economicamente redditizia, la gestione sostenibile delle risorse naturali e il mantenimento dell'equilibrio territoriale e della diversità delle zone rurali – e ha illustrato le priorità in materia di politica agricola nell'ambito delle proposte sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020. In particolare, il Commissario ha indicato che la PAC rimarrà nel prossimo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 la politica cui saranno destinate le maggiori risorse, mantenendo i livelli di stanziamento previsti per il 2013 (l'ultimo anno dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013). Egli ha osservato che il nuovo quadro finanziario pluriennale prevede anche 5 miliardi di euro per programmi di ricerca in agricoltura interamente finanziati dall'Unione europea. Il Commissario ha ribadito l'intenzione della Commissione europea di conservare la struttura a due pilastri della PAC, con opportuni aggiustamenti, tra i quali, in

particolare, ha citato la necessità di: a) rivedere i criteri di ripartizione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri per renderli più equi ed equilibrati; b) introdurre schemi semplificati per le piccole aziende agricole; c) prevedere interventi a favore dei giovani agricoltori. La Commissione europea intende, inoltre, promuovere la tutela dell'ambiente e del territorio attraverso il cosiddetto greening di una percentuale dei pagamenti diretti e un maggior sviluppo e applicazione dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Il relatore per il rapporto al Parlamento europeo sulla PAC, Albert Deß, ha osservato che i prodotti agricoli dell'Unione europea sono conformi ai più alti standard in tema di sicurezza, qualità e benessere degli animali e che è importante garantire risorse finanziarie sufficienti per mantenere tali elevati standard anche in futuro. Egli ha sostenuto la necessità di maggiore equilibrio nei pagamenti diretti, non solo tra gli Stati membri, ma anche al loro interno degli Stati membri.

Nel corso del dibattito che è seguito è emersa una convergenza di vedute sui seguenti obiettivi: assicurare il mantenimento della struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria di livello pari almeno a quella attuale; evitare un aumento degli oneri amministrativi e burocratici, assicurando anzi che la riforma della PAC costituisca un'occasione per una loro semplificazione; prevedere misure di incentivazione per le piccole aziende agricole e per i giovani agricoltori; rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare; comunicare meglio ai cittadini e ai consumatori le finalità e gli obiettivi che sono alla base del funzionamento e finanziamento della PAC.

Molto sentita è apparsa anche la questione della difesa degli interessi dell'agricoltura europea nei negoziati sul commercio internazionale, nonché l'esigenza di applicare condizioni e standard analoghi a quelli imposti ai produttori europei anche ai produttori extra europei i cui prodotti vengono importati nell'Unione.

I rappresentanti dei Parlamenti dei nuovi Stati membri hanno evidenziato la necessità di riformare il sistema dei pagamenti diretti, introducendo una maggiore equità nella loro distribuzione, volta a ridurre il divario esistente tra vecchi e nuovi Stati membri dell'Unione e le distorsioni concorrenziali; a tal fine chiedendo l'abbandono di criteri quali la produzione storica.

Molti interventi hanno inoltre sottolineato l'opportunità di non sacrificare le risorse finanziarie del primo pilastro a favore del secondo.

Per quanto riguarda il cosiddetto greening, ossia condizionare una percentuale del 30 per cento dei pagamenti diretti al rispetto di criteri di tutela dell'ambiente, come proposto dalla Commissione europea, mentre alcuni degli intervenuti si sono espressi a favore, molti hanno evidenziato perplessità legate, in particolare, alla necessità di non introdurre ulteriori oneri amministrativi e finanziari per le aziende agricole, alla difficoltà di garantire un'applicazione uniforme in tutto il territorio dell'Unione di tali criteri e all'opportunità di prevedere tali misure nel secondo piuttosto che nel primo pilastro.

Si è registrata una divergenza di vedute anche in ordine alla previsione di limiti ai pagamenti in favore delle imprese di maggiori dimensioni.

Nel mio intervento ha sottolineato la necessità di un approccio politico alla riforma della PAC, che valorizzi il mondo rurale come un modello di sviluppo complessivo senza ridursi al solo, pur importante, sostegno al reddito dei lavoratori agricoli. Occorre quindi una PAC dotata di adeguate risorse finanziarie, che promuova l'innovazione della produzione agricola. Occorre altresì che gli aiuti di-

retti si basino non sul parametro della superficie coltivata, ma considerino piuttosto il prodotto lordo vendibile, nonché gli occupati, le innovazioni tecnologiche e la ricerca. La PAC deve promuovere la capacità di produrre nel rispetto dell'ambiente e dei consumatori tutelando le origini dei prodotti e valorizzando così le eccellenze, i luoghi e le aziende agricole europee.

A conclusione della riunione, il Presidente della Commissione agricoltura del Senato polacco, Jerzy Chroscikowski, ha annunciato che la Presidenza polacca ha in programma, il 25 e 26 settembre 2011 a Varsavia, lo svolgimento di un ulteriore incontro interparlamentare per proseguire la discussione sulla riforma della PAC.

La seduta termina alle 15.30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 luglio 2011, a pagina 119, seconda colonna, le righe dalla ventiduesima alla ventottesima sono sostituite con le seguenti « *Paolo RUSSO, presidente, avverte che, dopo l'avvio della discussione delle risoluzioni, sono state presentate anche le risoluzioni 7-00640 Del-fino e 7-00645 Callegari. Se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente alle altre.* »

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05189 Delfino: Sul finanziamento delle associazioni provinciali degli allevatori**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda il finanziamento delle Associazioni degli allevatori.

Al riguardo, premetto che il sistema del miglioramento genetico del bestiame, per le sue prerogative funzionali, è unitario ed è dotato di caratteristiche tecniche riconosciute a livello nazionale e sovranazionale che si riflettono nelle scelte organizzative di livello centrale e territoriale che, nel nostro Paese, sono definite e regolate dalla legge n. 30 del 1991 e dagli atti normativi successivi.

Tuttavia, il decreto legislativo n. 143 del 1997 ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni, tra le quali quelle di allevatori (APA), operanti a livello locale.

Per espletare dette funzioni le Regioni si sono avvalse, fino al 2010, dei trasferimenti per l'attuazione del federalismo amministrativo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, fondi che venivano ripartiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per il 2011, a seguito del decreto legge n. 78 del 2010, sul complesso delle risorse statali destinate alle Regioni è stata operata la riduzione del 9 per cento.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha però deciso di applicare la decurtazione non sull'ammontare dei fondi statali (63,1 miliardi di euro), bensì solo sulle somme corrispondenti ai trasferi-

menti per l'attuazione del federalismo amministrativo (5,1 miliardi di euro), praticamente cancellando, tra le altre, le risorse destinate al comparto agricolo.

Considerato che con lo stesso provvedimento è stato ridotto del 9 per cento anche il bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e non disponendo di risorse che possano supplire la mancanza di interventi regionali, si è reso necessario ridurre, proporzionalmente, il finanziamento delle Associazioni Nazionali Allevatori. Pertanto, allo stato attuale, anche per le associazioni nazionali, a partire dal 2012, non è previsto alcuno stanziamento.

Tuttavia, al fine di mantenere una struttura unitaria del sistema delle associazioni allevatori sul territorio nazionale (presupposto fondamentale di competitività della zootecnica italiana), il Ministro Romano ha avanzato una proposta di rimodulazione finanziaria delle disponibilità dei competenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero, risorse, queste, finalizzate all'attuazione delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni, destinate però alle sole Regioni a Statuto speciale.

Tale proposta, che consente di destinare la somma complessiva di 25 milioni di euro alle attività di miglioramento genetico per tutte le Regioni, è stata approvata dal Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura nella seduta del 23 giugno scorso.

Devo, peraltro far presente che, nelle more, è pervenuto il parere sfavorevole del Ministero dell'economia e delle finanze

che ha ritenuto la rimodulazione proposta non compatibile con la normativa di bilancio. A fronte di tale parere, lo schema d'intesa è stato prontamente rimodulato, lasciando inalterata la dotazione finanziaria di ciascun capitolo, in modo da destinare alle attività di miglioramento genetico del bestiame tutti i fondi recati dal capitolo 7637 (pari a 9 milioni di euro) e parte dei fondi recati dal capitolo 7638 (nella misura di 16 milioni di euro) – per un totale di 25 milioni di euro – rientrando, tali attività, tra quelle trasferite alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001.

Su tale ultima proposta, il Ministero dell'economia e finanze si è espresso favorevolmente. Pertanto, a seguito del nuovo parere positivo reso dal Comitato permanente agricoltura il 21 luglio scorso, la Conferenza Stato-Regioni, cui la nuova proposta è stata trasmessa per la relativa intesa, si dovrà esprimere definitivamente.

Con l'occasione faccio, altresì, presente che la riorganizzazione del sistema degli allevatori consentirà di ridurre, per il 2011, il costo dell'attività di un ulteriore 10 per cento rispetto all'anno precedente. Pertanto, il relativo fabbisogno (che dovrà essere fissato in sede di intesa con la Conferenza Stato-Regioni contestualmente al programma annuale dei controlli funzionali) è stimato in circa 55,2 milioni di euro.

Una forma di cofinanziamento Stato-Regioni consentirà, quindi, di mantenere sul territorio l'attività delle associazioni degli allevatori nel settore del miglioramento genetico, con relative ricadute benefiche sulla competitività del nostro Paese in campo internazionale per la qualità e la sicurezza alimentare delle produzioni zootecniche, mantenendo il presidio del territorio ed evitando perdite di occupazione di personale specializzato.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05190 Callegari: Sul rilancio del settore serricolo e il superamento del problema del costo del gasolio**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Commissione europea, con la decisione C(2009)5497 del 13 luglio 2009, ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti sotto forma di esenzione dalle accise sul gasolio usato per il riscaldamento delle serre e ha ordinato il recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi nel periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Tale decisione è il risultato dell'esame, da parte dell'esecutivo comunitario, del *dossier* riguardante gli aiuti in questione, nel corso del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha posto in essere ogni possibile sforzo al fine di dimostrare la coerenza degli aiuti stessi con la normativa comunitaria.

Al riguardo, vorrei evidenziare che l'Amministrazione che rappresento ha prontamente avviato le procedure necessarie per conformarsi alla decisione comunitaria, provvedendo a raccogliere, presso ciascuna Regione e Provincia autonoma, e ad elaborare i dati relativi alle quantità di gasolio agevolato assegnate e consumate, al fine di quantificare l'am-

montare dell'aiuto percepito dai beneficiari nel periodo considerato dalla decisione.

Nelle more dell'attuazione della procedura di recupero, le Autorità italiane hanno proposto ricorso avverso la decisione sopra citata davanti al Tribunale di I Grado dell'Unione europea per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Attualmente, stiamo negoziando una soluzione con la Commissione che consentirebbe di qualificare come *de minimis* l'aiuto percepito da ogni sericoltore che eviterebbe il recupero delle somme risparmiate a titolo di esenzione.

A seguito della decisione, in ogni caso, è stata predisposta un'apposita norma, più volte presentata al Parlamento, che disciplina la riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE (pari a 21 euro per 1.000 litri), qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05191 Nastri e Beccalossi: Sul funzionamento della filiera frutticola, con particolare riferimento al differenziale tra prezzi alla produzione e al consumo**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto concerne il rincaro che subisce il prezzo della frutta nel corso delle varie fasi che avvengono dalla raccolta al consumo e l'opportunità, pertanto, di monitorare i diversi passaggi.

Al riguardo, devo anzitutto far presente che la materia in questione attiene, essenzialmente, agli accordi interprofessionali e alle intese di filiera ove i soggetti della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione possono accordarsi allo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Colgo, comunque, l'occasione per far presente che, al fine di fronteggiare la crisi in cui versa il settore ortofrutticolo e, in particolare, quello delle pesche e nettarine, il 28 luglio prossimo è stata convocata presso il Ministero una riunione con la filiera ove verrà esaminato

anche il ruolo che assume la distribuzione organizzata in queste fasi congiunturali.

Faccio presente, altresì, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge e svolgerà un importante ruolo a sostegno del settore ortofrutticolo attraverso azioni di comunicazione, informazione e promozione.

In particolare, a questo riguardo, ricordo che il 16 agosto 2011 scadrà l'avviso per la presentazione di progetti straordinari di informazione e promozione ai sensi del Reg. 501/2008.

Nell'autunno, inoltre, inizierà la terza annualità del programma comunitario frutta nelle scuole e, nell'ambito dell'attuazione delle politiche nazionali del Piano di Comunicazione del Ministero sono in corso di definizione ulteriori interventi anche per contribuire al rilancio dei consumi e quindi al superamento della crisi in atto.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05192 Cenni: Sugli orientamenti del Governo in merito alle coltivazioni OGM, a seguito della sentenza del TAR del Lazio**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda la coltivazione di varietà di mais transgenico sul nostro territorio nazionale.

Al riguardo, prima di entrare nel merito, ritengo opportuno fare una breve premessa.

A seguito di un ricorso proposto da una ditta interessata al rilascio di un'autorizzazione alla coltivazione di mais transgenico, il TAR Lazio, conformandosi a quanto disposto dal Consiglio di Stato, ha annullato il decreto interministeriale del 13 marzo 2010 (che aveva concluso il relativo il procedimento amministrativo) in quanto la sua emanazione sarebbe avvenuta sulla base, quasi esclusiva, del parere della Regione Friuli Venezia Giulia (Regione interessata dal processo autorizzatorio) cui viene imputata la situazione di stallo istituzionale, oltre ad essere parte in causa, senza però aver provveduto all'adozione del piano di coesistenza.

Peraltro, ad avviso dei giudici amministrativi, le motivazioni a base del decreto impugnato non sarebbero pienamente congruenti con l'ambito esclusivo di competenza della Regione, incentrato esclusivamente sulla coesistenza.

Pertanto la mia Amministrazione, anche alla luce di nuovi elementi intervenuti, ha ritenuto necessario proporre appello al Consiglio di Stato. Mi riferisco, in particolare, all'emanazione della Legge Regionale 8 Aprile 2011 n. 5 (che vieta la coltivazione di OGM sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia), nonché al parere reso dal Consiglio di Stato in merito a un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in cui si precisa

che, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni di norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche, non è possibile dar corso all'istruttoria della richiesta di autorizzazione per la coltivazione di mais geneticamente modificato.

In sede consultiva il Consiglio di Stato ha ritenuto necessaria l'adozione dei piani di coesistenza.

A fronte di tale situazione, i giudici della Sezione competente del Consiglio di Stato, ritenendo che le norme comunitarie lascino adito a dubbi interpretativi, hanno rimesso, in via pregiudiziale, la questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sospendendo il procedimento in attesa della relativa pronuncia della Corte.

Ove non si riuscisse ad ottenere un risultato attraverso la richiesta di appello della sentenza, per interrompere uno stallo che dura ormai da anni sulle misure di coesistenza, si porrebbe l'obbligo di valutare tutte le possibili ipotesi alternative ivi compresa l'attivazione del potere sostitutivo.

Ciò non si tradurrebbe, però, in una automatica liberalizzazione delle colture geneticamente modificate, bensì nell'applicazione della nuova Raccomandazione del 13 luglio 2010 che, nel conferire maggior flessibilità agli Stati Membri nell'adozione di misure di coesistenza, tenendo conto delle rispettive condizioni ambientali a livello locale, regionale e nazionale, consente agli Stati Membri, in determinate condizioni economiche e naturali, di vagliare la possibilità di escludere la colti-

vazione di OGM da ampie aree del loro territorio, per evitare la presenza accidentale di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

In merito alla volontà delle Regioni di procedere con la « Clausola di salvaguardia », faccio presente che l'avvio di tale procedura, oltre ad avere la necessità di un concerto con il Ministero della salute e dell'ambiente e della tutela del Territorio, esige il supporto di dati scientifici solidi che l'Italia non possiede, anche per mancanza di attività di sperimentazione in grado di dimostrare, in maniera inequivocabile, la possibile esistenza di un danno sulla salute o sull'ambiente.

Per procedere in tal senso, occorre quindi istruire un *dossier* contenente dati scientifici inconfutabili, al momento non disponibili.

Alla luce delle predette considerazioni, l'orientamento del mio Ministero è pertanto subordinato, innanzitutto, allo svi-

luppo dei contenziosi in sede giurisdizionale, nonché all'*iter* del processo di revisione normativa in corso a livello europeo (finalizzata a rendere più flessibile il sistema che disciplina la coltivazione di varietà geneticamente modificate) che prevede, peraltro, che gli Stati membri possano adottare divieti sul proprio territorio basandoli su argomentazioni diverse da quelle connesse a eventuali rischi ambientali e sanitari in quanto già valutati dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Assicuro, infine, che le posizioni che saranno assunte mireranno, per quanto concerne la sperimentazione, a garantire e sostenere il progresso della scienza e la libertà di ricerca mentre, per la coltivazione, a contemperare la libertà di impresa con la salvaguardia e la valorizzazione della qualità del nostro sistema agro-alimentare.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-04674 Delfino: Misure per fronteggiare la crisi del settore primario a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto concerne l'aumento del prezzo del gasolio (che incide sui costi di produzione agricola) e l'opportunità di intervenire in merito attraverso misure strutturali a sostegno dell'intero comparto agricolo.

Al riguardo, evidenzio che le agevolazioni fiscali sul carburante agricolo sono già state disposte (nei termini indicati nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, modificata dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 454 del 2001) e consentono al settore agricolo di beneficiare di un'accisa sul gasolio ridotta al 22 per cento.

Vorrei, comunque, far presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in più occasioni, ha proposto una norma più favorevole di quella attualmente in vigore, concernente una riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla Direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri (qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegnasse a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali). Tuttavia, per finanziare tale agevolazione, occorre una dotazione finanziaria annua pari a 17,1 milioni di euro, al momento purtroppo non disponibile.

In proposito, per quanto riguarda le serre, ricordo che l'esenzione totale dal-

l'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle stesse è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea, con la decisione C(2009) 5497 del 13 luglio 2009.

Pertanto, qualora usato per le coltivazioni sotto serra, a tale carburante si applica la medesima accisa applicata su tutti i carburanti fossili destinati agli usi agricoli, pari al 22 per cento dell'accisa ordinaria.

Colgo l'occasione per far presente che il 13 aprile scorso la Commissione europea ha adottato una proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, accompagnata dalla Comunicazione (2011) 168/3.

Tra le misure proposte rientrano la ristrutturazione della base imponibile dell'accisa (con l'introduzione di una componente di tassazione commisurata alle emissioni di CO₂ e l'utilizzo del contenuto energetico del singolo prodotto per il calcolo della componente relativa al consumo energetico); l'obbligo di tassare allo stesso livello prodotti utilizzati per finalità analoghe; l'abolizione di alcune deroghe ed esenzioni nonché delle agevolazioni per il gasolio commerciale; la definizione di un quadro normativo volto a garantire la coerenza tra sistema di tassazione e *Emission trading system*; il riconoscimento di periodi transitori per taluni Stati membri.

ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-03905 Nastri: Sugli infortuni mortali
in agricoltura**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in oggetto riguarda gli infortuni sul lavoro che avvengono in agricoltura causati, prevalentemente, dal mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuali.

Sono assolutamente consapevole di questi gravi eventi e, in particolare, dell'elevato numero di incidenti mortali legati all'utilizzo di trattori e macchine agricole.

Pertanto, vorrei far presente che l'Amministrazione che rappresento già da tempo ha intrapreso numerose iniziative (sia di supporto tecnico e finanziario, sia di tipo informativo e comunicativo) per cercare di arginare il fenomeno.

Mi riferisco, in particolare, al finanziamento di numerosi progetti di ricerca, alcuni relativi all'individuazione di soluzioni tecniche innovative che garantiscano in più elevato livello di sicurezza degli operatori, altri volti a favorire la certificazione di sicurezza di macchine e attrezzature di lavoro.

Con l'occasione, faccio presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali partecipa attivamente a gruppi di lavoro interministeriali dedicati sia alla predisposizione di linee guida nazionali per l'adeguamento di macchine e attrezzature ai recenti requisiti di legge in materia di sicurezza, che alla diffusione di buone prassi operative per lo svolgimento delle attività agro-forestali in sicurezza.

Vorrei infine evidenziare l'impegno profuso dall'Amministrazione nel promuovere la sicurezza sul lavoro, sia attraverso attività di supporto per l'implementazione dei Piani di sviluppo rurale di misure atte ad aiutare gli operatori a migliorare il livello di sicurezza delle proprie aziende, sia mediante l'organizzazione di giornate di studio dedicate a queste problematiche che attraverso la partecipazione attiva ad eventi simili organizzati da altre amministrazioni, università ed enti operanti nel settore.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04385 Cenni: Iniziative per favorire l'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura, con particolare riferimento a quella denominata « Banca della terra », promossa in Toscana**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto concerne la ridotta presenza di giovani in agricoltura e le iniziative per incentivarne l'ingresso.

Preliminarmente, faccio presente che il Ministro Romano, come ha già avuto occasione di comunicare alle Commissioni parlamentari in merito agli indirizzi ed alle linee di programmazione riguardanti il suo mandato, ha intenzione di assumere iniziative normative e politiche per riportare i giovani alla terra garantendo redditività, sostenibilità e innovazione.

In particolare, faccio presente che è in corso l'avvio di una ricognizione, impostata su basi differenti rispetto a quelle poste in essere in passato, per verificare l'entità e la dislocazione dei terreni pubblici coltivabili che potrebbero essere affidati in gestione pluriennale ai giovani, anche costituiti in forme cooperative o associative.

Peraltro, evidenzio che sta per essere varato un regime di agevolazioni (già approvato dalla Commissione europea), gestito da Ismea, per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e il ricambio generazionale.

Si tratta, in particolare, di agevolazioni per l'acquisto di terreni da parte dei giovani, consistenti in un « premio di primo insediamento » concesso nell'ambito di un'operazione di *leasing* immobiliare per l'acquisto dell'azienda agricola.

Il premio verrà concesso in conto interessi ad abbattimento delle rate da restituire, sulla base di un piano di ammortamento. Beneficiari dell'iniziativa saranno i giovani dai 18 ai 40 anni, anche organizzati in forma societaria, che intendono

costituire per la prima volta un'azienda agricola e che presentino un piano di sviluppo aziendale.

Mi preme tuttavia ricordare che è già attivo da tempo un altro strumento finanziario per favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura.

Mi riferisco al cosiddetto « subentro » di cui al decreto legislativo n. 185/2000 che prevede agevolazioni per giovani imprenditori agricoli in possesso della qualifica di IAP, anche organizzati in forma societaria, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola.

L'intervento consiste in un mutuo agevolato, o in un contributo a fondo perduto, per finanziare lo sviluppo e il consolidamento di iniziative nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per un investimento massimo di 1,032 euro/mln.

Segnalo, infine, un'altra importante iniziativa per favorire l'accesso al credito da parte dei giovani agricoltori, promossa dall'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA).

Si tratta della cosiddetta « G Card », un pre-impegno di garanzia in favore dell'impresa agricola, emessa da Ismea a seguito di apposita istruttoria e valutazione, rilasciata per un determinato periodo di tempo e fino ad un certo importo, indipendentemente dalla presenza di un finanziamento.

La « G Card » consente all'imprenditore di recarsi in banca o presso un Confidi ed ottenere l'erogazione immediata di un finanziamento nella misura massima garantita dalla carta stessa.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-04312 Trappolino: Iniziative per l'introduzione della categoria di « olio extravergine di oliva di alta qualità »**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda il limite massimo di *alchil esteri* che, dal 1° aprile di quest'anno, ai sensi della vigente normativa comunitaria, potrà essere contenuto negli oli di oliva.

Al riguardo, mi preme anzitutto evidenziare che il vigente Regolamento relativo, tra l'altro, alle caratteristiche degli oli di oliva e agli attinenti metodi d'analisi, ha introdotto per la prima volta un limite di *alchil esteri*, in precedenza inesistente.

Sul piano squisitamente tecnico/pratico, devo precisare che il metodo seguito non è però destinato alla messa in evidenza di olio deodorato bensì a quelli di qualità inferiore, nel cui ambito si possono trovare anche gli oli deodorati, ma non solo. Pertanto, non è corretto riportare l'informazione che il metodo degli *alchil esteri* serva alla messa in evidenza del deodorato.

Mi preme poi evidenziare che, diversamente da quanto riportato dagli Onorevoli interroganti, il quantitativo di 150 mg/kg di *alchil esteri* non corrisponde all'effettiva pratica metodologica ove, invece, il limite è di 75 mg/kg, con una tolleranza tra 75 e 150 mg/kg (in questo caso, il rapporto esteri etilici/esteri metilici deve essere inferiore o eguale a 1,5).

Un olio non deodorato con questi livelli di *alchil esteri* sarebbe, infatti, un olio con un'intensità di difetto (cosiddetto di « riscaldo ») tale da renderlo classificabile, nel migliore dei casi, come olio vergine, se non addirittura come « olio lampante », ossia, per la legge, non commestibile.

Vorrei, inoltre, sottolineare che se la quantità di *alchil esteri* fosse l'unico parametro utilizzato per la classificazione degli oli provenienti dalle olive, l'allarmismo in causa sarebbe giustificato. Si autorizzerebbe, in questo caso, non solo la commercializzazione di oli deodorati, ma anche di oli lampanti.

Occorre invece ricordare che, affinché un olio possa essere classificato come extravergine, oltre al nuovo parametro devono essere rispettati anche tutti gli altri 28 già esistenti.

Ritengo opportuno evidenziare inoltre che, in sede di adozione del metodo e dei limiti definiti dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), di cui l'Unione europea è membro (e a cui, in quanto tale deve armonizzarsi), si è convenuto, tenendo in debita considerazione le posizioni espresse da tutti i Paesi produttori nell'ambito di un ampio confronto (sia in sede COI che UE), di accettare i limiti sopra riportati e disporre quindi di un metodo, seppur perfettibile.

Per quanto concerne i limiti, sarà compito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sollecitare gli Organismi internazionali a migliorare l'azione iniziata.

Vorrei, infine, precisare che la deodorazione è un trattamento di tipo fisico che, attraverso basse pressioni e alte temperature, elimina i cattivi odori dell'olio.

L'obiettivo è quello di nascondere all'analisi sensoriale, almeno temporanea-

mente, il difetto del riscaldamento che viene però rivelato con l'analisi degli *alchil esteri*.

Il nuovo parametro introdotto dal Regolamento in parola, quindi, non fa altro che fornire uno strumento ufficiale per individuare la presenza di oli deodorati e, in ultima analisi, tutelare il consumatore.

Per concludere, sottolineo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali proseguirà il lavoro per la tutela della qualità dell'olio perorando, a livello comunitario e internazionale, la riduzione di tali limiti, così come avvenuto in passato per l'acidità che è stata ridotta dall'1 per cento allo 0,8 per cento.

ALLEGATO 9

Interrogazione n. 5-05115 Marco Carra: Per la restituzione delle somme pagate dai produttori di latte che hanno aderito ai programmi di rateizzazione per il pagamento delle sanzioni relative alle quote latte

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione formulata dall'onorevole Carra, faccio presente che non sono previste procedure per la restituzione delle somme pagate dai produttori di latte che hanno aderito ai programmi di rateizzazione per il pagamento del prelievo supplementare per esuberi della quota di produzione.

I competenti servizi del Ministero e di AGEA, infatti, esaminata la relazione di approfondimento predisposta dal NAC del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, non hanno rilevato elementi in grado di dimostrare che in passato si siano verificate irregolarità tali da incidere in modo apprezzabile sul calcolo del prelievo.

ALLEGATO 10

Risoluzioni n. 7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premessò che:

da diversi anni la filiera cunicola italiana attraversa una fase di grave crisi, nonostante il consumo di carne di coniglio sia in costante aumento, anche in virtù delle sue eccellenti proprietà nutritive;

l'allevamento del coniglio da carne rappresenta il quarto comparto della nostra zootecnia e impegna circa il 9 per cento della produzione agricola con alcune grandi aziende collocate soprattutto al centro nord e altre medio-piccole sparse su tutto il territorio nazionale;

fino al 2007 la cunicoltura italiana deteneva il primato di produzione a livello comunitario ed europeo, con 93.500 tonnellate di prodotto, equivalente a 67,5 milioni di capi all'anno, pari al 54 per cento del totale della produzione, mentre a livello mondiale era seconda soltanto alla Cina; prima della crisi, in Italia, si contavano circa 5.000 allevamenti cunicoli, di cui 1.600 professionali, 51 macelli con bollo CEE e 14 mangimifici medio grandi;

a partire dal 2007 le quotazioni del prezzo del coniglio hanno fatto registrare forti diminuzioni, a fronte di un costo di produzione cresciuto per gli aumenti record dei mangimi e dei carburanti, con una perdita netta per gli allevatori; secondo i dati ISMEA, la situazione di fondo, ancora nel luglio 2011, permane negativa per il settore, in quanto i costi di produzione sono sensibilmente superiori ai prezzi di realizzo;

i produttori italiani denunciato che tale andamento negativo è stato influenzato da ingiustificati aumenti nelle importazioni di carne di coniglio e da una contemporanea diminuzione nelle esportazioni, che hanno alterato sensibilmente la struttura dell'offerta di mercato e provocato uno *status* di crisi strutturale;

i mancati redditi delle imprese determinano la chiusura di molti allevamenti, con il rischio di un progressivo abbandono e di una crisi di liquidità finanziaria senza precedenti con gravi ripercussioni sul *made in Italy*, sull'occupazione e sull'intero indotto del comparto e con il rischio altresì di concentrare il mercato in poche grandi aziende di lavorazione;

a fronte di tale anomala crisi del settore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel settembre 2008, ha attivato il tavolo della filiera cunicola, al fine di evidenziare le criticità strutturali e congiunturali del settore nonché le priorità di intervento per il rilancio dell'intera filiera;

nel maggio 2009, la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato la risoluzione n. 7-00025, con la quale impegnava il Governo ad assumere un articolato quadro di misure per fronteggiare la crisi e rilanciare il settore cunicolo;

il 29 aprile 2010, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stato sancito un

accordo su un « Piano di intervento per il settore cunicolo », che, con l'obiettivo di offrire una risposta organica alla crisi di redditività che coinvolge l'intera filiera, ha previsto un programma organico di interventi, così come definiti nell'ambito del tavolo di filiera;

il Piano, che peraltro non recepiva tutte le misure prevista dalla citata risoluzione parlamentare, ad oggi non è stato tuttavia attuato; nonostante gli impegni assunti dal Governo, non sono state infatti ancora adottate misure in grado di fronteggiare la grave crisi che sta attraversando il comparto cunicolo nel nostro Paese, con il risultato di abbandonare al loro destino gli allevatori, le cui condizioni sono peggiorate per le irrisolte distorsioni del mercato;

il Piano di intervento prevedeva anche azioni per l'introduzione dell'etichettatura di origine obbligatoria della carne di coniglio; tuttavia, il 6 luglio 2011, il Parlamento europeo – nel ratificare l'accordo con la Commissione europea e il Consiglio sul regolamento relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori – ha esteso l'obbligo di etichettatura d'origine a tutte le carni fresche esclusa quella di coniglio; in Italia, il settore cunicolo ha un elevato indice di autoapprovvigionamento (il 98 per cento circa), ma ciò non toglie che l'indicazione dell'origine in etichetta sia importante per dare una corretta informazione al consumatore e per ridurre la concorrenza del prodotto di importazione, utilizzato come leva strategica per condizionare i prezzi di mercato e controllare gli approvvigionamenti, a danno ovviamente dei nostri allevatori e del *made in Italy*;

il Piano di intervento prevedeva altresì di dare vita ad una Commissione unica di mercato per il coniglio, il cui compito non sarebbe quello di rilevare il prezzo storico settimanale (compito delle borse merci), ma quello di indicare la tendenza per la settimana successiva, formulando le indicazioni dei prezzi in base all'analisi e al confronto dei dati oggettivi

previsti dal regolamento (compito finora svolto impropriamente dalle borse merci); si sarebbe quindi dovuto successivamente provvedere alla stesura del regolamento della Commissione per individuare gli attori e gli strumenti al fine di avviare una fase di test con l'individuazione degli indici da rilevare (*import*, *export*, produzioni e consumi nazionali);

alcune regioni hanno già deliberato lo stato di crisi del settore chiedendo l'attivazione del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attivazione a cui ancora non si è proceduto anche a seguito delle rilevate incompatibilità con la vigente normativa comunitaria;

L'Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC), segnalando la presenza di fenomeni fraudolenti da parte degli importatori, con una prima segnalazione all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ha chiesto di avviare un'istruttoria ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287 del 1990 per violazione delle regole della concorrenza, tutelate dall'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1990; mancata attivazione delle misure anticrisi che le associazioni produttori possono autonomamente adottare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2005;

con una seconda segnalazione alla stessa Autorità, la medesima associazione ha evidenziato altri comportamenti anti-competitivi, in violazione delle regole della concorrenza, tutelate dall'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per accertare l'antigiuridicità delle condotte denunciate, comprendenti: fissazione dei prezzi all'origine del coniglio vivo; determinazione dei quantitativi da produrre; scambio d'informazioni; supporto al cartello da parte di alcune associazioni di produttori;

in particolare, dalle evidenze probatorie raccolte dall'ANLAC, le commis-

sioni prezzi provinciali delle camere di commercio sono diventate luoghi in cui i prezzi non vengono accertati, ma fissati, e perciò spesso sono prezzi collusivi e non concorrenziali, che aggravano la crisi degli allevatori italiani. Occorre, pertanto, riformare il sistema e renderlo moderno;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che, con riferimento ad un presunto abuso – prima – e un'intesa restrittiva della concorrenza – dopo –, non appaiono esservi i presupposti per un intervento ai sensi della normativa antitrust nazionale o comunitaria, nonostante la presenza di *fumus* e *periculum in mora*, che gli stessi dirigenti della DG Concorrenza della Commissione europea hanno riconosciuto durante l'audizione del 10 dicembre scorso a Bruxelles, nell'ambito dell'esame di una petizione dell'ANLAC al Parlamento europeo;

il 29 aprile 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato alle Camere e al Governo una segnalazione nella quale auspica un riesame in senso pro-concorrenziale delle regole che attualmente guidano la formazione dei prezzi alla produzione, al fine di eliminare eventuali « inefficienze » e meglio adeguare il sistema alla normativa posta a tutela della concorrenza. Al riguardo, l'Autorità espone l'auspicio che sia data implementazione al piano di intervento per il settore cunicolo già adottato dalla Conferenza Stato-regioni, in particolare con riferimento alla costituzione di una commissione unica di mercato, neutrale e trasparente, che consenta di superare i meccanismi discrezionali delle attuali borse merci;

impegna il Governo:

ad attivare iniziative adeguate a fronteggiare lo stato di crisi del settore cunicolo, in particolare verificando la possibilità di utilizzare ogni strumento di sostegno compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

a dare piena attuazione al Piano di interventi per il settore cunicolo, previsto

dall'accordo concluso il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato-Regioni, rispettando gli impegni già assunti con la filiera;

a fornire con urgenza elementi sullo stato di attuazione degli impegni assunti con la risoluzione approvata il 12 maggio 2009 dalla Commissione Agricoltura del Senato in ordine allo stato di crisi della filiera cunicola italiana;

a promuovere le iniziative necessarie al controllo dei prezzi nel settore cunicolo e a valutare l'opportunità di definire un sistema di rilevazione delle quotazioni dei conigli a periodicità trimestrale, in linea con le esigenze della moderna distribuzione e l'individuazione di un mercato unico nazionale neutrale e trasparente;

ad intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni comunitarie, in coerenza con gli impegni già assunti e con la legislazione nazionale, per introdurre l'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio, al fine di garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione ai consumatori;

ad attivarsi in sede europea per l'adozione di una regolamentazione specifica per il settore cunicolo, che ne è tuttora privo, a differenza di quanto accade per il settore avicolo;

ad avviare una campagna di controlli sulle vendite sottocosto e sulla vendita di carne di coniglio di importazione, al fine di reprimere il commercio di prodotti falsamente indicati come *made in italy* e, in generale, ad attivare uno specifico programma di controlli per contrastare qualsiasi fenomeno di contraffazione e di pirateria nel settore;

ad adottare strumenti idonei per consentire un rapido accesso ai credito in favore degli allevamenti cunicoli in stato di crisi, anche tramite prestiti garantiti dall'ISMEA, al fine di diluire le passività accumulate e ristrutturare il debito, ivi compreso quello delle aziende cunicole insolventi, nel medio e lungo periodo;

a realizzare specifiche campagne promozionali per la valorizzazione della produzione, nonché a fornire una ampia informazione ai consumatori sulla qualità e sulle caratteristiche organolettiche della produzione nazionale;

a promuovere un accordo tra le associazioni degli allevatori e la grande distribuzione organizzata mirato a favorire l'incremento delle vendite dei conigli italiani;

ad intervenire perché sia assicurata, tramite l'ISMEA, la messa a disposizione di informazioni, studi e analisi sul mercato cunicolo (consumi, produzione, importazione ed esportazione, eccetera), quali strumenti indispensabili di supporto all'attività e alle scelte degli operatori;

a valutare l'opportunità di promuovere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,

della legge n. 287 del 1990, un'indagine conoscitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per verificare se, in base all'evoluzione degli scambi, al comportamento dei prezzi o ad altre circostanze, la concorrenza nel settore cunicolo sia stata impedita, ristretta o falsata.

(8-00141) « De Girolamo, Di Giuseppe, Servodio, Delfino, Callegari, Paolo Russo, Zucchi, Beccalossi, Oliverio, Agostini, Bitonci, Brandolini, Carlucci, Marco Carra, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Marrocu, Messina, Munerato, Nastri, Negro, Mario Pepe (PD), Rainieri, Romele, Rota, Sani, Taddei, Trappolino ».

ALLEGATO 11

Risoluzioni n. 7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini, 7-00646 Di Giuseppe e 7-00660 Dima: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il settore ortofrutticolo italiano risulta essere *leader* nel mondo per molte produzioni sia in termini qualitativi che quantitativi. Storicamente il nostro Paese rappresenta un punto di riferimento e si colloca a primi posti della produzione ortofrutticola mondiale;

il mercato della frutta, in particolare quella estiva delle pesche e nettarine, è oggi investito da una pesante crisi che rischia di mettere in grave pericolo molti posti di lavoro nell'ambito della produzione primaria e dell'intero indotto;

la deperibilità dei prodotti impedisce lo stoccaggio e costringe i produttori a vendere la produzione realizzata anche in presenza di un prezzo inferiore a quello atteso;

la contrazione dei prezzi alla produzione non assicura la remunerazione dei costi di produzione e determina effetti rilevanti sui redditi delle aziende frutticole;

al crollo dei prezzi pagati alle imprese agricole, peraltro, non corrisponde analoga diminuzione dei prezzi per i consumatori, che anzi trovano sul mercato prodotti di scarsa qualità a prezzi elevati, considerato il periodo stagionale;

a risentirne di più sono soprattutto le aziende più giovani e attive che hanno maggiori esposizioni bancarie;

in generale, poi, i ricavi delle imprese agricole da diversi anni sono compressi tra costi di produzione in aumento

e prezzi all'origine non remunerativi e caratterizzati da forte volatilità. Il perdurare di questo andamento negativo costringerà gli agricoltori a drastici ridimensionamenti degli impianti, con il grave rischio di fare aumentare in futuro le importazioni di pesche e nettarine da altri Paesi europei o da Paesi terzi produttori;

a maggio, i prezzi al consumo dei beni alimentari hanno ripreso a crescere (+0,7 per cento rispetto ad aprile), con un sensibile aumento congiunturale per la frutta fresca (+6,9 per cento). Nello stesso periodo, tuttavia, i prezzi all'origine sono continuati a diminuire, registrando, in base ai dati dell'ISMEA, un -0,5 per cento che segue al -3,3 per cento di aprile; in particolare, a maggio i prezzi ai produttori della frutta sono calati del 7,1 per cento;

tale situazione di volatilità si sta facendo sentire in modo marcato. Anche a seguito dell'allarme *Escherichia coli* in Germania, tutto il mercato dell'ortofrutta è stato fortemente appesantito con cali generalizzati degli ordinativi e con un aggravio ulteriore dei conti delle aziende ortofrutticole;

dai dati forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali agricole regionali, i prezzi del prodotto destinato al mercato del fresco, nella prima parte della campagna, si sono ridotti del 35 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Questo fatto, unito all'aumento dei costi di stoccaggio e condizionamento, comporterà una riduzione del prezzo al produttore di circa il 45 per cento;

con il passare dei giorni la crisi, oltre a pesche e nettarine, sta coinvolgendo anche altri prodotti di stagione, quali cocomeri e meloni, che rappresentano una parte rilevante della dieta consigliata alla popolazione per affrontare il caldo estivo;

tra le cause che hanno portato a questo stato di cose vi sono:

la sovrapposizione, per le numerose anomalie climatiche degli ultimi anni, dei calendari di maturazione fra Nord e Sud nelle aree italiane e anche con la Spagna;

la riduzione della domanda, a seguito dell'allarme *Escherichia coli*, unitamente alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie e alla contrazione dei consumi in Europa;

la crisi attuale, in relazione alle citate anomalie, è da considerarsi congiunturale e necessita di provvedimenti capaci di riportare il mercato in equilibrio in tempi rapidi, tenuto conto che gli strumenti normativi comunitari previsti in materia di prevenzione delle crisi di mercato si rivelano sempre più limitati e incapaci di rispondere agli obiettivi per cui sono stati concepiti, soprattutto in presenza di forti crisi di mercato; in particolare, gli attuali strumenti di intervento, basati sui ritiri da parte delle organizzazioni dei produttori (OP), non sono in grado di incidere sul mercato in modo rilevante a causa, soprattutto, dei prezzi troppo bassi riconosciuti ai produttori; inoltre queste misure, per essere effettivamente efficaci, dovrebbero interessare tutta la produzione e non solo quella organizzata in OP;

l'intero settore ha forti difficoltà ad organizzarsi a livello nazionale e, di conseguenza, subisce le condizioni imposte dalla grande distribuzione (GDO), la quale ha raggiunto livelli di alta concentrazione e quindi di controllo assoluto del mercato;

la situazione si è ulteriormente aggravata per la mancata intesa in sede di organismo interprofessionale, dovuta al ri-

fiuto dei rappresentanti della GDO di sottoscrivere l'accordo, che prevedeva l'immissione sul mercato del fresco solo di pesche e nettarine di prima qualità, sia nazionali che di importazione, adducendo motivazioni del tutto strumentali, dal momento che l'accordo non prevede di favorire il prodotto italiano, ma di acquistare prodotti che, a prescindere dalla provenienza, assicurino le stesse caratteristiche qualitative;

si ritiene pertanto necessario, come nel recente intervento straordinario autorizzato per fronteggiare l'emergenza provocata dai casi di intossicazione da *Escherichia coli*, proporre e sostenere uno strumento di intervento in grado di agire sul mercato in modo trasversale,

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima urgenza, per istituire un tavolo di confronto al fine di superare le riserve che hanno impedito la sottoscrizione dell'accordo interprofessionale per la commercializzazione delle pesche e nettarine, chiarendo la validità degli accordi interprofessionali in merito alla estensione delle regole di commercializzazione, e al fine di esaminare altresì:

la regolamentazione della pratica delle vendite sottocosto dei prodotti ortofrutticoli, che influisce pesantemente sulla remunerazione del prodotto agli agricoltori e non permette ai consumatori di reperire sul mercato il miglior prodotto di stagione, favorendo invece l'immissione sul mercato delle produzioni di minor pregio, contrariamente agli andamenti stagionali;

le modalità per controllare e sanzionare adeguatamente il mancato rispetto della normativa sui termini perentori di pagamento per i prodotti deperibili di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il quale stabilisce che per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine

legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, maggiorato di ulteriori due punti percentuali;

a) disporre un coordinamento nazionale delle azioni di ritiro di prodotto invenduto già previste e finanziate dall'Unione europea con l'organizzazione comune di mercato ortofrutticola;

ad avanzare immediatamente all'Unione europea la richiesta di destinare risorse specifiche ad un intervento straordinario per pesche, nettarine e susine valido per tutti i produttori dell'Unione europea e di adeguare i prezzi di intervento con le medesime modalità adottate in occasione dell'intervento per la crisi *Escherichia coli*;

ad adottare una adeguata campagna di promozione a sostegno della salubrità della frutta fresca italiana anche per fronteggiare la caduta dei consumi provocata dalla scarsa qualità dell'informazione rispetto al batterio *Escherichia coli*;

a) sostenere in sede della revisione dell'organizzazione comune di mercato (OCM), prevista nel medio periodo, la riforma delle attuali misure di prevenzione e gestione delle crisi che si sono dimostrate inadeguate e, in particolare, sostenere le seguenti proposte di modifica dell'organizzazione comune di mercato:

a) prevedere, per i pochi prodotti frutticoli fortemente deperibili come pesche, nettarine e susine, meccanismi collettivi, applicabili a livello europeo, per la gestione dei ritiri;

b) aumentare al 10 per cento la percentuale massima dei prodotti ritirabili

per singola specie, incentivando la destinazione del prodotto ritirato ad uso energetico;

c) adeguare i massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria per i ritiri dal mercato lasciando agli Stati membri, per i prodotti altamente deperibili, la definizione dei valori da applicare;

d) incentivare la destinazione dei prodotti alla distribuzione gratuita a favore di indigenti creando un capitolo di spesa al di fuori dell'aiuto previsto per la prevenzione e gestione delle crisi;

e) istituire un fondo destinato ad assicurare crediti derivanti da esportazioni verso Paesi terzi in quanto, ad oggi, le imprese non dispongono di alcuno strumento a salvaguardia dei mancati pagamenti derivanti dall'insolvenza di aziende importatrici;

f) favorire la costituzione di fondi mutualistici, cofinanziati dall'Unione europea e gestibili direttamente dalle organizzazioni dei produttori o dalle associazioni delle organizzazioni di produttori, utilizzabili per integrare i produttori nel caso di crisi dei prezzi di mercato;

g) valutare nuove forme assicurative in grado di garantire una salvaguardia del reddito ai produttori che continuano a rappresentare l'anello debole di tutta la filiera;

a) individuare un piano di interventi dettagliato e mirato al fine di rilanciare e promuovere la competitività dell'agroalimentare nazionale, promuovendo inoltre misure per assicurare maggiore liquidità alle imprese agricole e tutelarne il reddito.

(8-00142) « Delfino, Brandolini, Di Giuseppe, Dima, Paolo Russo, Zucchi, Beccalossi, Callegari, Oliverio, Agostini, Marco Carra, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fiorio, Messina, Negro, Mario Pepe (PD), Rainieri, Rota, Sani, Servodio, Trappolino ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	239
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	240

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	242
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	244

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	245
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	246
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	249

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della XLV COSAC, svolta a Budapest dal 29 al 31 maggio 2011	246
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	253
Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Varsavia dal 10 all'11 luglio 2011	247
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	259

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	247
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	262
AVVERTENZA	248
ERRATA CORRIGE	248

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841 Fallica e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea che il provvedimento in esame appare serio, doveroso e utile, rilevando come sarebbe opportuno che anche le moto d'acqua fossero sottoposte ad analoga regolamentazione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge, che prevede (articolo 1) l'istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione da diporto. L'articolo 2 dispone che alla patente nautica a punti sia attribuito un punteggio di venti punti – annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 – che può subire delle decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dai decreti legislativi (da adottarsi in attuazione della delega prevista dal

successivo articolo 5). Dell'accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia – entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata – al personale addetto alla citata banca dati. Con l'articolo 3 viene istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica. Il comma 2 indica gli elementi informativi che, in relazione a ciascun natante, devono essere riportati nella banca dati. Il comma 3 prevede l'istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto. L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina sanzionatoria, prevista dal decreto legislativo 171 del 2005, per le violazioni commesse dai conducenti in possesso della patente nautica. L'articolo 5 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista. Ai titolari di patente nautica in corso di validità alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame viene attribuito un punteggio di venti punti (articolo 6). L'articolo 6-bis novella l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, autorizzando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro della

salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica. Le disposizioni dell'articolo 6-ter prevedono che le imprese di consulenza automobilistica possano autenticare anche le sottoscrizioni di negozi, estrarre copie conformi all'originale necessarie per l'annotazione dei suddetti atti, e – in base ad un apposito provvedimento da adottarsi da parte dell'Agenzia delle entrate – registrare gli atti per via telematica, ove ne sia prevista la registrazione. L'articolo 6-*quater*, mediante l'inserimento dell'articolo 27-*bis* nel Codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171 del 2005), prevede l'uso dei dispositivi supplementari di allarme acustico e di segnalazione visiva da parte dei conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché di organismi equivalenti, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Politiche dell'Unione europea, il testo in esame non sembra presentare aspetti problematici in relazione alla normativa europea, non intervenendo nelle materie direttamente disciplinate dalla direttiva 94/25/CE, come modificata dalla direttiva 2003/44/CE, che costituisce la fonte principale di disciplina comunitaria in questa materia, direttiva recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 171 del 2005.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento, chiedendo delucidazioni al relatore in ordine alle moto d'acqua, per le quali anche occorrerebbe prevedere una patente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sulla questione, sottolineando che lo schema di decreto in esame detta disposizioni per qualsiasi imbarcazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra i contenuti del provvedimento, finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, quali a ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie e la sanità elettronica, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione, il testo ora si compone di 16 articoli suddivisi in 3 capi.

Il Capo I (articoli 1-5) reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione nella sanità.

L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di ricerca sanitaria, con la previsione di destinare una quota dei fondi al finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

L'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di esercitare l'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti.

L'articolo 5 dei fondi assegnati alla regione Lazio, pari a 45 milioni di euro, per la realizzazione del progetto riguardante l'unità per alto isolamento presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma.

Il Capo II (articoli 6-11) detta disposizioni in tema di professioni sanitarie.

Con l'articolo 6 viene conferita una delega al Governo per la riforma degli albi e degli ordini delle professioni di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista.

Gli articoli 6-*bis* e 6-*ter* – aggiunti nel corso dell'esame in Commissione – prevedono, rispettivamente, l'inserimento delle professioni di biologo e psicologo tra le professioni sanitarie sottoposte a vigilanza del Ministero della salute e le sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione.

L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure.

L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia.

Con l'articolo 9 si prevede che i laureati in odontoiatria possano accedere ai profili professionali dirigenziali, escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina.

L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie tramite i fisioterapisti e di prestazioni analitiche di prima istanza, che devono comprendere anche gli esami strumentali.

L'articolo 11, sostituendo l'articolo 102 del regio decreto 1265 del 1934 (testo unico delle leggi sanitarie), consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie anche in far-

macia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali (medici).

Il Capo III (articoli 12-13) detta norme in tema di sanità elettronica.

L'articolo 12 introduce e disciplina il fascicolo sanitario elettronico (FSE), istituito dalle regioni e dalle province autonome, definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, patologia e impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di istituire un sistema attivo di raccolta delle informazioni di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario.

L'articolo 14 in materia di servizi trasfusionali è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.

Per quanto concerne i profili di interesse della XIV Commissione, la definizione delle politiche nazionali in materia di sanità è di competenza esclusiva degli Stati membri. L'azione dell'UE, come definita nell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è indirizzata al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Essa rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.

Per quanto concerne le disposizioni previste dal provvedimento in esame in materia di professioni sanitarie, ricorda che la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, riguarda il riconoscimento delle professioni cosiddette « regolamentate », il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Al riguardo, potrebbe risultare opportuno inserire nella delega per la riforma degli albi e degli ordini di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista di cui all'articolo 6 un richiamo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Ricorda inoltre che la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE (procedura di infrazione 2009/4686) per violazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 – entrato in vigore il 3 dicembre 2009 – stabilisce i diritti fondamentali degli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture. Come sottolineato nella relazione illustrativa del provvedimento, le disposizioni ivi contenute introducono sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e trovano applicazione per l'inosservanza delle norme contenute nel citato regolamento comunitario. Attualmente, infatti, i servizi di trasporto ferroviario sono privi di qualsivoglia quadro normativo nazionale in relazione alle violazioni dei diritti dei passeggeri, essendo le singole « Carte dei servizi » le uniche fonti attraverso cui, le imprese ferroviarie, autonomamente, disciplinano tali diritti in relazione alla qualità del servizio fornito.

Il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) contenente la delega al Governo ad emanare, entro due anni, disposizioni riguardanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari non ancora collegati ad alcuna sanzione penale o amministrativa.

Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli, suddivisi in 8 Capi.

Il Capo I (articoli 1-5) è relativo alle disposizioni generali.

L'articolo 1 definisce la finalità delle norme ivi contenute relative alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Reg. n. 1371/2007, precisando che le

medesime norme attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*) Cost.

L'articolo 2 detta le definizioni che trovano applicazione in relazione al decreto in esame, mentre l'articolo 3 designa la Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo previsto dal Regolamento. Con successivo decreto ministeriale, da adottare entro 3 mesi dalla entrata in vigore del decreto, si attribuiranno le competenze dell'organismo ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta Direzione generale. Si precisa che, ai fini dello svolgimento di tali competenze, saranno assegnate ulteriori unità di personale da reperire esclusivamente nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero.

L'articolo 4 definisce le funzioni dell'organismo di controllo, ai fini della corretta applicazione del regolamento, quali lo svolgimento di monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi; l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni; l'acquisizione di documentazione dalle imprese ferroviarie; la presentazione di una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all'applicazione del regolamento; l'istruttoria e la valutazione dei reclami pervenuti.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni – modellato su quello dettato dalla legge 689/1981 –, disponendo, in particolare, che il dirigente dell'organismo di controllo nomini il responsabile del procedimento sanzionatorio che è chiamato a formulare la proposta di avvio dello stesso e a predisporre lo schema di atto di contestazione, entro i termini stabiliti dal decreto medesimo. È previsto che il procedimento si concluda comunque entro 6 mesi dal suo avvio e che l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie sia determinato, tra l'altro, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità. Vengono altresì stabiliti vincoli di riassegnazione delle somme, pari al 50 per cento

degli importi delle sanzioni, da destinare allo stato di previsione della spesa del citato Ministero per il potenziamento del servizio di vigilanza e controllo, nonché specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e di tutela del segreto d'ufficio riguardante i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio.

I Capi da II a VIII introducono la disciplina sanzionatoria, applicabile alle imprese e ai gestori del trasporto ferroviario per le diverse tipologie di violazioni delle norme del regolamento relative ai diritti dei passeggeri. Per ogni fattispecie, viene determinata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile, di volta in volta, all'impresa ferroviaria, al venditore di biglietti, al gestore della stazione, al *tour operator* (come definiti dall'articolo 2).

Il Capo II (articoli 6-11) quantifica le sanzioni per le violazioni in materia di contratto di trasporto, di obbligo di informazione e vendita di biglietti.

L'articolo 7 attua le previsioni dell'articolo 6, par I del regolamento, stabilendo l'inefficacia di clausole che derogano o introducano limitazioni agli obblighi contrattuali nei confronti dei passeggeri.

L'articolo 10 prevede le sanzioni relative a diverse violazioni del regolamento in materia di vendita di biglietti. Il comma 1 stabilisce che i canali di vendita debbono essere ampi e facilmente fruibili dal pubblico e che le imprese ferroviarie, anche in via telematica, forniscono al pubblico informazione adeguata e trasparente in materia di prezzi e condizioni di vendita dei biglietti.

L'articolo 11 concerne le violazioni delle imprese ferroviarie e venditori di biglietti in materia di sistemi di informazioni di viaggio e prenotazioni.

Il Capo III (articoli 12 e 13) concerne le violazioni in materia di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli.

Il Capo IV (articoli 14 e 15) riguarda le violazioni in materia di ritardi, perdita di coincidenze e soppressioni di treni.

Il Capo V (articolo 16) è relativo alle violazioni in materia di servizi a persone con disabilità e mobilità ridotta

Il Capo VI (articolo 17-19) riguarda le violazioni di obblighi in materia di sicurezza, reclami e qualità del servizio.

Il Capo VII è costituito dal solo articolo 20, relativo alla violazione di obblighi informativi nei confronti dei passeggeri (a carico di imprese ferroviarie, *tour operator* e gestori delle stazioni) (articolo 29 Reg.), punita con la sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro

Il Capo VII dello schema di decreto (articolo 21) relativo alle disposizioni finanziarie e finali reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che sull'atto non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.

Atto n. 382.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 23 ottobre 2007 e n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008, relativi alla commercializzazione delle carni di pollame nonché delle disposizioni applicative di quest'ultimo regolamento, in materia di etichettatura volontaria delle stesse carni. Lo schema integra, con l'impianto sanziona-

torio introdotto, oltre che il quadro normativo comunitario di cui ai due Regolamenti (CE), anche quello nazionale relativo ai DM Politiche agricole e forestali 29 luglio 2004 e 27 novembre 2009 in materia di etichettatura delle carni di pollame a fini di commercializzazione. Come riportato nella relazione illustrativa allo schema in esame, il DM 29 luglio 2004 ha disciplinato le modalità di etichettatura volontaria di dette carni sulla base di un disciplinare, in attuazione delle previsioni del Reg. (CEE) n. 1538/1991 (ora abrogato), che aveva previsto la possibilità di integrare il contenuto delle etichette delle carni di pollame con particolare diciture (specifiche caratteristiche delle forme di allevamento; età, alimentazione e ingrasso del pollame, conservazione del prodotto, eccetera).

Lo schema di decreto è emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) contenente la delega al Governo ad emanare, entro due anni, disposizioni riguardanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari.

Il provvedimento consta di 10 articoli.

Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta – ovvero le violazioni ai Reg. nn. 1234/2007 e 543/2008 ed alle disposizioni attuative di cui al DM 24 luglio 2004 – nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti).

L'articolo 3 determina le sanzioni a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni in materia di etichettatura volontaria delle carni di pollame, in difformità delle previsioni del Reg. 543/2008 nonché del DM attuativo 29 luglio 2004. Il successivo comma 7 dell'articolo 3 prevede che alla reiterazione della violazione consegue il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'impossibilità di oblazione (pagamento in misura ridotta). Per le sopraelencate violazioni di cui ai commi da 2 a 6 ed indipendentemente

dall'applicazione delle sanzioni, il comma 8 prevede la revoca del disciplinare di etichettatura da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali quando la condotta dell'operatore o dell'organizzazione sia tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare.

L'articolo 4 individua nella revoca dell'autorizzazione a carico degli organismi indipendenti di controllo (da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali) la sanzione per la mancata attuazione del sistema di controllo.

L'articolo 5 determina nella sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro la pena per chiunque ostacola o impedisce agli organismi di controllo o agli esperti della UE l'accesso ai locali dell'impresa, ai dati e alla documentazione da conservare.

L'articolo 6, comma 1, rinvia alla disciplina della legge 689/1981 per il procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. I successivi commi 2 e 3 riconoscono nelle regioni e province autonome le autorità competenti all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni. Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che entro 48 ore l'organismo di controllo debba segnalare all'organizzazione produttiva e al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché alle regioni e province autonome competenti, le violazioni alla normativa in materia di etichettatura.

L'articolo 7 individua il responsabile per la sanzione amministrativa pecuniaria. Mentre il comma lo indica nella persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, il comma 2 rinvia, per la responsabilità di organizzazioni e operatori, all'applicazione della legge 689/1981 (Capo I, sez. I) o di altra normativa vigente applicabile in proposito.

L'articolo 8 introduce l'istituto della diffida preventiva in caso di infrazioni minori, quali errori, omissioni formali o violazioni che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilità. In tali ipotesi l'autorità di

controllo può ricorrere alla diffida al trasgressore, cui è concesso un termine di 15 giorni per adeguarsi alle prescrizioni; alla mancata ottemperanza consegue l'irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa, aumentata fino al doppio. Quando invece la violazione è grave, riguardando la perdita della possibilità di identificare il pollame, le sue carni ed ogni fattore della produzione nonché la mancata corrispondenza di quanto riportato in etichetta, l'autorità di controllo esclude l'organizzazione o l'operatore dal sistema di etichettatura volontaria, disponendo, altresì, il ritiro dal mercato del pollame nonché gli adempimenti necessari per una, eventuale, nuova rietichettatura.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che sull'atto non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.55.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

COM(2011)345 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ritiene opportuno rinviare alla seduta già prevista per il pomeriggio odierno il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.

COM(2011)200 def.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), sottolineata la necessità di pervenire ad un parere favorevole sul provvedimento, da tutti condiviso, esprime – come già evidenziato in una precedente seduta – forti perplessità in ordine alla condizione 7) formulata dal relatore. Ritiene infatti che l'Italia, anche per la sua posizione geografica, non debba commettere l'errore di trasferire alla competenza esclusiva dell'Unione europea la politica degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti alimentari.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per il parere formulato, che tiene conto del dibattito svoltosi; si associa quindi alle considerazioni del collega Maggioni, ritenendo che quanto indicato dalla condizione 7) non consentirebbe i negoziati nell'ambito dei previsti accordi tra Stati membri e Stati dell'Africa settentrionale.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, accoglie la richiesta formulata dagli onorevoli Maggioni e Formichella di eliminare dalla proposta di parere la condizione 7), e formula quindi una ulteriore nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Marco MAGGIONI (LNP), preso atto della nuova proposta del relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere formulato.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sul parere formulato dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 10.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla riunione della XLV COSAC, svolta a Budapest dal 29 al 31 maggio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che gli scorsi 29, 30 e 31 maggio 2011 si è svolta a Budapest la XLV riunione della COSAC ed invita l'onorevole Formichella a svolgere una relazione sull'incontro.

Nicola FORMICHELLA (PdL) rende una relazione sull'incontro in oggetto (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

**Sulla riunione dei Presidenti COSAC,
svolta a Varsavia dal 10 all'11 luglio 2011.**

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che gli scorsi 10 e 11 luglio 2011 si è svolta a Varsavia la riunione dei Presidenti COSAC ed invita l'onorevole Farinone a svolgere una relazione sull'incontro.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sull'incontro in oggetto (*vedi allegato 3*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2011)345 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, richiama la proposta di documento finale formulata nella seduta del 20 luglio scorso, segnalando che ha ritenuto opportuno modificarla trasformando in condizioni le osservazioni *a)*, *b)*, *c)* e *f)* (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) ritiene condivisibile la proposta di documento finale predisposta dal relatore, come anche la pro-

posta da ultimo formulata. Giudica positiva, in particolare, l'osservazione *b)*, che evidenzia l'utilità che la Commissione trasmetta tempestivamente ai parlamenti, oltre ai documenti ufficiali, ogni ulteriore elemento di informazione e valutazione utile al fine di consentire ai parlamenti nazionali di intervenire adeguatamente, secondo le rispettive procedure e competenze, nell'ambito dei meccanismi di *governance* economica. Condivide altresì la necessità, evidenziata dalla condizione 4), di accelerare la predisposizione dei regolamenti che definiranno le modalità di associazione dei parlamenti nazionali alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol. Si tratta di un tema di particolare rilievo, soprattutto con riferimento alla situazione dell'Italia, che deve ancora dotarsi di tutti gli strumenti necessari per esercitare le competenze che sono attribuite agli Stati membri, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Ritiene inoltre – come opportunamente evidenziato nella proposta di documento – che la Commissione europea debba fare uno sforzo, sia in termini di tempi che in termini qualitativi, per dare conto in modo più rapido e più puntuale ai rilievi formulati nei pareri espressi dai Parlamenti nazionali; si tratta di un'esigenza che può essere fatta valere, a suo avviso, sia trasmettendo il documento che la XIV Commissione si accinge ad approvare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, sia attraverso gli uffici della Commissione europea a Roma.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide i contenuti della proposta di documento formulata dal relatore e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale, con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

S. 2824 Governo.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.

COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 517 del 26 luglio 2011, a pagina 18, in indice, ventunesima riga:

dopo la parola: « Esame », aggiungere la seguente: « congiunto »;

a pagina 19, prima colonna, quinta riga, dopo la parola: « Esame », aggiungere la seguente: « congiunto ».

a pagina 225, in indice, trentaduesima riga:

dopo la parentesi: « (», aggiungere le seguenti parole: « Seguito esame »;

dopo la parentesi: « (» la parola: « Esame » è soppressa;

a pagina 229, seconda colonna, diciassettesima riga:

dopo la parentesi: « (», aggiungere le seguenti parole: « Seguito esame »;

dopo la parentesi: « (» la parola: « Esame » è soppressa.

ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante
« Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il
Mediterraneo meridionale ». (COM(2011)200).**

PARERE APROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la comunicazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante « Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale » (COM(2011)200);

considerato che il 25 maggio 2011, nell'ambito nell'annuale pacchetto sulla politica di vicinato, l'Alto Rappresentante e la Commissione hanno presentato la comunicazione « Una nuova risposta ad un vicinato in mutamento », che sviluppa in parte il contenuto della comunicazione in esame;

considerato altresì che il Consiglio affari esteri del 20 giugno 2011 ha accolto favorevolmente la revisione della politica europea di vicinato presentata dall'Alto rappresentate e dalla Commissione europea, e ha inoltre incoraggiato l'Alto Rappresentante e la Commissione a cogliere le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona per aumentare il coinvolgimento dell'UE nella risoluzione di conflitti prolungati e nel rafforzamento della sicurezza regionale, utilizzando la politica estera e di sicurezza comune e gli altri strumenti comunitari;

premesso che:

il documento esprime la sostanziale buona volontà della Commissione europea di dare un segnale di interesse per un'area così strategicamente importante per l'Europa, ma rimane un segnale debole, soprattutto in considerazione della pressoché totale mancanza d'iniziativa

che le Istituzioni dell'Unione hanno dimostrato verso la sponda Sud del Mediterraneo;

la crisi esplosa in alcuni Paesi dell'Africa settentrionale e in Medio Oriente rappresenta, infatti, un'ennesima conferma del fatto che l'Europa non riesce a condurre una politica estera e di sicurezza condivisa, quando invece la presenza forte dell'Europa sugli scenari internazionali potrebbe essere decisiva per gestire le situazioni di crisi, specie quando si tratta di aree geografiche particolarmente vicine al nostro continente;

la costruzione di una politica estera e di sicurezza comune e in modo più ampio, di una più efficace azione esterna dell'UE costituisce la tappa più importante e impegnativa del processo di consolidamento dell'integrazione europea, ed è una sfida ineludibile per l'Europa, se non intende vedersi relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali, soprattutto anche nelle zone di vitale interesse come il Mediterraneo;

alla sostanziale inesistenza di una politica estera e di sicurezza comune concorre l'inefficienza dell'azione dell'Alto Rappresentante, il cui intervento anche nelle crisi recenti è stato assente o tardivo;

alla luce delle considerazioni precedenti è condivisibile la valutazione contenuta nella Comunicazione, secondo la quale è ora dunque « il momento di far compiere un salto di qualità alle relazioni tra l'Unione europea e i suoi vicini me-

ridionali», e che questa «nuova impostazione deve essere inequivocabilmente imperniata su impegno comune e valori condivisi»;

l'analisi proposta dal documento appare, tuttavia, incentrata sulle questioni politiche, sul *deficit* democratico che ha segnato l'esperienza dei regimi della sponda Sud del Mediterraneo e sul mancato rafforzamento dei rapporti con la società civile, mentre occorrerebbe anche un'adeguata considerazione delle debolezze strutturali delle economie di quei Paesi, e in particolare della povertà e della sicurezza nei settori dell'alimentazione, dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente;

sotto questo aspetto la comunicazione resta insoddisfacente quanto a capacità incisiva, anche perché improntata su un'analogia tra la situazione nei Paesi arabi e quanto avvenne nei Paesi dell'Est europeo a seguito del crollo dell'Unione Sovietica. Va tuttavia notato che nel primo caso il motore del processo fu la prospettiva di adesione, mentre continua erroneamente a mancare del tutto qualsiasi prospettiva di avvicinamento e integrazione nel caso dei Paesi mediterranei;

la risposta degli Unione europea alle rivoluzioni nei Paesi arabi dovrebbe sottolineare che, alla fine della seconda guerra mondiale, quel che ha marcato la differenza con altre aree del mondo nel condurre progressivamente l'Europa ad una pace stabile ed alla prosperità è stata la fondazione di istituzioni comuni sovranazionali dotate del potere di iniziativa (l'Alta Autorità della CECA prima e la Commissione europea poi), di decisione (il Consiglio prima e il Consiglio ed il Parlamento europeo) e di garanzia del diritto e di protezione dei cittadini (la Corte di Giustizia a Lussemburgo e la Corte dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo);

l'approccio proposto nella Comunicazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante, quando sarà approvato dalle istituzioni europee, dovrà rappresentare una tappa verso una nuova «Comu-

nità fra Unione europea e Mediterraneo meridionale», impegnata per la pace, i diritti fondamentali e lo sviluppo sostenibile ed aperta ad estendersi verso il Mar Caspio e il Mar Nero;

secondo quanto auspicato in una dichiarazione del Consiglio Italiano per il Movimento europeo (CIME) del 7 aprile scorso, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo dovrebbero proporre ai Paesi del Mediterraneo meridionale questa Comunità basata su istituzioni che si ispirino a quelle della CECA, essendo condizione indispensabile che a queste istituzioni partecipino come *partner* su un piede di eguaglianza l'Unione europea da una parte ed un'organizzazione integrata regionale dei paesi del Mediterraneo meridionale dall'altra;

la nuova Comunità dovrebbe avere un'Alta Autorità, un Comitato di Ministri, un'Assemblea interparlamentare e dei Mediatori nei settori dei conflitti armati, dell'acqua, dei diritti fondamentali e della libertà di associazione e di espressione;

questa Comunità dovrebbe evolvere ispirandosi ai quattro «canestri» del processo Helsinki aggiornati e cioè: pace e diritti fondamentali, con particolare riferimento all'accesso all'informazione, alla libertà di espressione, alla partecipazione ed alla giustizia; economia verde come proposto nell'agenda Rio+20, acqua, energia, cibo e cooperazione fra le autorità locali e regionali; una regione integrata mediterranea; educazione, formazione e gioventù; estensione del mercato interno all'insieme della nuova Comunità; la nuova Comunità dovrebbe avere un'Alta Autorità, un Comitato di Ministri, un'Assemblea interparlamentare e dei Mediatori nei settori dei conflitti armati, dell'acqua, dei diritti fondamentali e della libertà di associazione e di espressione;

la nuova Comunità non dovrebbe sostituire il processo di allargamento nei confronti dei Balcani occidentali e della Turchia, ma introdurre una nuova dinamica nelle relazioni fra l'Unione europea e i Paesi del Mediterraneo meridionale a

seguito delle rivoluzioni nei paesi arabi, sfruttando e rafforzando quel che è stato realizzato con il Partenariato euro-mediterraneo del 1995 e l'Unione per il Mediterraneo del 2008;

il documento in esame attesta dunque l'ambizione dell'Unione europea di rivedere la politica euro mediterranea, a fronte però di una mancanza di reali innovazioni politico-istituzionali e di misure limitate al livello economico e sociale. Il rischio è quindi che la comunicazione prelude ad un ennesimo emergere della debolezza politica dell'Unione europea;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito nel documento finale a chiedere al Governo:

1) di adoperarsi affinché siano destinate ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo risorse della politica di vicinato adeguate al perseguimento degli obiettivi esposti nel documento per la realizzazione del « partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa »;

2) di operare, a tal fine, affinché nel prossimo quadro finanziario dell'Unione i fondi stanziati per la politica di vicinato siano destinati nella misura di almeno 2/3 al partenariato euro-mediterraneo;

3) di adoperarsi affinché l'azione dell'Unione europea verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, oltre che al rafforzamento delle istituzioni, sia mirata a un forte sostegno all'economia locale e allo sviluppo di infrastrutture;

4) di agire affinché negli accordi, sia multilaterali sia bilaterali, conclusi tra l'Unione europea e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo siano inserite clausole di condizionalità che subordinino l'erogazione di aiuti o assistenza tecnica da parte dell'UE al rispetto di impegni precisi e verificabili in materia di prevenzione e lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e alla criminalità organizzata;

5) di svolgere un'azione efficace per un'Unione europea rinnovata e rafforzata in particolare nella sua politica estera, di sicurezza esterna e di difesa anche al fine di consentirle di partecipare in quanto tale al dialogo con i paesi del Mediterraneo meridionale;

6) di sostenere, anche nella dimensione del partenariato euro-mediterraneo, l'esigenza che siano valorizzate pienamente le potenzialità del Servizio diplomatico europeo;

7) di promuovere, a breve termine, una cooperazione strutturata nel settore della difesa;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia proposto al Consiglio europeo di invitare i Paesi confinanti del Mediterraneo meridionale ad una Conferenza internazionale che dovrebbe aver luogo a conclusione del semestre danese della presidenza del Consiglio UE, per avviare il processo di designazione delle nuove istituzioni della costituenda nuova Comunità; la Conferenza dovrebbe essere preparata da un Congresso della società civile euro-mediterranea che s'ispiri a quello dell'Aja, la cui organizzazione dovrebbe essere affidata al Consiglio d'Europa e al Movimento Europeo Internazionale, con il compito di indicare gli orientamenti essenziali per ogni « canestro », e da una Conferenza finanziaria come quella promossa dal Primo Ministro greco Papan-

dreou e dalla BEI sul cambiamento climatico;

b) vengano iscritte nel bilancio le risorse per assicurare i mezzi necessari alla politica europea di *peace-keeping* e *peace-building*;

c) si compia ogni sforzo affinché, oltre alla politica estera e alla sicurezza esterna, sia completato e rafforzato lo spazio di libertà, di sicurezza interna e di giustizia, con particolare riferimento alla politica di immigrazione e di asilo.

ALLEGATO 2

**Sulla riunione della XLV COSAC svolta a Budapest
dal 29 al 31 maggio 2011.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

La XLV COSAC si è svolta a Budapest dal 29 al 31 maggio 2011. Per la Commissione politiche dell'Unione europea della Camera hanno partecipato gli onorevoli Formichella, Gozi e Consiglio. Per il Senato erano presenti la presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, sen. Rossana Boldi e i due Vicepresidenti della medesima Commissione, senatori Santini e Di Giovan Paolo.

Dopo le allocuzioni di benvenuto del Presidente del Parlamento ungherese, László Kövár e del Presidente della Commissione affari europei, Richard Hörcsik, si è svolta la prima sessione dedicata allo stato della Presidenza ungherese del Consiglio dell'UE.

Il tema è stato introdotto dal Primo ministro magiaro, Viktor Orbán, che ha illustrato le principali priorità ed attività svolte nel corso della Presidenza ungherese, con particolare riferimento alla *governance* economica, all'allargamento e alla politica di vicinato, allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alla politica energetica, alla strategia per il Danubio.

Nel trattare gran parte di questi temi Orbán si è peraltro concentrato sul ruolo che i Paesi dell'Europa centrale e, in particolare l'Ungheria possono giocare e sulle prospettive del partenariato orientale.

Orbán ha anzitutto sottolineato che la crisi ha cambiato definitivamente il modello di economia europea, segnando la fine del *welfare State* tradizionale e ponendo l'esigenza di costruire una «*workfare society*», basata sull'occupazione. A suo avviso, nei prossimi 15-20 anni avranno successo i paesi con una

guida politica forte e con una solida identità culturale ed autostima, capaci di creare strutture economiche stabili, identificando con chiarezza problemi e capisaldi del sistema produttivo nazionale. L'Ungheria approverà una legge costituzionale al riguardo.

Il Primo Ministro ungherese ha sottolineato, quindi, l'importanza, per rispondere alla perdita di competitività globale dell'UE, dei rapporti con la Russia, in quanto fonte di garanzia di sicurezza economica, energetica, politica, e soprattutto dell'Europa centrale, area strategica per impedire la delocalizzazione, mantenendo l'industria nei confini dell'Unione europea.

Nel corso del dibattito numerose delegazioni hanno riconosciuto i risultati positivi della Presidenza ungherese con riferimento soprattutto alla riforma della *governance* economica, ai rapporti con l'Europa orientale, all'adesione della Croazia, alla strategia del Danubio. Alcune delegazioni hanno posto quesiti in merito soprattutto alla riforma del bilancio UE e all'adesione di Romania e Bulgaria all'area Schengen.

Sono intervenuti per la delegazione italiana il senatore Santini e l'onorevole Formichella.

Il senatore Santini ha ribadito il principio per cui l'Unione deve farsi carico dei problemi comuni, come i flussi migratori dal Nordafrica. L'onorevole Formichella, pur dando atto alla Presidenza ungherese di aver raggiunto risultati positivi su alcune questioni importanti, ha

richiamato due aspetti sui quali sarebbe stata necessaria un'azione più concreta dell'Unione.

Il primo attiene all'immigrazione, settore in cui le carenze dell'azione europea sono divenute gravi ed evidenti e rischiano di minare la fiducia stessa dei cittadini nell'Unione. Al riguardo l'on. Formichella ha chiesto se il Governo ungherese intendesse promuovere la costruzione di una reale politica comune dell'immigrazione, a partire dalla creazione, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, di un meccanismo di solidarietà tra i diversi Stati obbligatorio ed irrevocabile.

Con una seconda domanda l'on. Formichella ha chiesto le ragioni per cui la Presidenza ungherese ha avallato il ricorso alla cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo, avviata tra 25 Stati membri, tutti meno Spagna ed Italia, Paesi di forte peso economico e demografico.

Rispondendo all'n. Formichella ed altri interventi Orban ha considerato non necessari in questa fase ulteriori interventi normativi dell'UE in materia di immigrazione, ritenendo che l'Accordo di Schengen già contenga regole adeguate. A suo avvio per superare la crisi nell'Africa del Nord e negli altri Paesi del Mediterraneo meridionale è necessario offrire un'alternativa politica ed economica reale ed immediata, tenendo conto anche dell'esperienza dell'Europa centro-orientale dopo la caduta del comunismo.

Con riferimento al brevetto, Orban ha ricordato gli sforzi della Presidenza ungherese per raggiungere una soluzione condivisa, giustificando il ricorso alla cooperazione rafforzata con l'esigenza di assicurare in tempi brevi una tutela unitaria della proprietà industriale nell'Unione europea, in coerenza con l'Atto per il mercato interno.

In risposta ad alcune richieste di chiarimento in merito alla sua presentazione, Orban ha inoltre ribadito che il futuro dell'Ue presuppone una seria discussione sull'identità culturale e quindi sui valori comuni, esprimendo preoccupazione per il

fatto che alcuni capisaldi della civiltà europea, come la famiglia, siano oggi messi in discussione.

La seconda sessione della Conferenza, relativa alla *governance* economica e alla Strategia 2020 è stata introdotta dal Vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic.

Sefcovic ha passato in rassegna il complesso delle misure anti-crisi adottate dall'UE al fine di prevenire o gestire crisi future, articolandole in quattro pilastri: mercati finanziari; Strategia 2020 e semestre europeo; nuovo sistema di *governance* economica configurato dalle sei proposte legislative della Commissione del settembre 2010; mercato interno, fondamentale per la ripresa dell'economia europea.

Il Vicepresidente ha inoltre svolto alcune considerazioni sulla predisposizione del Quadro finanziario dell'UE post-2013, affermando che la Commissione europea, consapevole dell'austerità di bilancio in gran parte degli Stati membri, non ritiene praticabile un aumento delle dimensioni del bilancio UE, peraltro ridottissime, ma considero prioritario migliorare la qualità e il valore aggiunto della spesa europea.

Infine Sefcovic – facendo seguito ad una richiesta avanzata dalla Presidenza ungherese qualche giorno prima della riunione della COSAC – ha riservato una specifica attenzione al controllo di sussidiarietà svolto dai parlamenti nazionali sulla proposta di direttiva relativa alla base consolidata comune dell'imposta sulle società. Dopo aver ricordato che, nel periodo di 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2, sono stati espressi sulla proposta 9 pareri motivati per un totale di 11 voti, mentre sono pervenuti quattro pareri favorevoli alla proposta (tra cui quello della Camera), Sefcovic ha sottolineato il carattere minimalista dell'intervento perseguito dalla medesima proposta, che non armonizza le aliquote di imposta ed ha anzi riconosciuto che, ad avviso della Commissione, la concorrenza fiscale tra Stati membri, purché non sleale, è positiva.

Nel corso del successivo dibattito, molti interventi hanno sottolineato l'importanza di un rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nel nuovo sistema di governante economica, anche attraverso la individuazione delle opportune sedi di cooperazione interparlamentare.

Diverse delegazioni (in particolare le due Camere britanniche e dei Paesi bassi, il Parlamento danese, la Camera irlandese, il Senato ceco, il Parlamento maltese) hanno richiamato gli argomenti da esse adottati per l'adozione di pareri motivati sulla non conformità con il principio di sussidiarietà della proposta di direttive sulla base consolidata comune dell'imposta sulle società.

Per la delegazione italiana sono intervenuti l'onorevole Gozi ed il senatore Di Giovanpaolo.

Quest'ultimo ha rilevato che, nell'attuazione della Strategia 2020 e nella nuova *governance* economica, occorre dare priorità alle misure per la crescita e l'occupazione, non limitandosi a salvaguardare la sola stabilità delle finanze pubbliche nazionali.

L'onorevole Gozi ha posto anzitutto l'accento sulla necessità che, nell'attuazione della nuova *governance* economica, la Commissione eserciti con rigore e chiarezza i propri poteri di intervento, a partire dalle raccomandazioni sui programmi di stabilità e sui programmi nazionali di riforma.

In secondo luogo, ha rilevato la debolezza degli strumenti previsti dalla nuova *governance* in materia di crescita, occupazione, politiche sociali e armonizzazione fiscale, sottolineando l'esigenza di promuovere, soprattutto, un programma di investimenti pubblici e privati nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, dell'energia, dell'istruzione e della ricerca. A questo scopo l'on. Gozi ha ribadito la necessità di un significativo contributo finanziario europeo, sia attraverso stanziamenti consistenti del bilancio europeo sia mediante strumenti innovativi, quali l'emissione di obbligazioni per progetti europei.

In terzo luogo, l'on. Gozi ha sostenuto la correttezza della base giuridica della proposta di direttiva sulla base consolidata dell'imposta sulle società e la piena conformità della proposta stessa con il principio di sussidiarietà. Richiamando il documento approvato al riguardo dalla Commissione politiche Ue della Camera, ha formulato invece diversi rilievi sulla idoneità della proposta ad assicurare un corretto funzionamento del mercato interno concernendo essa esclusivamente il calcolo della base imponibile tra imprese consociate e avendo in natura opzionale.

Nella sua replica Sefcovic ha espresso anzitutto apprezzamento per le proposte di rafforzare la cooperazione interparlamentare in relazione alla governante economica e, in particolare nell'ambito del semestre europeo, augurandosi che in tal modo si assicurino anche una maggiore coerenza tra le posizioni, spesso differenti, parlamentari europei e nazionali appartenenti alle stesse famiglie politiche.

Il Vicepresidente della Commissione ha poi ribadito la priorità, nell'ambito della nuova *governance* economica, dell'obiettivo di stabilizzare le finanze pubbliche, essendo propedeutico ridurre la spesa per interessi sul debito e prevenire manovre speculative al fine di liberare risorse per la crescita.

In merito al prossimo quadro finanziario pluriennale Sefcovic ha ribadito che la Commissione non proporrà un aumento dei tetti complessivi di spesa e proporrà, nel contempo, il ricorso più intenso a strumenti innovativi, come i *project bonds*, per promuovere investimenti pubblici e privati in settori chiave come le infrastrutture e la ricerca.

Infine, il Vicepresidente ha ribadito la piena conformità della proposta di direttiva sulla base consolidata al principio di sussidiarietà, tenuto conto della sua applicazione a gruppi di società con attività transfrontaliera.

La terza sessione della Conferenza, dedicata ai risultati della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE svoltasi a Bruxelles il 5 e 6 aprile 2011, è stata introdotta dal Presidente della Commis-

sione affari europei del Parlamento ungherese, Hörcsik, anziché dal Presidente della Camera belga Flahaut, come inizialmente previsto.

Hörcsik ha, in particolare, richiamato l'accordo raggiunto dalla Conferenza su alcuni principi generali per l'articolazione della cooperazione interparlamentare in materia di controllo sulla politica estera e di sicurezza comune dell'UE; per la definizione di alcuni punti di dettaglio, su cui la Conferenza non ha potuto raggiungere l'accordo, la Presidenza polacca entrante della Conferenza dei Presidenti è stata invitata a definire soluzioni.

Nel corso della discussione sono state riproposte dalle varie delegazioni diverse opzioni in merito all'individuazione delle sedi di cooperazione competenti in materia e alla composizione numerica delle delegazioni del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

Alcune delegazioni hanno invitato la Presidenza polacca a convocare direttamente una Conferenza interparlamentare per il controllo sulla PESC/PESD; altre hanno richiamato il ruolo che la COSAC potrebbe giocare al riguardo in virtù dell'articolo 10 del Protocollo n. 1 allegato al Trattato di Lisbona.

Sono intervenuti nel dibattito anche il senatore Santini – il quale ha messo l'accento sull'opportunità che, anche in materia di controllo parlamentare sulla PESC/PESD, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali instaurino rapporti non conflittuali ma improntati all'obiettivo del rilancio della costruzione europea – e l'onorevole Consiglio.

Quest'ultimo ha sottolineato come, pur non avendo raggiunto un accordo completo sul punto, la Conferenza dei Presidenti di Bruxelles ha concordato alcuni principi, che la Camera dei deputati ritiene acquisiti nel dibattito sull'argomento. Ha espresso quindi l'auspicio che, sulla base di questi primi risultati raggiunti a Bruxelles, la successiva Presidenza polacca continui l'opera sin qui condotta dalla Conferenza dei Presidenti, che per altro ha

pienamente tenuto conto del contributo adottato sul tema dalla XLIV COSAC di Bruxelles.

L'on. Consiglio ha quindi rilevato come la crisi esplosa in molti Paesi dell'Africa settentrionale e in Medio Oriente confermi che l'Europa ha bisogno di una politica estera e di sicurezza condivisa e che un'azione più decisa della figura dell'Alto Rappresentante – sinora rimasta inspiegabilmente ai margini – potrebbe segnare un decisivo punto di svolta.

La giornata del 31 maggio è stata aperta dalla sessione dedicata allo Stato dell'Unione, introdotta dal professor György Schöpflin, europarlamentare europeo e titolare di una cattedra Jean Monnet.

Schöpflin ha posto al centro della sua analisi il paradosso che affligge il processo di integrazione: per un verso, il Trattato di Lisbona ha rafforzato competenze e strumenti di azione dell'UE; per altro verso, crescono lo scetticismo nell'Unione e si rafforzano gli interessi nazionali e la dimensione intergovernativa.

In questo contesto si è sviluppata una sterile polemica antiburocratica, favorita anche dai media che interpretano le politiche UE come conflitto tra Stati membri e Istituzioni dell'UE, tra burocrati di Bruxelles e burocrati nazionali.

Le polemiche connesse all'apertura dell'Europa alla dimensione globale, all'immigrazione e agli interventi per la stabilità dell'area euro rispondono alla stessa tendenza dei media a ricorrere a stereotipi.

Ad avviso di Schöpflin il trasferimento di competenze all'UE non è stato accompagnato da un contestuale trasferimento di legittimazione: i cittadini identificano ancora nello Stato il soggetto responsabile delle politiche pubbliche europee; l'Europa esiste come entità politica fuori da Bruxelles solo in pochi circoli ristretti. Manca, in altri termini una identità politica e culturale europea e la stessa consapevolezza, da parte dei cittadini europei, del senso e dei contenuti della cittadinanza europea.

A fronte di queste pericolose tendenze, occorre invece ribadire l'importanza e i risultati del processo di integrazione europea e dotare l'UE dei mezzi per bilanciare l'approccio intergovernativo.

Nel corso del dibattito, numerosi interventi hanno sottolineato l'esigenza di accrescere la solidarietà in seno all'UE, individuando, peraltro, vari settori prioritari di intervento.

Per la delegazione italiana hanno preso la parola l'onorevole Formichella e la presidente Boldi, la quale ha osservato che l'Europa attraversa una evidente crisi di identità, in quanto non appare in grado di dare risposte ai propri cittadini: in particolare ha richiamato la questione dell'afflusso di migranti dal nord Africa che è stata nella sostanza considerata un problema relativo soltanto ad Italia o Malta, mentre invece inerisce alla tutela dei confini esterni dell'intera Unione.

L'onorevole Formichella ha condiviso l'analisi del Prof. Schöpflin, ravvisando le ragioni della forte crisi di fiducia dei cittadini verso la costruzione europea, anzitutto nella riemersione di egoismi nazionali: alcuni Stati membri sembrano di ritenere, per le loro migliori *performance* economiche, di essere in diritto di imporre all'intera Unione la linea da seguire in base alle esigenze di politica interna e agli interessi nazionali.

Una seconda ragione della crisi del processo di integrazione risiederebbe, ad avviso dell'on. Formichella, nella debolezza manifestata dalle stesse Istituzioni europee, resa evidente dalla perdurante assenza di una politica estera europea e, dallo scarso coraggio della stessa Commissione europea – a fronte della posizione di alcuni Stati membri – nelle iniziative relative alle politiche interne dell'Unione, quali l'immigrazione, il brevetto europeo e la riforma del bilancio.

La sessione più delicata della Conferenza ha riguardato la discussione sulla modifiche tecniche al regolamento della COSAC, che è stata fortemente influenzata dalle posizioni divergenti in merito alle competenze della COSAC in relazione al controllo parlamentare sulla PESC/PESD.

La difficoltà di raggiungere un accordo unanime, necessario per l'approvazione delle modifiche, ha richiesto due fasi di discussione, una nella giornata di lunedì 30 ed una nella giornata di martedì 31, nonché numerosi incontri informali *a latere*.

La Presidenza ungherese aveva espresso prima della Conferenza la volontà di limitare la discussione esclusivamente a poche modifiche di carattere tecnico, volte ad adeguare il regolamento al Trattato di Lisbona.

L'ultima bozza di modifica predisposta dalla Presidenza ungherese prima della Conferenza, anche accogliendo proposte emendative di alcune delegazioni, aveva incluso tuttavia due punti di rilievo politico.

Il primo concerneva la composizione della COSAC: accogliendo una proposta del Parlamento danese, la bozza della Presidenza prevedeva la partecipazione alla Conferenza non più delle sole Commissioni specializzate per gli affari europei dei parlamenti nazionali ma, più genericamente, di tutte le Commissioni competenti in materia di Unione europea. Tale formulazione era intesa a consentire la composizione delle delegazioni dei parlamenti nazionali con rappresentanti delle Commissioni di settore di volta in volta competenti in base all'ordine del giorno della COSAC, oltre che delle Commissioni degli affari europei. Tale modifica è apparsa strettamente legata all'idea di attribuire alla COSAC un ruolo diretto nel controllo parlamentare sulla PESC ed eventualmente in altri settori.

La delegazione della Camera ha espresso, prima ancora dell'avvio della discussione formale delle modifiche regolamentari, la propria ferma contrarietà per questa soluzione e, con il sostegno di alcune altre delegazioni, tra cui quella del Bundestag, ha ottenuto la soppressione del punto dal progetto di modifica regolamentare.

Un secondo e più complesso punto di conflitto riguardava invece il richiamo all'articolo 10 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali allegato al Trattato

di Lisbona, con particolare riferimento al secondo periodo in base al quale la COSAC può organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Numerosi parlamenti nazionali, in particolare Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna e Repubblica ceca hanno sostenuto l'esigenza di richiamare integralmente ed espressamente l'articolo 10, con l'intenzione, emersa con evidenza nel corso del dibattito, di consentire alla COSAC di convocare conferenze in materia di controllo interparlamentare sulla PESC e la PESD.

Il Parlamento europeo ha affermato, invece, l'esigenza di richiamare nel regolamento, oltre all'articolo 10, anche l'articolo 9 del Protocollo, norma generale sulla cooperazione interparlamentare che affida allo stesso Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali il compito di definire insieme le modalità della cooperazione, subordinando così le iniziative della COSAC, di cui all'articolo 10, alle intese generali definite in sede di Conferenza di Presidenti o attraverso altri strumenti condivisi.

Per la Camera è intervenuto l'on. GOZI che, osservando preliminarmente come l'introduzione dell'articolo 10 del Protocollo nel regolamento COSAC non sarebbe una modifica tecnica, ma di merito, ha sostenuto l'impostazione del Parlamento europeo, rilevandone la maggiore coerenza con un'interpretazione sistematica del Trattato e riaffermando l'esigenza di un

approccio cooperativo e non antagonistico tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali. Quest'ultima argomentazione è stata ribadita anche dal senatore Di Giovan Paolo.

Su una proposta di compromesso della delegazioni belga e lussemburghese si è raggiunto un accordo unanime: il regolamento (nuovo testo del paragrafo 1.2.) riproduce il contenuto dell'articolo 10 del Protocollo, senza menzionare espressamente né il medesimo articolo 10 né l'articolo 9 del Protocollo stesso.

La discussione sul testo del Contributo e delle Conclusioni della XLV COSAC si è concentrata essenzialmente su un unico punto controverso.

Il Regno Unito, sostenuto da diversi parlamenti, tra cui quello danese, olandese e ceco, aveva proposto di includere nel contributo un capoverso che, preso atto della adozione di 9 pareri motivati (pari a 13 voti) in merito alla proposta di direttiva sulla base consolidata dell'imposta sulle società, invitava la Commissione europea a riconsiderare o ritirare la medesima proposta pur non essendo stata raggiunta la soglia per il « cartellino giallo ».

La Camera, con il sostegno di alcune altre delegazioni, tra cui quella spagnola, belga e del Parlamento europeo, si è fermamente opposta a tale emendamento, che, oltre a forzare chiaramente la lettera del Protocollo n. 2, avrebbe attribuito alla COSAC un ruolo diretto nell'esame di una specifica proposta legislativa sotto il profilo di sussidiarietà.

A fronte di tale opposizione, la delegazione britannica ha ritirato il proprio emendamento.

ALLEGATO 3

**Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC,
svolta a Varsavia il 10 e 11 luglio 2011.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lo scorso 11 luglio il vice Presidente della XIV Commissione, Enrico Farinone, ha partecipato, in rappresentanza del presidente Pescante, alla riunione dei presidenti della COSAC, che si è svolta a Varsavia. Per il Senato era presente la presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, sen. Rossana Boldi.

Dopo un'allocuzione di benvenuto del Presidente del Senato polacco, Bogdan Borusewicz, il presidente della Commissione affari europei del Senato polacco, Edmund Wittbrod, ha constatato l'approvazione dell'ordine del giorno della riunione, e ha dato conto della riunione della Troika, nel corso della quale si è definito l'ordine del giorno della prossima COSAC (2-4 ottobre), che è stato illustrato dal presidente della Commissione affari europei della Camera polacca, Stanislaw Rakoczy:

1. quadro finanziario pluriennale 2014-2020 sotto il profilo del bilancio UE;

2. quadro finanziario pluriennale 2014-2020 sotto il profilo della politica di coesione;

3. il Trattato di Lisbona a due anni dall'entrata in vigore, con particolare riguardo alla cooperazione tra parlamenti;

Il presidente Rakoczy ha quindi informato che, per la preparazione della relazione semestrale, il segretariato della COSAC invierà un questionario sul quadro finanziario pluriennale per la Strategia 2020 e sull'esperienza parlamentare a due anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Ha inoltre annunciato che, nel corso della prossima COSAC, si procederà alla nomina del nuovo membro permanente del segretariato.

Dopo breve discussione, l'ordine del giorno della prossima COSAC è stato approvato.

Il Segretario di Stato per gli affari europei polacco, Mikolaj Dowgielewicz, ha esposto le priorità della Presidenza polacca dell'UE, dopo aver sottolineato l'importanza di ribadire sempre l'impegno a comunicare l'Europa ai cittadini, per rafforzare la fiducia.

Tra le priorità della Presidenza polacca figurano la *governance* economica e la crescita del mercato del lavoro, da conseguire innanzitutto attraverso un approfondimento del mercato unico. Grande attenzione sarà dedicata alla configurazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, cercando di lasciare alla successiva Presidenza danese un terreno ampiamente preparato.

Altro tema cruciale è quello della sicurezza, sia dal punto di vista della gestione della *governance* e del sistema anti-crisi predisposto per i Paesi dell'Eurozona, sia sul piano degli approvvigionamenti energetici, sia soprattutto sul versante della gestione delle frontiere. A questo riguardo è importante non indebolire il sistema di Schengen, ma anzi rafforzarlo anche attraverso FRONTEX, per arrivare a un sistema di gestione comune.

Sulla politica estera e di sicurezza comune, si dovrà procedere a un migliore coordinamento tra le istituzioni europee e tra queste e gli Stati membri, anche a livello di interventi armati sul territorio. Dovranno essere pianificate con più effi-

cazia le azioni civili e militari: anche in questa prospettiva si attendono proposte concrete dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Lady Catherine Ashton.

Il Segretario di Stato ha quindi sottolineato l'importanza di un'Europa sempre più aperta verso l'esterno, sia a Est sia a Sud. Si cercherà di arrivare entro l'anno all'adesione della Croazia, si accelereranno i negoziati con l'Islanda, e si cercherà di conferire lo status di Paesi candidati alla Serbia e al Montenegro. Ma se occorre incoraggiare tutta l'area balcanica a guardare verso l'UE (un Vertice sul partenariato orientale avrà luogo nel prossimo ottobre), uguale attenzione va prestata al vicinato con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo: in tale direzione, la Presidenza polacca intraprenderà molteplici iniziative diplomatiche nei confronti dei Paesi arabi.

Ha, quindi, concluso annunciando che la Presidenza polacca si impegnerà per far evolvere la discussione sulla crisi dell'euro, per favorire la fiducia sia dei cittadini sia dei mercati.

Nella discussione che è seguita, molti degli intervenuti hanno apprezzato l'intenzione della Presidenza polacca a dare impulso alla politica di vicinato sia verso Est sia verso Sud, sottolineando tuttavia che la politica di sostegno ai Paesi arabi richiederebbe un impegno maggiore.

Altre questioni sollevate nel corso della discussione sono state: la necessità di rafforzare la dimensione comune del sistema di Schengen; il processo di allargamento; la migliore gestione della politica estera e di sicurezza comune; la configurazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020; la governance economica (con particolare riguardo al « caso Grecia »), e il futuro della politica agricola comune.

Nella sua replica, il Segretario di Stato per gli affari europei ha innanzitutto sottolineato che la Grecia deve necessariamente varare un piano di crescita a lungo termine, per assicurare che le riforme abbiano effetti duraturi.

Quanto al quadro finanziario pluriennale, ha evidenziato che la discussione

sarà lunga e difficile, e non terminerà certamente sotto Presidenza polacca. Un punto molto delicato sarà quello delle risorse proprie, in quanto c'è una larga divergenza di vedute tra gli Stati membri, e sarà quindi difficile che entri nel compromesso finale. Il Consiglio esaminerà inoltre con estrema attenzione la proposta di direttiva sulla base consolidata dell'imposta sulle società.

Su Schengen, ha sottolineato che la Presidenza polacca sostiene fortemente la libertà di movimento, anche se sarebbe poco realistico pensare che si possa pensare in tempi a un controllo comune sulle frontiere esterne.

Ha concluso, osservando che la questione di una politica di maggiore impegno verso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo dovrebbe essere posta all'Alto rappresentante, cui spetta la competenza. Da parte sua, comunque, la Presidenza polacca organizzerà Vertici dedicati ai rapporti con i Paesi arabi, al fine di individuare strumenti di sostegno imperniati su criteri che favoriscano la democratizzazione in quei Paesi.

È seguita la relazione del Commissario europeo per gli affari interni, Cecilia Malmström, la quale ha in primo luogo sottolineato che l'emigrazione costituisce una grande risorsa per la crescita: pone certamente di fronte a importanti sfide, ma se ne possono ricavare enormi vantaggi, purché sia gestita con grande attenzione la dimensione esterna della politica di migrazione dell'Unione europea. Nonostante la crisi economica, l'Unione europea deve lavorare su misure che attirino risorse umane dall'esterno, in un quadro chiaro di regole e diritti per l'ammissione di lavoratori migranti.

Sulla politica di vicinato, il Commissario Malmström ha affermato che essa ha funzionato molto bene con i Paesi dell'Est, e che deve continuare a rimanere al centro degli interessi delle istituzioni dell'Unione europea. Naturalmente tale politica deve essere ispirata al principio del « case by case », considerando la disponibilità alla cooperazione da parte dei singoli Paesi; in questa prospettiva, si sta lavorando molto

bene con la Moldova, la Georgia, l'Ucraina e l'Armenia per accordi sulla riammissione e la facilitazione dei visti.

Si è quindi detta convinta che una particolare attenzione debba essere mostrata verso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo: l'Unione europea ha reso disponibili più di 100 milioni di euro per programmi di assistenza umanitaria. La Commissione ritiene essenziale una strategia di medio periodo, secondo quanto delineato nelle due comunicazioni recentemente presentate dalla Commissione e dall'alto rappresentante. Le misure proposte sosterranno la transizione democratica ed economica nella regione, e contribuiranno a prevenire l'emigrazione irregolare. Iniziando con l'Egitto, la Tunisia e il Marocco, l'azione si estenderà ad altri Paesi, promuovendo una cooperazione in materia di migrazione e mobilità.

Nella discussione che è seguita, tutti gli intervenuti hanno condiviso la necessità che l'Unione europea guardi al Sud del Mediterraneo con attenzione e partecipazione, stanziando somme adeguate per investimenti economici.

Il vice Presidente Farinoe ha sottolineato che il modo in cui l'Unione europea ha affrontato le crisi in Medio Oriente e nel Nord dell'Africa ha confermato tutte le difficoltà della politica estera e di sicurezza comune: il sistema istituzionale a questo riguardo delineato dal trattato di Lisbona è stato messo a dura prova, e ha mostrato tutte le sue debolezze.

L'architettura di Lisbona non ha funzionato, e soprattutto nella conduzione della politica estera comune si è manifestata mancanza di coordinamento e di coesione tra le istituzioni, e ciò ha favorito il prevalere degli interessi geopolitici dei singoli Stati membri.

In conclusione, ha sottolineato che la politica estera dell'UE, così come configurata attualmente, non è adeguata alle ambizioni e al ruolo nel mondo dell'Europa.

Nel dibattito è stato anche da più parti sottolineato che occorre una comune responsabilità nella protezione delle frontiere, e solidarietà verso i rifugiati: a questo riguardo, la presidente della Com-

missione per le Organizzazioni di cooperazione europea, Tineke Strik, ha stigmatizzato l'Accordo sul trattenimento dei rifugiati siglato tra Italia e Libia.

Nella replica, il Commissario Malmström ha ammesso che le istituzioni dell'Unione europea hanno prestato poca attenzione al Sud del Mediterraneo, e hanno mostrato disorientamento e poco coordinamento rispetto a una situazione che le ha colte di sorpresa. Ora stanno iniziando a rispondere, ma certamente c'è ancora molto da fare, e la speranza è che l'Alto rappresentante mostri finalmente spirito di iniziativa per un'azione comune. Il riemergere di egoismi nazionali è un dato preoccupante, al quale si deve rispondere prestando attenzione alle preoccupazioni dei popoli europei, senza cadere nella retorica del nazionalismo.

C'è una forte necessità di guardare al Sud del Mediterraneo, integrando gli interventi economici e sociali. Grande è la preoccupazione per il fenomeno migratorio, e ciò impone un potenziamento di FRONTEX: a questo riguardo il Commissario Malmström ha ricordato l'azione straordinaria condotta da FRONTEX-Italia, che ha salvato centinaia di vite umane.

Ha quindi osservato che l'approccio da seguire verso il Sud del Mediterraneo deve essere necessariamente diverso da quello seguito verso i Paesi dell'Est europeo, e che comunque la stella polare da seguire è sempre il sostegno alla democrazia.

Il Commissario Malmström ha poi ribadito la necessità di difendere il sistema Schengen, e di rafforzarne la governance comune: occorre arrivare a un meccanismo europeo di controllo dei confini, e non lasciare che siano i singoli Stati membri a prendere decisioni separate.

In conclusione, ha espresso la convinzione che occorra un grande sforzo comune, affinché nei Paesi del Nord Africa le guardie di frontiera cooperino non più con i regimi autoritari, ma con le forze che legittimamente vi si oppongono.

Il presidente della Commissione affari europei della Camera polacca, Stanislaw Rakoczy, ha quindi dichiarato conclusi i lavori della riunione.

ALLEGATO 4

Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. (COM(2011)345 def.).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la relazione annuale 2010 della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2011)345 def.);

premessi che:

la relazione annuale per il 2010 ed i dati disponibili per il 2011 confermano, al di là della mera attuazione delle disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona, il progressivo consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali che costituisce un fattore di miglioramento della qualità e della democraticità del processo decisionale europeo;

in questa prospettiva è significativo che, contestualmente alla prima attuazione del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, abbia mantenuto carattere prioritario il dialogo politico informale, strumento efficace e flessibile per la partecipazione dei parlamenti alla predisposizione e all'esame delle iniziative regolative della Commissione e modello per lo sviluppo di rapporti analoghi con le altre Istituzioni dell'Unione europea;

lo sviluppo del dialogo politico conferma la capacità delle singole assemblee di concorrere al buon funzionamento dell'Unione, in coerenza con l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, intervenendo sul merito delle scelte regolative anziché limitarsi alla mera difesa delle competenze nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che soltanto 34 dei 211 pareri trasmessi alla Commissione dai parlamenti nazionali in

merito a progetti legislativi rilevanti ai sensi del Protocollo n. 2, hanno natura di pareri motivati;

l'invio alla Commissione europea delle pronunce dei parlamenti nazionali recanti un giudizio positivo in merito alla conformità di progetti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà concorre a fornire argomenti di carattere giuridico e politico più articolati ai fini di una valutazione equilibrata dei medesimi progetti da parte della Commissione stessa e di altre Istituzioni dell'Unione;

va ribadita la ferma contrarietà ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2;

i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali rimangono in media superiori ai due mesi e, pertanto, non sono sempre compatibili con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente su uno stesso documento;

è condivisibile l'invito della Commissione europea ai parlamenti nazionali a privilegiare – accanto all'esame delle proposte legislative di maggiore ed effettiva rilevanza – l'esame dei documenti non legislativi in relazione ai quali l'impatto dell'intervento parlamentare, inserendosi in una fase precoce del processo decisionale europeo, è maggiore;

la relazione per il 2010 appare rispetto a quelle degli anni precedenti carente sotto il profilo della valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando se ed in quale misura i pareri dei parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;

assume particolare rilevanza il riconoscimento da parte della Commissione europea del ruolo cruciale dei parlamenti nazionali ai fini dell'attuazione del semestre europeo e dei nuovi meccanismi di *governance* economica, tenuto anche conto del carattere prevalentemente intergovernativo e poco trasparente delle decisioni sinora assunte in materia;

è altresì apprezzabile l'impegno della Commissione a tener conto delle priorità dei parlamenti nazionali nella propria programmazione strategica; anche al fine di creare un consenso reale in merito ai temi sui quali l'Unione dovrà concentrare le proprie politiche e risorse nei prossimi anni;

è auspicabile che anche il Parlamento europeo, cui sono trasmessi gli atti di indirizzo adottati da organi della Camera in relazioni a progetti legislativi e altri documenti dell'UE, dia espressamente conto del seguito dato ai medesimi atti;

è fondamentale per l'ulteriore sviluppo dei rapporti tra Commissione europea e parlamenti nazionali l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione o, quanto meno, del più ampio numero possibile di lingue, che oltre a rispondere a precisi obblighi imposti dal Trattato favorisce una interlocuzione articolata sul merito delle questioni;

sottolineato che:

in relazione ad alcuni atti o documenti dell'UE, ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito o l'approvazione è intervenuta con forte ritardo;

le Commissioni di merito dovrebbero procedere in modo più sistematico e tempestivo all'esame dei progetti di atti e documenti dell'Unione europea;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:

1) occorre che la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, renda tempestivamente disponibili ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;

2) è necessario che siano ridotti i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione ai pareri dei parlamenti nazionali ed assicurare che le risposte stesse diano conto in modo più puntuale del seguito dato ai rilievi formulati in tali pareri;

3) occorre che la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti motivino in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;

4) è necessario che la Commissione europea dia piena e tempestiva attuazione, per le parti di sua competenza, oltre che al controllo di sussidiarietà, anche a tutte le altre prerogative dei parlamenti nazionali introdotte dal Trattato di Lisbona. In particolare, la Commissione europea dovrebbe accelerare, assicurando il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, la predisposizione dei regolamenti che definiranno, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, le modalità di associazione dei parlamenti

stessi alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol;

e con le seguenti osservazioni:

a) è auspicabile che le prossime relazioni annuali sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione stessa ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale nonché se, in linea generale, essi sostengono la posizione dei rispettivi go-

verni o configurino posizioni autonome o addirittura alternative;

b) al fine di consentire ai parlamenti nazionali di intervenire adeguatamente, secondo le rispettive procedure e competenze, nell'ambito dei meccanismi di *governance* economica, sarebbe utile che la Commissione trasmettesse tempestivamente ai parlamenti stessi, oltre ai documenti ufficiali, ogni ulteriore elemento di informazione e valutazione utile;

c) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2012, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al riguardo dai parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	265
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	266
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	269

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN-Io Sud), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto ad introdurre una nuova disciplina dell'attività professionale di estetista. Riferisce che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione, reca i principi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale: si prescrive che l'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale. Con l'articolo 2, rileva, si prevede la definizione organica di tale attività individuando un ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere; in particolare si fanno rientrare nell'attività professionale in questione anche le pratiche di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti del corpo (piercing), al fine di porre rimedio alla situazione attuale che vede queste pratiche spesso esercitate da soggetti senza titolo. Segnala che viene espressamente escluso dall'attività professionale di estetista ogni atto di diagnosi clinica o terapeutica, di prescrizione di farmaci. Con riferimento ai requisiti di accesso professionale, osserva che l'articolo 3 prevede che l'esercizio dell'attività professionale di estetista sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgi-

mento di percorsi formativi che, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nel rispetto dell'autonomia scolastica. Precisa che l'articolo 4 stabilisce le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, demandando la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni; la norma, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica le materie fondamentali oggetto di studio. Sottolinea che l'articolo 5 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività professionale disciplinata dalle proposte di legge; la norma stabilisce che l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche sia esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Fa notare che le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie. Osserva che l'articolo 6 dispone che il controllo è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mentre l'articolo 7 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività. Con l'articolo 8, evidenzia, si dispone che in sede di prima attuazione della legge, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio dei soggetti esercenti le attività professionali di estetista svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della legge.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime un orientamento fortemente critico sul testo in esame, in quanto la materia trattata appare di esclusiva competenza regionale. Per tale motivo, evidenzia che sarebbe opportuno riconoscere al provvedimento il carattere di legge-cornice riser-

vando alla disciplina regionale la specifica regolamentazione della materia. Esorta altresì il relatore a precisare se i contenuti del provvedimento attengono ad una complessiva disciplina delle scienze estetiche ovvero alla regolamentazione dei soli profili professionali e della relativa formazione.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN-Io Sud), *relatore*, nel condividere le perplessità del deputato Pepe, ravvisa l'opportunità di consentire alla Commissione ulteriori approfondimenti sul tema.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale adottando misure nei settori della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica. Riferisce che l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, mentre l'articolo 2 circoscrive la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori: con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca. Osserva che l'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IR-CSS di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di elevato livello; l'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria; l'articolo 5 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma. Evidenzia che l'articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista: i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che l'articolo 6-bis dispone che le categorie professionali dei biologi e degli psicologi sono ricomprese tra le professioni sanitarie; l'articolo 6-ter interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria; l'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure: le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione da esse ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria per diffondere la cultura della sicurezza delle cure. Riferisce che l'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia; l'articolo 9 reca l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale. Fa notare che l'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie: in particolare, si rendono coerenti le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti e si consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle cor-

rispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. Rileva che l'articolo 12 introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico, mentre l'articolo 12-bis dispone che il Ministero della salute avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. Sottolinea quindi che l'articolo 13 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; con regolamento, da adottare su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel valutare favorevolmente le finalità perseguite dal provvedimento ed i contenuti del medesimo, ritiene opportuna una tempestiva approvazione del testo in esame.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sul provvedimento, in quanto estremamente eterogeneo nei contenuti e recante una delega eccessivamente estesa e relativa a materie che richiederebbero un *iter* parlamentare ordinario. Ritiene inoltre che occorra prestare maggiore attenzione all'impatto che il provvedimento può avere sull'attuale quadro economico e finanziario ed in particolare andrebbero verificati gli effetti in relazione all'andamento dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria. Per tali motivi, pur condividendo taluni dei contenuti contemplati dal disegno di legge, esprime una valutazione critica sull'articolato.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene necessario che il testo sia coordinato con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento al decreto legislativo sulle spese sanitarie, e sia altresì coordinato con i provvedimenti in corso di esame sulla riforma delle professioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur avanzando riserve in ordine alle previsioni di cui all'articolo 5, ritiene condivisibile il testo nel suo complesso ed esprime apprezzamento sulle considerazioni formulate dal deputato Pepe e dal senatore Vaccari. Reputa anch'egli neces-

sario coordinare le previsioni del testo con i progetti di legge in corso di esame in materia di professioni.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (Nuovo testo C. 4274 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4274, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

considerato che il testo in esame, che reca norme in ordine a materie eterogenee, regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;

rilevata l'esigenza della compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto all'attuale contesto economico e nel quadro delle previsioni dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria;

considerata la necessità di coordinare la disciplina recata dal disegno di legge con i provvedimenti in corso di esame in

materia di riforma delle professioni e con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con specifico riferimento al decreto in materia di spese sanitarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista l'intesa tra lo Stato e la Conferenza unificata in ordine alle previsioni di cui agli articoli 6 e 13 relativi, rispettivamente, alla riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista ed all'istituzione e regolamentazione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici;

2) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 270

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 271

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 271

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative alla proposta di parere dei relatori*) 275

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 285

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 274

AUDIZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Gian Luca GALLETI (UdCpTP) e il senatore Walter VITALI (PD).

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.05.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Francesco Casoli, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, in sostituzione del senatore Carlo Vizzini, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, alla luce dei pareri favorevoli espressi nella seduta di ieri su molte delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 1*), in taluni casi sulla base di alcune riformulazioni delle medesime, conferma — sulla base di un ulteriore ed approfondito esame condotto d'intesa con l'altro relatore e con il Governo — le richieste di invito al ritiro dell'emendamento 18 Lanzillotta, atteso che la questione della terzietà degli organi di revisione è già considerata in una osservazione contenuta nella proposta di parere, 26 Bianco, sulla base del disposto dell'emendamento 7 Be-

lisario, recepito nel parere, 27 Soro, 9 e 12 Belisario, richiamando per questi ultimi due le considerazioni espresse nella precedente seduta, 21 Lanzillotta, 28 Nannicini, 22 Lanzillotta, in quanto assorbito dalla valutazione favorevole sull'emendamento 29 Boccia, 17 Belisario, atteso che l'ordinamento consente comunque di sanzionare le eventuali certificazioni inattendibili, 33 Nannicini, limitatamente alla parte non accettata nel parere, 38 e 36 Vitali, ritenendo per quest'ultimo che le disposizioni introdotte dalla proposta di parere per le spese derivanti dalle calamità naturali costituiscano una soddisfacente soluzione al problema, 41 Stradiotto, per ragioni riconducibili agli aspetti finanziari, 34 Causi, che potrà essere inserita nel parere intermini di osservazione, 42 e 43 Thaler, volti ad introdurre disposizioni per le autonomie speciali che risultano già considerate nella proposta di parere, che reca tuttavia anche una procedura volta a consentire comunque l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Quanto infine alle proposte emendative 1 Paolo Franco, 37 Vitali e 23 Lanzillotta, ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 12 contenuta nella proposta di parere, nella quale si tiene conto di alcuni dei contenuti delle proposte medesime, costituisca al momento la migliore soluzione normativa possibile sulla questione del contrasto all'evasione fiscale.

Constatato pertanto che la richiesta di ritiro viene accettata dai proponenti con riferimento agli emendamenti 26 Bianco, 27 Soro, 9 Belisario, 21 Lanzillotta, 28 e 33 Nannicini, 36 Vitali, 37 Vitali e 23 Lanzillotta, nonché 41 Stradiotto e 34 Causi che vengono entrambi trasformati in osservazioni, e che si intendono altresì ritirati in assenza del proponente gli emendamenti 42 e 43 Thaler, passa quindi all'esame delle restanti proposte emendative.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva di non poter aderire alla richiesta di ritiro del proprio emenda-

mento 18, ritenendo necessario che la questione della terzietà degli organi di controllo, ed in particolare dei revisori, debba essere normata direttamente nel provvedimento.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) nel concordare con la collega Lanzillotta, segnala l'importanza di prevedere sanzioni effettive nei confronti dei negligenti comportamenti dei soggetti incaricati dei controlli e della certificazione contabile, anche allo scopo di prevenire, stante l'efficacia dissuasiva della sanzione, il formarsi delle cause di dissesto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (API-FLI) ritenendo anch'egli necessaria una disciplina tesa a garantire la reale terzietà degli organi di controllo, osserva come questa non possa realizzarsi solo *ex post*, in sede sanzionatoria, ma anche *ex ante*, vale a dire, come previsto nell'emendamento, anche in sede di nomina.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) pur ritenendo corretto in linea di principio equiparare la responsabilità degli amministratori con quella dei revisori, evidenzia che la sanzione eventualmente correlata all'attività di questi ultimi deve essere circoscritta al divieto di nomina presso gli enti pubblici per un determinato periodo di tempo e non può spingersi sino a prevedere la loro cancellazione dagli albi professionali di appartenenza, essendo necessarie rispettare le regole interne degli albi medesimi.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come, a differenza di quanto previsto dallo schema in esame nei confronti dei revisori degli enti locali, nel caso delle regioni non appare agevole delineare in questa sede una disciplina sul tema, per cui lo strumento dell'osservazione è a proprio avviso più idoneo. Peraltro, stante la rilevanza del dibattito su tale emendamento, ne sottopone ai relatori la proposta di una nuova formulazione che, se accettata dal proponente, potrebbe risolvere le esigenze cui è finalizzato l'emendamento.

La proposta emendativa 18 Lanzillotta (*nuova formulazione*), posta ai voti, viene approvata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, segnalato inoltre che la proposta 10 Belisario (*ulteriore nuova formulazione*) come riformulata, assorbe la proposta emendativa 11 dello stesso proponente, pone indi ai voti le proposte 12 e 17 Belisario, che vengono respinte. Segnala poi che per ragioni di organicità del testo, su indicazione della proponente, l'emendamento 19 Lanzillotta (*ulteriore nuova formulazione*) è stato recepito come riformulato, nella proposta di parere. In ordine alla proposta emendativa 38 Vitali, nel segnalare che sulla stessa è stato espresso, per le vie brevi, l'avviso negativo della Ragioneria generale dello Stato, ne riterrebbe opportuno il ritiro.

Il deputato Antonio MISIANI (PD), *relatore*, in considerazione di quanto segnalato ritiene che la proposta, concordando il proponente, possa essere trasformata in una osservazione in cui si invita il Governo a ridurre la soglia sanzionatoria del cinque per cento previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera *a*) per gli enti locali che non rispettino il patto di stabilità interno.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) nel confermare il ritiro della proposta emendativa 41 segnala come la stessa perseguisse la finalità di premiare gli enti locali che si fossero impegnati a ridurre il loro debito, atteso che questo è ormai giunto a dimensioni significative risultando cifrabile a circa 45 miliardi.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel condividere le finalità della proposta deve tuttavia segnalarne la mancanza di una copertura finanziaria, da ricondurre all'assenza di una diretta corrispondenza tra la riduzione del debito e l'indebitamento; propone tuttavia, convenendone i relatori, a trasfonderne i contenuti in una osservazione. Per quanto concerne la proposta emendativa 1 Paolo Franco, riferita alle forme premiali di contrasto all'evasione

fiscale contenute nell'articolo 12, segnala come nel corso del dibattito siano emerse sul punto, come confermano le altre proposte presentate, esigenze tra loro contrapposte, rispetto alle quali la formulazione contenuta nel parere appare al momento, anche a proprio avviso, oltre a quello già espresso dai relatori, la migliore possibile. Riterrebbe pertanto opportuno il ritiro dell'emendamento in questione.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) pur considerando preferibile l'originaria formulazione dell'articolo 12 contenuta nel provvedimento, alla luce di quanto segnalato dal Ministro accede alla richiesta di ritiro.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, essendo concluso l'esame di tutti gli emendamenti alla proposta di parere invita colleghi a procedere alle dichiarazioni di voto sull'intero provvedimento.

Il senatore Mario BALDASSARRI (API-FLI) nel sottolineare l'importanza della costruzione di un coerente sistema sanzionatorio e premiale nell'ambito della complessiva riforma federalista in atto, evidenzia un paradosso di fondo dell'intero percorso delineato con i precedenti decreti attuativi del federalismo fiscale, con particolare riferimento alla mancata definizione del contenuto delle responsabilità, come ad esempio la non compiuta determinazione dei costi standard, che rischia di rendere scarsamente efficaci i meccanismi sanzionatori e premiali previsti nel decreto in esame.

Pur con le carenze sopra richiamate, riconoscendo i notevoli miglioramenti recati dalla proposta di parere dei relatori rispetto al testo originario del provvedimento, annuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) dissentendo da quanto affermato dalla Corte dei conti, in audizione secondo la quale il provvedimento in esame chiude il disegno federalistico, ritiene il persistere di numerose lacune che l'audizione odierna

del ministro Calderoli non ha affatto sgombrato, osservando che i numerosi proclami sulla realizzazione del federalismo in realtà dovrebbero sollevare molti dubbi, poiché non si conosce ancora nulla sui LEP, sui LEA, e persistono numerose incertezze sui dati contabili. Rammenta che il gruppo dell'IdV aveva proposto già nei precedenti provvedimenti misure sanzionatorie, ritenendo necessaria la cessazione del passaggio dei medesimi soggetti tra l'una e l'altra amministrazione, nelle quali continuano a provocare danni al Paese. Annunciando il voto favorevole, auspica una fattiva apertura del Governo sulle problematiche che dovranno essere corrette in futuro, ricordando che il gruppo dell'IdV vuole un federalismo costruito su fondamenta reali, e non su palafitte.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-Api) pur concordando con la necessità della definizione di un sistema sanzionatorio che accresca la responsabilità degli amministratori locali e regionali sottolinea come nella proposta dei relatori, seppur migliorativa rispetto al testo originario, permanga un paradosso di fondo che contraddice la filosofia stessa del disegno federalista ossia la trasformazione del principio di responsabilità vedo-pago-voto con vedo-pago-condanno, con una evoluzione in senso giustizialista del federalismo stesso. Ciò appare ancora più evidente, a suo avviso, se si considera l'accresciuto ruolo della Corte dei conti, che assume giurisdizione anche sulla responsabilità politica degli amministratori con la conseguenza di una commistione tra la sfera di responsabilità politica e quella amministrativa, i cui sistemi sanzionatori dovrebbero invece restare su piani distinti.

Il provvedimento, così come formulato nella proposta dei relatori appare inoltre rinunciare ad una compiuta riforma dei sistemi di controllo che segnino un percorso di monitoraggio costante, che sia in grado di prevenire le situazioni più estreme di dissesto finanziario.

Seppur con le carenze sopra richiamate, concordando in linea di principio

con la finalità ultima dello schema di decreto in esame, preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel rammentare quanto affermato dal ministro Calderoli nel corso dell'audizione odierna in ordine alle difficoltà che trova il federalismo in presenza dell'attuale crisi economica, osserva come ciò non possa in alcun modo giustificare quello che, sulla base dei provvedimenti finora adottati, appare costituire di fatto un abbandono dell'idea di federalismo cui il partito democratico fa riferimento. Nota del resto che, pur nell'esprimere la propria astensione o anche il voto favorevole al provvedimento, analoghe perplessità hanno espresso i colleghi che sono ora intervenuti. Deve esser chiaro, ad avviso del proprio gruppo, che pur in presenza della necessità di una manovra finanziaria, e comunque del perdurante obiettivo di garantire i conti pubblici, il Ministro dell'economia non può operare come se la legge n. 42 del 2009 non esistesse, ignorando le sedi e le fasi in cui i provvedimenti economici vengono affrontati e condivisi con gli organi di governo territoriali, come del resto avviene in tutte le organizzazioni federali. Ciò comporta l'urgenza di operare nell'ambito della Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica, il cui mancato insediamento, a termini ormai da tempo decorsi, costituisce una grave inadempienza da parte del Governo. Ciò anche tenuto conto che soltanto l'attuazione effettiva del federalismo consentirà di avvalersi di strumenti di gestione delle risorse finanziarie, quali gli obiettivi di servizio ed i costi standard che appaiono necessari per realizzare un efficace controllo della spesa.

In tale contesto, ritiene peraltro che il testo all'esame sia stato notevolmente migliorato dal lavoro dei relatori e della Commissione, per cui esprime l'astensione da parte del gruppo del partito democratico, preannunciando comunque future

iniziative presso le Camere in ordine all'effettiva attuazione della legge n. 42 del 2009.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) nel sottolineare l'importanza dello schema di decreto in esame, che reca una modifica strutturale dell'assetto istituzionale del nostro Paese, precisa come esso rappresenti inoltre un tassello fondamentale del percorso intrapreso con la riforma federalista, che si prefigge, attraverso la standardizzazione dei costi, il superamento della spesa storica e la definizione di un efficace sistema sanzionatorio e premiale, una maggiore responsabilizzazione degli amministratori regionali e locali. Precisa inoltre come i meccanismi sanzionatori, disciplinati nel provvedimento, debbano essere finalizzati alla individuazione di un processo virtuoso che operi in funzione preventiva piuttosto che esclusivamente punitiva delle responsabilità degli amministratori.

Nell'esprimere apprezzamento per l'intenso lavoro svolto dai relatori che, insieme alla costante collaborazione del Governo, sono giunti alla stesura di un testo condiviso, preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel ringraziare non solo l'altro relatore e il Governo, ma anche tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla votazione della proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti approvati e dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365).**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

Alla condizione del parere dei relatori, alla premessa, sostituire le parole: « completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo » con la seguente: « perseguire ».

- 24.** Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « dell'unità economica », inserire le seguenti: « e giuridica ».

- 2.** Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: « non oltre », con le seguenti: « entro ».

- 3.** Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: « non oltre », con le seguenti: « entro ».

- 4.** Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: « 2-ter. Al fine di garantire l'indipendenza e la terzietà dei controlli e delle certificazioni di bilancio,

nelle regioni il collegio dei revisori è composto da tre professionisti a ciò abilitati designati uno, che lo presiede, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'economia, e uno dal Consiglio regionale che lo elegge con maggioranza di due terzi. Per la costituzione dei collegi dei revisori dei comuni e delle province, in ciascuna regione sono istituiti appositi elenchi di professionisti a ciò abilitati ed interessati a svolgere tale funzione. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un collegio composto da tre professionisti scelti tra quelli facenti parte degli elenchi regionali di cui sopra e designati secondo un meccanismo automatico di assegnazione definito, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un unico professionista selezionato con la medesima procedura. Il comune o la provincia interessata possono, ove si renda necessario, segnalare disfunzioni nel funzionamento del collegio dei revisori agli ordini professionali interessati che provvedono anche disponendo la sostituzione dei professionisti designati ».

- 18.** Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: « e dei revisori dei conti »; dopo il comma 2 aggiungere inoltre

il seguente: «3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. ».

18. *(Nuova formulazione).* Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) la individuazione di specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio ».

19. Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio ».

19. *(Nuova formulazione).* Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, alle lettere c) e d) premettere la parola: «eventuali»; dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili

effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio ».

19. *(Ulteriore nuova formulazione).* Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della regione è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente ».

25. Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 1, alla lettera a) sopprimere la seguente parola: « immotivatamente ».

5. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «è considerato», con la seguente: «costituisce».

6. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: « comma primo », con le seguenti: « commi primo e terzo ».

26. Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è disposta la rimozione», con le seguenti: « sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione ».

7. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, dopo le parole: « diretta responsabilità » inserire le seguenti: « , con dolo o colpa grave ».

40. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: « a tutte le cariche pubbliche elettive », con le seguenti: « alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e comunitario ».

8. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: « a tutte le cariche pubbliche elettive », con le seguenti: « alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo ».

8. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo la parola « Stato », aggiungere le parole: « e dell'Unione europea ».

20. Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 4, sostituire le parole: « Qualora si verificano » con le seguenti: »Qualora sia accertato dalla Corte dei conti il verificarsi di «.

27. Soro, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera

a) è inserita la seguente: a-bis. sussistenza di cause di ineleggibilità per i soggetti nei cui confronti è stato disposto il decreto di rimozione, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione. ».

9. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, sopprimere il comma 7.

21. Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto. »

10. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: da « , amministrativi » sino alla fine del comma con le seguenti « e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. ».

10. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: da « , amministrativi » sino alla fine del comma con le seguenti « e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori di conti ».

10. (Ulteriore nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « , degli enti del servizio sanitario regionale », inserire le seguenti: » dei componenti del collegio dei revisori di conti ».

11. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 2.

28. Nannicini.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina altresì la decadenza automatica dei rappresentanti ministeriali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 della Intesa del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2005. ».

12. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'unità economica », inserire le seguenti: « e giuridica ».

13. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;*

b) *al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».*

29. Boccia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, sopprimere le parole « con popolazione superiore a 5.000 abitanti ».

22. Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: « non oltre », con le seguenti: « entro ».

14. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: « non oltre », con le seguenti: « entro ».

15. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 3, premettere alla lettera a), la seguente: « 0a) sistema e esiti dei controlli interni; ».

16. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. ».

30. D'Ubaldo, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 5, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1 ».

31. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ».

32. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ».

32. (Nuova formulazione) Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, dopo il comma 2 inserire il seguente:

»2-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono comunque essere irrogate in presenza di accertata inattendibilità della certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'ente, nell'anno nel quale viene accertata l'inadempienza dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ».

17. Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, comma 5, dopo le parole « autonomie locali », aggiungere le seguenti: « previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; dopo il primo periodo aggiungere, inoltre, il seguente: « Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari ».

33. Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, dopo il capoverso articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis (Patto di stabilità interno) —
1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a

un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. È virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare:

a) la convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti al netto delle spese di personale per asili nido, scuole dell'infanzia, servizi per gli anziani e i disabili; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; IV) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d'esercizio;

c) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; V) incidenza per età dei residui attivi al netto dei crediti verso lo Stato;

d) l'effetto dell'attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell'ammontare del debito sull'ammontare della quota capitale rimborsata;

e) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera e) dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.

5. Le modalità del concorso agli obiettivi di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 da parte degli enti ap-

partenenti alle diverse classi è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 2 e 3 sono soppressi.

38. Vitali.

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

« Valuti il Governo la possibilità di prevedere, previa verifica delle compatibilità finanziarie, una significativa riduzione della soglia del cinque per cento delle entrate correnti prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del testo oggetto della condizione del presente parere. ».

38. (Nuova formulazione). Vitali.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, comma 1, dopo le parole: capitolo di bilancio aggiungere le seguenti: È fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare comunque con proprio decreto tali spese, definendo in misura uniforme le compensazioni finanziarie a carico degli altri enti territoriali ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

36. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. I Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli inte-

ressi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio non sono assoggettati al Patto di stabilità interno.

3. Le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, non sono assoggettate al Patto di stabilità interno. ».

41. Stradiotto.

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

« Valuti il Governo la possibilità di non assoggettare al patto di stabilità interno i Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al quattro per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio, nonché le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al tre per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio. ».

41. (Nuova formulazione). Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8 aggiungere il seguente comma:

« 2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte le seguenti lettere:

« m) assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del

mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli standard europei disposto ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;

n) percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ».

34. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

« Valuti il Governo l'opportunità, in relazione alla disciplina del Patto di stabilità interno, di cui all'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di inserire tra i parametri di virtuosità degli enti ivi indicati anche quelli concernenti:

1) l'assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli standard europei previsto ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge;

2) la percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. ».

34 (Nuova formulazione). Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo », con le seguenti « entro il 30 novembre 2011 ».

35. Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

« ARTICOLO 12. (Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.

2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale. »

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) un percorso finalizzato alla convergenza delle capacità fiscali effettive dei singoli enti territoriali alle rispettive potenzialità finali, individuando modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo al progressivo raggiungimento del recupero fiscale;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere rispettivamente raggiunti da ciascun ente di cui alla lettera a);

c) le misure premiali o sanzionatorie, anche attraverso un adeguamento delle quote spettanti del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, per gli enti che, rispettivamente, abbiano raggiunto o non abbiano raggiunto gli obiettivi di cui alla lettera b). ».

1. Paolo Franco.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

« ARTICOLO 12. (Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale). — 1. Con accordo fra Governo, Regioni, Province e Comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti:

a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).»

37. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 12, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale », con le seguenti « convergenza delle basi imponibili con le effettive capacità fiscali ».

23. Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente: « Articolo 13 – (Applicazione alle regioni a statuto speciale) 1. Le disposizioni di cui al Capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed agli enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ».

42. Thaler.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente: « Articolo 13 – (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42. ».

43. Thaler.

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

« Valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle modalità di nomina del collegio dei revisori negli enti territoriali al fine di assicurarne l'autonomia dagli organi politici e la necessaria professionalità. ».

39. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

considerato che:

il provvedimento reca norme tese a perseguire la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova *governance* degli enti territoriali mediante l'introduzione di elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, con sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi;

ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dallo schema di decreto la previsione di una relazione di fine legislatura che espone la situazione finanziaria e organizzativa delle regione o dell'ente locale costituisce uno strumento informativo nei confronti della collettività territoriale di forte significatività, mediante cui si realizza una effettiva trasparenza dell'operato degli amministratori rispetto al cittadino-elettore;

la responsabilità degli organi di governo territoriali verrà ora sanzionata al verificarsi di una situazione di dissesto finanziario la cui fattispecie, per quanto concerne le regioni, viene normata espressamente nello schema di decreto, al fine di dare un riferimento oggettivo alle misure sanzionatorie applicabili, per le quali si

prevede debba in ogni caso previamente riscontrarsi una responsabilità diretta del soggetto sanzionato;

il provvedimento introduce norme volte anche a prevenire, in coerenza con la disciplina già vigente, il verificarsi delle situazioni di dissesto, rafforzando l'efficacia e migliorando la tempistica delle azioni di monitoraggio e controllo da parte dei competenti organi dello Stato all'evidenziarsi di possibili situazioni di squilibrio finanziario;

le eventuali forme premiali collegate ai risultati della partecipazione degli enti territoriali all'azione di contrasto all'evasione fiscale verranno previste a seguito di una costruzione condivisa di un percorso che realizzi una ricognizione delle capacità fiscali effettive dei territori, sulla cui base rendere individuabili i recuperi d'imposta realizzabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

CAPO I**MECCANISMI SANZIONATORI****ARTICOLO 1.**

(Relazione di fine legislatura regionale).

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità

economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni, sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.

2. La relazione di fine legislatura è sottoscritta dal residente della giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 3, lettere *c*), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, *d*), *e*) ed *f*), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che ai sensi delle vigenti disposizioni sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del pre-

sidente della giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2-bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;

e-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;

f) stato certificato del bilancio regionale.

4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura differenziandolo eventualmente per le regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.

5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della regione è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

ARTICOLO 2.

(Responsabilità politica del presidente della giunta regionale).

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rien-

tro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;

b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;

c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del presidente della giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del presidente della giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della giunta regionale interessato.

3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun or-

gano o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.

4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il presidente della giunta regionale nominato commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Nelle more dell'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un nuovo commissario *ad acta* per l'esercizio delle competenze del presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il presidente della giunta regionale è nominato commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

ARTICOLO 3.

(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti).

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'ap-

plicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori di conti.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione dei medesimi da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

ARTICOLO 4.

(Relazione di fine mandato provinciale e comunale).

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di

entrata e di spesa, le province e i comuni, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto paritetivamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2-bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno

successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

3. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

0a) sistema e esiti dei controlli interni;

a) eventuali rilievi della Corte dei conti;

b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

e) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

ARTICOLO 5.

(Regolarità della gestione amministrativo-contabile).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

ARTICOLO 6.

(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco).

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito

dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. ».

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

ARTICOLO 7.

(Mancato rispetto del patto di stabilità interno).

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la regione o la provin-

cia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione

da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi.

5. Il comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è sostituito dal seguente: « 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in

caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.

CAPO II

MECCANISMI PREMIALI

ARTICOLO 8.

(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno).

1. Dopo la lettera *g-bis*) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: « *g-ter*) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-*quater* della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; *g-quater*) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio ».

ARTICOLO 9.

(Ulteriori meccanismi premiali).

1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: « Ai fini degli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi

sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. ».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente:

« *67-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 ».

ARTICOLO 10.

(Contrasto all'evasione fiscale).

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incen-

tivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettanti alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma precedente, nonché le relative modalità di attribuzione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.

ARTICOLO 11.

*(Collaborazione
nella gestione organica dei tributi).*

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipa-

zioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.

2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.

3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

ARTICOLO 12.

(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale).

1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

CAPO III

(DISPOSIZIONI FINALI)

ARTICOLO 13.

(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 13-bis.

(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri).

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle

amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 16 luglio 2011, n. 111.

2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.

ARTICOLO 13-ter.

(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali).

1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, Città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

ARTICOLO 13-quater.

(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e

un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei residenti delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;

b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali, articolate come segue: comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti; comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia;

c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;

e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un

bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la sanzione dell'incandidabilità a tutte le cariche pubbliche per un periodo di dieci anni nonché l'impossibilità ad essere nominati assessori nelle Giunte comunali, provinciali e regionali nei confronti dei soggetti decaduti ai sensi dell'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina vigente sul dissesto finanziario degli enti locali, a partire da quella generale di cui al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, tenendo conto ai fini della definizione del dissesto del consolidamento del bilancio dell'ente con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, al fine di renderla coerente con il nuovo sistema sanzionatorio e premiale nonché con le nuove norme in materia di patto di stabilità interno e di prevenire la deliberazione di dissesto, prevedendo forme, modi e tempi di intervento nella fase del pre-dissesto;

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, per garantire la modernizzazione del sistema delle autonomie locali favorendone i processi di semplificazione ed efficienza amministrativa, sia incentivato e favorito il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni locali a progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere con successivo decreto legislativo correttivo il coordinamento delle disposizioni relative al contrasto dell'evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali, anche con riferimento alle disciplina vi-

gente relativa al carattere effettivo della partecipazione a tale azione di contrasto;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'incompatibilità del soggetto che abbia rivestito la carica di Ministro e sia stato singolarmente sfiduciato per avere disatteso immotivatamente i fabbisogni standard assegnati alle amministrazioni di cui abbia avuto la responsabilità; tale incompatibilità deve avere una durata di dieci anni ed estendersi a tutte le cariche pubbliche;

f) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, qualora si registri un incremento del gettito dell'IVA dovuto alle spese relative ad interventi di carattere infrastrutturale disposte da un ente territoriale, una quota del maggior gettito sia attribuita all'ente medesimo;

g) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle modalità di nomina del collegio dei revisori negli enti territoriali al fine di assicurarne l'autonomia dagli organi politici e la necessaria professionalità;

h) valuti il Governo l'opportunità, in relazione alla disciplina del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di inserire tra i parametri di virtuosità degli enti ivi indicati anche quelli concernenti:

1) l'assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del

mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli standard europei previsto ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge;

2) la percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

i) valuti il Governo la possibilità di prevedere, previa verifica delle compatibilità finanziarie, una significativa riduzione della soglia del cinque per cento delle entrate correnti prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del testo oggetto della condizione del presente parere;

l) valuti il Governo la possibilità di non assoggettare al patto di stabilità interno i Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al quattro per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio, nonché le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al tre per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del proprio bilancio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	298
Sulla risposta a un'interrogazione	299
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	299
Sull'ordine dei lavori	299
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	299
ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)	302
Sull'organizzazione delle prossime sedute relative all'atto di indirizzo sul pluralismo	301

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un intervento a chiarimento di alcune dichiarazioni fatte, in particolare dal senatore Butti, nel corso della seduta di ieri.

Ricorda infatti il lavoro intenso e proficuo svolto nel tempo dalla Commissione, evidenziando come il documento di riflessione sull'Atto di indirizzo da lui predisposto non solo era lecito, ma forse necessario al fine del raggiungimento di posizioni meno distanti e comunque profondamente meditate su una materia così delicata come la formulazione di regole per garantire il pluralismo nell'informazione resa dalla concessionaria del servizio pubblico. Durante il lavoro ad esso dedicato da parte della Presidenza vi è stato il costante tentativo di raggiungere una larga condivisione del testo; il Presidente non ha mai inteso prevaricare o forzare i lavori della Commissione, bensì favorire un lavoro costruttivo anche attraverso un intervento diretto sulla proposta da discu-

tere. Nel corso della seduta di ieri si sono alzati i toni, ma egli si ritiene a buon titolo Presidente di garanzia ed auspica in tal senso che si possano ripristinare in Commissione dei rapporti costruttivi, eliminando qualsiasi deriva polemica o attacco personale.

Sulla risposta a un'interrogazione.

In relazione al problema della tutela legale e della sorte del programma « Report », il deputato PELUFFO sollecita la risposta ad una propria interrogazione rivolta in merito alla società concessionaria, che ancora non ha fornito risposta.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, da questo momento la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Il PRESIDENTE comunica che si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri, martedì 26 luglio, passando all'esame degli emendamenti riferiti alla premessa *a*) del testo predisposto dal senatore Butti, già scelto come testo base nella seduta del 24 marzo 2011, sul quale ha già avuto luogo la discussione generale.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 01.1, tendente a sottolineare come i compiti della Commissione siano sovraordinati rispetto a quelli del

Governo e del tutto distinti da quelli dell'Agcom.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) propone che si proceda ad un'illustrazione complessiva di tutti gli emendamenti da parte dei rispettivi presentatori.

Il PRESIDENTE fa presente che occorre acquisire al riguardo l'avviso dei proponenti.

Il senatore MORRI (PD) si dichiara contrario all'ipotesi di un'illustrazione complessiva in quanto i parlamentari dell'opposizione intendono utilizzare tutti i tempi di parola loro consentiti dal Regolamento.

In ogni caso, il deputato CAPARINI (LNP) chiede di conoscere una previsione dei tempi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone di addivenire a un accordo sulla durata degli interventi, mentre il senatore MORRI (PD) ritiene sufficiente una semplice raccomandazione ai Commissari ad autolimitarsi, senza però limitare il dibattito, e il deputato DE ANGELIS (PdL) suggerisce di stabilire un limite di tempo di tre minuti ad intervento.

La Commissione stabilisce infine di proseguire secondo la procedura già avviata.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA.

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Il PRESIDENTE riprende l'esame aprendo la discussione sull'emendamento 01.1.

Esprimono il proprio consenso sul testo i senatori VIMERCATI (PD) e MORRI (PD), il quale suggerisce però di apportare al testo una modifica.

Il deputato BELTRANDI (PD) accoglie il suggerimento.

Il relatore BUTTI (PdL) esprime parere contrario all'emendamento 01.1 (Nuovo testo).

La Commissione respinge l'emendamento.

Il senatore PROCACCI (PD) fa proprio l'emendamento 01.8, che illustra.

Il relatore BUTTI (PdL) esprime parere contrario all'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 01.8.

Si passa all'esame della premessa *b*).

Il senatore VIMERCATI (PD) fa proprio l'emendamento 01.9, che illustra.

Con il parere contrario del relatore BUTTI (PdL), la Commissione respinge l'emendamento 01.9.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 01.2, aggiuntivo di una premessa.

Il senatore VITA (PD) interviene sull'emendamento, che dichiara di condividere.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 01.2.

Si passa all'esame della premessa *c*).

Il senatore VITA (PD) fa propri gli emendamenti 01.10 e 01.11, di cui illustra le motivazioni.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 01.3, aggiuntivo di una premessa.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara favorevole all'emendamento 01.3 e contrario agli altri due emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti 01.10 e 01.11 ed approva l'emendamento 01.3.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 01.4, aggiuntivo di una premessa.

Favorevole il relatore BUTTI (PdL), la Commissione approva l'emendamento 01.4.

Il senatore PROCACCI (PD) dà conto dell'emendamento 01.7, sottolineando come il testo della premessa *e*) sia in contrasto con la parte iniziale della premessa *d*).

Il deputato PELUFFO (PD) fa proprio ed illustra l'emendamento 01.12.

Il deputato BELTRANDI (PD) spiega le ragioni degli emendamenti 01.6 e 01.5.

Ausplicando che sul punto in questione si possa dar vita ad un confronto più sereno e costruttivo, onde evitare inopportune cristallizzazioni, il deputato RAO (UdCpTP) ricorda come il documento predisposto dal Presidente rimarcava la necessità di raggiungere un'ampia maggioranza, se non l'unanimità. Parte delle premesse e le disposizioni nn. 2, 3 e 7 sembrano invece mirare soltanto a creare la somma di diverse faziosità, mettendo fortemente in discussione il requisito dell'imparzialità del giornalista.

In considerazione degli impegni parlamentari che costringono i Commissari ad allontanarsi, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sull'organizzazione delle prossime sedute relative all'atto di indirizzo sul pluralismo.

Premesso il riconoscimento della piena autorevolezza del presidente Zavoli espressa, da ultimo, anche attraverso il documento di riflessione Sull'Atto di indirizzo, il deputato LUPI (PdL) afferma che occorre scongiurare il rischio di una paralisi o di un eccessivo rallentamento dell'attività della Commissione. A tal fine invita il Presidente, convocando l'ufficio di presidenza, a individuare un accordo sulle modalità e i tempi di discussione degli emendamenti, ovvero, in alternativa, ad assumere personalmente la responsabilità di una decisione che garantisca la conclusione dell'esame del testo in tempi ragionevolmente brevi.

Secondo il deputato GENTILONI SILVERI (PD) non è il caso di caricare il Presidente anche di questa responsabilità, laddove le regole sono già fissate dai Regolamenti e dalla prassi. Si pone piuttosto un problema di natura politica, dal momento che la maggioranza insiste nel proporre un Atto di indirizzo « fuori stagione », dato il cambiamento dei contesti e l'impossibilità di apportare modifiche che consentano di raggiungere un'intesa. In tale situazione, l'opposizione farà la sua parte per esprimere il suo dissenso attraverso tutti gli strumenti a regolamentari a disposizione.

È invece opinione del deputato DE ANGELIS (PdL) che sia giusto appellarsi alla responsabilità del Presidente, soprattutto di garanzia. La maggioranza ha responsabilmente collaborato per accelerare l'iter di provvedimenti precedentemente

all'ordine del giorno della Commissione proprio per evitare lo stallo dei suoi lavori, ma gli accordi allora raggiunti non vengono ora rispettati. Sottolinea inoltre che non corrisponde al vero l'interpretazione che viene data degli scopi dell'Atto di indirizzo sul pluralismo, considerando come esso debba poter valere per tutte le stagioni, anche in relazione all'incapacità della RAI di far rispettare ai propri conduttori le regole della deontologia professionale.

Evidenziando come dall'inizio dell'iter siano già raggiunti degli accordi sul piano procedurale, il PRESIDENTE rileva la necessità di fare affidamento, in questo momento, soprattutto sulle volontà politiche per ottenere gli obiettivi prefissi. Premesso che le delibere in materia di elezioni amministrative e *referendum* sono state affrontate dalla Commissione in una situazione di necessità rispetto ad adempimenti regolati con legge, prima di proseguire nell'esame dell'Atto di indirizzo osserva che sarebbe necessario ripristinare una comunità di intenti, anche se al momento non si riscontrano spiragli in tal senso. In ogni caso, l'interesse a concludere l'esame dell'Atto di indirizzo è condiviso, per cui si riserva di valutare.

Secondo il deputato LAINATI (PdL) è inutile e anacronistico parlare di possibile convergenze, data la situazione di « muro contro muro » cui si è arrivati.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata domani, giovedì 28 luglio 2011, alle ore 14.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore sen. Butti.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

Sostituire la premessa a) con la seguente: «a) I compiti di valutazione, di controllo e gestionali sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo sono attribuiti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che svolge tali compiti, oltreché tutte le prerogative, funzioni e potestà attribuitele dal vigente ordinamento giuridico, secondo quanto stabilito nella legge 14 aprile 1975, n. 103, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella legge 21 marzo 1990, n. 53, nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nella legge 25 giugno 1993, n. 206, nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella legge 3 maggio 2004 n. 112, nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché tutte le prerogative, funzioni, e potestà attribuitele dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge i compiti e le funzioni stabiliti nella legge 31 luglio 1997, n. 249. Al Governo sono attribuiti i rimanenti compiti di valutazione, di controllo e gestionali sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto specificamente disposto dagli articoli 47, 49 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; ».

01. 1. Beltrandi.

Sostituire la premessa a) con la seguente: «a) I compiti di valutazione, di controllo e di indirizzo dell'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo sono attribuiti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che svolge tali compiti, oltreché tutte le prerogative, funzioni e potestà attribuitele dal vigente ordinamento giuridico, secondo quanto stabilito nella legge 14 aprile 1975, n. 103, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella legge 21 marzo 1990, n. 53, nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nella legge 25 giugno 1993, n. 206, nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella legge 3 maggio 2004 n. 112, nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché tutte le prerogative, funzioni, e potestà attribuitele dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge i compiti e le funzioni stabiliti nella legge 31 luglio 1997, n. 249. Al Governo sono attribuiti i rimanenti compiti di valutazione, di controllo e gestionali sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto specificamente disposto dagli articoli 47, 49 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; ».

01. 1. *(Nuovo testo).* Beltrandi.

Sostituire la premessa a) con la seguente: « a) Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.117 (Testo Unico della Radiotelevisione), all'articolo 3 individua come principi fondamentali del sistema radiotelevisivo « la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali »; ».

01. 8. Pardi, Formisano.

Nelle premessa b), sostituire le parole: « ferma restando la superiorità gerarchica delle norme costituzionali » *con le seguenti:* « fermi restando i principi desumibili direttamente ed indirettamente dalla Carta Costituzionale, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ».

01. 9. Pardi, Formisano.

Dopo la premessa b), inserire la seguente: « b-bis) L'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pub-

blico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003, recita: "sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di opinione e di espressione per ogni cittadino, come la tutela della libertà dell'informazione, condizione per la sua obiettività, completezza e imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;"; in esso si ricorda altresì: "che, per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi; che il pluralismo deve estendersi a tutte le diverse condizioni e opzioni (sociali, culturali, politiche ecc.) che alimentano gli orientamenti dei cittadini, e non si esauriscono nelle posizioni rappresentate dai partiti;" ».

01. 2. Beltrandi.

Alla premessa c), sostituire il primo periodo, dalle parole: « il Trattato di Lisbona » *alle parole:* « vita privata e familiare », *con i seguenti:* « Il Trattato di Lisbona sancisce all'articolo 2: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". Se ne ricava pertanto una concezione di plura-

lismo inclusivo, attento alla tutela della dignità umana, della libertà di espressione, delle minoranze e della parità di genere. L'articolo 11 del Trattato prevede altresì, al comma 1, che "Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". Il comma 2 ribadisce espressamente che "La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati" ».

01. 10. Pardi, Formisano.

Alla premessa c), sostituire il secondo periodo, dalle parole: « Le Autorità audiovisive » alle parole: « motivi di discriminazione », con il seguente: « Come solennemente ribadito dall'articolo 21, primo comma, della Costituzione repubblicana, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. ».

01. 11. Pardi, Formisano.

Dopo la premessa c), inserire la seguente: « c-bis) L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la fondamentale delibera n. 382/09/CONS del 9 luglio 2009, dopo aver diffidato la RAI "ad assicurare un effettivo rispetto del pluralismo informativo previsto dall'articolo 2, comma 3, del Contratto di Servizio e del Codice etico", invitava espressamente la stessa RAI "ad adottare entro l'arco di vigenza del contratto di servizio 2007-2009 idonei criteri e linee operative atti a definire, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dall'articolo 2, comma 3 del contratto di servizio e dal Codice etico nei propri programmi di informazione e di approfondimento infor-

mativo e le relative responsabilità aziendali". Invito che la RAI non ha ancora accolto; ».

01. 3. Beltrandi.

Dopo la premessa d), inserire la seguente: « d-bis) Esistono aree tematiche di significativa importanza per la formazione di una opinione pubblica consapevole che non hanno sino ad oggi ricevuto un adeguato approfondimento informativo nella programmazione del servizio pubblico, come ad esempio il debito pubblico, il lavoro, il sistema di welfare, l'emigrazione, le questioni ambientali, la riforma dello Stato, i diritti umani, la situazione delle carceri, i quali temi dovranno trovare appositi spazi di approfondimento, anche nell'ambito degli attuali programmi, che consentano il confronto delle diverse proposte politiche rispetto agli stessi; ».

01. 4. Beltrandi.

Sopprimere la premessa e).

01. 7. Procacci, Morri.

Alla premessa e), sopprimere le parole da: « , ma anche rispetto » fino a: « della maggioranza degli italiani ».

01. 12. Pardi, Formisano.

Alla premessa e) sostituire le parole da: « ma anche » a: « di ogni democrazia » con le seguenti: « che devono poter essere esposte, rappresentando sia quelle di maggioranza, che quelle di tutte le minoranze, nel rispetto di un complessivo equilibrio tra di esse ».

01. 6. Beltrandi.

Alla premessa e), dopo la parola: « significa », sopprimere la parola: « certamente ».

01. 5. Beltrandi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

VII Comitato — Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 10	305
II Comitato — Mafie e sistema economico legale; racket e usura. Riunione n. 16	305
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	305

Mercoledì 27 luglio 2011.

**VII Comitato — Verifica della normativa antimafia,
elaborazione di un testo unico. Riunione n. 10.**

Orario: dalle 8.25 alle 9.30.

Mercoledì 27 luglio 2011.

**II Comitato — Mafie e sistema economico legale;
racket e usura. Riunione n. 16.**

Orario: dalle 13.50 alle 14.

Mercoledì 27 luglio 2011.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Orario: dalle 14.20 alle 16.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007	306
AVVERTENZA	306

Mercoledì 27 luglio 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione degli ispettori dell'Ufficio centrale ispettivo presso il DIS.

Successivamente gli ispettori rispondono alle domande poste dal presidente

D'ALEMA (PD), dal senatore PASSONI (PD) e dal deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 10.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del senatore Cosimo Sibilia in qualità di presidente della provincia di Avellino (Svolgimento e conclusione)	307
Audizione dell'onorevole Luigi Cesaro in qualità di presidente della provincia di Napoli (Svolgimento e conclusione)	307
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	308

Mercoledì 27 luglio 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del senatore Cosimo Sibilia in qualità di presidente della provincia di Avellino.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del senatore Cosimo Sibilia in qualità di presidente della provincia di Avellino, che ringrazia per la sua presenza.

Cosimo SIBILIA, *presidente della provincia di Avellino*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Cosimo IZZO (PdL), Vincenzo DE LUCA (PD) e Gennaro CORONELLA (PdL), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Gianpiero DE TONI (IdV) e Magda NEGRI (PD).

Cosimo SIBILIA, *presidente della provincia di Avellino*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il senatore Sibilia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'onorevole Luigi Cesaro in qualità di presidente della provincia di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'onorevole Luigi Cesaro in qualità di presidente della

provincia di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), Gianpiero DE TONI (IdV), Gennaro CORONELLA (PdL), Cosimo IZZO (PdL) e Magda NEGRI (PD).

Luigi CESARO, *presidente della provincia di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Cesaro per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	309
Comunicazioni del Presidente in merito a documentazione sulla ASL 1 di Massa e Carrara ...	309

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.55.

Mercoledì 27 luglio 2011. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 9.55.

Comunicazioni del Presidente in merito a documentazione sulla ASL 1 di Massa e Carrara.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, con riferimento al disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara, comunica che, dopo il documento fatto pervenire nelle scorse settimane dal deputato Barani, sottoscritto, al momento, anche dai colleghi Nucara, Polledri e Porfidia e attualmente classificato come riservato, i deputati Lo Moro, Laganà e Burtone hanno trasmesso,

come preannunciato, un proprio documento sull'argomento, anch'esso classificato come riservato.

Dopo interventi dei deputati Massimo POLLEDRI (LNP), Carmine PATARINO (FLpTP), Doris LO MORO (PD) e Carla CASTELLANI (PdL), Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone, anche in considerazione di quanto emerso nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di acquisire ulteriori valutazioni dei commissari e addivenire, con il supporto tecnico dei consulenti, ad una sintesi tra i testi pervenuti, riservandosi pertanto di presentare, come relatore, una proposta di relazione della Commissione sul disavanzo sanitario della ASL 1 di Massa e Carrara.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis/B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	6
Comunicazioni del Presidente	7

GIUNTA DELLE ELEZIONI

AVVERTENZA	8
------------------	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente	9
Sull'ordine dei lavori	10
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Denis Verdini (doc. IV, n. 19) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Esame congiunto delle domande di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (docc. IV, nn. 20 e 21) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
AVVERTENZA	15

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, nonché dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	16
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	17
-----------------------------------	----

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale COM(2011)146 definitivo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	17
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	18
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi deliberati</i>)	33
SEDE REFERENTE:	
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. Nuovo testo C. 4130, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	36
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	37
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
AVVERTENZA	32
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dell'IdV</i>)	49
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).	
Audizione del dottor Francesco Menditto, giudice della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli, nonché di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane e dell'Associazione nazionale magistrati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Documento depositato dal procuratore nazionale antimafia il 6 luglio 2011</i>) .	50

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	101

RISOLUZIONI:

7-00650 Renato Farina: sulla situazione umanitaria nel Corno d'Africa (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00140</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore formulazione approvata dalla Commissione</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

IV Difesa

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Difesa e Relazioni internazionali del Parlamento della Repubblica del Kenya	111
--	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2364 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	112
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05179 Gioacchino Alfano: Riduzione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento delle attività di demolizione dei manufatti abusivi	114
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-05178 Baretta e Rubinato: Iniziative per l'erogazione del saldo delle risorse spettanti a favore delle scuole d'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 ..	114
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	124
5-05177 Bitonci e Fugatti: Modalità e strumenti per la verifica della gestione e dell'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale	115
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	117
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	117

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05180 Pagano: Regime tributario applicabile ai premi al traguardo erogati agli allevatori di cavalli da corsa	127
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	131
5-05181 Fluvi: Problematiche relative alla cessione al comune di La Spezia dell'area demaniale denominata ex Fusione Tritolo	128
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	132
5-05182 Lo Monte ed altri: Possibilità per il soggetto comodante di immobili di optare per il nuovo regime fiscale della cedolare secca sugli affitti	128
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	133
5-05183 Barbato: Iniziative per contrastare i fenomeni speculativi sui mercati finanziari e per la riforma del sistema tributario italiano	128
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	134

RISOLUZIONI:

7-00649 Bernardo ed altri: Interventi sulle agenzie di rating (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	129
Sui lavori della Commissione	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative ai giochi ed alle scommesse, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	129
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	137
Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio)	138
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	143

RISOLUZIONI:

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (Seguito discussione e rinvio)	138
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) .	139
--	-----

SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (Esame e rinvio)	141
---	-----

ERRATA CORRIGE	142
----------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A (Parere alla II Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta su emendamenti</i>)	147
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Esame emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A	148
AVVERTENZA	148

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-04494 Marco Carra: Gravi disservizi nel recapito della posta nel comune di Curtatone .	151
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	155
5-04542 Codurelli: Disservizi postali nel territorio della provincia di Lecco e generali criticità nell'espletamento del servizio universale, anche alla luce delle modifiche introdotte nel contratto di programma 2009-2011	152
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	156
5-04854 Iannuzzi: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa.	
5-04930 Crosio: Gravi e prolungati disservizi nell'erogazione dei servizi postali da parte di Poste italiane Spa	152
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	158
5-05016 Viola: Destinazione di risorse finalizzate a superare i disservizi nella ricezione dei canali Rai conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nel Veneto orientale	153
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci. Audizione del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	154
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	161
------------------------------------	-----

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica. COM(2011)370 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	161
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
XI Lavoro pubblico e privato	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	165
Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Paladini e Aniello Formisano</i>) ...	173
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini. C. 4130, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
SEDE REFERENTE:	
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	178
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	178
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo e C. 4477 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	180

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05189 Delfino: Sul finanziamento delle associazioni provinciali degli allevatori	210
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	219
5-05190 Callegari: Sul rilancio del settore serricolo e il superamento del problema del costo del gasolio	210
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	221
5-05191 Nastri: Sul funzionamento della filiera frutticola, con particolare riferimento al differenziale tra prezzi alla produzione e al consumo	211
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	222
5-05192 Cenni: Sugli orientamenti del Governo in merito alle coltivazioni OGM, a seguito della sentenza del TAR del Lazio	211
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	223

INTERROGAZIONI:

5-04674 Delfino: Misure per fronteggiare la crisi del settore primario a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio	212
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	225
5-03905 Nastri: Sugli infortuni mortali in agricoltura	212
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	226
5-04385 Cenni: Iniziative per favorire l'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura, con particolare riferimento a quella denominata « Banca della terra », promossa in Toscana .	212
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	227
5-04312 Trappolino: Iniziative per l'introduzione della categoria di « olio extravergine di oliva di alta qualità »	212
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	229
5-05115 Marco Carra: Per la restituzione delle somme pagate dai produttori di latte che hanno aderito ai programmi di rateizzazione per il pagamento delle sanzioni relative alle quote latte	212
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	230
Sui lavori della Commissione	213

RISOLUZIONI:

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00141</i>)	213
ALLEGATO 10 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	231
7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini, 7-00646 Di Giuseppe e 7-00660 Dima: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00142</i>)	214
ALLEGATO 11 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	235
7-00654 Callegari: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco (<i>Rinvio della discussione</i>)	214

7-00641 Trappolino e 7-00644 Delfino: Interventi per la crisi del settore del tabacco (<i>Discussione e rinvio</i>)	214
Sui lavori della Commissione	215
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	215
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 383 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
Comunicazioni del Presidente sugli esiti della riunione delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo (Bruxelles, 12 luglio 2011)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
<i>ERRATA CORRIGE</i>	218
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	239
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	240
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 381 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	242
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	244
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	245
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	246
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	249
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione della XLV COSAC, svolta a Budapest dal 29 al 31 maggio 2011	246
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente)</i>	253
Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Varsavia dal 10 all'11 luglio 2011	247
<i>ALLEGATO 3 (Comunicazioni del Presidente)</i>	259

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	247
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	262
AVVERTENZA	248
ERRATA CORRIGE	248

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	265
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	266
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	269

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	270
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	271
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	271
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere dei relatori</i>)	275
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	274

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicazioni del Presidente	298
Sulla risposta a un'interrogazione	299

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	299
Sull'ordine dei lavori	299

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	299
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	302
Sull'organizzazione delle prossime sedute relative all'atto di indirizzo sul pluralismo	301

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VII Comitato — Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 10	305
II Comitato — Mafie e sistema economico legale; racket e usura. Riunione n. 16	305
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	305

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007	306
AVVERTENZA	306

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del senatore Cosimo Sibilia in qualità di presidente della provincia di Avellino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	307
Audizione dell'onorevole Luigi Cesaro in qualità di presidente della provincia di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	307
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	308

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	309
Comunicazioni del Presidente in merito a documentazione sulla ASL 1 di Massa e Carrara ...	309

€ 16,80



16SMC0005190